

UNIVERSITY OF TORONTO
MAR 1975



LA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO



1/2 felle

150

LA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

IN VENEZIA.



LA
R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO
IN VENEZIA.

NOTIZIE

RACCOLTE

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SCUOLA

E PRESENTATE

ALLA ESPOSIZIONE NAZIONALE DI MILANO

APERTA IL 1° MAGGIO 1881.



FIRENZE,
TIPOGRAFIA DI G. BARBÈRA.

1881.

Questo volume, che il Consiglio direttivo della R. Scuola superiore di commercio invia all'Esposizione nazionale di Milano, dimostra l'opera che, per la generosa e patriottica iniziativa della Provincia, del Comune e della Camera di commercio di Venezia, si è qui compiuta nell'interesse della nuova vita commerciale d'Italia, e però, ad un tempo, della stessa navigazione, le cui sorti si confondono con quelle dei traffici.

Gli atti, che il volume contiene, rendono particolareggiata ragione degli scopi propostisi dai fondatori; riferiscono i modi che si sono tenuti, perchè proporzionati ai larghi intendimenti riuscissero i mezzi, con che porli ad effetto; spiegano in ogni sua parte la istituzione, che nel giro di non lungo tempo potè sorgerne, e potè, giova anche aggiungere, prosperare; mettono innanzi gli ordinamenti, ai quali è affidata la sua fortuna.

Nondimeno, il Consiglio, che oggi ha il grato incarico di accompagnare questo libro, crede dover suo di premettervi una pagina, per la quale il lettore possa, di primo tratto, abbracciare dello sguardo l'insieme dell'edificio eretto ed il suo orizzonte, e così gli torni più agevole raccogliervi poi i rapporti e il valore delle singole parti.

È certo degno di nota, nè rimarrà senza onorevole ricordo nella storia del nostro risorgimento, che Venezia, liberata appena dalla servitù dello straniero, sentisse il dovere e il nobile orgoglio di ripigliare il cammino che le segnavano le gloriose sue tradizioni, e volgesse, quindi, le sue cure più attente al commercio, con propositi veramente nazionali e gagliardi, comechè scompagnati ancora da quella copia di risorse, che agli occhi di tanti suol

essere la sola misura della saggezza e della operosità, così degl'individui, come delle città e delle nazioni.

Ed è ancora più degno di essere osservato, ch'essa, nel proseguire questo suo intento, abbia tosto compreso, come importasse, innanzi tutto, applicare la mente alla più salda guarentigia del successo, cioè all'istruzione, e venisse di tal modo nel divisamento di aprire alla gioventù italiana la Scuola superiore di commercio, di cui qui si tratta.

Fino dai primi giorni del suo riscatto avvertì Venezia assai chiaramente, quanta parte fosse riservata, anche nel campo delle imprese commerciali, ai maggiori officii della scienza. Non era, invero, sufficiente, che l'Italia, volendo, come deve, farsi padrona di tutti i suoi destini, e recarsi da sè al posto di onore, dovunque fosse da meritare dei progressi sociali coll'attività intraprendente e sagace, ponesse, per ciò che riguarda il commercio, opera solerte a regolare e diffondere una conveniente istruzione nelle Scuole primarie e medie. Tale insegnamento, se bene concepito e bene condotto, è condizione necessaria a muovere, può dirsi, qualunque passo vigoroso nella gran palestra delle industrie commerciali. Esso forma quella milizia, diligente e ordinata, che da un capo all'altro del paese deve sentire gl'impulsi e seguire la direzione delle idee più elevate, per assicurarne la vittoria. E coteste idee, senza lusinga di sapersi capite, e di lasciare dietro a sè una luminosa traccia di nobili emulazioni, intese a dar loro la riprova dei fatti, o non sorgerebbero, o, sorte anche, andrebbero solitarie e sterili fra i monumenti della passata nostra grandezza. Ma, d'altra parte, vi potrebbe essere speranza di azione, adeguata al nome di un popolo civile, senza di esse? Come illudersi di non dover rimanere molto da meno degli altri, avendo provveduto soltanto a co-scrivere e disciplinare i gregarii del commercio? Perchè a questo, pertanto, non avessero a mancare quei più vasti concetti, che soli valgono a recargli lustro e forza, conveniva, per fermo, che anche un più vasto insegnamento fosse offerto alle classi commercianti.

Questo fu il pensiero che diede vita alla nostra istituzione. Essa si propone di formare allievi, il cui ingegno acquisti attitudine a spingersi oltre la cerchia dell'ordinario movimento della mercatura, oltre quei limiti ristretti, entro ai quali si perpetuano tanti errori, si convive famigliarmente con sì gran folla di pregiudizii, e troppo spesso immiserisce lo spirito fra le angustie di

grette abitudini e d'insipienti diffidenze. Di mezzo a questi giovani, dalla coltura più alta e più estesa, essa confida che possano crescere uomini, i quali siano in grado di studiare gli interessi del commercio italiano in tutte le loro relazioni, vicine e lontane; sappiano, addestrati ad accordare la pratica prudente colle animose teorie, le lunghe ed accurate esperienze cogli splendidi trovati della scienza, farsi interpreti ascoltati, presso i più, di quello che veggono i pochi; possano ispirare fiducia al governo e ai privati, e particolarmente alle grandi società, per essere adoperati nelle missioni, a scoprire le vie nostre in sì vasto intreccio e contrasto di correnti commerciali, e segnalare le fonti, cui ci sia dato attingere più largamente.

E questo fine e queste speranze dovevano apparire tanto più rispondenti alle rifiorite sorti d'Italia, chè dalla prosperità dei commerci prende vita ogni altro splendore d'opere onorate: del che, meno che ad ogni altro, è lecito dubitare a noi, che dalla storia nostra abbiamo, anche in questo, i forti esempi da contrapporre alle fiacche parole dello scetticismo inerte e impotente.

La nostra Scuola superiore di commercio, adunque, viene a soddisfare ad un vero bisogno dei nostri assunti nazionali. Coll'impartirsi in essa, anche agli studiosi delle discipline commerciali, appropriata istruzione di perfezionamento, ben può dirsi che siasi riempito un gran vuoto nell'ordine degli insegnamenti professionali. Anzi, facendosi per le discipline medesime ciò che si era già fatto o s'intendeva fare per quelle dell'industria manifattrice, dell'agraria, della nautica e delle costruzioni navali, si operò cosa ancora più urgente, e di tanto maggior prezzo; chè, ad animare nel miglior modo il produttore, a moltiplicarne il lavoro, a far sì che i mirabili progressi delle scienze applicate abbiano ad entrare davvero nelle sue officine o a rallegrare di nuova ricchezza le sue terre, occorre, indispensabilmente, tale slancio di speculazioni mercantili, che sia capace di prefiggersi, con saggio ardimento, ogni maggior mèta.

Nè basta; chè, nel recare questi grandi vantaggi, la Scuola stessa porgeva occasione di coglierne altri ancora, di non minor rilievo, e perfettamente conformi, in uno, al suo scopo precipuo. — Col porsi a centro dell'insegnamento professionale per gli studii del commercio, offriva modo validissimo di rendere questo più corretto, più sicuro, più uniforme, più coordinato e solidale con quelle mire e con quelle aspirazioni superiori, le quali avanzano gli officii suoi.

A dir breve, il carattere di Scuola normale pei detti studii (scuola che pur mancava) le era ingenito. — Il nostro stabilimento, infine, portò a considerare, quanto dovesse stimarsi utile, che i rappresentanti dei nostri interessi economici all'estero fossero versati nelle relative scienze più vive, ossia meglio animate della vita delle necessità presenti, perchè potessero tutelarli e promuoverli efficacemente, e, testimonii come sono di fatti che molto importa chiarire e mettere fra loro a confronto, valessero a rendere alla loro patria preziosi ammaestramenti. Di tal guisa, allargata la istruzione della scienza giuridica per quegli allievi, che avessero in animo di dedicarsi a cotesto servizio dello Stato, e, tornando loro di particolare vantaggio, per le numerose e gelose nostre agenzie d'Oriente, la conoscenza di quelle lingue, già ordinate, fino dalle primè, fra le materie d'insegnamento nel nostro istituto, fu tosto riconosciuta la opportunità di costituire in esso una terza sezione, una sezione giuridico-commerciale, che avviasse a coprire gli uffizii del consolato.

Il favore che tutta quest'opera trovò ormai da tredici anni presso il Governo, le Provincie, le Camere di commercio, il pubblico, è una riconferma della sua bontà. Il Governo non tardò a sancire gli ordinamenti della nostra Scuola, attribuendole, appunto, il triplice carattere d'istituto superiore di commercio, di scuola magistrale per le scienze commerciali dell'istruzione secondaria, e di facoltà giuridica per le funzioni consolari; le accordò sovvenzioni; erogò stipendii a favore di studenti che vi si distinguano per diligenza e profitto: — vi sono Provincie e Camere di commercio che provvedono a sussidio di giovani dei rispettivi territorii, affinchè frequentino la Scuola nostra: — non mancano i generosi che di doni liberali arricchiscono la sua biblioteca e il suo museo merceologico, concorrendo così a formare dell'una e dell'altro due istituzioni propriamente singolari nel loro genere: — gli alunni vengono da ogni parte del Regno, e anche dall'estero: — il profitto, infine, che fino ad ora gli allievi ne trassero, è il più confortante.

E Venezia bene a ragione si compiace della sua opera, perchè non solo ha ormai acquisito la lieta sicurezza di aver vòlte le sue sollecitudini ad un fine egregio, ma ne coltiva ognor sempre le speranze, più specialmente degne delle sapienti lezioni della sua storia, di raggiungere, colla sua università di studii commerciali, una mèta sempre più elevata, e feconda, ogni dì più, di ottimi risultamenti pratici, nella vita cittadina e in quella nazionale.

Questi sono i convincimenti; questi sono i propositi. Affermare gli uni e gli altri, par doveroso in quest'occasione solenne. Oggi che Milano richiama a sè i concittadini d'ogni parte d'Italia, a dar mostra di ciò che possa l'intraprendenza paesana, a contare le forze nostre, a renderci conto di ciò che abbiám fatto, di ciò che dobbiamo fare, — sarebbe mancanza al debito suo, se la Scuola di Venezia non si presentasse ancor essa all'appello. E l'adempimento di questo dovere ci allieta, dacchè Venezia, nel suo maggiore Istituto educativo, ne prende modo di onorare, ancor una volta, la illustre città sorella, cultrice indefessa dei buoni studii, maestra di antiche e grandi istituzioni, caramente diletta sempre, nei dolori e nelle gioie.

Venezia, nell'aprile 1881.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

LA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA.

I.

CRONACA DELLA SUA FONDAZIONE.

La prima idea della fondazione di una scuola superiore di commercio, che si modellasse sul tipo di quelle di Anversa e di Moulhouse, risale al novembre dell'anno 1866. Nè il momento poteva esser meglio propizio. Venezia, giusto allora restituita a libertà, vedeva sgombrarsi orizzonti nuovi, così nel campo della politica, come in quello della cultura, e intendeva ad entrare nella vita della madre patria, infondendo un gagliardo impulso ai suoi istituti di pubblica istruzione. Associare le discipline di serii studii, secondo i dettami della scienza moderna, alle antiche e gloriose sue tradizioni commerciali, quest'era per Venezia un nobile còmpito.

Però la proposta ufficiale della istituzione della Scuola nostra avveniva solamente alcun tempo più tardi. Nel luglio dell'anno 1867 la presidenza dei RR. Istituti industriale, professionale e di marina mercantile, presentava al Consiglio provinciale di Venezia la istanza di un sussidio; ed in quell'occasione l'onorevole comm. Eduardo Deodati (consigliere provinciale), nella tornata dei 12 luglio, proponendo che si sospendesse ogni deliberazione su quella domanda, formulava il voto che piuttosto si sottoponesse a studio il concetto della fondazione di una grande scuola di insegnamento commerciale, del quale in Italia, pur in mezzo ai numerosi suoi istituti tecnico-professionali superiori, si deplorava la mancanza.

Il Consiglio accoglieva con molto favore la proposta; e, per istudiare il tema e perchè ne riferisse, nominava una commissione composta dei signori Colletti Agostino, Deodati comm. Eduardo, Fornoni comm. Antonio, Francesconi cav. Daniele e Luzzatti prof. comm. Luigi, il quale ultimo (già fin dal novembre 1866) aveva concepito la prima idea della istituzione della scuola, svolgendola d'accordo col proponente commendatore Deodati.

La commissione si pose tosto alacremente all'opera; e, dopo larghi e diligenti studii, presentò nel novembre 1867 la sua relazione (estensore Deodati), dividendola in due parti distinte: — la prima rispondeva sulla domanda dei RR. Istituti; la seconda versava sul progetto di fondazione della scuola superiore di commercio. Giova appunto con questa seconda parte della relazione dare inizio alla serie dei documenti riguardanti l'organamento della Scuola, che stampiamo qui a pag. 61

del volume come allegato *A* (*docum.* 1): — in quella relazione infatti si riassumono le prime analisi dell'argomento, e vi si chiariscono gli intendimenti ai quali fin dal principio si avvisava. E la commissione conchiudeva, formulando il voto che la scuola superiore dovesse sorgere e mantenersi mercè le forze associate della Provincia, del Comune, della Camera di commercio, dello Stato, in rispettive porzioni di contributo.

Le proposte della commissione erano ad unanimità accolte dal Consiglio provinciale: la Provincia si obbligava a concorrere in quello scopo con annue lire quarantamila, salvo la condizione che, allo stanziamento di tale somma nel bilancio della Provincia, corrispondesse il concorso del Governo con una quota almeno eguale. E poco andava, che alla iniziativa della Provincia rispondevano con fervore degno di encomio i due altri corpi elettivi di Venezia; il Consiglio comunale e la Camera di commercio. Fin d'allora infatti si concordava la base, che, mentre la Provincia avrebbe fornito alla Scuola l'annua contribuzione di lire quarantamila ed il materiale scientifico, il Comune avrebbe corrisposto un'annua somma di lire diecimila, avrebbe concesso a sede della Scuola l'uso del palazzo Foscari e avrebbe fornito il materiale non scientifico: quanto alla Camera di commercio, dolente che le condizioni delle sue finanze non le permettessero un più largo concorso, dichiarava di associarsi con un contributo di annue lire cinquemila.

Concordi in cosiffatto disegno, i tre corpi morali, nel marzo dell'anno 1868, divennero alla nomina di una *commissione organizzatrice* composta di rispettivi delegati: tre del Consiglio provinciale (Collotta, Deodati e Luzzatti); tre del Consiglio comunale (Fornoni, Ricco e il compianto senatore Antonio Berti); tre della Camera di commercio (Colletti, De Manzoni, Palazzi); uno della Deputazione provinciale (Franceschi).

Questa Commissione, che ebbe a presidente il comm. Deodati ed a segretario-relatore il comm. Luzzatti, elaborò un suo progetto particolareggiato (*docum.* 2), ed elesse una sotto-commissione composta degli onorevoli Deodati e Luzzatti, col l'incarico che presentasse il progetto al Governo e che lo richiedesse, per parte sua, del contributo suaccennato di annue lire quarantamila.

Il Governo, pur facendo anzitutto dichiarazione di non poter concorrere alla fondazione se non con sole lire diecimila annue (perocchè per una contribuzione maggiore sarebbe occorso ottenere autorizzazione per via di apposita legge), accolse con molta benevolenza il progetto, e ne provocò il parere del Consiglio superiore dell'istruzione tecnica.

Il Consiglio superiore rispondeva plaudendo, con una relazione compilata dal comm. Francesco Ferrara: ed, in seguito ad alcune considerazioni ivi svolte intorno a questioni di semplice modalità, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, nominava a suoi delegati il comm. Ferrara e il comm. Domenico Berti, incaricandoli di recarsi a Venezia, per coordinarvi colla Commissione organizzatrice e col Prefetto della provincia un progetto definitivo.

Così avvenne; e il lavoro della Commissione fu lesto nella prima quindicina

del giugno 1868 mediante la compilazione di uno statuto, nel quale si teneva fermo alle cifre dei contributi già assunti previamente dalla Provincia, dal Comune, dalla Camera di commercio; quanto alla quota governativa, la si restringeva alle lire diecimila.

Veniva a mancare per tal modo la condizione sotto la quale i corpi elettivi di Venezia avevano deliberato di provvedere alla fondazione, e di sottoporsi ai rispettivi contributi. Convenne pertanto, prima di assoggettare lo statuto alla sanzione regia, che quegli enti morali per parte propria lo approvassero, confermando le decretate corresponsioni, ad onta che fosse diminuito lo sperato assegno governativo.

L'approvazione delle tre rappresentanze locali non si fece lungamente attendere. La dava il Consiglio provinciale con deliberazione 28 giugno 1868, revocando la condizione del concorso governativo per lire 40,000; egualmente faceva il Consiglio comunale colla parte presa nella tornata 1° luglio 1868; e la Camera di commercio parimenti si pronunciava con voto emesso nel dì 7 del luglio stesso, sopra analoga proposta dei suoi commissarii. E giova anzi allegare fra i documenti (*docum.* 3) la relazione che questi ultimi ne davano; avvegnachè, oltre ad illustrare sempre meglio gli scopi della fondazione, essa dimostri con quanto favore il concetto ne fosse accolto fra il ceto nostro commerciale.

L'opera fu finalmente coronata secondo le legittime aspettative e le più care speranze dei corpi fondatori. L'onorevole Broglio, ministro allora della pubblica istruzione e reggente il dicastero di agricoltura, industria e commercio, con una splendida relazione che riassumeva i criterii e gli intenti della nuova istituzione, sottoponeva alla firma reale il decreto di approvazione dello statuto concordato fra i corpi fondatori e il Governo. E la sanzione sovrana era data infatti col regio decreto 6 agosto 1868 (*docum.* 4).

Ciò bastava perchè la Scuola potesse entrare in vita fino dall'anno scolastico 1868-69; e già allora infatti (avendo a direttore l'on. comm. Francesco Ferrara) essa diede inizio al suo insegnamento, ponendo sede nel classico palazzo Foscari, concesso in uso dalla munificenza del Municipio di Venezia. E a questo proposito, dacchè universalmente nota è l'importanza storica e artistica del palazzo Foscari, gemma dei monumenti cittadini, crediamo opportuno di aggiungere, in appendice a queste notizie, una illustrazione che in altra occasione, sopra preghiera della Commissione organizzatrice, ne dettava il cav. Federico Stefani, eruditissimo cultore delle nostre cose patrie. E ivi facciamo seguire qualche cenno, relativo a quel che concerne la collocazione delle aule scolastiche.

Ma, tornando al filo dell'argomento, gli auspicii sotto i quali si iniziava l'insegnamento non potevano esser migliori. Fin da quell'anno primo gli alunni accorsero in tanto numero da potersi dire che, nato appena, l'istituto trovavasi d'un tratto pervenuto alla vigoria di adulto. E questa fu novella prova che la fondazione colmava una lacuna, e rispondeva ad un bisogno vivamente sentito in tutta Italia, per un istituto di studii superiori commerciali.

La Scuola doveva, secondo l'articolo 4 dello statuto, essere governata da un

Consiglio direttivo, composto di due rappresentanti per ciascuno dei tre corpi fondatori, e del direttore della Scuola. Però, finchè non si fossero compiuti i provvedimenti necessari per dare un assetto definitivo all'istituto, l'ufficio di Consiglio direttivo restava deferito alla Commissione organizzatrice, la quale con molta alacrità veniva dando opera alla compilazione di un regolamento destinato a svolgere in tutte le loro particolarità i tredici articoli di cui lo statuto si componeva.

Mentre stavasi attendendo a cotali studii, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, promulgava per parte propria il decreto 23 novembre 1869 (*docum.* 5), all'intento di chiarire la norma già stabilita alla lettera *d* dell'articolo 1 dello statuto. Quivi s'era detto che la Scuola, fra altro, avrebbe per iscopo: « d'istruire con ammaestramento speciale coloro che vorranno dedicarsi all'insegnamento delle discipline commerciali negli Istituti tecnici e in altre scuole dello Stato. » Ora questi termini troppo generici con cui s'esprimeva l'articolo, abbisognavano d'illustrazione. E perciò con quel decreto si consecrava più precisamente la massima, che i giovani licenziati dalla Scuola superiore di commercio avrebbero potuto in essa estendere gli studii opportuni per riuscire all'ufficio di docenti; e il decreto espressamente gli abilitava a professare negli Istituti tecnici l'insegnamento dell'economia politica, della geografia commerciale, del diritto commerciale, della contabilità e della ragioneria.

Di questa maniera si provvedeva, quantunque non completamente, per il corso magistrale. Non si era invece ancora provveduto in modo alcuno ad un altro corso già contemplato nello statuto (articolo 1, lettera *c*); quello cioè degli alunni, che « in conformità delle leggi e dei regolamenti, intendessero dedicarsi alla carriera dei consolati. » Per conseguenza i compilatori del regolamento, considerando che da una parte abbisognavano ulteriori disposizioni di complemento, e che dall'altro canto conveniva dar opera ad un intiero organamento da cima a fondo, si attenevano a formulare quelle disposizioni più generali che erano applicabili pienamente al corso degli studii commerciali; rimandavano per lo contrario (articolo 87) ad un tempo venturo le norme relative all'organismo dei due altri corsi, dello studio cioè magistrale e di quello consolare. Così il regolamento venne presentato nell'aprile del 1870 al Governo, il quale lo approvò integralmente mediante il regio decreto 15 maggio successivo (*docum.* 6).

E poco appresso si scioglieva la riserva di promulgare le disposizioni relative alla carriera consolare. Conveniva anzi tutto concedere agli studenti licenziati dalla Scuola superiore di Venezia la facoltà di concorrere agli officii dei consolati: a quest'uopo faceva mestieri modificare la legge 28 gennaio 1866, secondo la quale l'aspirante al consolato doveva aver compiuto gli studii universitarii e averne riportato il diploma di laurea in giurisprudenza. Ed invero, se si fosse conservato una tale disposizione, niuno avrebbe pensato a percorrere dapprima il tirocinio presso una Università, per intraprendere più tardi un corso speciale di alcuni anni presso la Scuola di Venezia.

A conseguire pertanto l'anzidetta modificazione, l'onorevole Visconti Venosta

(allora ministro degli affari esteri) presentava un progetto alle Camere legislative: e ne otteneva accoglienza, per guisa che poco dopo ne avevamo la legge 21 agosto 1870 (*docum.* 7). In virtù di essa l'attestato di aver compiuto un corso di studii, appositamente preordinati, nella Scuola di Venezia, fu pareggiato (per l'ammissione alla carriera consolare) al diploma di laurea universitaria nella facoltà di diritto. E, a compimento di questo nuovo beneficio concesso alla Scuola, il programma del corso consolare, armonizzato con quello degli altri due corsi (commerciale e magistrale), fu stabilito d'accordo fra la direzione della Scuola e tre Ministeri: degli affari esteri; della pubblica istruzione; di agricoltura, industria e commercio. Cosiffatto programma entrò in esecuzione a incominciare dai 13 aprile 1871, ed è ancora in vigore.

La cronaca dell'ordinamento della Scuola deve tener conto di due altre successive disposizioni governative.

La prima fu data col regio decreto 5 agosto 1871, con cui si portò una lieve modificazione all'articolo 109 del regolamento, ai riguardi delle tasse scolastiche (*docum.* 8).

La seconda disposizione riflette argomento di ben maggiore importanza, perocchè si venne con essa apportando, in parte un'aggiunta, ed in parte una essenziale modificazione organica allo statuto. E per fermo un formale accordo, nel corso dell'anno 1872, si stipulava fra i corpi fondatori e il regio Governo; e lo si concretava in questi termini: 1° che il sussidio governativo si elevasse da lire 10,000 a 25,000; 2° che il Governo fosse rappresentato nel Consiglio direttivo per mezzo di due delegati suoi; 3° che, a contare dall'anno 1873, la nomina, la sospensione, la rimozione del direttore e dei professori della Scuola fossero attribuite al Governo, sulla proposta e dentro la proposta del Consiglio direttivo; 4° che il Governo fosse obbligato a presentare al Parlamento la relazione annua del Consiglio direttivo sullo stato della Scuola; 5° che di regola i concorsi alle cattedre di economia, di diritto, di statistica e di computisteria negli Istituti tecnici avessero luogo presso la Scuola; 6° che nel conferimento delle cattedre stesse dovesse darsi la preferenza agli studenti licenziati dalla Scuola, dopo il compimento degli studii prescritti. Tale accordo venne consecrato col decreto reale 15 dicembre 1872, il quale, mantenuto tuttora sempre in vigore, portò e porta il complemento all'organismo della Scuola nostra (*docum.* 9).

Di questa guisa, a partire dall'anno 1873, la Scuola assunse il suo assetto definitivo.

Il suo reggimento passò dalla primitiva Commissione organizzatrice in un Consiglio direttivo, costituito secondo le norme dell'anzidetto decreto. E per altro verso, organati che furono gradualmente i varii corsi tutti a tenore del programma concordato nel 1871 col regio Governo, si venne completando integralmente anche il corpo insegnante.

E il Consiglio direttivo, e il Collegio accademico oggidì si compongono nel modo seguente:

CONSIGLIO DIRETTIVO.

DEODATI COMM. AVV. EDUARDO, senatore del Regno, *Presidente*,
SARTORI CAV. DOTT. GIUSEPPE, consigliere provinciale, *Vice-presidente*,
entrambi delegati della Provincia.

FORNONI COMM. ANTONIO, senatore del Regno, consigliere provinciale e comunale,
RICCO CAV. GIACOMO, assessore comunale, membro della Camera di commercio,
entrambi delegati del Municipio.

BLUMENTHAL COMM. ALESSANDRO, presidente della Camera di commercio,
SCANDIANI CAV. SAMUELE, consigliere comunale, membro della Camera di commercio,
entrambi delegati della Camera di commercio.

GIOVANELLI PRINCIPESSE GIUSEPPE, senatore del Regno, consigliere provinciale e comunale,
WÜRTZ CAV. ING. CARLO, consigliere comunale, membro della Camera di commercio,
entrambi delegati del Governo.

FERRARA COMM. FRANCESCO, direttore della Scuola.

Ufficio d' Amministrazione.

BERTI ALESSANDRO, *Segretario-economo*.
FRANCESCHI NICOLÒ, *Vice-segretario*.

CORPO INSEGNANTE.

Direttore: FERRARA comm. prof. FRANCESCO.

Prof. ALEXANDRE GIO. BATTISTA (di Parigi). — *Lingua francese* (reggente).

- » BESTA cav. FABIO (di Sondrio). — *Computisteria e Ragioneria* (titolare).
- » BIZIO comm. GIOVANNI (di Venezia), membro effettivo e segretario del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, professore del R. Istituto industriale e professionale di Venezia. — *Merceologia* (titolare).
- » CARRARO cav. GIUSEPPE (di Padova). — *Geografia commerciale, Statistica commerciale e teoretica* (titolare).
- » CASTELNUOVO ENRICO (di Venezia). — *Istituzioni di commercio* (titolare).
- » COMBI cav. avv. CARLO (di Capodistria), membro effettivo del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. — *Diritto civile e commerciale* (titolare).
- » FRADELETTO dott. ANTONIO (di Venezia). — *Lettere italiane* (incaricato).
- » FULIN ab. cav. RINALDO (di Venezia), membro effettivo del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, professore del R. Liceo Marco Polo. — *Storia del Commercio* (titolare).
- » GIANNOTTI ACHILLE (di Venezia). — *Lingua inglese* (incaricato).
- » GIARUE sac. RAFFAELE (di Aleppo). — *Lingua araba* (reggente).
- » KAVAMURA KITO (di Tokio). — *Lingua giapponese* (incaricato).
- » MANZATO cav. avv. RENATO (di Venezia). — *Elementi di diritto internazionale, costituzionale e penale* (reggente); *Elementi di procedura civile* (incaricato).
- » MARTELLO TULLIO (di Padova). — *Economia politica* (titolare); *Storia dei Trattati* (incaricato).
- » MARTINI cav. dott. TITO (di Firenze), professore del R. Liceo Marco Foscarini. — *Algebra e Calcolo* (titolare).
- » MÜLLER CARLO (di Argovia, Svizzera). — *Lingua tedesca* (reggente).
- » PAOLETTI GIUSEPPE (di Venezia), professore della Scuola tecnica Sebastiano Cabotto. — *Calligrafia* (reggente).
- » TRIANTAFILIS cav. COSTANTINO (di Atene), direttore del Collegio greco Flangini. — *Lingua greca moderna* (reggente).
- » VANNIER TEOFILO (di Londra, già domiciliato a Parigi). — *Banco e Pratica commerciale* (incaricato).

Assistenti.

BERTI ALESSANDRO (di Venezia). — *Calligrafia*.

SOAVE dott. GIACOMO (di Venezia). — *Merceologia*.

Per non omettere cosa alcuna che alla cronaca si attenga, noteremo qui a suo completamento, che, dall' anno 1873 in poi, composta la dotazione della Scuola coll' incremento della maggiore sovvenzione governativa, si venne anche sistemando (con tali maggiori proventi) la gestione, per guisa che ne presero loro consistenza normale i bilanci annuali dell' istituto.

Ed anzi a questo proposito, per dare un' adeguata idea della importanza economico-finanziaria della Scuola di Venezia, giova por fine a questi cenni storici della sua fondazione, raccogliendo nella seguente tavola di resoconto sinottico gli estremi degli esercizi nell' ultimo sessennio (1875-1880):

Resoconto sinottico degli Esercizi 1875 a 1880.

ATTIVITÀ RESIDUALI		Rettificazione		Attività		BILANCIO DI COMPETENZA				ECESSO DI				ATTIVITÀ RESIDUALI			
al	Lire.	in corso	di esercizio.	rettificata.	Entrate.	Spese.	Spese.	Entrate.	Spese.	Entrate.	Lire.	a 31	Dicembre	del			
Gennaio																	
del												del					
1874	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,891	87	1874				
1875	85,891	87	515	81	85,376	06	87,912	65	97,672	59	9,759	94	—	—	75,616	12	1875
1876	75,616	12	855	75	74,760	37	87,987	10	92,011	26	4,024	16	—	—	70,736	21	1876
1877	70,736	21	550	—	70,186	21	90,464	94	90,901	58	436	64	—	—	69,749	57	1877
1878	69,749	57	1,080	45	68,669	12	91,763	44	89,125	74	—	—	2,637	70	71,306	82	1878
1879	71,306	82	1,527	14	69,779	68	97,896	22	94,691	26	—	—	3,204	96	72,984	64	1879
1880	72,984	64	13,874	54	59,110	10	96,982	85	93,089	01	—	—	3,893	84	63,003	94	1880
	446,285	23	18,403	69	427,881	54	553,007	20	557,491	44	14,220	74	9,736	50			

II.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI. — PROGRAMMA GENERALE DEI CORSI. — PROGRAMMI PARTICOLAREGGIATI DELL' INSEGNA- MENTO. — MUSEO MERCEOLOGICO. — BIBLIOTECA.

L' insegnamento impartito nella Scuola superiore di commercio apre l' accesso alla professione commerciale, agli uffici consolari, alle funzioni magistrali. — Nel primo riguardo si ha lo scopo di istituire giovani capaci di esercitare degnamente il commercio; sia per proprio conto e profitto, sia per il servizio di case mercantili. — Nel secondo riflesso si mira ad apparecchiare giovani che possano presentarsi al Ministero degli affari esteri, e concorrere ad impieghi consolari od anche diplomatici, con un corredo di cognizioni completamente accertate nei termini che il suddetto Ministero richiede. — Nella terza carriera si vogliono formare giovani professori, atti ad insegnare, principalmente negl' Istituti tecnici del Regno, materie strettamente connesse coll' insegnamento commerciale, cioè: 1° diritto, economia e statistica; 2° merceologia; 3° computisteria; 4° lingue straniere.

I corsi differiscono in durata, secondo le carriere. Il più breve è quello della sezione commerciale. Due della sezione magistrale (merceologia e computisteria) durano quattro anni; due (quello del diritto, economia e statistica, e l' altro delle lingue straniere) vanno a cinque anni. Ad altrettanto fu indispensabile estendere il corso consolare.

Le lezioni di primo anno sono comuni a tutti gli studenti che vengono ammessi alla Scuola, ad eccezione di coloro che vogliono dedicarsi esclusivamente alla classe magistrale di lingue straniere; per questi ultimi si accorda una diversificazione di studii sin dal primo anno di corso. — Al principio del secondo anno, coloro che non appartengono già al corso speciale delle lingue, dichiarano a quale delle carriere (commerciale, consolare, magistrale) intendono applicarsi: coloro che si dichiarano per il commercio, e coloro che non si dichiarano per alcuna carriera, seguono gli studii destinati alla sezione commerciale. Quanto agli allievi della classe magistrale, essi devono inoltre dichiarare a quale insegnamento (diritto, economia e statistica; merceologia; computisteria) intendono applicarsi.

In nessuna classe si accettano studenti che non abbiano compiuto i sedici anni di età.

Per regola generale, l'alunno della Scuola deve portare con sè un fondo d'istruzione preliminare: questa condizione viene accertata mediante un esame di ammissione al primo corso, ovvero (per disposizione di legge) la si presume esistere in coloro che si presentino alla Scuola col certificato di licenza conseguito in un Istituto tecnico del Regno (classe industriale e professionale). Possono anche essere dispensati dall'esame coloro che producano attestati di licenza da una *Scuola reale* tedesca, dalla sezione professionale di un reale Ateneo belgico, o da un Istituto d'insegnamento speciale francese.

In sul principio s'era costituito nella Scuola un corso preparatorio al primo anno di studio. Sennonchè questo corso non veniva conservato al di là dell'anno scolastico 1869-70 per disposizione espressa del regio Ministero di agricoltura, industria e commercio. Parve infatti che col mantenimento di questo corso preparatorio si menomasse la importanza di una Scuola superiore, e non mancò la considerazione che esso avrebbe potuto popolarsi a scapito della frequentazione degl'Istituti tecnici. Queste considerazioni ed altre di minor conto fecero sì, che, a partire dal 1870-71, il corso preparatorio si sopprimesse.

Per procurare, del resto, economia di tempo a quei giovani di più matura età, che trovinsi forniti di maggiori ed adeguate cognizioni, si ammette ad entrare direttamente nel secondo anno di corso chi si sottoponga ad un duplice esame; quello cioè di primitivo ingresso (qualora una licenza dell'Istituto tecnico non ne lo dispensi), e quello delle materie che nella Scuola si insegnano nel primo anno, e di cui si presume che il candidato le abbia studiate da sè.

La Scuola funziona ormai nella sua orbita normale da tredici anni. Il suo personale è quasi completo. Mantiene presso di sè diciotto professori (dei quali, tre di lingue orientali; araba, greca, giapponese), e due assistenti, con una spesa che si aggira intorno a lire 65,000 annue.

Ma poichè questi cenni riuscirebbero troppo scarsi, per dare un concetto preciso della larghezza con cui è condotto l'insegnamento, facciamo qui seguire il prospetto generale delle materie di studio, secondo il loro ordine e la loro classificazione; e aggiungiamo, in fine del volume (allegato *B*), la intiera serie dei programmi particolareggiati delle materie stesse, come vengono svolte in iscuola dai rispettivi professori.

E poichè, all'ordinamento degli studii, divenuta di capitale importanza il materiale scientifico di cui dispone l'Istituto, così, ai programmi particolareggiati d'insegnamento, facciamo succedere una succinta descrizione del nostro museo merceologico. E, riguardo ad esso, conviene avvertire che la vasta sala in cui trovasi allogato, fu disposta con sì ricco e artistico lavoro di suppellettile delle custodie, e con tanta ingegnosa capacità di spazio e di comodità, da renderlo ammirato ai molti suoi visitatori, e tale che supera perfino il confronto coi migliori d'Europa.

Quanto alla biblioteca, se anche non la si possa ancora chiamare doviziosa (tanto ci vuole di tempo, di cure e di spese, perchè una libreria lo diventi), essa corrisponde tuttavia largamente al bisogno della Scuola, in ogni ramo del suo insegnamento. Essa conta ormai più di seimila volumi; ed ogni anno più si provvede ad allargarla, tenendo conto delle nuove pubblicazioni più insigni che servano al migliore svolgimento degli studii: a quest'uopo è assegnato un fondo annuo di lire 2000, il quale, adoperato con discernimento negli acquisti, e presa sempre di mira piuttosto la qualità che la quantità delle opere, concede speranza che fra non molto la biblioteca nostra, per ordinamento e per sceltrezza, diventerà degnamente ragguardevole.

PROGRAMMI GENERALI DEI CORSI. (1)

PRIMO ANNO	
CLASSE COMMERCIALE.	CLASSE MAGISTRALE LINGUE STRANIERE.
Lettere italiane.	Lettere italiane.
Geografia commerciale.	—
Computisteria.	—
Algebra.	—
Lingua Francese.	Lingua Francese } secondo la scelta. (2)
» Tedesca.	» Tedesca }
Introduzione alla Merceologia.	—
Istituzioni di Commercio.	—
Istituzioni di Diritto Civile.	—
Calligrafia.	—

(1) Questi Programmi vennero approvati con decreto 13 aprile 1871, N. 1807, del R. Ministero di agricoltura, industria e commercio, dietro accordo coi Ministri degli affari esteri e per l'istruzione pubblica, per quanto concerne la sezione consolare e quella magistrale.

(2) Oltre alle materie indicate nel prospetto del primo anno e dei successivi, sono attivati gli insegnamenti liberi di Lingua greca moderna e di Lingua giapponese.

SECONDO ANNO					
CLASSE MAGISTRALE					
CLASSE COMMERCIALE.	CLASSE CONSOLARE.	DIRITTO, ECON., STATIST.	MERCEOLOGIA.	COMPUTISTERIA.	LINGUE STRANIERE.
Lettere italiane.	Lettere italiane.	Lettere italiane.	Lettere italiane.	Lettere italiane.	Lettere italiane.
Geografia commerciale.	Geografia commerciale.	Geografia commerciale.	Geografia commerciale.	—	—
Computisteria.	—	—	—	Computisteria.	—
Calcolo Mercantile.	Calcolo Mercantile.	—	—	Calcolo Mercantile.	—
Lingua Francese.	Lingua Francese.	Lingua Francese.	Lingua Francese.	Lingua Francese.	} secondo la scelta della cattedra.
> Tedesca.	> Tedesca.	> Tedesca.	> Tedesca.	> Tedesca.	
> Inglese.	> Inglese.	> Inglese.	> Inglese.	> Inglese.	
Merceoologia.	Merceoologia.	Merceoologia.	Merceoologia.	—	—
Diritto Comm. e Maritt.	Diritto Comm. e Maritt.	Diritto Comm. e Maritt.	—	Diritto Commerciale.	—
Pratica Commerciale.	—	—	—	Pratica Commerciale.	—
Calligrafia.	—	—	—	Calligrafia.	—
—	Diritto Civile con riguardo al diritto internazionale privato.	Diritto Civile.	—	—	—
—	Lingua Araba ovvero altra Lingua dell'Oriente (1).	—	—	—	—

(1) Il Consiglio direttivo della Scuola potrà dar licenza a qualche allievo, che ne facesse domanda, di studiare invece dell' Araba la Lingua Giapponese, od altre Lingue Orientali (in quanto l' insegnamento loro venisse istituito): però la Lingua Araba è consigliata di preferenza alle altre.

TERZO ANNO

CLASSE MAGISTRALE					
CLASSE COMMERCIALE.	CLASSE CONSOLARE.	DIRITTO, ECON. E STATIST.	MERCEOLOGIA.	COMPUTISTERIA.	LINGUE STRANIERE.
Lettere italiane. Lingua Tedesca. » Inglese. Merceoologia. Diritto Commerciale e Industriale. Storia del Commercio. Statistica Commerciale. Economia Politica. Pratica Commerciale. Calcolo Mercantile.	Lettere italiane. Lingua Tedesca. » Inglese. Merceoologia. Diritto Commerciale e Industriale. Storia del Commercio. Statistica Commerciale. Economia Politica. — — Diritto Civile con riguardo al diritto internazionale privato. Lingua Araba ovvero altra Lingua dell'Oriente.	Lettere italiane. Lingua Tedesca. » Inglese. Merceoologia. Diritto Commerciale e Industriale. Storia del Commercio. Statistica Commerciale. Economia Politica — — Diritto Civile.	Lettere italiane. Lingua Tedesca. » Inglese. Merceoologia. — — Storia del Commercio. Statistica Commerciale. — — —	Lettere italiane. Lingua Tedesca. » Inglese. — Diritto Commerciale e Industriale. — — — Pratica Commerciale. Calcolo Mercantile.	Lettere italiane. } secondo la scelta. — — — — — Gli allievi dedicatisi allo insegnamento della Lingua Francese frequenteranno la scuola di Pratica Commerciale, con incarico di fare da correttori della corrispondenza e contabilità francese.
Diploma di licenza al 3° anno.					

QUARTO ANNO				
CLASSE CONSOLARE.	CLASSE MAGISTRALE			
	DIRITTO, ECON., STAT.	MERCEOLOGIA.	COMPUTISTERIA.	LINGUE STRANIERE.
Lingua Inglese.	Lingua Inglese.	Lingua Inglese.	Lingua Inglese.	Lingua Inglese (se è stata scelta).
Storia con particolare riguardo ai trattati.	Storia con particolare riguardo ai trattati.	(Esercizi sulle Lingue e sulla Merceologia).	(Esercizi sulle Lingue, la Computisteria, il Calcolo e la Pratica Commerciale).	Gli allievi destinati all' insegnamento del Francese saranno esercitati a darne lezioni sotto la scorta del Professore. Dopo l'anno ricevono, previa approvazione, il Diploma di licenza.
Statistica teoretica.	Statistica teoretica.	—	—	Quelli destinati all' insegnamento del Tedesco frequenteranno la scuola di Pratica Commerciale, con incarico di fare da correttori della corrispondenza e contabilità tedesca.
Economia Politica.	Economia Politica.	—	—	
Diritto Internazionale pubblico.	Diritto Internazionale pubblico.	—	—	
Diritto Penale.	Diritto Penale.	—	—	
Diritto Costituzionale.	Diritto Costituzionale.	—	—	
Procedura Giudiziaria.	Procedura Giudiziaria.	—	—	
Lingua Araba ovvero altra Lingua dell' Oriente.	—	Diploma di licenza al 4° anno.	Diploma di licenza al 4° anno.	

QUINTO ANNO		
CLASSE CONSOLARE.	CLASSE MAGISTRALE	
	DIRITTO, ECONOMIA E STATISTICA.	LINGUE STRANIERE.
Storia con particolare riguardo ai trattati.	Storia con particolare riguardo ai trattati.	Gli allievi della Lingua Inglese assisteranno come sopra alla Pratica Commerciale e intanto saranno esercitati a dar lezioni.
Lingua Araba, ovvero altra Lingua dell' Oriente.	—	
Esercizi sul programma di concorso ai Consolati, prescritto dal Ministero degli Affari Esteri.	Esercizi sul programma d' insegnamento, prescritto dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.	Quelli della Lingua Tedesca saranno esercitati a dar lezioni.
Diploma al 5° anno.	Diploma al 5° anno.	Diploma al 5° anno.

III.

STATISTICA DELLA SCUOLA. — FREQUENTAZIONE. PROMOZIONI. — PROVENIENZE.

La frequentazione della Scuola è, sotto tutti i riguardi, assai confortevole. Basteranno a dimostrarlo le notizie statistiche raccolte nei prospetti che seguono. Al cui proposito noteremo, che, a tutto l'anno scolastico 1874-75, teniamo quelle notizie succintamente raccolte in una sola tabella, perocchè (a tutta quell'epoca) i corsi si sieno venuti gradualmente componendo, sì come portavano la vita progrediente della Scuola e l'ordinamento definitivo datovi dal 1871 in poi, per il corso consolare e per quello magistrale. A maggior ampiezza svolgiamo invece i dati statistici degli anni posteriori, dacchè, in allora, tutto intiero l'insegnamento assunse il suo aspetto normale, ed i corsi furono completamente popolati.

Premessa quest'avvertenza, lasciamo parlare le cifre:

I. — Alunni e uditori iscritti dal 1868-69 sino al 1874-75.

	ANNO SCOLASTICO																				
	1868-69			1869-70			1870-71			1871-72			1872-73			1873-74			1874-75		
	Alunni.	Uditori.	TOTALE.	Alunni.	Uditori.	TOTALE.	Alunni.	Uditori.	TOTALE.	Alunni.	Uditori.	TOTALE.	Alunni.	Uditori.	TOTALE.	Alunni.	Uditori.	TOTALE.	Alunni.	Uditori.	TOTALE.
Corso preparat.	77	—	77	41	—	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Primo corso . .	17	18	35	48	26	74	29	25	54	18	24	42	14	15	29	13	19	32	11	13	24
Secondo corso .	—	—	—	17	3	20	32	7	39	31	3	34	18	1	19	18	—	18	20	3	23
Terzo corso . . .	—	—	—	—	—	—	9	1	10	18	3	21	20	2	22	15	1	16	15	—	15
Quarto corso . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	4	1	5	6	1	7
Quinto corso . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	2
TOTALE . . .	94	18	112	106	29	135	70	33	103	67	30	97	54	18	72	51	21	72	54	17	71

Alunni e uditori del terzo, quarto e quinto Corso.

ANNO SCOLASTICO.	SEZIONE COMMERCIALE			SEZIONE CONSOLARE			SEZIONE MAGISTRALE		
	Alunni.	Uditori.	TOTALE.	Alunni.	Uditori.	TOTALE.	Alunni.	Uditori.	TOTALE.
1870-71	8	—	8	—	—	—	2	—	2
1871-72	18	—	18	—	—	—	3	—	3
1872-73	16	2	18	—	—	—	6	—	6
1873-74	8	1	9	1	—	1	11	1	12
1874-75	8	—	8	1	—	1	14	1	15
TOTALE	58	3	61	2	—	2	36	2	38

II. — Anno scolastico 1875-76.

CLASSI DI STUDENTI.	1° CORSO.	2° CORSO.	3° CORSO.	4° CORSO.	5° CORSO.	TOTALE.
Classe indistinta (¹)	30	—	—	—	—	30
» commerciale	—	10	9	—	—	19
» magistrale:						
per economia e statistica . .	—	3	5	1	4	13
per computisteria	—	2	1	4	—	7
per lingue straniere	—	2	1	1	—	4
» consolare	—	3	—	—	—	3
TOTALE	30	20	16	6	4	76

III. — Anno scolastico 1876-77.

CLASSI DI STUDENTI.	1° CORSO.	2° CORSO.	3° CORSO.	4° CORSO.	5° CORSO.	TOTALE.
Classe indistinta	26	—	—	—	—	26
» commerciale	—	15	6	—	—	21
» magistrale:						
per economia e statistica . .	—	4	2	6	1	13
per computisteria	—	3	3	3	—	9
per lingue straniere	—	—	—	2	—	2
» consolare	—	—	4	—	—	4
TOTALE	26	22	15	11	1	75

(¹) La classe indistinta equivale agli studenti entrati per la prima volta nei corsi della Scuola. Va tenuto infatti presente ciò che fu detto più sopra, che le lezioni di primo anno sono comuni a tutti gli studenti che vengono ammessi alla Scuola. La distinzione delle classi comincia dal secondo anno in poi, eccetto per gli allievi della sezione magistrale di lingue straniere, ai quali si concede una diversificazione di studii sin dal primo anno di corso.

IV. — Anno scolastico 1877-78.

CLASSI DI STUDENTI.	1° CORSO.	2° CORSO.	3° CORSO.	4° CORSO.	5° CORSO.	TOTALE.
Classe indistinta	37 ⁽¹⁾	—	—	—	—	37
> commerciale	—	15	12	—	—	27
> magistrale :						
per economia e statistica . .	—	2	4	2	2	10
per computisteria	—	1	2	6	—	9
per lingue straniere	—	1	1	—	1	3
> consolare	—	—	—	—	4	4
Uditori	—	2	—	—	—	2
TOTALE	37	21	19	8	7	92

Promozione degli studenti nel triennio 1875-76, 1876-77, 1877-78, e ripartizione secondo la loro provenienza.

PROVENIENZE.	ANNO																								
	1875-76.	1876-77.	1877-78.																						
Venezia (città)	15 sopra 59	22 sopra 56	23 sopra 69																						
Provincie venete	19 » 59	18 » 56	25 » 69																						
	34	40	48																						
Lombardia	6	4	5																						
Emilia	5	2	2																						
Marche	1	1	1																						
Piemonte	1	2	3																						
Napoletano	3	3	3																						
Sicilia	1	—	1																						
Sardegna	3	2	5																						
Estero	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>Istria</td> <td>1</td> <td rowspan="4" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Tirolo</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Svizzera</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Rumenia</td> <td>1</td> </tr> </table>	Istria	1	}	5	Tirolo	2	Svizzera	1	Rumenia	1	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>—</td> <td rowspan="4" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>—</td> </tr> <tr> <td>—</td> </tr> <tr> <td>—</td> </tr> </table>	—	}	2	—	—	—	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>—</td> <td rowspan="4" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>—</td> </tr> <tr> <td>—</td> </tr> <tr> <td>—</td> </tr> </table>	—	}	1	—	—	—
Istria	1	}	5																						
Tirolo	2																								
Svizzera	1																								
Rumenia	1																								
—	}	2																							
—																									
—																									
—																									
—	}	1																							
—																									
—																									
—																									
TOTALE	59	56	69																						

(¹) Questa cifra di trentasette è qui registrata dal punto di vista dei neo-venuti, sebbene per uniformità statistica abbiamo conservato la denominazione di classe indistinta. Propriamente parlando, questa classe non fu che di trenta, ma gli alunni nuovi ascesero a trentasette, perchè sette di loro poterono, previo esame e sulla loro istanza, iscriversi direttamente al secondo anno di corso, e presero posto nella classe che rispettivamente prescelsero. Volendo ripartire gli studenti dal punto di vista della loro classificazione, la tavola, senza alterazione della cifra totale, si modifica come segue nelle sue parziali:

Classe indistinta	N. 30
> commerciale	29
> magistrale	25
> consolare	6
Uditori	2
Totale	N. 92

V. — Anno scolastico 1878-79.

	1° Corso		2° Corso		3° Corso		4° Corso		5° Corso		TOTALE	
	Uditori.	Alunni.	Uditori.	Alunni.	Uditori.	Alunni.	Uditori.	Alunni.	Uditori.	Alunni.	Uditori.	Alunni.
Classe indistinta	25	43	—	—	—	—	—	—	—	—	25	43
* commerciale	—	—	—	15	—	11	—	—	—	—	—	26
* magistrale:												
per economia e diritto . . .	—	—	—	—	—	4	—	5 ⁽¹⁾	—	2	—	11
per computisteria	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	4
per lingue straniere	2	—	—	1	—	2	1	3	—	1	3	7
* consolare	—	—	—	4	—	2	—	—	—	4	—	10
Uditori ad alcune materie	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	6	—
	27	43	5	20	1	21	1	10	—	7	34	101
	135										135	

Ripartizione dei medesimi studenti, in ragione di provenienza.

Venezia (città)	N.	46	
Provincie venete		47	
Lombardia		6	
Emilia		2	
Marche		2	
Piemonte		4	
Liguria		2	
Napoletano		7	
Sicilia		6	
Sardegna		7	
Toscana		2	
Estero	{	Rumenia	1
		Turchia	—
		Austria	1
		Egitto	1
		Russia	1
<i>Totale</i>		N. 135	

(¹) Uno di questi cinque alunni frequentò pure la sezione magistrale di computisteria, e diede doppio esame; per cui il numero reale degli studenti fu 134.

Resoconto delle promozioni.

All' esame di promozione si presentarono :

del 1° corso, allievi . . . N.	57, dei quali 39 furono promossi
» 2° »	20, » 13 »
» 3° »	21, » 19 »
» 4° »	12, » 12 »
» 5° »	6, » 6 »

Totale . . . N. 116, » 89 cioè il 76.72 %
==

durante l' anno si ritirarono 19

Totale . . . N. 135
==

Ripartizione dei promossi per provenienza.

Venezia (città)	N. 25
Provincie venete	31
Lombardia	5
Emilia	2
Piemonte	4
Liguria	2
Napoletano	4
Sicilia	6
Sardegna	7
Toscana	2
Estero — Rumenia	1

Totale N. 89
==

VI. — Anno scolastico 1879-80.

	1° CORSO		2° CORSO		3° CORSO		4° CORSO		5° CORSO		TOTALE	
	Uditori.	Alunni.	Uditori.	Alunni.	Uditori.	Alunni.	Uditori.	Alunni.	Uditori.	Alunni.	Uditori.	Alunni.
Classe indistinta	13 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	13	32
> commerciale	—	—	—	16	—	11 ⁽²⁾	—	—	—	—	—	27
> magistrale:												
per economia e diritto. . .	—	—	—	13	—	—	—	5	—	5	—	23
per computisteria.	—	—	—	8	—	—	—	2 ⁽³⁾	—	—	—	10
per lingue straniere	—	3	2	—	—	—	—	1	—	4 ⁽⁴⁾	2	8
> consolare.	—	—	4	2	—	2	—	2	—	—	4	6
Uditori ad alcune materie	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	5	—
	13	35	10	39	1	13	—	10	—	9	24	106
	130										130	

Ripartizione dei medesimi studenti, in ragione di provenienza.

Venezia (città)	N.	34	
Provincie venete		42	
Lombardia.		8	
Emilia		4	
Marche.		3	
Piemonte		6	
Liguria.		2	
Napoletano		10	
Sicilia		8	
Sardegna		7	
Toscana		3	
Estero	}	Rumena	1
		Turchia	1
		Egitto.	1
<i>Totale</i>		N. 130	

(1) Un uditore ed un alunno del 1° corso furono in quest'anno cancellati dal ruolo degli studenti, perchè non si presentarono alla Scuola, dopo averne fatto regolare istanza ed avere pagato la relativa tassa di ammissione.

(2) Uno di questi alunni si ritirò, avendo dovuto sostenere il servizio militare di volontariato.

(3) Uno dei due si ritirò dal corso, dichiarando di volerlo ripigliare nell'anno venturo.

(4) Uno si ritirò, avendo dovuto sostenere l'anno di volontariato militare.

Al corso libero di Lingua greca s'iscrissero (al principio dell'anno) nove studenti, i quali tutti frequentarono gli altri corsi della Scuola. Uno s'iscrisse più tardi e frequentò questa sola lezione. Alla fine dell'anno continuavano a frequentarne le lezioni otto soli, dei quali uno non figura nel presente specchio.

Resoconto delle promozioni.

All' esame di promozione si presentarono :

del 1° corso, allievi . . . N.	46, dei quali 28 furono promossi
» 2° »	41, » 40 »
» 3° »	11, » 7 »
» 4° »	9, » 8 »
» 5° »	8, » 8 »

Totale . . . N. 115, » 91 cioè il 79.12 %

durante l' anno si ritirarono 15

Totale . . . N. 130

Ripartizione dei promossi per provenienza.

Venezia (città)	N. 18
Provincie venete	35
Lombardia	8
Emilia	2
Marche	1
Piemonte	3
Liguria	1
Napoletano	8
Sicilia	7
Sardegna	5
Toscana	2
Estero — Turchia	1

Totale N. 91

Tutto considerando, ecco le liete deduzioni che in generale possiamo ricavare dalle cifre suesposte.

Il numero medio degli studenti non è mai di molto inferiore al centinaio, ed è salito talora a circa centoquaranta: — i nuovi venuti ad ogni anno oscillano fra i trenta e i quaranta: — questi per la massima parte entrano addirittura in qualità di alunni; pochi si iscrivono come uditori, riservandosi di acquistare, in fine di anno, per mezzo di regolari esami, la qualità di alunno.

Se si considerano integralmente le tredici annate alle quali le notizie statistiche si riferiscono, la popolazione scolastica presenta una media annua di novantanove individui. Se si escludono gli anni 1868-71, per non comprendervi gli alunni del corso preparatorio (in allora esistente e che fu poi soppresso), le dieci annate posteriori danno la somma di novecentoquaranta individui, e una media di novantaquattro.

E ci fermiamo con molto compiacimento su queste deduzioni, tanto più che il *crescit eundo* è divenuto ormai legge costante da alcuni anni a questa parte. Dai settantasei e dai settantacinque allievi che popolavano la Scuola rispettivamente negli anni 1875-76, 1876-77, passiamo ai novantadue del successivo 1877-78; — e nei due posteriori 1878-79, 1879-80 giungiamo alla cifra rispettiva di centotrentacinque e di centotrenta.

In soli tredici anni abbiamo raggiunto così un numero di studenti pari a quello che contò la Scuola superiore (e celebratissima) di Anversa nel 1876-77, dopo ben ventiquattro anni di sua esistenza, pur notando che ad essa affluiscono studenti stranieri in gran copia, e che vi si tiene studio, oltre che delle materie commerciali, di quelle di armamenti marittimi. E ci basta fermarci a questo solo raffronto complessivo, quantunque una comparazione più particolareggiata della statistica nostra colla tabella della iscrizione ai corsi della insigne Scuola belga ⁽¹⁾ ci darebbe altri dati che tornano tutti a nostro migliore conforto.

Se badiamo all' indole speciale delle carriere cui è avviamento la nostra Scuola, alla severità degli argomenti d' insegnamento, all' operosità che dai giovani si esige per quantità di materie e per assiduità di applicazione, le cifre medie e le annuali ci devono far rallegrare di noi stessi. In generale se ne ricava il fausto significato di un risveglio universale nell' applicazione degli studii, auspicio di un avvenire fecondo per il nostro paese.

In particolare poi di ciò che riguarda la Scuola nostra, il raffronto che se ne potrebbe fare con altre istituzioni speciali di grado pari al suo, permetterebbe di dire che essa è una delle più fortunate nello spirito del pubblico italiano, e nel bene che le è dato di diffondere nel paese, istruendo annualmente un centinaio di giovani. E il beneficio è ben lontano dall' essere circoscritto alla sola città di Venezia. Se molto ne profittano le provincie venete, il contingente di

(1) Vedila inserta, come allegato, alle *Notizie e documenti sulle Scuole superiori commerciali di Venezia, Parigi ed Anversa*, negli *Annali dell' Industria e del Commercio*, anno 1880; Roma, tipografia Botta.

allievi che vi recano tutte le parti del Regno è assai rilevante. E per fermo, dalle notizie che si attingono alle cifre statistiche più sopra riferite, si scorge come il numero degli alunni e degli uditori, che accorrono a Venezia dal territorio italiano non veneto, ascende a circa il cinquanta per cento della totalità.

Questo risultamento, il quale supera le migliori aspettative accolte al momento della prima istituzione della Scuola, dimostra che al giusto si apponevano i corpi fondatori, allorquando predicevano, che lo spontaneo sacrificio imposto a sè medesimi metterebbe capo ad un' opera, la quale, poco a poco, avrebbe assunto il carattere di opera nazionale!

IV.

PROFITTO DEGLI ALLIEVI. — IMPIEGHI OTTENUTI AL TERMINE DEL LORO TIROCINIO. — COMITATO DI COLLOCAMENTO.

Il profitto che i giovani ricavano dall'insegnamento ci reca conforti carissimi, sia che lo consideriamo nelle risultanze degli esami a fin d'anno, sia che lo guardiamo nei collocamenti che (al termine del loro tirocinio di studii) ottennero e tuttodì ottengono gli allievi della Scuola di Venezia.

Sotto il primo riflesso, fatto il computo degli studenti che riuscirono respinti alla prova degli esami annuali, e postone il numero in relazione, non alla massa lorda dei frequentatori, ma a quella degli studenti, che (sottratte le deserzioni in corso di anno) si presentarono a dare gli esami, ecco le risultanze dell'ultimo quinquennio:

Nel 1875-76 sopra	65	candidati v' ebbero	6	respinti =	9; 23 %
» 1876-77	» 65	»	9	» =	13; 84 %
» 1877-78	» 76	»	7	» =	9; 22 %
» 1878-79	» 116	»	27	» =	23; 28 %
» 1879-80	» 115	»	24	» =	20; 88 %

Per conseguenza, il numero degli studenti respinti negli esami di promozione si tenne a quello dei candidati in un rapporto, la cui media (per i primi tre anni del periodo suaccennato) fu poco più del dieci per cento, e (per tutto il quinquennio) salì a poco più del quindici: — medie queste che sono veramente leggiere, massime se si pensi alla serietà degli studii, come sono qui organati, e (giova anche dirlo) all'accusa di soverchia severità che suolsi attribuire agli esami della nostra Scuola.

Che se, d'altro canto, badiamo ai risultati pratici degl'impieghi ottenuti dagli alunni della Scuola, anche qui troviamo altra ed eloquente riprova che questo genere di istruzione è stato ed è altamente produttivo. Il commercio si è largamente profittato degli allievi nostri. Noi non conosciamo un solo dei giovani usciti della Scuola, che sia lungamente rimasto ad attendere accoglienza presso

cospicue ditte nazionali o straniere, o in patria o all'estero; — nelle prime soprattutto, per le quali potrebbe dirsi cessato il bisogno di ricorrere ad apprendisti immaturi, condannandoli a parecchi anni di tirocinio preliminare.

Mai, prima della fondazione di questa Scuola, le case di commercio in Italia avevano trovato (come oggidì trovano) tanta abbondanza di giovani, i quali, appena compiuto il loro corso di studii, si mostrassero così istruiti e valenti in ogni ramo di loro professione, come se l'avessero già praticata per una serie di anni. Così si spiega la prontezza dei collocamenti. In circostanze ordinarie, e salvo le annate di crisi o di ribasso di affari, non di rado avviene che manchino alla Scuola giovani da impiegare; ma non c'è mai a temere che manchino case commerciali, desiderose di averli e pronte ad accettarli.

Per la carriera magistrale, i risultati furono, sin adesso, del paro soddisfacenti. Contiamo parecchi giovani, che, appena terminato il loro corso, si trovarono degni di professare in Istituti tecnici, e che per certo non delusero le speranze che se n'erano concepite. Ove i posti del professorato mancavano, i nostri allievi ne trovarono in pubblici ufficii; e vi riscosero un peculiare gradimento delle autorità sotto le quali furono messi a servire.

Ed a convincerne basterà il prospetto che qui riferiamo dei giovani, i quali, usciti della Scuola nostra (e precisamente a contare dalla fine dell'anno scolastico 1873-74, in cui si compì il tirocinio dei primi alunni della sezione magistrale e di quella consolare), tengono insegnamento in pubblici stabilimenti educativi, od hanno impieghi onorevolissimi in pubblici dicasteri. Se non facciamo altrettanto per gli studenti che furono licenziati nella sezione commerciale, la ragione si è che ci converrebbe dare l'elenco nominativo di quasi tutti indistintamente gli alunni, dall'inizio della Scuola in poi.

Elenco dei già studenti della R. Scuola superiore di commercio
che tengono impiego nel pubblico insegnamento o in pubblici uffici.

I. — *Docenti.*

1. ALBONICO GIUSEPPE (di Venezia). — Professore di economia nell'Istituto tecnico di Alessandria.
2. BELLINI CLITOFONTE (di Vicenza). — Professore di computisteria nell'Istituto tecnico di Cagliari.
3. BERARDI DOMENICO (di Cosenza). — Professore di economia, statistica e diritto nell'Istituto tecnico di Reggio di Calabria.
4. BERNARDI VALENTINO (di Castelfranco Veneto). — Professore di computisteria nell'Istituto tecnico di Porto Maurizio.
5. BONI ANTONIO (di Modena). — Professore di computisteria nella Scuola tecnica di Cividale.
6. BONI RAIMONDO (di Modena). — Professore di computisteria nell'Istituto tecnico di Ferrara.
7. CAPRA GIUSEPPE (di Verona). — Professore della stessa materia nell'Istituto tecnico di Asti.
8. CARONCINI PIETRO (di Verona). — Professore della stessa materia nella Scuola tecnica di Pordenone.
9. CAVALLI EMILIO (di Piacenza). — Professore dello stesso insegnamento nell'Istituto tecnico di Spoleto.
10. FERRARI ALFREDO (di Piacenza). — Professore del medesimo studio nell'Istituto tecnico di Mantova.
11. GITTI cav. VINCENZO (di Mantova). — Professore della stessa materia nell'Istituto tecnico di Torino.
12. LAINATI CARLO (di Sondrio). — Fu professore di computisteria nell'Istituto tecnico di Sondrio.
13. LATTES ALESSANDRO (di Venezia). — Professore di economia e diritto nell'Istituto tecnico di Bari.
14. LORIS CARLO (di Venezia). — Professore delle stesse materie nell'Istituto tecnico di Forlì.
15. LUZZATTI GIACOMO (di Venezia). — Professore di diritto nell'Istituto tecnico di Venezia.
16. ODDI CARLO (di Venezia). — Professore di economia, statistica e diritto nell'Istituto tecnico di Verona.

17. POZZONI ZACCARIA (di Como). — Professore di diritto e di economia nell' Istituto commerciale di Lugano.
18. PROBATI GIO. BATTISTA (di Belluno). — Professore delle stesse materie nella Scuola tecnica di Oderzo.
19. RAVENNA EMILIO (di Cagliari). — Professore di computisteria nell' Istituto tecnico di Arezzo.
20. SAVOLDELLI ITALO (di Bergamo). — Professore della stessa materia nell' Istituto tecnico di Bergamo.
21. VEDOVATI DOMENICO (di Soligo, nel Veneto). — Fu professore di computisteria nella Scuola industriale di Carrara.
22. ZANUTTA GIO. BATTISTA (di San Giorgio di Nogaro, Friuli). — Professore della stessa materia nell' Istituto tecnico di Savona.

II. — *Impiegati in pubbliche amministrazioni.*

1. AGOSTI GIUSEPPE (di Belluno). — Ufficio forestale di Vittorio.
2. ALBANESE GIACOMO (di Palermo). — Ministero delle finanze; Roma.
3. BAMPO RICCARDO (di Treviso). — Amministrazione delle ferrovie dell' Alta Italia; Milano.
4. BANDARIN RUGGIERO (di Venezia). — Ministero di agricoltura, industria e commercio; Roma.
5. BARAZZUTTI GIUSEPPE (di Tolmezzo). — Ufficio centrale di statistica; Roma.
6. BENVEGNU EUGENIO (di Venezia). — Congregazione di Carità; Venezia.
7. BRAIDA GIO. BATTISTA (di Motta, Veneto). — Direttore della Banca mutua di Oderzo.
8. BIASINI ALBERIGO (di Venezia). — R. Prefettura di Venezia.
9. CALLEGARI GHERARDO (di Padova). — Ufficio centrale di statistica; Roma.
10. CAPPAROZZO GIUSEPPE (di Vicenza). — Idem.
11. CARRARO ANTONIO (di Venezia). — R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti; Venezia.
12. CONTA CESARE (di Genova). — Direttore delle Assicurazioni generali *L' Italia*, a Genova.
13. CONTIN ENRICO (di Venezia). — Amministrazione di artiglieria; Messina.
14. CRICCO MICHELE (di Treviso). — Banca di credito veneto; Venezia.
15. DE BETTA OTTONE (di Verona). — Amministrazione delle ferrovie dell' Alta Italia.
16. DALL'ASTA PIER GIROLAMO (di Venezia). — Banca di credito veneto; Venezia.
17. FEDERICI CARLO (di Venezia). — Vice-secretario alla Corte dei conti; Roma.
18. FELICI VIRGINIO (di Jassy, Rumenia). — Fu addetto alla R. Legazione italiana di Bukarest.
19. FERRARA RUGGIERO (di Palermo). — Regia dei tabacchi; Venezia.
20. FINZI cav. VITO (di Venezia). — Consolato italiano di Smirne.

21. GARBELLI FILIPPO (di Brescia). — Preside della biblioteca comunale di Brescia.
22. GIACOMELLI VALENTINO (di Montagnana, Padova). — Vice-secretario alla Corte dei conti; Roma.
23. JACCHIA cav. MOISÈ (di Ferrara). — Fu preposto all'amministrazione dei Magazzini generali, in Venezia.
24. LAI ENRICO (di Cagliari). — Società delle Miniere sarde; Iglesias.
25. MANTERO MARIANO (di Palermo). — Banco di Sicilia; Palermo.
26. MERLO CLEMENTE (di Treviso). — Ministero della istruzione pubblica; Roma.
27. MORETTO VINCENZO (di Treviso). — Municipio di Venezia.
28. MUTTONI ALBERTO (di Vicenza). — Biblioteca della R. Scuola superiore di commercio; Venezia.
29. PAGANI GIOVANNI (di Belluno). — Ufficio centrale di statistica; Roma.
30. PEOJA FABIO (di Varese). — Ministero delle finanze; Roma.
31. PERSEGUI TI DOMENICO (di Reggio Emilia). — Municipio di Venezia.
32. RIGOBON GIUSEPPE (di Venezia). — Intendenza delle finanze; Venezia.
33. ROSADA CARLO (di Venezia). — Addetto alla Deputazione di storia patria; Venezia.
34. ROCQUEMARTINE H. J. (di Parigi). — Dragomanno presso la Legazione francese di Tokio (Giappone).
35. SOSSICH GUIDO (di Capodistria). — Fu addetto all'Ufficio centrale di statistica; Roma.
36. STRAMBIO GIUSEPPE (di Trieste). — Amministrazione della Real Casa; Milano.
37. STRINGHER BONALDO (di Udine). — Ufficio centrale di statistica; Roma.
38. TARUSSIO UGO (di Tolmezzo). — Idem.
39. TESTA FRANGIPANI LUIGI (di Palona, Abruzzo Citeriore). — Aggiunto al Tribunale di appello in Alessandria di Egitto.
40. TIZZONI ERNESTO (di Bergamo). — Direttore della Banca di Bergamo.
41. VIANELLO CARLO (di Venezia). — Amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia; Milano.

E dacchè ci troviamo qui a parlare di risultati pratici, conviene, a completazione dell'argomento, tener parola di un istituto, che, sorto all'ombra della Scuola nostra, intende a patrocinarne i suoi allievi in quei primi momenti, nei quali, fornito il tirocinio negli studii, i giovani stanno per sgombrarsi il passo nell'arduo cammino della vita, a raccoglierne i primi frutti.

Sullo scorcio dell'anno 1875, quando appunto i corsi incominciavano ad essere più popolosi, si costituiva (coll'approvazione e sotto il patrocinio del Consiglio direttivo) un *Comitato di collocamento degli allievi della Scuola superiore di commercio*: presieduto dal Presidente di questa Camera di commercio, e composto di alcuni membri del Consiglio direttivo e di alcuni professori della Scuola, esso si associava non pochi benemeriti cittadini, scelti massime fra i più illustri rappresentanti del commercio, a Venezia, in Italia, all'estero.

Lo scopo del Comitato mira a fare tesoro delle molteplici relazioni personali e commerciali de' suoi membri, per ricercare dove si palesino vacanze di impieghi, vuoi in case commerciali private, vuoi in stabilimenti di associazioni, vuoi in uffici di pubblica amministrazione, per quindi usarvi la sua opera a raccomandazione dei giovani allievi che se ne rendano i più meritevoli, per onesta condotta e per profitto negli studii.

Ma, meglio che tutto, lasciamo la parola al Comitato, nel programma di sua costituzione, che qui giova testualmente riferire.

Programma di costituzione del Comitato di collocamento degli allievi della R. Scuola superiore di commercio. (¹)

La R. Scuola superiore di commercio, fondata in Venezia da alcuni anni, al precipuo scopo di estendere, elevare e volgere a educativa e pratica applicazione il medio insegnamento delle discipline commerciali, giusta i programmi che il sottoscritto Comitato crede opportuno di unire a questa lettera, ha già conseguito egregi risultati, e va raccogliendo d'anno in anno le più liete relazioni sugli ottimi servigi che in decorosi e proficui officii prestano i giovani formati alle sue istituzioni.

Ma lasciati essi alle sole forze proprie nel tanto decisivo passaggio dalla vita degli studii utili a quella degli affari, non riuscirebbero sempre a trovare il miglior modo di rendersi utili, cioè il collocamento più conforme alle rispettive loro attitudini e inclinazioni speciali.

D'altra parte, importa ancora che questa Scuola, la quale, come istituto superiore d'istruzione commerciale, è unica nel Regno, e riceve da ogni sua provincia i proprii allievi, li

(¹) Oggidì il Comitato è costituito dei signori: comm. Alessandro Blumenthal, presidente della Camera di commercio (presidente); Ricco cav. Giacomo e Scandiani cav. Samuele, membri del Consiglio direttivo della Scuola; Barera cav. Saverio Emilio, consigliere provinciale, membro della Camera di commercio; professori C. A. Combi, E. Castelnuovo, C. Müller, T. Vannier, R. Manzato.

vegga pure in ogni sua provincia onorare coll'opera loro i ricevuti ammaestramenti, e sia per tal modo, ch'è certo il più efficace ed onesto, diffusa meglio la conoscenza del suo nobile mandato, di fronte alla nuova larghezza dei bisogni e degl'intendimenti del commercio nazionale.

Sono queste le ragioni che condussero alla formazione del sottoscritto Comitato, e che gli pongono l'obbligo d'invocare l'appoggio dei più distinti per zelo del bene e per amore del progresso, anche nel campo delle classi commercianti. E a questi benemeriti appunto il Comitato si rivolge, invocandone l'autorevole concorso, affinchè cortesemente accettino l'ufficio di rappresentare il Comitato stesso nelle varie città, e di promuovervi quelle relazioni che valgano a procurare conveniente impiego nel commercio ai giovani migliori, assolti annualmente dalla Scuola superiore di Venezia.

Quanto al Comitato, esso corrisponderà ad ogni richiesta colla maggiore esattezza e colle più conscienziose informazioni sulla condotta, sulla capacità, sulla diligenza e sulla condizione sociale di quanti verranno stimati meritevoli di patrocinio.

Venezia, nel settembre 1875.

ALESSANDRO BLUMENTHAL

Presidente della Camera di commercio di Venezia.

SEBASTIANO FRANCESCHI

membro del Consiglio direttivo della R. Scuola superiore di commercio.

ANTONIO DE MANZONI

membro del detto Consiglio e deputato al Parlamento.

Prof. T. VANNIER.

Prof. R. MANZATO.

Prof. E. CASTELNUOVO.

Prof. C. A. COMBI.

Dal tenore di questo programma facilmente si ravvisa, che, allo scopo precipuo rivolto verso la Scuola, si associa una conseguenza non meno proficua dell'opera del Comitato; — ed è quella di poter additare, per gli officii vacanti, persone che, fornite di opportuni studii, possono nelle loro funzioni prestare servizi di ottimo frutto.

Ed in breve gli sforzi del Comitato furono coronati al di là delle migliori speranze, sia per le simpatie ottenute, sia per i risultati dei collocamenti conseguiti, sia (e questo val meglio di tutto) per la condotta esemplare e degna di elogio dei giovani suoi raccomandati.

V.

UNA PAROLA DI CONCLUSIONE.

Con questa compendiosa esposizione delle fasi che attraversò la fondazione della Scuola, dell'assetto che essa conseguì, dei frutti che diede in un periodo non lungo (e per un istituto educativo è anzi relativamente brevissimo), — il resoconto è completo.

Nè si faccia addebito, se ci siamo soffermati alcun tratto sui prosperi risultati ottenuti dall'Istituto nostro. Chi, dopo aver percorso una via, massime nei principii non facile, si volge a guardare il punto d'onde partì, e, ripensando agli ostacoli superati, si compiace dell'opera fornita, non può certamente esser tacciato di vanità: ricordare il bene conseguito, non per arrestarsi, ma per prender nuova lena a mèta più lontana, quest'è onesto modo usato a onestissimo fine.

E se è così per l'individuo, senza che per questo ei meriti accusa di piaggiare sè stesso, a più forte ragione lo si deve dire per un istituto, quando, rendendo conto del fatto suo, francamente dichiara quel po' di bene che crede e sa di avere raggiunto.

APPENDICE.

PALAZZO FOSCARI.



IL PALAZZO FOSCARI. (1)

A chi scorre pel gran canale da Rialto verso San Marco, s' affaccia subito da lungi lo splendido palazzo che fu de' Foscari. Posto sull' angolo del rivo di San Pantaleone, alla svolta di quella che Byron disse la più bella via del mondo, il palazzo Foscari, quasi centro e capo d' una lunga serie di patrizie dimore, sorprende non meno per la maestà del luogo, che per la elegantissima architettura.

Fu scritto che la sua istoria offrirebbe la materia d' un giusto volume; ma più modesto è il compito che a noi fu assegnato. Poche cose forse ci avverrà di dire che da altri scrittori che ci precedettero non sieno state osservate; ma se, come ci lusinghiamo, potremo raddrizzare alcuni fatti importanti, questa nostra breve fatica non sarà per riuscire nè discara ai lettori, nè inutile ai più severi indagatori delle patrie memorie.

I.

Sul principio del secolo XV, cotesto edifizio aveva aspetto notevolmente diverso dall' attuale. Due torri, come ricorda il Sanudo nelle *Vite dei Dogi* (col. 1085), ne fiancheggiavano il prospetto di due soli piani, e, probabilmente, un' elegante corona di merli di moresco profilo sovrastava alla fabbrica, simile a quella che fregia ancora la muraglia che recinge il vasto cortile. E noto che l' uso delle torri e delle merlature che, affrettiamoci a dirlo, a Venezia nulla aveva di militare o feudale, era imitato dagli Arabi e qui assai comune.

Tal era il palazzo nella sua prima epoca. Forse l' avevano eretto sul finire del trecento i Giustiniani, signori anche di palazzi limitrofi, i quali manifestano le stesse eleganti forme archi-acute, e lasciano pensare che lo stesso artefice o almeno

(1) Ripetiamo ciò che abbiamo detto più sopra, che questa illustrazione del palazzo Foscari fu scritta dal ch. cav. FEDERICO STEFANI. Venne la prima volta inserita nel volume di *Notizie raccolte dalla Commissione organizzatrice della Scuola superiore di commercio e presentate alla Esposizione internazionale marittima di Napoli del 1871* (Venezia, Tipografia del Commercio, 1871). Ristampiamo adesso il bellissimo saggio storico dell' erudito scrittore, perocchè sappiamo di dare con esso singolare ornamento alla odierna pubblicazione.

una stessa scuola vi abbia lavorato. Comunque fosse, fin d' allora pareva soggiorno degno di principe, e quando la Signoria di Venezia, seguendo suo costume di ricompensare magnificamente i servigi ricevuti, volle acquistarlo nel 1429 per farne dono a Gianfrancesco Gonzaga, fu apprezzato ducati 6500, la qual somma, secondo il computo nostro, si può forse ragguagliare oggidì a L. 250,000.

Gianfrancesco Gonzaga, signore e poi marchese I di Mantova (1432), che aveva meritato la gratitudine della repubblica per solenni prove di valore fatte come condottiere di 400 lance nella guerra contro il Visconti, è quello stesso che tenne poi, dopo la tragica fine del Carmagnola, il supremo comando dell' esercito veneziano. La sua casa, onorata col patriziato fin dal secolo precedente, era congiunta alla repubblica da antichi e recenti vincoli di riconoscenza e di reciproco interesse: eppure queste cordiali relazioni mutavansi poco appresso in aperta inimicizia. Fino dal 1436 Venezia era stata commossa da strana notizia. Lodovico Gonzaga, giovane coltissimo ch' era vissuto qualche tempo qui col precettore Vittorino da Feltre, conversando coi dotti del tempo, uno dei quali Bernardo Giustiniani, avevagli dedicata la versione del libro d' Isocrate a Nicocle, lagnandosi di non essere adoperato dal padre nelle cose militari, era improvvisamente andato a gettarsi nelle braccia di Filippo Maria Visconti. Era questo principe il capitale nemico dei Veneziani, e Lodovico il primogenito del generalissimo loro, sicchè, naturalmente, cominciavano sin d' allora diffidenze e sospetti. Il marchese studiavasi invero di purgarsene con ogni sorta di proteste; ma, in ogni modo, presto si vide qual partito avesse saputo trarre l' astuto Visconti da quell' accidente, poichè Gianfrancesco, finita la sua condotta nella più completa inazione, quando udì che il Piccinino aveva passato l' Oglio colle milizie ducali, improvvisamente scoprendosi dichiarava, *non voler esser egli più capitano dei Veneziani, ma uomo del duca, e starebbe contro la Signoria.* Ciò avveniva a' 3 di luglio 1438, e l' indignazione della repubblica non tardava a rivelarsi colla confisca di tutti i beni che i Gonzaga possedevano nello Stato.

Così anche il palazzo, di cui scriviamo, ritornava in comune; ma per breve tempo.

II.

Sarà sempre memorabile nei fasti militari italiani la guerra combattuta nel 1439 intorno al lago di Garda e sull' Adige dai due celebri capitani del Visconti e della repubblica di Venezia, Nicolò Piccinino e Francesco Sforza. Non s' erano vedute da secoli più splendide prove di guerreschi accorgimenti, di rapidità nelle mosse, d' indomito valor personale. Verona, fortissima per natura e per arte secondo i tempi, era stata perduta dai nostri il 16 novembre, e tutto lo stato di terraferma era aperto al nemico: il 20 di quello stesso mese Verona era ripresa, e per tutto trionfavano con inestimabile gloria i vessilli di San Marco.

Alla notizia degli alti fatti, il Senato premiava senza indugio il suo duce, ed

era, di nuovo, pegno della veneta gratitudine il palazzo nostro. *Il 23 novembre 1439, nota il Sanudo, fu preso di donare al conte Francesco la casa che fu del marchese di Mantova, dalle due torri, posta a San Pantaleone.....*

Ci rimane memoria di qualche soggiorno dello Sforza in questo palazzo, breve invero, come potea comportare la vita agitatissima di quel grand' uomo di guerra, ma degno di ricordo. Venne nel 1441 per assistere alle nozze di Iacopo Foscari figlio del doge, con una Contarini, e se non è vero che qui s'adunasse, in quell'occasione, la famosa comitiva de' compagni della Calza che si recava a prendere la sposa, come affermarono facili ed immaginosi scrittori, qui dovette ordinarsi, sotto gli occhi dello Sforza, il gran torneo ch'egli fece mantenere da' suoi cavalieri a' dì 11 febbraio di quell'anno sulla piazza di San Marco, dove *il conte era a cavallo, e la giostra durò quattr' ore, e trenta cavalieri vi presero parte, ed erano presenti 30,000 persone.*

A' 23 di agosto di quell'anno stesso ritornò. Trattavasi di far confermare dal Senato i preliminari di pace, che aveva avuto autorità di discutere a Martinengo coi commissarii di Filippo Maria Visconti, *e stette tanto in questa terra, finchè gli vennero le ambascierie della lega, che dovevano essere alla conclusione della detta pace (Firenze e Genova). E così fu dato ordine di farla, e che tutti gli oratori si riducessero alla Cavriana in Mantovana, dove sarebbero gli oratori del duca di Milano, e del papa, e de' suoi aderenti..... etiam si partì esso conte per trovarsi alla detta conchiuisione (Sanudo).* La pace, che metteva fine a una lotta quasi continua di quindici anni, fu infatti segnata a Cavriana il 23 novembre del 1441.

L'anno seguente, il 25 febbraio, lo Sforza era ancor qui, e gli fu fatto grandissimo onore. *Gli andò incontro il doge col buciatoro, è sempre il Sanudo che parla, ed arrivò alla sua casa a San Pantaleone, dov'è ora la cà Foscari. Poi si partì e tornò nella sua città di Cremona.*

Cremona l'aveva avuta come dote della Bianca Visconti, sposata pochi mesi prima, la qual vide anch'essa Venezia il 3 maggio. Levata con gran pompa, le fu preparato solenne ingresso nella merceria con istraordinario sfarzo di addobbi; ma non potè assistere a maggiori feste, nè allo sposalizio del mare, poichè lo Sforza era costretto a partire per gli apparecchi del Piccinino in Romagna. Locchè udito dal doge, *montò nelle Piatte con molti gentiluomini, e andò a casa del detto conte e fu a parlamento con lui, e poc' oltre, a dì 6 fu mandato per la Signoria a madonna Bianca un gioiello di valuta di ducati 1000, e molti vini, cere, confetti ed altre cose.* E questa fu l'ultima volta che l'illustre coppia varcò le soglie del suo palazzo di San Pantaleone.

Il genio dello Sforza, la fortuna meravigliosa, il suo matrimonio, la mancanza d'altri eredi a Filippo Maria, tutto concorreva a fargli sperare di cingere un giorno la corona ducale dei Visconti. Quantunque alleato e condottiere dei Veneziani, vide perciò di mal animo rotta la pace di nuovo in Lombardia, e quando, per la vittoria di Michele Attendolo, l'esercito della repubblica corse fino alle porte di Milano (giugno 1446), porse finalmente orecchio alle istanze dello suocero,

mentre, per non rompere improvvisamente e con troppo danno de' suoi interessi colla repubblica, mandava a Venezia il suo segretario Angelo Simonetta, latore di belle parole e colla missione segreta di vendere ogni cosa. Al Consiglio dei X per altro non isfuggia quel giuoco. Il palazzo del conte, divenuto ricetto e convegno di ribelli, fu chiuso; arrestato il Simonetta, e raccolte le prove delle sforzesche macchinazioni, furono confiscati i beni.

Ciò accadeva nel 1447. Il palazzo, messo questa volta all'incanto, fu acquistato dal doge Francesco Foscari per la sua famiglia che abitava prima a San Simeone Profeta. Non se ne conosce l'epoca precisa; ma certamente ciò dovette avvenire prima che si conchiudesse collo Sforza la pace del 1449.

III.

Il Sanudo nelle *Vite dei Dogi*, dove parla della deposizione del Foscari, dice che questo principe, sgombrato il palazzo ducale, mandò ogni cosa che gli apparteneva *alla sua casa fatta fare per lui a San Pantaleone al cantone del rio*. Il Sansovino verso la fine del secolo seguente, dopo aver narrato poco esattamente il dono della Signoria al Gonzaga, e ommesso affatto quanto riguarda lo Sforza, soggiunge per altro anch'esso che il palazzo, *essendo stato venduto all'incanto, il principe Foscari lo comperò, e in fabbricandolo* (notisi bene) *lo alzò, acciocchè non paresse più della casa Giustiniani, ec. ec.* Quantunque l'autorità ben maggiore del primo ce ne dispensasse, abbiamo voluto citare anche quella del secondo, perchè di essa giovaronsi tutti gli scrittori che descrissero quest'edificio, dal Cicognara in poi. Intesero che il Foscari alzasse d'un piano la nuova casa che preparava a' suoi discendenti allo scopo di distinguerla da quella dei Giustiniani; ma a noi pare invece sia chiaro ch'egli di tanto non accontentossi. Le parole del Sanudo *alla sua casa fatta fare per lui*, e quelle stesse del Sansovino *in fabbricandolo lo alzò*, accennano apertamente, se non andiamo errati, ad una totale rifabbrica. Infatti, è facile vedere che, sebbene qui siasi ripetuto lo stile stesso, le gallerie che fanno così vaga mostra di sè nel primo e nel secondo piano, non corrono più sulla linea stessa di quelle de' Giustiniani, e le vincono anzi in certa armonia ed agile grazia che mal si può descrivere.

Il Cicognara e il Selvatico riconobbero altresì in molte parti della fabbrica, ne' capitelli e nelle modanature, l'opera di quell'illustre e modesto *tajapiera de la Misericordia*, Bartolomeo I Buono, il quale, sotto gli auspizi stessi del principe Foscari, avea poc' anzi (1438-1443) eretto, insieme col padre, la porta della carta del palazzo ducale. Ed era ben naturale, se a questa stessa scuola, la più famosa allora fra noi, doveasi, come sembra, fino dal secolo precedente, tutto quel complesso di edifizi moreschi che avea tolto nome dai Giustiniani.

Disparvero dunque allora le torri; disparvero dalla facciata le merlature, e la nuova dimora dei Foscari si levò superba a tre piani sopra il terreno, con triplice ordine di finestrate continui, nel secondo e nel terzo, de' quali si ammirarono

interposti agli archi-acuti quegli eleganti trafori quadrilobati, che, come osservò il Selvatico, sono la parte più originale e insieme determinano la più avanzata epoca di quello stile in Venezia. E al di sopra del piano nobile furono replicate a basso-rilievo le armi della famiglia, gli scudi, cioè recisi d'argento e d'oro, col franco quartiere di vermiglio caricato del leone alato d'argento.

IV.

Attenderà forse il lettore che da noi si narrino qui i casi pietosi dei Foscari; ma, oltre che già assai volte se ne fece argomento di poetici racconti e anche di critiche ricerche, poca parte di essi potrebbe trovar luogo fra le memorie risguardanti questo palazzo. Allorchè il doge lo acquistava, Iacopo suo figlio era già esule da circa tre anni, nè mai certamente potè dimorarvi un sol giorno. Bensì, come accennammo, qui trasferivasi il 24 ottobre del 1457, deposto il corno ducale, l'infelicissimo vecchio, e qui moriva il 1° novembre seguente, soffocato dall'angoscia all'udire le campane di San Marco suonare a festa per l'elezione del nuovo principe: tradizione attestata dal Sanudo, e che non v'ha buona ragione per rifiutare. Egli aveva allora ottantaquattro anni. Durante il lungo principato tenuto con gran decoro nella patria, s'era esteso e consolidato fino all'Adda il dominio della repubblica in terraferma; ma, d'altronde, col trascurare la difesa di Costantinopoli contro i Turchi, erasi preparata fatalmente la rovina delle ricche colonie venete nell'Asia Minore e nell'Arcipelago.

Molti anni or sono mostravasi ancora la stanza, nella quale Francesco Foscari avea respirato l'ultime aure di vita, e noi siamo d'avviso che in questa stessa, che oggi è Scuola di geografia, e non altrove riposassero i principi che furono ospiti in vari tempi. Nel cinquecento, Paolo Veronese vi avea dipinto il soffitto coll'Aurora, e bellissime cariatidi di stucco ne decoravano l'alcova; ma, se il genio del tempo, e il rispetto alle patrie istituzioni l'avessero concesso, qui avrebbe fatto degna mostra di sè, istoriato sulla tela, l'atto virile di Marina Nani dogaresa, che avea osato negare, sebbene invano, alla Signoria la salma del marito, alla quale volea rendere colla propria dote gli onori funebri.

Ma passiamo ormai da queste a più liete memorie; al soggiorno di Arrigo III re di Polonia e di Francia.

La notizia del prossimo arrivo del re a Venezia avea destato dovunque il più vivo interesse. Era precorsa la fama della notturna sua fuga da Cracovia, del suo valore, della cavalleresca cortesia: qui doveva per la prima volta ricevere gli onori di re cristianissimo, ed era noto come il Senato veneto sapesse magnificamente ospitare i principi amici.

Il dettaglio dei trionfi e delle feste d'ogni maniera si può leggere nelle diligenti relazioni contemporanee del Benedetti e di Marsilio della Croce. Noi non possiamo che ricordar di volo gli sfarzosi apparati d'arazzi, di broccati, di veluti, di cuoi d'oro, di trofei d'armi, di finimenti d'ogni genere che la Signoria

avea fatto aggiungere per quell'occasione alle ordinarie splendidezze dei Foscari. E accenneremo appena alla regata famosa, alla quale il re assistette da questi veroni col doge e coi duchi di Ferrara e di Nevers; ai maravigliosi fuochi d'artificio fatti sorgere dall'onde stesse del canale con generale stupore; alle serenate composte dal celebre Zarlino; alle visite fatte al re dal doge e dal Senato, durante una delle quali nella sala maggiore del palazzo, trasformata quasi per incanto in teatro, recitossi piacevole commedia; allo spettacolo infine offerto dalle fabbriche, allora così fiorenti di Murano, le quali mostrarono al re trasportate sopra galleggianti, di notte, le loro fornaci ardenti, e centinaia di operai nell'atto di confezionare le più mirabili e svariate forme di cristalli. Venezia era ancora la più ricca città del mondo; il buon gusto, il lusso erano al colmo, e lo splendore dell'industria e delle belle arti facea dimenticare che la potenza politica della repubblica andava declinando (1574). Volgea il terzo anno, dacchè, ad onta della grande vittoria di Lepanto, erasi perduta Cipro.

Il palazzo Foscari conservò fino ai giorni nostri una lapide che ricordava quella memorabile visita. Vedeasi ancora in una stanza di quel tempo, di fronte a quella ducale, un pavimento a mosaico fatto sui cartoni di Paolo, e la cappella, e nel piano inferiore l'appartamento del duca di Nevers, ch'era un Gonzaga diretto discendente dell'antico signore del luogo; ma erano già sparite le famose pitture di Giambellino, di Tiziano, del Tintoretto, del Padovanino, e le decorazioni di Paris Bordone, nè restava traccia del passaggio di molti altri principi che qui albergarono, ospiti della repubblica e dei Foscari, fra i quali Federigo IV re di Danimarca avea lasciato in pegno di cordiale amicizia il suo ritratto (1709).

V.

Dicemmo quali mutazioni ordinasse nel palazzo il doge Foscari. Sul principio del secolo XVIII, quando, pel progresso de' domestici comodi e pel nuovo fasto che esigea grandi appartamenti, non bastavano più le magnifiche, ma poche stanze degli avi, la cà Foscari fu quasi raddoppiata nella parte posteriore, e sull'area d'una parte dell'ampio cortile fu eretto un nuovo palazzo, connesso all'antico, ma di stile tutto affatto disforme. Nella stessa occasione demolivasi, per ricostruirla, com'oggi si vede nell'interno, la grande scala scoperta, la quale colle sue vòlte archi-acute, colle sue larghe branche dividenti trasversalmente il nudo dell'alta muraglia, alla quale era addossata, dovea produrre l'effetto il più pittoresco.

E queste furon le ultime, e certamente le men felici cure della famiglia per quest'insigne edificio.... ma se gli archivi di questo ramo dei Foscari non si fossero intieramente dispersi, quand'esso, senza spegnersi, amara derisione di fortuna! cadde da altissima a misera condizione, quante altre memorie non potremo forse soggiungere? I Foscari tennero onoratissimo posto nella repubblica dal X al XIX secolo, nelle cose di Stato, nella cultura delle scienze e delle lettere, nel favorire

le arti e nell'esercizio dei commerci. Giova qui ricordarlo: al commercio specialmente avean dovuto le loro ricchezze fino dal tempo di quel Nicolò che Enea Silvio Piccolomini ricorda come negoziante in Egitto, e che fu padre del doge, e potè lasciare a ciascun dei figli eredità, per quei tempi enorme, di ducati centocinquantamila. Non era nata ancora la stolta credenza che il commercio e l'industria avvilissero la nobiltà, e si vedevano senza meraviglia sedere ai banchi a Rialto i patrizi e i senatori più illustri.

VI.

Intorno al 1845 quest'antica e regale dimora, tutta deformata e crollante, da molti anni non era più che l'asilo di povere famiglie. Alcuni artisti soltanto, sedotti dalla meravigliosa sua posizione, vi aveano provvisoriamente stabiliti i loro studii. Se non che il Municipio, presieduto allora dal benemerito conte Correr, comprese che non poteasi senza colpa abbandonare alle estreme ingiurie del tempo un monumento storico come questo. Deliberavasi perciò di farne acquisto pel Comune, nè grave era la spesa (lire aust. 39,722); ma ingente doveva esser quella dei risarcimenti, eseguiti con grandissimo amore e diligenza. Fu in quest'ultima occasione che si tolsero dal piano terra della facciata, anche al fianco sul rivo, certe finestre rettangole che discordavano col carattere generale, surrogandone altrettante d'archi-acute, coi profili accuratamente copiati dai fori dei piani superiori.

Il Comune ideava di stabilire nel rinnovato palazzo le Scuole tecniche e una raccolta centrale dei prodotti naturali ed industriali delle provincie venete; ma intanto sopravvennero i fortunosi giorni del 1848-1849.... Nel 1851, un decreto imperiale del 15 maggio requisiva a disposizione dell'autorità militare alcuni palazzi di Venezia, e fra i più cospicui erano quello dei Pesaro a San Cassiano, quello dei Pisani a Santo Stefano, il Rezzonico e il Foscari. Sgombrati gli altri dopo qualche tempo, questo rimase caserma fino al 1866, e noi non dimenticheremo mai di aver vedute affacciarsi le abbronzite e seminude figure de' croati a' quei veroni, cui si collegano così famose memorie e così poetiche tradizioni.

COLLOCAZIONE E CAPACITÀ DELLE AULE SCOLASTICHE.

All'illustrazione storica del palazzo Foscari assegnato ad uso della Scuola superiore di commercio, torna opportuno aggiungere alcuni cenni d'indole tecnica intorno al medesimo, affinchè resti chiarito come esso si presti egregiamente allo scopo cui venne destinato.

Posto alla svolta del Canal grande, il palazzo Foscari prospetta ad est colla sua facciata principale.

Vi si accede tanto dalla parte di acqua (dove ha una riva per l'approdo delle barche), quanto dalla parte di terra, il cui ingresso ad ovest è preceduto da un ampio cortile cinto di alte muraglie.

Tralasciando di occuparci dell'insieme di questo edificio, il quale, per la sua vastità e per la squisitezza della sua architettura archi-acuta del decimoquinto secolo, può giustamente annoverarsi fra i migliori monumenti della nostra città, diremo invece dei locali che servono all'insegnamento.

Il palazzo è composto di un pian terreno e di tre piani.

Il terzo è destinato ad abitazione del direttore della Scuola.

Nel piano terreno, oltre l'abitazione del custode, un locale ad uso di caffè ed un altro di stanza per inservienti, comprendonsi due vaste sale ad uso di scuole.

Le dimensioni della prima scuola sono in superficie M.² 78. 79
ed essendo l'altezza di metri 4,25, la capacità è M.³ 334. 86

La misura della superficie della seconda scuola è di M.² 84. 37
e, la sua altezza essendo eguale a quella della prima, ne risulta la
capacità di M.³ 358. 58

Nel primo piano stanno: i locali della direzione che prospettano il cortile, la sala dei professori, la biblioteca e la segreteria. Una sala prospettante il Canal grande, e due stanze laterali ad essa, sono riservate al Municipio.

Nel secondo piano le stanze ad uso di scuola sono le seguenti:

Locale per scuola delle lingue orientali e di geografia	Superf. M. ²	42	Cub. M. ¹	294.00
Locale per scuola di banco.	»	95	»	664. 00
Locale per scuola di III anno	»	51	»	355. 00
Locale per scuola di II anno.	»	79	»	611. 00
Locale per scuola di IV e V anno	»	62	»	434. 00
Laboratorio addetto alla scuola di chimica.	»	87	»	604. 00
Locale per la scuola di chimica, che com- prende anche la scuola di merceologia. . . .	»	66	»	466. 00
Salone occupato dal Museo merceologico. .	»	165	»	1150. 00

A dimostrare che le sale destinate alle scuole godono della massima quantità di aria e di luce dalle molte ed ampie finestre, basterà il dire che il palazzo guarda colla facciata principale sul Canal grande, con vista prolungata sui suoi due rami; che dalla facciata opposta prospetta il grande cortile, e dal terzo lato mette sul largo rivo di cà Foscari. Onde sembra che pochi stabilimenti d'istruzione presentino, come questo, condizioni di salubrità in grado così eminente. E, dacchè trattasi di edificio destinato ad ospitare molta gioventù, non è disutile accennare che non vennero risparmiati dal Comune cure e dispendii, per adattare alcuni locali, in guisa che fossero soddisfatte tutte le esigenze, tanto sotto l'aspetto dell'igiene, quanto sotto quello della moralità.

ALLEGATI.

Allegato A.

**DOCUMENTI DELLA FONDAZIONE E DELL'ORDINAMENTO
DELLA SCUOLA.**

ESTRATTO DALLA RELAZIONE

PRESENTATA

DALLA COMMISSIONE DI STUDIO NOMINATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

GIUSTA LA DELIBERAZIONE DEL 12 LUGLIO 1867.

La vostra Commissione ora passa ad adempiere l'altra parte del suo mandato, ad esporvi cioè il risultamento delle sue indagini intorno al secondo tema enunziato nella deliberazione del 12 luglio, quello della convenienza ed opportunità, che a Venezia sia istituita una Scuola superiore di commercio e navigazione.

Il vostro conchiuso riassumeva la discussione avvenuta nel seno del Consiglio, nel corso della quale veniva accennato al duplice Istituto superiore di commercio e di navigazione, composto quindi di due scuole; e veniva spiegato, come la prima dovesse riuscire la scuola di perfezionamento pei commercianti, e la seconda avesse ad essere suddivisa in due sezioni: una di nautica, per dare un insegnamento d'indole superiore alle genti di mare; l'altra di costruzioni navali, per formare gl'ingegneri navali.

Questo amplissimo concetto, che allora necessariamente non potè esser minutamente esaminato, e che perciò appunto demandaste ai nostri studii, uopo è ch'oggi vengha ristretto.

Discorrendo dell'Istituto di marina mercantile, v'esponemmo le ragioni per le quali la Commissione, accogliendo i pensieri espressi dai competenti consultori chiamati in aiuto, divisè il convincimento che lo studio di nautica pei capitani mercantili non ammetta per sè stesso uno studio superiore. Una Scuola superiore di nautica non potrebbe avere altro pratico ufficio, se non quello di una scuola normale, incaricata di formare i maestri, che devono insegnare la nautica, sia nelle scuole nautiche, sia negl'Istituti reali di marina mercantile, sia infine privatamente.

Ma di una cosiffatta Scuola normale non era ned è opportuno occuparci per ora, in causa del fatto, che la città di Genova ci ha prevenuti, e le sue aspirazioni ottennero già un principio di esecuzione mediante il decreto del Ministro di agricoltura, industria e commercio, 19 giugno 1867, col quale venne istituito

un corso normale di lezioni sugl' insegnamenti nautici presso quel R. Istituto di marina mercantile, pel quale decreto è disposto: che alla fine del corso normale sarà dato agli aspiranti, i quali avranno frequentati tutti i corsi, un esame di abilitazione; che nessuna autorizzazione all' insegnamento privato della nautica e delle materie affini verrà rilasciata, se non a chi avrà riportato nell' esame il diploma di abilitazione; e che questo diploma dovrà prodursi da chiunque aspiri alle cattedre esistenti negl' Istituti reali di marina mercantile e nelle scuole di nautica.

Non essendo ragionevole accogliere la lusinga, che possa essere fondato un nuovo corso normale di nautica a Venezia, quando è appena incominciato a Genova, ne viene che riuscirebbe opera gettata l' occuparsi di questa istituzione.

Del pari, altri motivi determinarono la Commissione a lasciare in disparte la Scuola superiore di costruzioni navali. Essa la crede prematura. Come vi dicemmo, non s' hanno ancora dati sufficienti per decidersi sopra il punto fondamentale, se simile scuola deve essere completa a sè, autonoma, o piuttosto un complemento della facoltà universitaria di matematica. D' altra parte essa richiederebbe amplissimi mezzi, che difficilmente assai potrebbonsi rinvenire nelle attuali condizioni dello Stato, della Provincia e del Comune.

Convinta quindi la Commissione, che sia dovere di chi guarda alla pratica riuscita, e poco cura le pompose manifestazioni, porre a propria guida il principio, che tutto non può farsi d' un tratto, e che la temperanza ed il freno nelle aspirazioni sia caparra di riuscita per ciò che torna di facile conseguimento, ha unanimemente convenuto di limitare il suo discorso alla Scuola superiore di commercio.

Che sia opportuno ed altamente desiderabile la istituzione in Venezia di una Scuola superiore di commercio, niuno può certamente pensare a metterlo soltanto in dubbio. Agevole per ognuno riesce il prevedere qual lustro e decoro, e quali vantaggi d' ordine materiale la nostra città potrà attendersi, ove questa Scuola venga attuata.

Il pensiero, non appena fu estrinsecato colla vostra deliberazione, incontrò il pubblico favore, perocchè ogni desiderio, ogni progetto inteso alla prosperità di Venezia incontra sempre le migliori simpatie. Ma i desiderii ed i progetti sono una piacevole occupazione della mente, quando non ne sia chiarita la facile attuazione: e perchè appunto quello di cui ci occupiamo non possa da alcuno aversi in conto di una bella, ma nuda aspirazione, noi dobbiamo mostrarvi come concorrano tutti gli elementi di successo, ed il progetto sia veramente cosa seria.

La serietà sua riesce manifesta, tostochè, come vi proveremo, sia stabilito, che l' istituzione in massima di una Scuola superiore di commercio è un bisogno della nazione non per anco soddisfatto; che tutte le ragioni di convenienza, e diremo anco di giustizia, consigliano a fondarla in Venezia; ed infine che il rinvenimento dei mezzi finanziari necessari ad attuarla non domanda espedienti straordinarii.

Gl' Istituti superiori d' istruzione tecnica speciale fanno nell' insegnamento professionale l' ufficio delle Università nell' istruzione ordinaria.

Essi, oltrechè fornire un' alta istruzione, ed essere una scuola di perfeziona-

mento per quegli allievi delle scuole speciali mezzane e degl' Istituti professionali che possono e vogliono salire ai maggiori gradi, e toccare le belle posizioni fatte nell' alta industria, nell' alto commercio, sono ad un tempo scuole normali atte a preparare egregi docenti per le dette scuole tecniche e per gl' Istituti industriali e professionali. In altre parole, gl' Istituti superiori costituiscono il vertice di quella grandiosa piramide, che è il complesso dell' insegnamento tecnico-professionale, e senza del quale s' avrebbe un tronco soltanto.

Un completo insegnamento superiore in tutti i rami è un bisogno indeclinabile per ogni nazione civile e segnatamente per l' Italia, dove è d' uopo di sforzi molti e perseveranti per isvolgere e rendere efficaci le immense sue forze potenziali.

In altri tempi s' è discusso, se fosse bene collocare le Università nei grandi centri, nelle rumorose capitali, ovvero in tranquille città minori.

In oggi, e particolarmente per gl' Istituti tecnico-professionali superiori, non v' ha più questione, ed è una verità accettata, che la scienza deve seguire la vita dei grandi centri.

Il Governo, uniformandosi a questo pensiero, collocò tutti gl' Istituti superiori, fin qui fondati, nelle maggiori città del Regno.

Con decreto 23 novembre 1862 istituì in Torino il Museo industriale italiano, per promuovere l' istruzione tecnica ed il progresso delle arti e del commercio. Era nel suo primo concetto amplissima cosa, e formava, direm così, un politecnico generale, destinato non solo ad insegnare quasi tutte le scienze fisico-naturali pure ed applicate, ma ad essere ancora la scuola normale atta a formare insegnanti in tutti i rami dell' istruzione tecnico-professionale, come è stabilito dall' articolo 1 del regolamento 18 ottobre 1865. Mediante il decreto 30 dicembre 1866 fu con savio consiglio ristretto. La relazione ministeriale presentata al Re, che precede e motiva quel decreto, così si esprime: « I rami d' insegnamento, » che vengono impartiti presso gl' Istituti industriali e professionali, si possono » distinguere in tre grandi gruppi, dei quali uno si riferisce interamente agli » studii di coltura generale e di amministrazione, il secondo agli studii preparatori di scienze pure, ed il terzo più specialmente alle applicazioni di queste » scienze alle diverse industrie. »

Fatta l' avvertenza, che per i due primi gruppi esistono in altri Istituti d' istruzione superiore gli studii, a cui ciascun aspirante deve applicarsi per ottenere l' abilitazione ai rispettivi insegnamenti, prosegue: « Il R. Museo industriale, » tenendosi all' indole della sua istituzione, si limiterà a conferire i gradi di professore per gl' insegnamenti del terzo gruppo che abbisognino di un corredo » di studii preparatorii o di esercizi pratici reperibili difficilmente altrove. Ond' è » necessario che la facoltà di conferire gradi sia circoscritta a certi rami speciali, pei quali vien data nel Museo la istituzione relativa

» Coordinando i corsi, che già si trovano in Torino presso gl' Istituti d' istruzione superiore (la R. Università e la R. Scuola di applicazione per gl' ingegneri), con quelli che si darebbero presso il R. Museo industriale, si potranno

» questi ridurre a soli sette. Essi sono i seguenti: *Economia rurale, fisica industriale, industrie meccaniche e meccanica agricola, chimica industriale, metallurgia e chimica metallurgica, geometria descrittiva sotto il riguardo delle applicazioni industriali.* »

Col decreto citato, che sancì questo principio, venne quindi fatta tale limitazione al R. Museo industriale di Torino, per cui venne ommesso ogni insegnamento superiore relativo al commercio; e fu ad un tempo tolto il corso normale per la preparazione dei professori, i quali devono insegnare nella Sezione di commercio ed amministrazione presso gl' Istituti industriali e professionali. Di tal guisa fu lasciato un vuoto, che deve essere riempito a Venezia, postochè non lo fu ancora in altra città del Regno. Infatti a Milano v'è l' Istituto tecnico superiore, scuola di perfezionamento per gl' ingegneri, con facoltà a conferire diplomi di abilitazione per l' insegnamento di materie tecniche negl' Istituti industriali e i professionali; a Napoli esiste una scuola superiore denominata R. Scuola di applicazione per gl' ingegneri; a Firenze v' ha un Istituto superiore detto di perfezionamento per gli studii filologici e filosofici; a Genova fu, come notammo, istituita una Scuola normale di nautica. Nessuno di questi Istituti d' istruzione superiore comprende lo studio superiore commerciale e la scuola normale per i docenti di tal maniera negl' Istituti professionali. Dunque è un fatto, che, a compiere la intera catena degli studii tecnici professionali superiori, manca un anello importantissimo, cioè la *Scuola superiore di commercio*.

Lo Stato non può non essere coerente; e, dacchè conobbe la necessità di attivare un' istruzione superiore, e fece alla stessa in gran parte ragione contemporaneamente alla diffusione dell' istruzione tecnica, primaria e mezzana, ed all' ordinamento degl' Istituti professionali, non può non provvedere, e prontamente, a che sia tolta quella lacuna.

Non può infatti permettere ulteriormente, che la gioventù, la quale vuol compiere la sua educazione commerciale, sia obbligata a cercare in esteri paesi l' opportuno insegnamento.

E preso una volta di fondare una simile scuola, che potrem chiamare *il politecnico del commercio*, e dovendosi collocarla in uno dei maggiori centri, non può, nè deve, a nostro avviso, essere stabilita altrove che a Venezia.

Passando in rassegna le maggiori città italiane, troviamo che tutte sono dotate d' Istituti superiori di educazione.

Torino ne ha tre: l' Università, la R. Scuola di applicazione ed il R. Museo industriale.

Napoli ne ha due: l' Università e la R. Scuola di applicazione per gl' ingegneri.

Milano del pari ne conta due: l' Accademia scientifico-letteraria e l' Istituto tecnico superiore.

Genova possiede un' Università; e, come notammo, la Scuola normale di nautica comincia ad essere attuata.

Firenze è dotata dell' Istituto di perfezionamento filologico e filosofico.

Venezia manca di un centro d'istruzione, di un Istituto superiore; essa lo domanda, e non può venirle rifiutato.

Ma, indipendentemente da questa ragione di confronto, che è un argomento di giustizia, a noi sembra che in altro luogo non possa, meglio che a Venezia, venir collocata la Scuola superiore di commercio.

Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio, nella più volte citata relazione al Re, 1° gennaio 1867, parlando del R. Museo industriale di Torino, così scriveva: « Era giusto che il Museo avesse la sua sede nella città, dalla quale » partì il primo impulso alla libertà economica, prima base dello sperato fiorimento industriale; ed esso non poteva essere meglio ospitato che fra una popolazione particolarmente chiamata allo sviluppo dell'industria. Questa istituzione, » unica nel Regno, avente per fine di rilevare l'insegnamento e la pratica tecnologica, non può non essere confusa con alcun che di locale e di accessorio; » essa deve essere considerata, come fu nel pensiero della sua fondazione, uno » stabilimento di utilità generale, con tutte le distinzioni e prerogative che le » spettano. »

Egregie e giuste parole son queste, a cui tutti devono far eco: ma noi crediamo che, presso a poco, un consimile linguaggio possa e debba venir adoperato riguardo a Venezia. Noi crediamo infatti, che, con pari ragione, si possa dire: esser giusto che la Scuola superiore di commercio abbia sede in Venezia, in questa città che, restituita all'Italia nel 4 ottobre 1866, fu salutata dal Governo del Re colle storiche parole che chiamaronla: *nuova forza, nuovo decoro alla nazione*; — in questa città ch'ebbe sempre il genio commerciale, compresso per lunga e lunga serie di anni, in causa di politiche sciagure e di abnegazione ammiranda, ma non mai spento, la quale, anelando a riprendere le sue antiche tradizioni, non domanda che occasioni, perchè la scintilla del suo genio sia potentemente avvivata; — di questa città infine, nel cui avvenire è uopo avere pienissima fede, perchè, non lasciandosi impressionare soverchiamente dalla condizione del momento presente, non si può tenere come una illusione, come un fatto infecondo questa grande coincidenza, che Venezia acquistò la libertà, e formò parte di una libera nazione, nel tempo in cui s'appalesa la prima fase d'un grande rivolgimento della corrente commerciale, che, dopo aver abbandonato per molti secoli il Mediterraneo, vi ritorna col commercio asiatico-europeo.

Questa istituzione, che noi domandiamo, venendo ospitata in Venezia, al pari del R. Museo di Torino, non dovrà, ripeteremo con le parole del signor Ministro, venir confusa con alcun che di locale ed accessorio, ma dovrà essere considerata quale uno stabilimento di pubblica e nazionale utilità.

Se l'Istituto superiore di commercio soddisfa ad un bisogno generale dell'intero paese, e se la sua collocazione in Venezia è la più naturale, non è a dire poi quali vantaggi sarà per arrecare a questa città nostra. Una Scuola superiore costituisce un faro luminoso, un centro di sapere e di scienza, il quale esercita una potente azione, eccita allo studio, all'emulazione, per essere un gran tipo, un

efficace esempio. A condizioni pari, le città universitarie presentano sempre una maggiore diffusione di coltura al confronto delle altre.

A questo eminente vantaggio morale s'aggiungerà quello economico, col determinare l'accorrenza di eletta schiera di figli di commercianti ed industriali d'ogni parte della penisola per compiere la loro educazione, e di candidati all'insegnamento nella sezione di commercio negl'Istituti industriali e professionali, che qui accorreranno per assodare ed accrescere le loro cognizioni, ed ottenere il diploma di docenti. Dall'attività intellettuale, eccitata dal politecnico del commercio, sarà a derivarne grande lustro e decoro a Venezia, perchè oggidì, o Signori, più che per l'antichità e singolarità dei monumenti, le città acquistano rinomanza per le idee utili e grandi, delle quali si fanno promulgatrici. Inutile poi torna l'accennare come lo stesso Istituto secondario industriale e professionale troverebbe grande giovamento, perocchè gli allievi della sezione commerciale di questo passerebbero alla Scuola superiore, e perciò lo stesso s'adatterebbe, meglio che qualunque altro dei circostanti luoghi, a questo utile ufficio di essere scala all'Istituto superiore, e perciò trarrebbe a sè dalle circonvicine provincie un forte contingente di alunni.

Dimostrata l'opportunità e convenienza massima, che si fondi una Scuola superiore di commercio e questa alberghi in Venezia, è a ricercare quale dovrebbe essere questa scuola.

Il tipo o modello della stessa dovrebbero, per nostro avviso, essere l'Istituto superiore di commercio di Anversa, e la Scuola superiore di Mulhouse.

A darvene una completa idea vi uniamo la descrizione del primo (Alleg. A), fatta dal signor J. M. Baudouin, ispettore generale dell'istruzione pubblica per l'insegnamento primario in Francia, compresa nella sua relazione 10 marzo 1865 al Ministro dell'istruzione, sullo stato attuale dell'insegnamento speciale nel Belgio, nella Germania e nella Svizzera, — ed il piano e programma della seconda (Alleg. B), pubblicati dalla Commissione di sorveglianza della stessa.

Questi documenti ci dispensano dall'entrare in minuti particolari, e discendere a spiegazioni e schiarimenti, ai quali d'altronde la Commissione sarebbe pronta, avendo uno dei vostri commissarii, il professore Luzzatti, visitato di recente que' due insigni Istituti.

La lettura di que' piani dimostra, che fra le due Scuole non corre essenziale differenza. L'unione degli stessi forma uno stupendo tipo complesso, sul quale noi vorremmo modellata la Scuola superiore di commercio da fondarsi in Venezia, accogliendo più dell'uno che dell'altro, secondo quelle ragioni speciali di opportunità, che si presenteranno nello studio del piano definitivo. Riguardo al quale, volendo pur dir qualche cosa, crederemmo poter consigliare di accostarlo preferibilmente al piano della Scuola di Mulhouse, sembrandoci questo più appropriato pel duplice scopo che abbiamo in mira, il perfezionamento degli studii commerciali, ed il corso normale, — perchè presenta una maggiore semplicità, — e perchè, essendo di data più recente, fu dato ai suoi ordinatori di giovare dell'esperienza fatta altrove.

Sempre però ed in ogni caso noi vorremmo, che, nel piano da adottarsi definitivamente per la Scuola superiore di Venezia, fossero mantenute severamente quelle discipline e quegli ordinamenti interni e que' metodi, che fanno così rinomate nel mondo le scuole di Anversa e di Mulhouse.

Un' aggiunta importantissima, fin d' ora, noi proporremmo nell' insegnamento delle lingue straniere viventi; basta por mente all' indirizzo ed alla tendenza che Venezia deve avere verso l' Oriente, per sentire la necessità che l' Istituto superiore venga dotato di una cattedra di lingua araba moderna.

Ci rimane, o Signori, di tenervi parola della parte finanziaria, dei mezzi cioè coi quali attuare il nostro disegno.

Essendo l' istruzione superiore un interesse generale della nazione, nessuno mette in dubbio ch' essa sia una funzione pura ed intera dello Stato. La conseguenza irrecusabile di questa verità sarebbe quella, che tutto il dispendio dovrebbe restare a carico della nazione, e null' altro quindi rimanesse a fare, se non richiamare l' attenzione del Governo sulla necessità che sia riempita la lacuna che presenta l' insegnamento tecnico superiore, e sulla convenienza che la Scuola, che deve a ciò servire, venga fondata a Venezia.

Ma uopo è non illuderci. Tutta la buona volontà del Governo potrebbe, per le attuali condizioni, urtare contro scogli difficilmente superabili; ed ove si dovesse attendere l' attuazione dell' Istituto superiore di commercio, ad opera ed a peso esclusivo dello Stato, correremmo rischio di veder per lo meno rimandata l' esecuzione a lontanissimo tempo.

La Commissione è convinta della necessità che le rappresentanze locali vengano in aiuto co' proprii mezzi, e che allo Stato sia domandata la concessione dell' istituzione, ed un limitato concorso pecuniario, — tale che non possa venire declinato coll' allegazione delle strettezze (pur troppo vere), nelle quali versa l' Erario nazionale.

Nel suggerire al Consiglio provinciale di prendere presso il Governo l' iniziativa di così utile progetto, noi facciamo calcolo sopra un potente concorso da parte del Comune di Venezia, ed anche della Camera di commercio, una volta che, riordinata secondo le nuove leggi, le sia fatta facoltà di votare nel suo bilancio una congrua spesa per tale oggetto.

Niente di giovevole e di rilevante può farsi senza sacrificii; ed ove, come ne nutriamo lusinga, Provincia e Comune, nell' intendimento di fondare una istituzione, la quale onorerebbe Venezia e l' Italia, dichiarino di assumere una parte delle spese indispensabili, daranno uno splendido esempio di patria virtù; e questo fatto, per nostro sentimento, riuscirebbe tanto imponente e di tal peso, da esercitare una decisa influenza sulle deliberazioni del Governo, che non potrà al certo declinare una domanda, la quale alla fin fine riesce assai modesta, quando appunto non si chiegga allo Stato che una limitata compartecipazione nella spesa.

L' Istituto da fondarsi, essendo d' un ordine superiore, esige non meno di dieci professori, i quali dovrebbero essere remunerati con lo stipendio, per alcuni di

lire 5000 e per altri di lire 6000 annue; assegni questi che permettono di fare appello a celebrità, tanto nazionali che estere.

Su questa base il preventivo di spesa annua per questa Scuola può, in cifra rotonda, determinarsi tra le 90 e le 100,000 lire annue.

Giusta l'esempio fornito dai grandi Comuni, ove furono fondati Istituti superiori, il Comune di Venezia dovrebbe assumersi la somministrazione del locale.

Oltre a questo, dovrebbe fornire la suppellettile non scientifica, ed accollarsi un contingente di spesa di annue lire 10,000.

La Provincia uopo è che s'assuma il carico della suppellettile scientifica, e di contribuire nella spesa per annue lire 40,000. Altre lire 40,000 dovrebbero gravare il bilancio dello Stato.

Queste risorse, a nostro avviso, tornano sufficienti per dar vita allo stabilimento, che con tutto l'animo bramiamo veder qui fondato, ed in modo che sia degno di Venezia e del concetto che lo informa.

Una quota di spese da parte della Camera di commercio in una misura, che non sapremmo per ora indicare nemmeno approssimativamente, sarà sempre un ben venuto sussidio per l'ampliamento successivo della Scuola.

Una volta fondato questo Istituto, crediamo non sia illusione il prevedere, ch'esso sarà la istituzione prediletta del nostro paese, e che quel medesimo sentimento, il quale in altre epoche determinò da parte de' facoltosi generose largizioni per innalzamento di cospicui monumenti, ne ecciterà ancora a profitto di questo stabilimento; e sarà per tal guisa fornito mezzo con cui fondare alcuni premii in denaro annuali, da conferirsi agli alunni che più si saranno distinti, affinchè mediante tali sussidii possano intraprendere un viaggio d'istruzione, verso l'obbligo di presentarne la relazione alla direzione della Scuola.

Nel Belgio, o Signori, in uno Stato di quattro milioni e mezzo d'abitanti, la rappresentanza nazionale (come è indicato nel documento A) stanziava ogni anno sul bilancio del Ministero degli affari esterni la somma di 30,000 franchi, per un premio annuale a favore di quell'allievo della Scuola di Anversa, al quale viene aggiudicato il diploma con *grande distinzione*: con questo generoso assegno egli va a visitare le principali piazze commerciali del mondo intero, ed al ritorno deve presentare la particolareggiata relazione del suo viaggio.

Così il Belgio va ad avere in ogni nuovo anno un uomo assai distinto, il quale, dopo avere molto studiato per riuscire nella prova assai difficile, la quale accerta esser egli il migliore alunno dell'Istituto, assoda le cognizioni acquistate colla fruttuosa pratica di un lungo viaggio.

Questo metodo assai commendevole, oltrechè recare cosiffatto vantaggio diretto, giova assai al progresso generale degli studii, perocchè sia facile vedere, come la prospettiva di poter cogliere un guiderdone così cospicuo debba eccitare in altissimo grado l'emulazione fra gli studenti.

Verrà tempo in cui anche in Italia potrà esser fatto altrettanto, se non più, ed una consimile spesa potrà far bella comparsa nel bilancio di un nostro Mini-

stero; ma, in attesa di questo futuro, troveremmo assai utile che coll'attuazione della Scuola s'incominciasse tosto, nelle modeste proporzioni che saranno possibili, a praticare questo egregio sistema di premii.

La vostra Commissione adunque, pur sapendo, come d'ordinario non sieno i bene ascoltati quelli che propongono un appello alla borsa dei contribuenti, pure lietamente vi conforta a non arrearvi dinanzi una cifra che in sè potrebbe sembrar rilevante, ma che non v'apparirà più tale, quando dividiate il nostro intimo convincimento, che essa va ad essere un impiego di denaro assai proficuo sotto ogni riguardo.

Prima di formulare le nostre proposte, crediamo utile incontrare anticipatamente una obbiezione che potrebbe venir fatta, la quale consisterebbe nel dire, che l'istituzione vagheggiata rappresenta un interesse generale dello Stato od un interesse peculiare del Comune di Venezia, ma non un vero interesse provinciale.

A questa argomentazione, qualora venga fatta, torna assai facile opporre non una, ma più ragioni tutte egualmente decisive. In primo luogo è chiaro, che, in forza dell'intimo nesso tra lo Stato, le Provincie ed i Comuni, non è nemmeno concépibile un interesse generale, combinato coll'eminente interesse di un grande Comune capoluogo della Provincia, senza che lo stesso sia, ad un tempo, un interesse anche provinciale; — in secondo luogo, allorquando sta il fatto, come avviene nella Provincia nostra, che la città capoluogo rappresenta oltre un terzo dell'intera popolazione, senza parlare di tutti gli elementi morali e materiali che vi sono concentrati, è indisputabile che un interesse d'ordine elevato del maggiore Comune è per sè stesso un grande interesse provinciale; — infine riesce per sè evidente come gli abitanti de' distretti foresi vengano a trovare un pregevole beneficio nel poter mandare i loro figli a compiere un'educazione commerciale in un luogo vicino, e dove sono così di frequente chiamati dalla trattazione dei loro affari. Crediamo non andar errati nel tenere, che, anche ne' Comuni più lontani, si sentirà un nobile orgoglio nel vedere dotato il centro della Provincia di un superiore Istituto.

Con pienissima fiducia di veder sanzionate le nostre conclusioni dalla vostra decisione, la Commissione ha l'onore di presentarvi il seguente progetto di deliberazione:

« 1° Il Consiglio provinciale di Venezia riconosce necessario, che sia compiuta la serie degl'Istituti d'istruzione superiore tecnico-professionale, mediante la fondazione di una *Scuola superiore di commercio*, e riconosce conveniente e giusto che questa Scuola sia stabilita in Venezia.

» 2° Il Consiglio, ravvisando in questa istituzione un interesse anche provinciale, affine di concorrere efficacemente alla sua attuazione, delibera fin d'ora, e quindi assume d'inscrivere nel bilancio della Provincia l'annua somma di lire 40,000 come tangente di spesa per la Scuola stessa a carico della Provincia, con più la spesa del materiale scientifico, pel cui preciso importo e divisione in più esercizi sarà provveduto con particolare deliberazione, che viene riservata.

» 3° Questa spesa sarà effettivamente stanziata nel bilancio, tostochè sia assicurata la concessione da parte del Governo, e la sua compartecipazione nelle spese annuali per una somma almeno eguale a quella che va a sostenere la Provincia, non che il concorso del Comune di Venezia, tanto per la somministrazione del locale e del materiale non scientifico, quanto per una compartecipazione nella spesa annua in un importo di lire 10,000.

» 4° E, per assicurare la esecuzione del divisato progetto, il Consiglio nomina una Commissione, cui delega la facoltà, previi concerti colla Deputazione provinciale, di attivare le opportune pratiche presso il Governo, presso la rappresentanza del Comune di Venezia e quella della Camera di commercio, per ottenerne l'adesione ed il concorso ne' modi e misure sovra indicate, e la sanzione de' poteri dello Stato.

» 5° Alla Commissione non viene assegnato tempo per l'adempimento del demandato incarico, fidando il Consiglio che i commissarii, accettandolo, adopreranno tutta la sollecitudine voluta dall'interessante argomento.

» 6° Ove le rappresentanze del Comune e della Camera di commercio delegassero esse pure dei commissarii per tale oggetto, la Commissione resta facoltizzata ad unirsi agli stessi e fondersi in una Commissione mista, e così, più speditamente e con mutuo accordo, fare i lavori preparatorii per la più pronta attivazione dell'avvisata Scuola. »

Noi credemmo opportuno farvi questa concreta e particolareggiata proposta, essendo nostro pensiero che sia sempre utile preparare e disporre i modi di esecuzione, affinchè non venga sciupato tempo, e perchè non basta approvare un concetto e far voti per la sua attuazione, ma fa d'uopo ad un tempo decretarne i mezzi occorrenti; chè l'esperienza ben prova, come di frequente egregi disegni mancarono di pratica effettuazione, per ciò solo che si accolse la massima in via generale, e venne rimandata l'esecuzione ad un incerto futuro.

Eccovi, o Signori, il risultamento dei nostri studii sul secondo tema, compreso nel mandato di cui vi piacque onorarci.

Venezia, novembre 1867.

La Commissione

A. COLETTI.

A. FORNONI.

D. FRANCESCONI.

L. LUZZATTI.

E. DEODATI, *relatore.*

PROGETTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA

PROPOSTO

DALLA COMMISSIONE MISTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE,
DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA

AL R. GOVERNO.

Prima di occuparci della parte amministrativa e dei mezzi finanziari per la fondazione della Scuola superiore di commercio, giova indicarne chiaramente l'ufficio e lo scopo.

Questo Istituto dovrebbe proporsi, sull'esempio di quello d'Anversa, di compiere l'educazione commerciale dei giovani, i quali vogliano acquistare tutte quelle cognizioni, che oggidì sono indispensabili perchè i nostri commerci possano risollevarsi dalla misera condizione in cui giacciono. E specialmente rispetto alle relazioni coi paesi lontani, alle quali l'Inghilterra, la Francia, la Germania devono in gran parte la loro crescente prosperità, che l'Italia si trova in una condizione assolutamente inferiore. Anch'essa avrebbe bisogno di moltiplicare e di estendere all'estero le agenzie di commercio, di fondare fattorie per vendere i suoi prodotti, per esplorare i mercati lontani, informandosi sui vantaggi delle compere fatte al luogo d'origine; insomma bisogna che l'Italia si ponga, al più presto possibile, nella larga corrente del commercio mondiale. A questo ufficio risponde appunto la Scuola superiore di commercio, che si propone di appagare con un'ampia e profonda educazione commerciale a questo nuovo bisogno della civiltà, e di provocarlo anche, se occorra, con la sua efficace influenza. Ed invero, se la vocazione di esercitare i commerci e le industrie potrà dare alla nuova Scuola un numeroso stuolo di alunni, essa medesima poi alla sua volta varrà a svegliare idee, progetti ed intraprese, che attingeranno la loro vita e la loro ispirazione a questa viva fonte della coltura commerciale. È perciò che a bella posta, nell'assegnare uno degli uffici di questa Scuola, non si è adoperata la parola *istruzione*, ma quella di *educazione*, perchè l'istituto che si vuol fondare a Venezia non mira soltanto alla coltura dell'intelletto, ma, quel che è più, dovrebbe informare lo spirito e l'abitudine a quella tempra gagliarda che si richiede, onde un nego-

ziente, un commesso viaggiatore possano pigliar parte, con esito felice, a questa immensa concorrenza di traffici, che oggi ha per teatro e per mercato il mondo intero. In Italia manca ancora una scuola che adempia a tale ufficio; e quelle famiglie che vogliono arricchire la mente dei loro figli di una coltura larga e sostanziosa, non trovano una scuola superiore che compia l'opera, alla quale intendono le sezioni commerciali amministrative dei nostri Istituti tecnici; e perciò sono obbligate, o ad interrompere la loro educazione, o ad inviarli all'estero. Così non avviene nel Belgio, nella Francia, nell'Austria e nella Sassonia, per tacere di altri paesi, giacchè gl'Istituti superiori di commercio di Anversa e di Mulhouse, la Scuola di commercio di Lipsia, l'Accademia di commercio di Vienna, offrono appunto quel tipo, nel quale si vorrebbe modellare la scuola proposta per Venezia. Ed è particolarmente l'Istituto d'Anversa, che, per consenso di tutti coloro che si occuparono di questo argomento, porge l'esempio più perfetto, onde, quando di recente gl'industriali ed i negozianti di Mulhouse sentirono il bisogno di compiere la magnifica serie delle loro scuole professionali con l'insegnamento superiore del commercio, inviarono ad Anversa il professore Pénot, il quale, all'infuori di alcune lievissime modificazioni, dipendenti dalle diverse condizioni dei luoghi, s'attenne nell'ordinamento della Scuola superiore di commercio di Mulhouse, che è già in fiore, alle norme ed allo spirito dell'istituto Anversiano.

Di un altro ufficio della nostra Scuola mette il conto di ragionare distintamente, benchè esso, se non si confonde, si compenetra almeno in quello già indicato, e consiste nel preparare quegli abili commessi viaggiatori, i quali abbiano l'incarico, per conto d'associazioni di negozianti, di schiudere nuovi mercati allo smercio dei prodotti nazionali o di derivare anche da lontane contrade, senza duopo di pagare un tributo alle altre nazioni estere che servono d'intermediarie, le materie prime. Scarseggiano troppo ancora in Italia queste missioni, delle quali pure erano stati maestri i nostri maggiori; e certamente l'insegnamento di questa Scuola deve contribuire ad accrescerne il numero, preparando gli uomini abili ad imprenderele. E ciò riuscirà tanto più agevole, se, come avviene nell'Istituto di Anversa, ogni anno il Governo (e qui da noi a questo ufficio indispensabile, ove si voglia esonerarne il Governo, potrebbero provvedere le largizioni delle Camere di commercio, delle rappresentanze locali e della munificenza privata) volesse assegnare cospicui premii ai migliori alunni che hanno assolto gli studii con esito più felice, onde vadano a visitare le piazze commerciali più importanti del mondo. Chi stende questa relazione, quando ebbe la lieta ventura di visitare l'Istituto superiore di Anversa, potè conferire con un egregio allievo di quella Scuola, il quale, a spese del Governo, aveva percorso tutti i porti e le piazze principali dell'Asia e si accingeva allora a dar conto del suo viaggio. Ognuno di quei giovani è un perfetto viaggiatore e negoziante, di cui il paese può giovare in difficili missioni, e che contribuisce efficacemente ad accrescere la dignità e lo splendore del commercio nazionale.

Ma, oltre che l'ufficio di compiere l'educazione commerciale, un altro non

meno importante s'addice alla nuova Scuola; ed è quello d'istituire gli allievi al consolato, come avviene anche nello stabilimento d'Anversa che prepara *l'élève consul*. La missione dei consoli nella loro qualità di tutori del commercio nazionale all'estero, di vigili esploratori di tutti i progressi e di tutte le correnti commerciali ed industriali, vale oggidì a stringere ed accrescere gli affari fra il paese che rappresentano e quello dove hanno la loro residenza, e cresce ognora più d'importanza e di autorità. Il console deve essere fornito di una soda e svariata coltura, e particolarmente esperto negli studii teorici e pratici del commercio: e, per dir tutto in poche parole, l'esame dei bollettini consolari dell'Inghilterra e del Belgio, che sono divenuti quasi la guida indispensabile di ogni intelligente commerciante ed industriale, appalesa di quali cognizioni debba essere munito un console, che si accinga a rappresentare con decoro all'estero il proprio paese. Noi non vorremmo, dalla evidenza del confronto, lasciar sospettare che fossimo inchinevoli al rimprovero verso il nostro corpo consolare; ma certamente non può dirsi ancora che esso rechi al commercio italiano tutti i vantaggi di cui è suscettivo. Ed è a sperarsi che, come nel Belgio, la Scuola superiore di commercio in Venezia possa divenire un focolare, dove si formino le buone tradizioni consolari e si prepari un personale adatto ed opportuno, particolarmente pei nostri consolati dell'Oriente. A tale scopo il Ministero del commercio potrebbe accordarsi con quello degli esteri, dal quale dipende l'ufficio dei consolati, mostrandogli i vantaggi che anch'esso potrebbe trarre dalla Scuola superiore di commercio, la quale è coordinata anche per servire alla completa educazione di un console, e per assoggettare a severi ed opportuni esami coloro che si confacciano a rappresentare e a difendere i nostri interessi commerciali all'estero.

In fine l'ultimo ufficio (e certamente fra i più importanti) della nuova Scuola sarebbe quello di abilitare i professori all'insegnamento nelle sezioni commerciali-amministrative o di ragioneria degl'Istituti tecnici del Regno. Su questo intendimento, pel quale particolarmente si richiede la sanzione del Governo alla Scuola progettata in Venezia, ci sia lecito entrare in alcune particolari considerazioni.

L'Istituto superiore di commercio di Anversa non ha lo scopo esplicito di funzionare come una scuola normale; ma avviene poi nel fatto, che i migliori professori delle sezioni professionali degli Atenei belgici, che corrispondono ai nostri Istituti tecnici, escono da quella Scuola. In Italia tutti acconsentono che alla rapida diffusione degl'Istituti tecnici non corrisponda la bontà del personale, tanto più che si tratta d'insegnamenti nuovi, nei quali, se è facile trovare un sufficiente numero di persone che sappiano qualche cosa, riesce assai malagevole a rinvenire professori, i quali possedano tutte le qualità *tecniche* richieste dalla specialità del loro insegnamento. E tuttavia bisogna persuadersi che i commercianti, gli uomini d'affari, non sapranno indursi ad apprezzare l'istruzione commerciale, se non quando chi deve impartirla ne sappia mostrare colla evidenza dei fatti l'utilità; — bisogna che il negoziante si convinca che la scuola gl'insegna molto più, e con maggior precisione, di quello che egli può imparare dalla sua pratica quotidiana.

Coll' insegnamento professionale non si tratta di aggiungere una nuova illusione od una fallace speranza a quelle altre accumulate con tanta frequenza nel campo delle istruzioni; ma è d' uopo provare colla evidenza dei fatti, che, in un breve giro di anni, gl' Istituti tecnici cooperarono veramente allo svolgimento degli affari. A tale scopo urge di preparare i buoni insegnanti, e noi speriamo che il Governo sarà il primo a riconoscere che l' Istituto superiore di Venezia risponde perfettamente a questo vivo bisogno della società italiana. Laonde, nella sua qualità di scuola normale, questo stabilimento abiliterebbe all' insegnamento delle scienze, che hanno attinenza col commercio, negl' Istituti tecnici del Regno; e sarebbe la commissione esaminatrice di tutti i candidati a questo insegnamento, che non fossero passati pei corsi dell' Istituto. Oggi non v' è ancora in Italia una scuola normale che possa essere frequentata da coloro che vogliono professare negl' Istituti tecnici l' economia politica, la contabilità, la statistica commerciale, ec.; ed il Governo è costretto ad aprire i concorsi per titoli: ma nè l' esame, nè i lavori pubblicati, tranne i casi eccezionali, valgono ad accertare la reale capacità dei concorrenti. Questa grave difficoltà sarebbe tolta, ove si desse all' Istituto superiore di Venezia il carattere e la qualità di una scuola normale. Allora gli allievi, che ne avessero percorso gli studii, potrebbero ottenere (come avviene, a mo' d' esempio, nell' Accademia scientifico-letteraria di Milano) l' abilità all' insegnamento, esonerando poco a poco il Governo dai concorsi per titoli o per esami, giacchè esso trarrebbe la massima guarentigia dalla idoneità del candidato, dal tirocinio e dagli studii compiuti alla Scuola superiore di commercio. Inoltre, ove il Governo dovesse aprire un concorso per titoli o per esami, troverebbe appunto nell' Istituto di Venezia una commissione competente ed imparziale di esaminatori, preparata a quest' ufficio importante e delicato, e gelosi custodi di quelle norme severe e sinceramente scientifiche, che mal si riscontrano in quelle commissioni esaminatrici improvvisate di volta in volta, e prive di ogni precedente e di ogni tradizione. È qui dove i candidati all' insegnamento, chiusi in un vero ambiente commerciale, s' informerebbero a quelle qualità ed a quelle disposizioni che non si acquistano nelle Università, perchè non dipendono soltanto da una contemplazione teorica della scienza, ma, quel che è più, dal felice connubio della teorica colle pratiche applicazioni e cogli esercizi tecnici. Laonde, a mo' d' esempio, un professore d' economia politica, che fosse escito da questo Istituto non saprebbe soltanto indagare le leggi astratte che governano la produzione, la circolazione ed il consumo della ricchezza, ma avrebbe anche acquistato collo studio della statistica, coll' esercizio di tutte le operazioni commerciali ed industriali, quell' acume di ricerche pratiche che rendono veramente feconde ed appropriate ai bisogni dei varii paesi le nozioni dell' economia. E dall' altro lato, per meglio esprimere le nostre idee cogli esempi, un professore che avesse appreso in questa Scuola la contabilità, non sarebbe soltanto un gretto ordinatore di cifre e di registri, ma con lo studio dell' economia e del diritto possederebbe anche tutti quei criterii scientifici, dei quali i computi e le operazioni di ragioneria non dovrebbero essere

altro che le applicazioni. Così sarebbe tolto, con questo felice connubio della teoria alla pratica, quello sconcio che si osserva spesso nei nostri professori di scienze commerciali, i quali sono, o troppo teorici, o troppo pratici, — cioè, e in un caso e nell'altro, incompetenti e non adeguati al loro ufficio.

In tal guisa sarebbe esposta la missione di questa nuova Scuola, e chiarita anche la ragione per cui occorre che il Governo partecipi alla sua fondazione.

Ora adunque, dopo avere indicato lo scopo dell'Istituto superiore di commercio, giova dichiarare le scienze che dovranno esservi professate, coordinandole appunto in guisa che si possa raggiungere il nostro intento. E qui le Scuole-modello di Anversa e di Mulhouse offrono un largo campo alle nostre imitazioni, tanto più che, come già fu detto, una visita sui luoghi ha potuto accrescere, se è possibile, la fama e l'importanza, di cui godono quelle due celebrate università del commercio. L'ordinamento degli studii ad Anversa ed a Mulhouse è riassunto nei due documenti annessi all'allegato A; e, informandosi a questi modelli, la Commissione di Venezia proporrebbe la seguente distribuzione d'insegnamento.

Il Banco commerciale (Bureau) dovrebbe essere condotto collo stesso metodo che ha fatto così eccellente prova ad Anversa, e che fu fedelmente riprodotto anche a Mulhouse; in esso sta, per così dire, il pernio di tutta la Scuola. Indi vi sarebbe un gruppo d'insegnamenti teorici indispensabili, di cui si accenna brevemente il nome e lo spirito. *La Storia generale del commercio e dell'industria*, che si insegna ad Anversa e venne a torto soppressa a Mulhouse, contribuisce a dare una soda coltura generale sul commercio e sull'industria. Ora, appunto, in una scuola speciale non deve esservi alcuna superfluità, nè lusso di divagazione, ma è pur anche indispensabile che vi si trovi tutto ciò che può occorrere all'alunno, perchè possieda in tutti i suoi lati l'argomento che deve studiare; ed è noto che, seguendo i dettami del metodo induttivo e sperimentale, il quale trionfa oggidì nelle discipline speciali, la storia di una scienza costituisce una parte essenziale della scienza medesima. A questa cattedra s'aggiungerebbe quella di Geografia e Statistica industriale (abbracciandosi nella parola *industria* tutte le esplicazioni del lavoro umano, cioè la industria estrattiva, l'agricola, la manifatturiera, la commerciale e la locomotrice) che manca ad Anversa, e si trova a Mulhouse, perchè un'investigazione continua e sincera sul modo di essere economico di tutto il mondo, pare indispensabile per raggiungere gli alti ufficii che l'Istituto si propone, e per agevolare anche lo studio dell'Economia politica. Di fatti la Geografia e la Statistica industriale sono l'anatomia del mondo economico, mentre l'Economia politica ne raffigura la fisiologia, perchè è intesa ad indagare le leggi naturali e di fatto della ricchezza sociale. Pare poi opportuno di appaiare insieme la Geografia e la Statistica industriale, perchè, sebbene sieno due scienze distinte fra loro, tuttavia hanno tale attinenza, che, stringendole in un sol fascio, avrebbero giovato alla loro reciproca illustrazione. Inoltre, a compiere questo gruppo d'insegnamenti colla riprova dell'esperienza, vi sarebbe la Merceologia, cioè la storia naturale e la descrizione di tutti i prodotti commerciabili, sussi-

diata da un Museo merceologico, che, alla foggia di quello d' Anversa, oltre che cogli appositi acquisti, si arricchirebbe anche a Venezia coi doni dei commercianti, del Governo, delle Camere di commercio e dei consoli. Accanto al Museo si porrebbe un gabinetto di chimica commerciale, modesto come quello d' Anversa, tanto più che, per esperienze di grande importanza, si potrebbe sempre ricorrere al magnifico gabinetto di chimica annesso all' Istituto industriale di Venezia.

Un altro gruppo d' insegnamenti sarebbe composto dagli studii di diritto, cioè, dal Diritto civile, dal Diritto commerciale cambiario marittimo, svolto coi criterii della legislazione comparata, e dal Diritto delle genti svolto pur esso col metodo comparativo. Ad Anversa vi è anche una cattedra particolare di Legislazione doganale; ma oggidì il trionfo del libero scambio ha tolto alle dogane quell' importanza che conservavano ancora nel Belgio nel 1852, quando fu esteso il programma di quella Scuola. È perciò che noi l' abbiamo ommessa, perchè ci parve che, se la Legislazione doganale s'attiene ai fatti, allora spetta alla Statistica, — se alle teorie, appartiene all' Economia politica. Abbiamo invece introdotto un nuovo insegnamento, che, nato oggi appena, si svolge con felicissimo successo nel Belgio ed in Germania, dove è già professato negl' Istituti superiori, e si addomanda *Diritto industriale*. I libri del Renouard *Le droit industriel*, e quello del Waelbroeck *Cours de droit industriel*, di cui diamo qui sotto le linee principali del programma ⁽¹⁾, varranno a chiarire l' importanza di questo insegnamento, nuovo ancora fra noi, e di cui si darebbe il primo esempio nell' Istituto di Venezia.

A Venezia non vi sarebbe, come ad Anversa, una cattedra speciale sulle costruzioni e sugli armamenti marittimi; ma i professori di Statistica, di Economia, di Diritto marittimo e di Storia del commercio dovrebbero svolgere accuratamente tutto ciò che riguarda il commercio marittimo e la navigazione. A tutti questi studii s' accompagnerebbero quelli delle Lingue straniere, e specialmente dell' Inglese, Tedesca, Francese e Spagnuola; ma ciò che renderebbe unica nel suo genere la Scuola di Venezia, e che potrebbe attirarle, non solo un gran numero di frequentatori italiani, ma pur anche molti inglesi, francesi e tedeschi, e dandole, come il commercio che aspira a rappresentare, il carattere di una scuola europea, consiste nell' insegnamento delle Lingue orientali. I celebri padri Mechitaristi, che da tanti anni pigliarono stanza in un' isoletta di Venezia, hanno offerto al Comune d' insegnare con tenue spesa le Lingue dell' Oriente, delle quali essi sono insigni maestri. Il Comune ha già accettato la proposta, e sarebbe disposto a porre quest' insegnamento nell' Istituto superiore di commercio di Venezia, dove, per con-

(1) Théorie de la législation industrielle — Du Droit d'intervention de l'État dans le travail en général — L'intervention de l'État dans l'industrie manufacturière — Histoire de la législation industrielle — Droit industriel positif — Droits et devoirs des industriels entr'eux — Législation réglant les rapports entre maîtres et ouvriers — Législation réglant les rapports de l'industriel avec les consommateurs — Régime spécial à certaines industries établi dans un intérêt public — De la propriété industrielle — Organisation judiciaire et administrative de l'industrie, etc. etc.

seguenza, il Greco moderno, l'Arabo, il Persiano piglierebbero il loro posto accanto agl' idiomi europei. Il Greco moderno e l'Arabo aprirebbero veramente le chiavi di un altro continente, e la Scuola di Venezia sarebbe in tal guisa un vero politecnico delle lingue commerciali dell' Europa e dell' Oriente. Anche sotto questo riguardo essa offre al Governo il mezzo di educare i suoi consoli per l' Oriente, cosicchè essi, prima di andare in quei lontani paesi, si facciano padroni delle lingue che ivi si parlano. E quando sia compiuta l' impresa colossale dell' Istmo di Suez, Venezia colla sua Scuola superiore di commercio non solo emulerebbe Anversa, ma la supererebbe, e, collo splendore delle sue cattedre, e colle Lingue orientali, diverrebbe la vera tutrice ed il vero archivio custode di tutte le tradizioni commerciali dell' Oriente, a cui ci convitano i ricordi della nostra storia passata e le promesse dell' avvenire.

Codesti sarebbero gl' insegnamenti impartiti dalla Scuola superiore di Venezia; e, quando fossero affidati ad uomini d' incontestabile superiorità, in breve questo stabilimento acquisterebbe una rinomanza universale. Una buona metà di coloro che frequentano la Scuola d' Anversa non sono belgi; non pare adunque soverchia la speranza che Venezia possa gareggiare con Anversa.

A Venezia, come ad Anversa ed a Mulhouse, l' insegnamento sarebbe ripartito in due anni, e lo precederebbe una specie di anno preparatorio. L' anno preparatorio fu trovato indispensabile in parecchi istituti speciali di simil fatta; ed è noto che fu introdotto anche nel Politecnico di Zurigo, dove l' esperienza ne ha additato la necessità. Esso serve a riassumere gli studii che già l' alunno deve avere compiuti, e, quel che è più, ad iniziarlo e prepararlo al metodo severo ed allo spirito tecnico, a cui deve informarsi l' insegnamento speciale superiore. È come il vestibolo pel quale si deve passare, prima di essere ammessi nel tempio della scienza. Le condizioni di ammissione all' anno preparatorio dovrebbero essere molto semplici, e tali da non impacciare il libero andamento della Scuola, ma tali anche d' offrire serie guarentigie di capacità e di vocazione sincera per gli alti studii commerciali. Non si deve mai perdere di vista l' indole superiore dell' Istituto, e, mentre le scuole medie somministrano quella mediocre coltura, di cui può appagarsi un gran numero d' intelligenze, chi aspira a più alta mèta deve essere sorretto dalle ali dell' ingegno nell' arduo volo a cui si accinge. Giacchè il peggio di tutto sarebbe che si snaturasse l' indole di questa Scuola superiore, e, per una benevolenza soverchia, si lasciasse libero il varco a chiunque piaccia di entrarvi. È perciò che, per essere ammesso all' anno preparatorio, sarebbero indispensabili almeno le due seguenti condizioni: quella di avere toccato sedici anni, e quella di riescire felicemente in un esame. La condizione dell' età si giustifica da sè, ed è osservata ad Anversa, come a Mulhouse; quella dell' esame di ammissione è anch' essa di un' evidente utilità, tanto più che l' alunno per entrare nella Scuola superiore di commercio non avrebbe bisogno, come quando si tratta degli studii universitarii, di presentare il certificato delle scuole secondarie. Da qualunque luogo provengano; che siano italiani o stranieri; che abbiano

studiato privatamente od in pubblici stabilimenti, l'esame di ammissione assoggetta tutti i candidati ad un egual peso di obbligazioni. Tuttavia, come ad Anversa, per quegli alunni che presentassero certificati o diplomi, i quali valgono a comprovare di avere passato felicemente i corsi di un Istituto tecnico in Italia, o quelli di una *Real-schule* tedesca, di una *sezione professionale* di un *Ateneo belgico*, di una *Scuola secondaria speciale* di Francia o di altri paesi, aventi istituti analoghi, il consiglio dei professori potrebbe dispensarli anche dall'esame di ammissione, quando, dalla qualità delle classificazioni ottenute e dalla scuola che le impartisce, risulti evidente che il certificato equivalga, o superi anzi, l'importanza di un esame. Notisi tuttavia che la esenzione sarebbe facoltativa e non già obbligatoria, a giudizio del collegio dei professori; e ciò perchè non tutti i certificati rilasciati dalle scuole secondarie hanno lo stesso valore: e, se è ragionevole che si dispensi dall'esame un giovane che è passato per la *Regl-schule* di Berlino, o per la sezione commerciale amministrativa degl'Istituti tecnici di Milano, di Firenze, di Torino, sarebbe pericoloso forse adoprare egualmente verso giovani che escano da altri istituti, di fama più dubbia o meno consolidata.

L'esame d'ammissione verserebbe sulle materie che hanno attinenza col programma della sezione commerciale amministrativa degl'Istituti tecnici del Regno; e gli stranieri potrebbero usare nell'esame la loro lingua o la francese, che già hanno l'obbligo di conoscere, a tenore del sovraccitato programma. L'anno preparatorio ritornerebbe adunque sulle materie d'insegnamento della scuola secondaria, riassumendole in un abile compendio; e s'aggirerebbe particolarmente sull'Aritmetica e sull'Algebra applicata al commercio, sulla tenuta dei libri e la Contabilità, onde le operazioni commerciali riescissero più spedite e più facili nei due anni effettivi dell'Istituto. Inoltre si aggiungerebbe anche qualche saggio di Calligrafia ed un insegnamento della Lingua italiana, che addomesticerebbe nell'idioma nazionale i giovani italiani e ne apprenderebbe l'uso agli stranieri.

Laonde le materie principali dell'anno preparatorio sarebbero, la Lingua italiana, la Francese, l'Inglese, la Tedesca, la Storia, la Geografia, la Statistica, le nozioni preliminari di Diritto, di Contabilità, l'Aritmetica e l'Algebra applicate al commercio e la Calligrafia. Dall'anno preparatorio si passerebbe con un esame al primo anno dell'Istituto, e quelli, ai quali non bastassero le forze, potrebbero indulgiare a loro talento nell'anno preparatorio. Il modo per cui nei due anni effettivi si ripartirebbero le materie e le ore dell'insegnamento, sarebbe determinato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, d'accordo col collegio de' professori, col solo obbligo di seguire, il più possibile, le norme della Scuola di Anversa. E, soltanto, è qui opportuno di ricordare, che l'abitudine di Anversa di fare i corsi scientifici di mattina e di sera, lasciando la metà della giornata alle operazioni del Banco, in cui sta il vero carattere e la novità della Scuola, dovrebbe essere rispettata. È inutile poi osservare che gl'insegnamenti vogliono susseguirsi con rapida vece, e ben poco agio e margine d'ozio deve rimanere all'alunno nei mesi scolastici, giacchè non si tratta più di ragazzi che abbiano bisogno di

allettamenti per invogliarsi allo studio, ma di uomini che hanno l'obbligo di apprendere a far uso di quella stoffa preziosa di cui s'intesse la vita dei commercianti, e che è il tempo. La severità e la continuità degli studii devono eccitare continuamente gli alunni al lavoro; bisogna ch'essi comprendano che la ragione, per la quale vengono alla Scuola, è per fare un'operazione di commercio, per acquistare l'istruzione tecnica, lo stromento del loro avvenire; urge quindi che ogni giorno si arricchiscano di nuove cognizioni, altrimenti incominciano con un cattivo affare la loro carriera di negozianti.

Amministrazione e bilancio della Scuola.

La Scuola sarebbe amministrata da un consiglio di sette membri, i quali, seguendo l'esempio di Anversa, e, quel che è più, le origini storiche dell'Istituto veneziano, sarebbero scelti: due dal Governo, due dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale, ed uno dalla Camera di commercio. Il presidente potrebbe essere nominato fra i sette dal Governo, oppure per libera elezione. Il consiglio d'amministrazione terrebbe almeno un'adunanza alla settimana; sarebbe responsabile, verso il Governo e verso le rappresentanze elettive di Venezia, del buon andamento della Scuola, curando ch'essa si mantenesse sempre all'altezza della sua missione. Sopra proposta del consiglio di amministrazione, il Governo procederebbe alla nomina dei professori e del direttore, seguendo le condizioni generali prescritte dalla legge. Così il consiglio d'amministrazione potrebbe funzionare come un corpo indipendente, e, se fosse composto di uomini competenti, avrebbe ogni facoltà per dare alla macchina un impulso rapido e regolare, libero da impacci e da lentezze burocratiche. E s'intende che i membri nominati dalle rappresentanze elettive di Venezia potrebbero anche non appartenere ad esse, giacchè si tratta di cercare, da per tutto dove si trovano, gli uomini opportuni e adeguati a sì alto ufficio.

Il bilancio della Scuola risulterebbe dai capitoli delle entrate e delle spese. Le entrate sarebbero costituite dalle seguenti attività:

Consiglio provinciale.	L. 40,000
Consiglio comunale.	10,000
Camera di commercio.	5,000
	<hr/>
	L. 55,000

e, se il Governo concorresse, come è sperabile, per altre lire 45,000 all'anno, si avrebbe già raggiunto la cospicua somma di lire 100,000; e tutto ciò senza tener conto del locale e della suppellettile scientifica, alla cui spesa la Provincia è disposta a sobbarcarsi. Inoltre anche gli allievi dovrebbero pagare le tasse scola-

stiche, e, senza alzarle a 600 lire all'anno come si pratica a Mulhouse, si proporrebbe anzi di tenerle un po' più basso che ad Anversa, e proporzionate a quelle che si pagano nelle Università del Regno. Queste tasse ingrosserebbero le entrate di un nuovo capitale e sarebbero distribuite così:

Tassa d'ingresso	L. 25
Anno preparatorio	—
Primo anno (pagabili anche semestralmente) . . .	100
Secondo anno (pagabili anche semestralmente) .	150
Diploma.	300

Tale provento, col crescere degli alunni, potrebbe farsi assai cospicuo, contribuendo ad aumentare il lustro e l'importanza dell'Istituto.

I capitoli delle spese sono ben più difficili a calcolarsi, perchè sta nell'indole di queste scuole che esse richiedano continui miglioramenti, per seguire il rapido corso della civiltà commerciale.

Sappiamo adunque, che i professori si possono dividere in due categorie, in una delle quali si comprendono quelli di Lingue, di Diritto civile e di Diritto delle genti, che, su per giù, avrebbero ad essere retribuiti in media a 3000 lire l'anno; così sette professori piglierebbero 21,000 lire. Gli altri insegnanti non si può presumere come dovessero essere pagati, per la difficoltà e la novità delle scienze che avrebbero a professare. Occorre che all'altezza degl'insegnamenti corrisponda veramente la capacità incontestabile degl'insegnanti; e, se gli uomini competenti non si trovano da noi, si cerchino all'estero; e specialmente il professore di Banco commerciale, se non sbucciassero fuori a casa nostra, si potrebbe rinvenire facilmente ad Anversa od in qualche altro emporio commerciale. Insomma la cattedra deve esser fatta per l'uomo e non l'uomo per la cattedra, e non si può appagarsi delle apparenze, ma occorre che i professori di Banco commerciale, di Geografia e Statistica industriale, di Storia del commercio e dell'industria, di Economia, di Merceologia, di Diritto mercantile, di Diritto industriale irraggino sull'Istituto lo splendore scientifico dei loro nomi. Essi, onde potessero consacrarsi interamente al loro ufficio, dovrebbero pagarsi più che un professore di Università; e, se il loro assegno si aggirasse dalle sette alle 8000 lire all'anno, non parrebbe soverchio. Questi sette altri professori, pagati in media ad 8000 lire, piglierebbero 56,000 lire, che, unite alle 21,000 delle quali si è detto l'uso, darebbero un complessivo importo di 77,000 lire. Il direttore, il segretario, due scrivani piglierebbero altre 17,000 lire all'incirca, che, aggiunte alle 77,000, darebbero 94,000 lire: resterebbe ancora un margine di 6000 lire, che, aggiunte alle tasse degli studenti, coopererebbero a retribuire gli assistenti che per avventura potessero occorrere, a stabilire la biblioteca, la sala di lettura, le quali dovrebbero poco a poco arricchirsi di tutte le più importanti pubblicazioni o collezioni statistiche e commerciali, di tutti i giornali speciali del commercio e dell'industria, dei bollettini consolari delle varie nazioni, dei rapporti delle Camere di commercio più impor-

tanti del mondo, ec. Al gabinetto di chimica provvederebbe, come si è detto, la Provincia; pel Museo di merceologia gli sforzi della Provincia sarebbero assecondati da quelli delle altre rappresentanze elettive di Venezia, e particolarmente dal regio Governo, che, col mezzo dei consoli e dei suoi agenti diplomatici, procaccierebbe le materie prime ed i prodotti degli strani paesi, mentre i produttori nazionali si terrebbero ad onore di offrire in dono al Museo di Venezia le più scelte qualità delle loro merci e materie prime.

È ovvio poi che, per un'impresa di tanta mole, bisogna fare a fidanza col tempo, e che ogni anno aggiungerebbe nuovi tesori e nuovo lustro a questo grande monumento del commercio nazionale. Le previsioni delle entrate ordinarie non lasciano alcun margine per gli assegni a quei giovani di merito insigne, che avessero assolto felicemente i corsi dell'Istituto. Eppure quegli assegni paiono indispensabili, e sono quasi la corona dell'edificio, giacchè farebbero apprezzare sempre più l'importanza della Scuola, allettando i giovani allo studio colla nobile seduzione dei viaggi lontani, e di visitare quei paesi che tante volte percorsero con la mente e collo sguardo sul piccolo mappamondo. E già, come si è detto, è appunto con questi viaggi lontani, impresi alla fine degli studii commerciali, e coll'obbligo di darne un minuto ragguaglio, che si riescirebbe a sprigionare quella scintilla e quello spirito d'intraprendenza, che si è sopito in Italia e che bisogna ridestare. Ed è a sperarsi che la Scuola stessa potesse, con alcune economie sui bilanci dei tre primi anni, preparare un primo fondo destinato a sì alto ufficio. Inoltre, come due giovani negozianti di Mulhouse (i fratelli Sciegefried) donavano un capitale di centomila lire per contribuire alla fondazione della Scuola superiore di commercio in quella città, non è troppo presuntuosa la speranza, che la beneficenza pubblica, prodigata spesso in Italia in opere di dubbia utilità, si avvii per una nuova corrente; e, invece di essere fomite all'ozio, procuri alla Scuola di commercio i mezzi per queste missioni di giovani commercianti in paesi stranieri. E le Camere di commercio, particolarmente, sarebbero interessate in questa spesa, fra le più provvide e produttive, che possano figurare nei loro bilanci. In ogni modo bisogna lasciare qualche lato del problema alle soluzioni dell'avvenire, ed è certo, che quando si fosse acceso a Venezia il faro di questo centro superiore di studii commerciali, poco a poco esso rischiarerebbe tutta l'Italia e acquisterebbe tanto di rinomanza e di potenza, che i mezzi pecuniarii e morali non gli farebbero più difetto. Intanto s'incomincia con lietissimi auspicii, perchè una Scuola che fa assegnamento sovra una rendita annua superiore a centomila lire e non ha a provvedere nè al locale, nè alla suppellettile scientifica, non solo gagliarda, ma supera, almeno nel suo bilancio, le proporzioni degli altri principali Istituti consimili in Europa.

Che cosa occorre perchè questo disegno possa compiersi in breve giro di mesi, e la Scuola superiore di Venezia alzi col nuovo anno scolastico il suo vessillo, intorno al quale si raccolgano le più nobili speranze del commercio italiano? Venezia ha già tutto preparato, dai fondi stanziati nei bilanci delle varie rappre-

sentanze elettive insino al locale; e quella città colpita da tante sciagure si sentirebbe, grazie a questa nuova istituzione, dilatare il cuore con un respiro di pace e di sapienza; vi si alzerebbe poco a poco il tenore morale dei suoi abitanti per quella influenza, lenta ma sicura, che sempre esercitano i centri superiori di pubblico insegnamento. Se il Governo, assegnando 45,000 lire annue alla fondazione della nuova Scuola, ed impartendo la sua sanzione, volesse sollecitare un decreto reale che approvasse il presente progetto, esso sarebbe benedetto da un'intera popolazione, e, quel che è più, preparerebbe la via trionfale ai futuri progressi del commercio italiano. Un perfetto negoziante uscito da questa Scuola ne genererebbe molti altri colla sola virtù del suo esempio, a quella guisa che un grande industriale che applica tutti i progressi della meccanica giova a tutti quegli industriali più piccoli, che non hanno la capacità nè i mezzi di sostenere le spese delle prime esperienze.

Una città povera, affranta da molte sventure, ha pigliato una grandiosa iniziativa; spetta ora al Governo di mostrare che egli sa apprezzarla, impiegando la sua autorità ad assodare le basi di questo monumento del commercio nazionale, che Venezia sarebbe orgogliosa di compiere per conto di tutta l'Italia.

E. DEODATI, *presidente.*

LUIGI LUZZATTI, *segretario relatore.*

RAPPORTO

DELLA

COMMISSIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO.

ONOREVOLI COLLEGHI,

Volgeva il 4 febbraio 1868 quando questa spettabile Camera, in una sua ordinaria tornata, ci delegava, con prova di cortese fiducia, a rappresentarla presso la Commissione mista, che, costituita da membri del Consiglio provinciale, del Consiglio comunale e del Gremio commerciale, doveva mettersi d'accordo per l'istituzione di una Scuola superiore di commercio in questa nostra città.

È inutile dire che questo mandato, per quanto grave in sè stesso e di una riuscita difficile riguardo ai mezzi necessari, ci fu doppiamente gradito, sia per lo scopo plausibilissimo cui mirava, e che aveva altra volta preoccupato la Camera, — sia perchè noi eravamo chiamati a contatto con persone che, per spirito patrio e per vastità di cognizioni, ci erano di lieto augurio alla buona riuscita dell'impresa.

Nelle prime adunanze commissionali ch'ebbero luogo, furono presi i generali accordi a procedere ordinatamente, e furono studiati quindi i programmi dei più rinomati Istituti superiori di commercio, quali, fra gli altri, quelli di Anversa, di Mulhouse, di Lubeca, per trarne i migliori criterii, sia per le materie da proporsi all'insegnamento, sia per l'ordine che per la distribuzione delle medesime.

Nella scelta che ci siamo proposti del meglio e del buono, non abbiamo abbandonato alcune viste pratiche locali che ci parvero di opportuno indirizzo, e ci siamo aiutati colle cognizioni estese del chiarissimo professore Luzzatti, che, all'istruzione profonda, accoppia il vantaggio della conoscenza speciale dei più celebri stabilimenti che esistono oggidì.

Concretate le basi dell'insegnamento, ed ordinato il piano con un accordo felicissimo, furono delegati dal seno della nostra Commissione mista tre membri per presentare al Ministero, raccomandare e sviluppare l'elaborato, superando le difficoltà che fossero state eventualmente opposte.

Dietro il voto favorevolissimo del Consiglio dell'istruzione professionale, la petizione, presentata dalla Commissione mista al R. Governo, venne in massima accolta dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio; sennonchè, ad appianare alcune lievi divergenze, vennero dal Ministero delegati i signori commendatore Berti e commendatore Ferrara, membri del Consiglio suddetto.

Si rinvenne con essi sui programmi e sull'ordinamento dell'Istituto; e le idee si accordarono per modo, che potè essere formulato lo statuto della Scuola, a fondare la quale è mestieri un decreto reale che lo sanzioni.

Prima però di assoggettarlo alla reale sanzione, fu riconosciuto necessario di riportarne l'approvazione dai Consigli provinciale e comunale e dalla Camera di commercio, ai quali venne dalla Commissione mista trasmesso.

Il Consiglio provinciale ed il comunale si sono già pronunciati, col più deciso favore; tocca oggi alla Camera rispondere all'appello che le fa il voto pubblico.

Sennonchè a noi spetta di rinvenire ancora sulla deliberazione presa dal Consiglio provinciale, per annotare alcune circostanze che meritano speciale menzione.

In primo luogo vogliamo riflettere che il Consiglio provinciale medesimo aveva vincolato la sua sovvenzione di lire 40,000 al concorso del Governo per almeno altrettanta somma, ma che, dimostrato questo concorso impossibile e limitato a lire 10,000 soltanto, salvo lo sperabile aumento di altre lire 5,000 per parte del Ministero degli esteri, venne revocata la condizione sospensiva dal Consiglio medesimo, nella sua sessione straordinaria del 26 giugno prossimo passato.

Ed infatti, se fallì la speranza di un più largo concorso governativo che ci verrà incontro più tardi, mentre per questo primo anno non saranno così estesi i bisogni, giova riflettere con qual favore il Governo accolse la nobile e generosa iniziativa di Venezia, — a qual pericolo poteva condurci l'insistere per una sovvenzione governativa, che aveva bisogno della sanzione del corpo legislativo, — e quali privilegi infine il Governo riserva alla Scuola, come la riscossione delle tasse a proprio favore, anzichè di esso, ed il rilascio di patenti ai maestri, e di abilitazione agli allievi consolari.

Ciò detto rispetto alla revoca della condizione apposta, dobbiamo aggiungere alcunchè che si riferisce al mandato che noi abbiamo ricevuto.

Chè forse potrebbe ritenersi, che questo mandato colla sanzione reale dello statuto, che la Camera è chiamata ad approvare o a respingere interamente, cessar dovesse; per cui l'aver noi aderito a costituirci cogli altri delegati in commissione organizzatrice, fino a tanto che sia nominato il Consiglio direttivo, aver potrebbe l'apparenza di eccesso, nei limiti del medesimo.

Ci permettiamo però di subordinare alla Camera, a nostra discolpa, un'importante considerazione; quella cioè che il mandato a noi conferito ci autorizzava a tutte quelle pratiche, che valessero a sortire un esito, non soltanto favorevole, ma sollecito.

Ora se, dalla necessità della nomina del Consiglio direttivo, in caso di rinuncia o cessazione dei membri della Commissione mista, derivarne doveva conseguente-

mente una perdita di tempo significativa, e per procedere ad essa, e perchè gli eletti ripetessero gli studii fatti dagli altri, — è naturale che noi, mirando sempre allo scopo del nostro mandato, non ci facessimo ostacolo dei mezzi, ch' erano indispensabili a raggiungerlo completamente.

Crediamo con ciò anzi di aver onorato lo zelo intelligente della Camera, per la più sollecita attivazione di questa Scuola superiore, e di aver sacrificato all' interesse del nostro paese quel tempo maggiore che ci sarà richiesto, assumendo il nome e gli uffizii di commissione organizzatrice, in cui si tramuta la Commissione mista.

Da ultimo ci corre l'obbligo di avvertire, che, mentre la Camera, nella ricordata seduta del 4 febbraio anno corrente, deliberava a favore di questa istituzione lire 5000 senza obbligo di continuità, essa dovrebbe oggi, accettando lo statuto, concorrere con *un' annua somma non minore di lire 5000*.

Ma se essa rifletta, che la Provincia concorre nell' istituzione coll' annua spesa di lire 40,000, e fornisce la suppellettile scientifica, e il Comune con lire 10,000, coll' accordare il palazzo Foscari e colla suppellettile non scientifica, — dessa non vorrà certo indietreggiare, per ciò che le condizioni furono anche a suo riguardo modificate con un obbligo annuale, che stabilisce come minimo ciò che essa fissava come massimo.

La Camera, nell' adottare questa misura, non si lasciò ispirare certo da suoi sentimenti ben noti, ma subì la legge che le dettavano le sue circostanze economiche, le quali pur troppo perdurano ancora. Speriamo che condizioni migliorate ci mettano nella posizione di poter provare quali sieno i nostri intendimenti rispetto ad una istituzione che sarà la prima in Italia, e che risponderà degnamente a quel perfezionamento negli studii commerciali, che ci obbligava fin qui a ricorrere all' estero per accaparrarci quella gioventù bene istituita, che noi potremmo d' ora innanzi, con giusto orgoglio, fornire agli altri.

E poichè questa Scuola di perfezionamento, tanto desiderata anche in passato, doveva inaugurarsi in un' epoca di libere istituzioni, aggiungendo nuovo encomio e decoro a questa città, che, dopo i travagli di tanti anni, si ridesta animosa a nuova vita, la Camera di commercio di Venezia non può che salutarla con plauso sincero, e, votando unanimemente lo statuto che deve attuarla, mostrarsi disposta anche a quei maggiori sacrificii, che le contendono oggi le stremate sue forze, ma che saranno in ogni circostanza un giusto omaggio all' onorevole ceto che essa rappresenta.

Questo è il voto dei suoi delegati sottoscritti, che invocano con ciò la più grata sanzione al loro operato.

Venezia, 6 luglio 1868.

ALESSANDRO PALAZZI.

AGOSTINO COLETTI.

GIO. ANT. DE MANZONI.

STATUTO

DELLA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

E R. DECRETO 6 AGOSTO 1868 CHE LO APPROVA

PRECEDUTO DALLA RELAZIONE PRESENTATA A SUA MAESTÀ

dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

SIRE,

È già da un anno che le autorità provinciali di Venezia, mosse dal nobile desiderio di migliorare e diffondere l'istruzione tecnica e professionale, si sono occupate alacramente dei modi di conseguire questo lodevole intento e dei sacrificii cui sarebbe necessario di sostenere.

Dopo lunghi ed accurati studii di persone competenti, si venne nel divisamento di fondare in Venezia una Scuola superiore commerciale, nella quale la gioventù uscita dagli Istituti di istruzione tecnica secondaria potesse ricevere quell'alto insegnamento che le è necessario per bene esercitare qualcuna tra le varie professioni mercantili, o quella della carriera consolare, non che per abilitarsi all'ufficio di professore per gli insegnamenti commerciali e delle scienze affini che si danno negli Istituti e Scuole tecniche del Regno.

Per mettere in atto questo disegno, il Consiglio provinciale si dichiarò pronto ad assegnare una provvisione di lire 40,000 all'anno, oltre la spesa necessaria per fornire la suppellettile scientifica.

Il Comune, apprezzando altamente il divisamento della Provincia, offrì anch'esso di concorrere con un assegno di lire 10,000 all'anno, e, quello che più importa, di provvedere a sue spese un degno e splendido casamento alla Scuola, e di fornirla di tutta la suppellettile non scientifica.

Alla Provincia ed al Comune s'aggiunse compagna la Camera di commercio, offrendo anche essa la generosa somma di 5000 lire all'anno.

I tre corpi morali anzidetti nominarono quindi una Commissione mista, alla quale commisero di studiare gli ordini che meglio potevano convenirsi alla Scuola. In esecuzione di tale incarico, il prof. Luigi Luzzatti e l'avv. E. Deodati visitarono i riputati Istituti di Anversa e di Mulhouse, e presentarono a questo Ministero un progetto, del quale chiedevano l'approvazione, domandando ad un tempo che il Governo concorresse alla fondazione anzidetta con un contributo pari a quello del Consiglio provinciale, in lire 40,000 annue.

Bene considerata l'importanza ed utilità della proposta, il referente si affrettò di affidarne l'esame al Consiglio dell'istruzione professionale, il quale fu di unanime avviso, che convenisse promuoverne ed aiutarne l'attuazione con quella somma che le angustie presenti del bilancio consentono al Ministero.

Conformandosi il referente al parere del Consiglio, pregò il presidente comm. Domenico Berti e il consigliere Francesco Ferrara a recarsi in Venezia, per concordare colla Commissione mista i provvedimenti che ravvisavansi più acconci alla prima fondazione della Scuola, e gli obblighi che dovevansi assumere così dai corpi fondatori, come dal Governo che veniva in loro aiuto.

I delegati del Ministero, a seconda delle avute istruzioni, riuscirono in breve tempo a formulare, d'accordo colla Commissione veneta, un progetto di statuto, che, dopo esame fattone in apposita tornata del Consiglio d'istruzione professionale, il sottoscritto ha stimato di dovere integralmente approvare. È stato quindi necessario che le primitive deliberazioni dei corpi fondatori venissero rinnovate secondo il nuovo progetto.

L'istituzione d'una Scuola superiore di commercio, che continuasse e completasse gli studii di scienza commerciale, professati negl'Istituti d'istruzione tecnica secondaria, essendo affatto nuova in Italia, si raccomanda per la bontà dello scopo che ha di mira, e pei risultati che se ne sperano. Questa Scuola, nella sua specialità commerciale, viene nei suoi effetti ad equipararsi agl'insegnamenti che si danno nel Museo di Torino per le scienze fisiche. Non soltanto si propone di addestrare, con appropriati metodi, alle operazioni commerciali e bancarie; ma, fondando gran parte del suo insegnamento sulla cognizione delle lingue europee e delle orientali, intende educare una gioventù agli alti negozii, capace di dirigere grandi amministrazioni ed aziende, e di mantenere rapporti mercantili e d'affari coi diversi popoli con cui può trovarsi in contatto. Le lingue orientali viventi, quali l'arabo, il persiano ed il turco, studiate con costanza e per uno scopo pratico, varranno a riannodare le antiche relazioni commerciali dell'Italia coll'Oriente. Ed in un momento come questo, in cui il nostro paese mostra ridestarsi alla vita commerciale che anima i popoli europei, un solido ammaestramento di scienza commerciale e di studii affini sarà il migliore apparecchio per introdurre la generazione crescente nel movimento generale, e, dirò anzi, mondiale degli affari. Per tali motivi mi pregio di proporre a V. M. l'approvazione dello Stabilimento commerciale di Venezia, il quale prende il nome di R. Scuola superiore di commercio, riservandomi più tardi di sottoporle i programmi e le altre norme che si riferiscono alla direzione di essa.

SIRE,

Io ho veduto con particolare compiacimento lo spirito d'iniziativa locale, che la città di Venezia e le popolazioni a lei connesse han dispiegato recentemente, in ogni cosa che possa rieccitare la sua vita economica. Gli sforzi fattisi per

aprire una diretta comunicazione marittima con l'Egitto; una potente e ben ordinata società costituitasi per la filatura della seta; la viva sollecitudine ch'io vedo spiegarvisi per rinforzare ed estendere i lavori delle manifatture più acconce alle condizioni topografiche e tradizionali di quelle contrade; la cura e l'ardore con cui vedo propagarsi l'istruzione popolare; ed oggi il nobile e, direi quasi, ardito concetto, di fondare colà un Istituto, che, per la larga base su cui vien poggiato e per lo zelo con cui son certo che sarà condotto, è destinato a prendere un carattere veramente nazionale, — m'ispirano la più tranquilla fiducia sulla grandissima utilità dell'atto che io vengo ad implorare dalla M. V., ed è con particolare soddisfazione che io lo vedo compiere sotto la mia amministrazione.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, reggente il Ministero di agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvato lo statuto annesso al presente decreto, concordato fra il Ministero di agricoltura, industria e commercio, la Provincia, il Comune e la Camera di commercio di Venezia per la fondazione in Venezia di un Istituto, il quale assumerà il titolo di REGIA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO. Essa sarà mantenuta, amministrata e diretta in conformità di detto statuto e delle rispettive deliberazioni dei corpi fondatori.

Art. 2. — È assegnata, a decorrere dal corrente anno 1868, sul capitolo 15 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, la somma di lire diecimila annue (lire 10,000) a titolo di sussidio alla suddetta Scuola.

Art. 3. — È fatta facoltà al Consiglio della R. Scuola d'imporre e riscuotere a proprio vantaggio quelle tasse scolastiche, ch'esso stimerà opportune.

Le tasse pel conferimento dei diplomi pei rispettivi insegnamenti saranno determinate e riscosse dal Governo in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Art. 4. — Con altro Nostro decreto saranno approvati i programmi d'insegnamento e le norme da osservarsi negli esami e nel conferimento dei diplomi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 6 agosto 1868.

VITTORIO EMANUELE.

BROGLIO.

STATUTO

DELLA

R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA

concordato fra i signori comm. D. BERTI, comm. F. FERRARA, delegati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, e la Commissione mista incaricata di trattare col R. Governo per la definitiva costituzione della R. Scuola superiore di commercio in Venezia, composta dei seguenti signori :

AVV. E. DEODATI, *presidente*

PROF. LUIGI LUZZATTI, *segretario relatore*

G. COLLOTTA, deputato al Parlamento

quali delegati dal Consiglio provinciale di Venezia.

DOTT. SEBASTIANO FRANCESCHI

quale rappresentante della Deputazione provinciale di Venezia.

DOTT. ANTONIO BERTI, assessore municipale

ANTONIO FORNONI

GIACOMO RICCO

quali delegati dal Consiglio comunale di Venezia.

AGOSTINO COLLETTI

ANTONIO DE MANZONI

ALESSANDRO PALAZZI

quali delegati dalla Camera di commercio in Venezia.

ART. I.

È istituita dalla Provincia, dal Comune, e dalla Camera di commercio di Venezia la *R. Scuola superiore di commercio*, che avrà per iscopo:

a) di perfezionare i giovani negli studii opportuni all'esercizio delle professioni mercantili;

b) d'insegnare, oltre le principali lingue moderne europee, le orientali viventi, l'Arabo, il Turco ed il Persiano, per facilitare le nostre relazioni ed i nostri scambi coi popoli d'Oriente;

c) di preparare i giovani, che, in conformità alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti, intendono dedicarsi alla carriera dei consolati;

d) d'istruire, con ammaestramento speciale, coloro che vorranno dedicarsi all'insegnamento delle discipline commerciali negl'Istituti tecnici ed in altre Scuole dello Stato.

ART. II.

I corpi morali suddetti si obbligano a provvedere alla fondazione ed al mantenimento della Scuola nel modo infrascritto. La Provincia con un assegno annuo di lire 40,000, a cominciare dall'anno corrente, e con la somministrazione della suppellettile scientifica. Il Comune con un assegno annuo di lire 10,000, a cominciare dall'anno corrente, e con l'uso del locale conveniente allo scopo e con la somministrazione della suppellettile non scientifica. La Camera di commercio con un assegno annuo che non sarà mai minore di lire 5,000, a cominciare dall'anno corrente.

ART. III.

Il Governo concorrerà con un sussidio non minore di lire 10,000 annuali, da prelevarsi sul capitolo destinato a promuovere la istruzione tecnica.

ART. IV.

La Scuola sarà diretta ed amministrata da un Consiglio composto di sei persone, elette cioè: due dalla Provincia, due dal Comune, e due dalla Camera di commercio, alle quali si aggiunge con voto deliberativo il direttore della Scuola. Non è applicabile alla Scuola superiore di Venezia il disposto degli articoli 19 a 22 del regolamento 18 ottobre 1865, numero MDCCXII.

ART. V.

Il direttore sarà nominato dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. VI.

I professori titolari e gli altri insegnanti sono nominati dal Consiglio, sulla proposta del direttore o di chi ne fa le veci. Il Consiglio potrà però, ove lo giudichi opportuno, nominarli per mezzo di esami di concorso con quelle forme che saranno determinate in un regolamento da sottomettersi all'approvazione del Ministero, udito il parere del Consiglio per l'istruzione professionale.

ART. VII.

Gli uffici di cassiere e di economo saranno esercitati da persone delegate o direttamente nominate dal Consiglio.

ART. VIII.

Gli inservienti saranno nominati parimente dal Consiglio, sulla proposta del direttore.

ART. IX.

Il Consiglio eleggerà tra i suoi componenti un presidente, il quale nominerà un membro del Consiglio perchè ne faccia le veci in caso di sua assenza. Il Consiglio farà tutti i provvedimenti necessari all'amministrazione ed al buon ordinamento ed andamento della Scuola.

ART. X.

I programmi per l'insegnamento e le norme per gli esami saranno approvati con decreto ministeriale, udito l'avviso del Consiglio per le Scuole industriali. Dovranno pure ottenere eguale approvazione i mutamenti che l'esperienza dimostrasse necessario di arrecare, così negli esami, come nei programmi.

I diplomi, di cui dovranno essere muniti gli allievi secondo il risultato degli esami finali pei tre rami d'insegnamento indicati nell'articolo I, saranno rilasciati dal Governo, ed avranno gli effetti legali per le rispettive carriere.

ART. XI.

Il Governo deputerà alla visita della Scuola le persone che crederà convenienti, e trasmetterà alla Provincia, al Comune, alla Camera di commercio ed al Consiglio direttivo copia della relazione dei deputati all'ispezione.

ART. XII.

Il Consiglio direttivo dovrà trasmettere ogni anno al Governo una relazione sull'andamento della Scuola, corredata di tutti quei documenti che possano meglio chiarire i frutti della medesima.

ART. XIII.

Sulla richiesta del Governo, dovrà il Consiglio direttivo esonerare dal pagamento delle tasse annuali quattro fra i giovani che avranno fatto ottima prova negli esami di licenza degl'Istituti tecnici, o che si saranno in altro modo segnalati negli studii.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

L'attuale Commissione mista resta in carica ed esercita tutte le attribuzioni demandate al Consiglio direttivo dal presente statuto, fino a che non abbia compiuto tutti i provvedimenti necessari per dar principio all'esercizio della Scuola, che, possibilmente, dovrà aver luogo col cominciare del prossimo anno scolastico.

Firenze, addì 6 agosto 1868.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
BROGLIO.

MINISTERIALE DECRETO 23 NOVEMBRE 1869

CHE PROMULGA ALCUNE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CORSO MAGISTRALE
NELLA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO.

IL MINISTRO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto reale del 6 agosto 1868, col quale è istituita in Venezia la Scuola superiore di commercio;

Visto l'articolo I, lettera *d*, dello statuto organico della Scuola approvato con decreto della stessa data,

Decreta :

Art. I. — Quei giovani che, avendo ottenuto nella regia Scuola superiore di commercio di Venezia il diploma di licenza, furono riconosciuti fra i più distinti per la intelligenza e per lo zelo di cui diedero prove nel corso dei loro studii, quando dichiarino di voler dedicarsi all'insegnamento, potranno, dopo avere per un altro anno almeno frequentati i corsi della Scuola stessa, ottenere un nuovo diploma che li abiliti ad insegnare negl'Istituti tecnici l'economia politica, la geografia commerciale, il diritto commerciale, la contabilità e la ragioneria.

Art. II. — Nell'anno speciale di questa frequentazione i candidati all'insegnamento dovranno seguire alcune lezioni di metodo, prestarsi come aiuto nelle scuole di banco ed in quegli altri insegnamenti ai quali intendono applicarsi, fare lavori sopra dati argomenti ed assistere a speciali conferenze, secondo le indicazioni che ad essi saranno date dal direttore della Scuola.

Art. III. — Il direttore della Scuola potrà concedere qualche sussidio o premio ai giovani di scarsa fortuna iscritti nei corsi normali.

Per questi sussidii, come per le maggiori spese di libri o per quelli di qualunque altra natura dipendenti da questa istituzione, a cominciare dal 1870 si preleveranno lire 2000 sul capitolo *Sussidio ad Istituti* del bilancio di questo Ministero.

Il direttore della Scuola superiore renderà conto nel modo ordinario dell'impiego di questi fondi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e per la parte riguardante l'assegno non avrà effetto che coll'approvazione del bilancio.

Firenze, addì 23 novembre 1869.

Il Ministro

Firmato: M. MINGHETTI.

REGOLAMENTO DELLA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

PRECEDUTO

DAL R. DECRETO 15 MAGGIO 1870 CHE LO APPROVA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 4 del regio decreto 6 agosto 1868, N. 4530, che approva lo statuto organico della regia Scuola superiore di commercio in Venezia;

Visto gli articoli 1 e 10 di detto statuto organico;

Udito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione industriale e professionale;

Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I. — Il regolamento della regia Scuola superiore di commercio in Venezia annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, è approvato.

Art. II. — Con altro Nostro decreto saranno approvate le norme speciali per l'istruzione dei giovani che intendono dedicarsi alla carriera dei consolati, e pel conferimento del diploma di professore di materie commerciali negl'Istituti tecnici ed altre Scuole.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 15 maggio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

REGOLAMENTO

DELLA

R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO.

CAPITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1. La regia Scuola superiore di commercio di Venezia è una fondazione della Provincia, del Comune e della Camera di commercio associate, ed è sussidiata dal Governo. Essa ha il titolo di *regia*, ed entra nella serie degl' Istituti tecnico-professionali superiori del Regno d' Italia.

ART. 2. La Scuola, come fondata dai tre corpi elettivi della provincia e città di Venezia, è rappresentata, diretta ed amministrata dal Consiglio direttivo, delegato dai suddetti tre corpi fondatori, uniformemente a quanto è stabilito all' art. IV dello statuto; come pareggiata agl' Istituti tecnici superiori dello Stato, per effetto del decreto reale che approva lo statuto, è sottoposta alla sorveglianza del Ministero d' agricoltura, industria e commercio, giusta gli articoli 6, 10 e 11 dello statuto medesimo.

ART. 3. La rendita della regia Scuola superiore di commercio è costituita:

- a) dalla dotazione annua di L. 40,000 assunta dalla Provincia di Venezia;
- b) da quella pur annua di L. 10,000, assunta dal Comune di Venezia;
- c) dalla dotazione annua non mai minore di L. 5000, assunta dalla Camera di commercio;
- d) dal sussidio annuo non minore di L. 10,000, accordato dal Governo;
- e) dal prodotto delle tasse scolastiche e di altre da riscuotersi secondo le disposizioni del presente regolamento;
- f) dai sussidii che le altre Provincie vorranno contribuire, e da ulteriori assegni che le verranno accordati dalla Camera di commercio o dal regio Governo;
- g) da rendite, doni, legati, e proventi di qualsiasi natura, che possono, per qualsiasi causa e sotto qualunque forma, venire ad accrescere il suo patrimonio.

ART. 4. Oltre al patrimonio designato all' art. 3, la Scuola ha l' uso libero ed esclusivo:

- a) della suppellettile scientifica, cioè il museo merceologico, il laboratorio

di chimica commerciale e la biblioteca, e relativi *campioni, apparati, macchine, libri, carte, giornali*, ec., comunque acquistati;

b) della suppellettile e del materiale non scientifico, sotto il qual nome s'intendono tutte le mobilie occorrenti per la scuola, per la direzione e per gli ufficii: gli apparecchi d'illuminazione, il gas od altra materia illuminante, le stufe od altri mezzi di riscaldamento, il combustibile necessario per essi, le scansie e gli scaffali per la biblioteca ed archivio, gli armadi per custodia dei gabinetti e le pietre di lavagna, le panche, le tavole, ed in generale tutti gli oggetti mobili, che non entrano nella categoria della suppellettile scientifica;

c) del palazzo detto *Cà Foscari*, escluse le tre stanze al primo piano, che guardano il Canal grande, rimaste a disposizione del Municipio di Venezia.

CAPITOLO II.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

ART. 5. Il *Consiglio direttivo*, a cui, giusta l'art. 2, è affidata la rappresentanza, direzione ed amministrazione della Scuola, è composto di sette persone; due scelte dal Consiglio provinciale, due dal comunale e due dalla Camera di commercio di Venezia; settimo, il direttore della Scuola.

ART. 6. I membri scelti dai suddetti corpi elettivi possono anche non appartenere ai corpi medesimi. Essi durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

Avvenendo qualche vacanza per qualsiasi causa, il Consiglio direttivo solleciterà immediatamente dai corpi elettivi la rispettiva surrogazione. I membri surrogati durano in carica pel tempo, ch' avrebbero durato i loro predecessori.

ART. 7. La carica di membro del Consiglio direttivo non ha emolumento fisso. È stabilita soltanto una medaglia di presenza di lire 10 per ogni sessione ordinaria e straordinaria del consiglio, da consegnarsi a ciascun consigliere, meno il direttore.

La medaglia di presenza non può essere rifiutata.

ART. 8. Il Consiglio direttivo terrà una seduta ordinaria ogni quindici giorni; straordinarie, quando occorran: e queste, o per iniziativa del presidente, o dietro domanda del direttore, o di almeno due fra gli altri consiglieri.

ART. 9. Il Consiglio direttivo della Scuola nomina fra i suoi componenti un presidente ed un segretario. Il presidente deve indicare uno dei consiglieri, che tenga le sue veci in caso d'impedimento.

ART. 10. Il Consiglio direttivo e la sua presidenza risiedono nel luogo medesimo della Scuola.

ART. 11. Il presidente:

a) ordina la convocazione dei consiglieri per le sedute ordinarie e straordinarie;

b) dirige le discussioni, formula le proposte e le pone ai voti;

- c) firma i processi verbali delle sedute ;
- d) rappresenta la Scuola nelle solenni occasioni, quante volte il Consiglio non deliberi di unirgli altri membri ;
- e) firma gli avvisi da pubblicarsi a nome e per ordine del Consiglio direttivo ;
- f) conserva e custodisce il libro de' conti correnti coll' istituto di credito scelto a fare il servizio di cassa, ed i fascicoli o la serie dei mandati ;
- g) spedisce e firma, insieme col direttore, i mandati e gli ordini di pagamento sulla detta cassa ;
- h) regola coll' Istituto stesso il conto corrente ;
- i) provvede in particolare alla cura dell' archivio speciale degli atti e documenti, che concernono il Consiglio direttivo.

ART. 12. Spetta al Consiglio direttivo :

- a) nominare il direttore, i professori, i loro sostituti ed assistenti, e tutto l' altro personale addetto all' ordine e al basso servizio dello stabilimento ;
- b) determinare, e, quando ne sia il caso, modificare e revocare i loro rispettivi stipendi, assegni ed altre competenze ;
- c) approvare gli orari dell' insegnamento proposti dal direttore ;
- d) esonerare gli alunni dalle tasse scolastiche ;
- e) rimuovere o sospendere i professori, giusta le norme in appresso stabilite ;
- f) formare il conto preventivo e quello consuntivo ;
- g) approvare la gestione particolare affidata all' economo ;
- h) provvedere, o a proposta del direttore, o di proprio moto, a quanto occorra per la disciplina interna, e pel decoro della Scuola, e per la retta applicazione dello statuto, del regolamento e dei programmi ;
- i) curare la compilazione dei prospetti statistici da rassegnarsi al Ministero ed ai corpi fondatori di Venezia ;
- l) esaminare ed approvare i programmi di studio proposti dal direttore e le loro modificazioni successive, e curarne l' invio al Ministero per l' approvazione voluta dal reale decreto 6 agosto 1868 ;
- m) curare l' approvazione governativa delle norme concernenti gli esami di ammissione, di promozione, di diploma, di magistero e loro modificazioni, giusta le prescrizioni dello stesso real decreto ; nominare, comporre ed approvare le rispettive commissioni esaminatrici ;
- n) in genere prendere tutti i provvedimenti, che sieno richiesti dall' utile della Scuola.

ART. 13. D' ogni adunanza del Consiglio direttivo sarà tenuto processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. Il testo delle deliberazioni prese sarà trascritto sopra un registro particolare, la cui custodia è affidata al presidente ; e ne sarà data comunicazione al direttore.

ART. 14. Il numero legale per deliberare è di quattro. Tutte le deliberazioni sono prese dal Consiglio alla pluralità dei presenti, salvo che per la nomina del direttore e dei professori, per la quale occorre la pluralità assoluta dei membri

che lo compongono, e quindi, per la prima volta, la pluralità assoluta dei membri della Commissione organizzatrice.

In caso di parità di voti, l'affare viene rinviato ad altra seduta. In caso d'urgenza, il voto del presidente è preponderante.

CAPITOLO III.

DEL DIRETTORE.

ART. 15. Il direttore, membro del Consiglio direttivo e da esso nominato, governa la Scuola.

È capo del corpo insegnante. Sentiti i professori, propone al Consiglio i programmi e gli orari dell'insegnamento; veglia perchè sieno eseguiti; ne concorda i metodi, e ne cura la connessione. Riceve dai professori i rapporti settimanali intorno all'andamento delle scuole. Presiede le conferenze dei professori; ne dà cognizione, ove occorra, al Consiglio, e comunica loro le deliberazioni prese in proposito da questo. Presiede le commissioni esaminatrici; cura la redazione e conservazione dei temi di esame; propone il passaggio degli uditori alla classe degli alunni ordinari.

Propone al Consiglio la nomina dei professori, qualora non si faccia a concorso; riferisce sulla loro condotta; ne chiede la rimozione, sospensione, o censura.

Accorda loro permessi di assenza non maggiori di una settimana, provvedendo al modo di supplirli.

Propone l'approvazione di letture e di conferenze, che domandino di fare nella Scuola persone estranee alla medesima.

Mantiene la disciplina, e propone quanto giudica opportuno per essa e per il decoro della Scuola. Visita le scuole, e assiste, se crede, alle lezioni. Sorveglia la condotta degli studenti. Accorda loro permessi di assenza fino a otto giorni; propone al Consiglio i permessi per un tempo maggiore. Riferisce sulle assenze non giustificate. Ammonisce gli studenti, i quali manchino ai loro doveri, e propone le altre punizioni previste dal presente regolamento. Ha cura del museo merceologico, della biblioteca, del gabinetto di chimica, del palazzo ove risiede la Scuola, e di tutti gli oggetti che a questa appartengono.

Custodisce i processi verbali e tutti gli atti della direzione. Dirige e sorveglia la segreteria, l'archivio e la contabilità affidati al segretario-economista. Riceve dal presidente la notizia degli incassi avvenuti per conto della Scuola; contrassegna e fa registrare i mandati di spesa spiccati dalla presidenza; ordina, nei limiti delle sue facoltà, le spese da farsi sulla cassa per mano del segretario-economista; ne verifica i conti e ne chiede l'approvazione al Consiglio. Prepara e propone il bilancio preventivo annuo; firma, d'accordo col rispettivo professore, le richieste di spese pel materiale scientifico e non scientifico; fa la scelta dei

libri che, entro i limiti del bilancio, convenga acquistare per la biblioteca della Scuola. Presenta al Consiglio il conto consuntivo; fornisce gli schiarimenti che da esso venissero richiesti, e propone il modo d'impiegare i sopravanzi della gestione annuale.

Propone il personale secondario; ordina la distribuzione del suo servizio; ne chiede, o, in caso di urgenza, ne ordina la rimozione, la sospensione, o punizione qualsiasi.

In generale provvede al buon andamento della Scuola, all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, e propone le modificazioni e riforme, che l'esperienza potrà suggerirgli. Riceve le corrispondenze a lui indirizzate; dispone quanto occorra in ordine alle medesime, e ne cura la registrazione al protocollo; cura il sollecito ed esatto recapito di quelle, che pervengono alla Scuola sotto indirizzo del Consiglio direttivo o del suo presidente. Promuove le adunanze straordinarie del Consiglio direttivo. Delega, in caso di proprio impedimento, il professore da cui voglia essere rappresentato. Corrisponde col presidente; riceve comunicazione delle deliberazioni del Consiglio, e ne tiene apposito registro per uso della direzione.

CAPITOLO IV.

DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA DELLA SCUOLA.

ART. 16. Vi sarà un bilancio preventivo delle entrate e delle spese della Scuola, proposto dal direttore e deliberato, anno per anno, dal Consiglio.

ART. 17. Il presidente curerà l'incasso delle entrate previste, e delle altre che eventualmente possono toccare alla Scuola, e ne darà notizia alla direzione.

ART. 18. Il servizio di cassa verrà fatto mediante conto corrente con un istituto di credito, la cui scelta è riservata al Consiglio direttivo.

ART. 19. Le spese saranno sempre tenute nei limiti del bilancio preventivo.

ART. 20. Ogni pagamento verrà fatto dalla cassa della Scuola, sopra mandato firmato dal presidente del Consiglio o da un altro consigliere a ciò deputato, e dal direttore. Sarà cura del direttore il comunicare all'economista tutte le partite d'entrata e d'uscita per la regolare tenuta dei conti. I mandati sono a doppio registro.

ART. 21. Il presidente rilascia mandati a favore dell'economato, non maggiori di lire 500 per volta, co' quali si forma la cassa a mano, per far fronte alle minute spese occorrenti nell'Istituto.

Nessuna spesa, anche da questa cassa, potrà esser fatta, se non entro i limiti del bilancio preventivo.

Ciascuna spesa dev'esser preceduta da un mandato del direttore, che, staccandosi da un doppio registro e quitanzato da chi riceve, resterà presso l'economista a cautela della sua gestione.

ART. 22. L'economista dovrà, di mese in mese, render conto dell'erogazione dei fondi costituenti la cassa a mano. Questo conto, verificato dal direttore, sarà presentato al Consiglio direttivo per l'approvazione.

ART. 23. L'amministrazione della Scuola procede per annata civile.

ART. 24. Ogni anno, col 31 dicembre, devono chiudersi i conti dell'annata finita. Il conto annuale della Scuola sarà compilato dall'economista, sotto la sorveglianza del direttore, e verrà rassegnato al Consiglio direttivo. Il Consiglio deputerà due de' suoi membri per l'esame e sindacato di questo conto. Questi delegati hanno facoltà di domandare schiarimenti, sulle osservazioni che loro accadesse di fare, a tutti quelli che hanno preso parte all'amministrazione.

ART. 25. Approvato una volta definitivamente il conto dal Consiglio direttivo, ne verranno fatte tre copie, che saranno trasmesse dal presidente alla Deputazione provinciale, al Municipio ed alla Camera di commercio di Venezia, affinché sieno, colle norme proprie dei rispettivi corpi, riscontrati ed approvati.

ART. 26. Un riassunto del conto, autenticato dal presidente, sarà trasmesso al regio Governo.

ART. 27. Gli eventuali risparmi, che si facessero nel corso dell'anno, saranno impiegati secondo che piacerà al Consiglio, sopra le proposte fatte dal direttore. Quando non vi sia bisogno di erogarli a fini speciali, si formerà con essi un fondo fruttifero di riserva.

CAPITOLO V.

DELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI.

ART. 28. Tutti i lavori di corrispondenza, di relazioni al Consiglio o al Governo, i lavori statistici, i registri della Scuola, i protocolli, e in generale tutto il servizio di segreteria, cancelleria e contabilità, è a carico del segretario-economista, sotto la direzione ed ispezione del direttore, e con l'aiuto d'un copista.

ART. 29. Nell'ufficio della Scuola sono tenuti due protocolli degli atti: l'uno per il Consiglio direttivo, l'altro per la direzione; e in essi vengono registrati tutti gli atti rispettivamente loro diretti, salvo il disposto dall'art. 31.

ART. 30. La cura del protocollo è affidata al segretario-economista.

Tutti gli atti che vengono presentati a mano dalle parti, si ricevono dal segretario.

Tutti i pieghi suggellati che arrivano per mezzo postale, o vengono presentati a mano, devono essere consegnati, chiusi, o al presidente del Consiglio, od al direttore, secondo il rispettivo indirizzo.

Tanto il presidente, quanto il direttore, aperti i pieghi ed esaminato il contenuto, rimetteranno al più presto gli atti al segretario-economista per la registrazione nel rispettivo protocollo.

Essi però tratterranno quegli atti, che, per la loro indole, sono riservati e devono stare segreti. Per questi avranno un protocollo speciale, da essi medesimi tenuto.

ART. 31. Il segretario-economista esaminerà, anzi tutto, se l'atto presentato sia munito di bollo, in quanto sia prescritto per la natura dell'atto stesso; e così gli allegati; e se questi siano stati presentati all'ufficiale del registro (quando sarà qui istituito): ricuserà di ricevere gli atti, i quali manchino del prescritto bollo e della prescritta registrazione degli allegati. Gli atti che pervengono mediante la posta, e vengono consegnati al segretario dal presidente o dal direttore, i quali fossero difettivi di bollo o di registrazione, saranno collocati *agli atti* senza aver altro effetto.

ART. 32. Gli atti tutti dovranno, di mano in mano che vengono presentati, o dal presidente o direttore trasmessi, essere contrassegnati senza indugio col loro numero nel rispettivo protocollo, secondo l'ordine della fatta presentazione o trasmissione. Questo numero sarà progressivo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ART. 33. Chi consegna un atto qualsiasi, ha diritto di chiedere una carta di riscontro, contenente la data della presentazione ed il numero col quale l'atto fu contrassegnato.

ART. 34. Il Consiglio direttivo fisserà l'orario, durante il quale saranno aperti i protocolli.

ART. 35. Ogni protocollo deve, pagina per pagina, contenere le seguenti rubriche nelle rispettive colonne:

- 1° il numero progressivo degli atti;
- 2° il nome della parte che manda l'atto, l'oggetto di questo e le sue particolari indicazioni;
- 3° il numero antecedente;
- 4° il giorno della risoluzione dell'affare, con un cenno dell'indole della medesima;
- 5° la data della spedizione;
- 6° le osservazioni particolari.

Anche i processi verbali del Consiglio direttivo e della conferenza dei professori vanno registrati nel protocollo del Consiglio, od in quello della direzione; e così pure tutte le proposte e deliberazioni prese d'ufficio dal Consiglio direttivo, o dal presidente, o dal direttore.

ART. 36. Il segretario-economista, compiuta la registrazione degli atti, li trasmetterà al presidente del Consiglio od al direttore, secondochè spettano all'uno o all'altro.

ART. 37. Il presidente ed il direttore risolveranno senz'altro, sollecitamente, gli affari, in quanto riguardino misure esecutive previste dal presente regolamento, o deliberazioni già prese.

ART. 38. Occorrendo invece una deliberazione del Consiglio direttivo o della conferenza dei professori, provvederanno perchè siano gli argomenti trattati nella

prima sessione ordinaria, o, se l'affare sia urgente, promuoveranno una sessione straordinaria.

Possono il presidente per il Consiglio ed il direttore per la conferenza, tanto preparare essi l'istruzione dell'affare per la sessione, quanto destinare un relatore fra i membri dei detti due corpi. D'ordinario, le relazioni saranno verbali; le scritte si faranno sopra gli argomenti di maggiore importanza.

ART. 39. Di tutte le decisioni e di tutte le risoluzioni degli atti deve essere stesa una minuta. Le minute, se fatte sopra foglio staccato, devono riportare il numero dell'atto cui si riferiscono, il nome della parte o dell'autorità d'onde proviene. Tutte le minute devono portare la firma del presidente del Consiglio direttivo, o del direttore.

ART. 40. Vi sarà un solo ufficio di spedizione. Il segretario-economo adempie il carico anche di speditore. Esso farà copiare le minute, le collazionerà colle spedizioni, e poscia presenterà queste alla firma del presidente o del direttore, secondochè l'affare spetta all'uno o all'altro.

ART. 41. La Scuola ha un solo archivio. Esso è diviso in due sezioni: la prima per gli atti del Consiglio direttivo, la seconda per gli atti della direzione. Tutte le scritture o carte presentate, le quali, a tenore della risoluzione, non venissero restituite alla parte, o trasmesse a qualche autorità, devono essere conservate nell'archivio.

ART. 42. Per la divisione delle accennate due sezioni dell'archivio in rubriche, sotto le quali ripartire gli atti, sarà provveduto con uno speciale regolamento per l'archivio, da compilarsi quando una sufficiente esperienza avrà chiarito in quali gruppi si distribuiscono gli argomenti che vengono trattati.

ART. 43. Chiunque ritira un atto dall'archivio deve lasciarne una ricevuta, che viene restituita quando l'atto è rimesso.

ART. 44. Il direttore, per ordinario, corrisponde col Consiglio o col suo presidente, e viceversa, in via breve e verbalmente. Possono corrispondere per iscritto, ogni qualvolta lo credano opportuno.

CAPITOLO VI.

DEGL' INSEGNANTI.

ART. 45. I professori tutti, giusta l'art. VI dello statuto della Scuola, vengono nominati dal Consiglio direttivo, sulla proposta del direttore. Il Consiglio direttivo potrà però, ove lo giudichi opportuno, nominarli per via di esami o di concorsi.

ART. 46. Quando alla nomina si faccia precedere l'esperimento suddetto, questo avrà luogo innanzi una commissione composta di sette esaminatori; sei di questi saranno nominati dal Consiglio direttivo; il settimo, ed in qualità di presidente, sarà nominato, sulla proposta del Consiglio superiore dell'insegnamento tecnico,

dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio, il quale, al tempo medesimo, destinerà il luogo dove la commissione esaminatrice debba tenere le proprie sessioni.

ART. 47. Le norme da tenersi nei detti concorsi saranno, caso per caso, proposte dal Consiglio direttivo e sottoposte all'approvazione del Governo, a termini dell'art. VI dello statuto.

ART. 48. La commissione esaminatrice trasmetterà al presidente del Consiglio direttivo della Scuola copia autentica del proprio giudizio motivato, contenente la proposta per la scelta del professore. Dietro questo giudizio e proposta, il Consiglio direttivo procede alla nomina ed alla spedizione del relativo documento.

ART. 49. Gl'insegnanti sono di tre classi:

- a) Professori titolari;
- b) Professori reggenti;
- c) Incaricati.

ART. 50. D'ordinario, per prima nomina, non si istituiscono se non professori reggenti. Avran diritto ad esser nominati, fin da principio, professori titolari coloro, che abbiano queste qualità in una Università od in un Istituto tecnico superiore del Regno.

ART. 51. Il professore reggente non potrà ricevere il diploma di titolare se non dopo tre anni di servizio in qualità di reggente.

ART. 52. Le prerogative e i diritti annessi alle due qualità di titolari e reggenti sono le medesime stabilite dalla legge 13 novembre 1859 e dai regolamenti universitari.

ART. 53. Gl'incaricati vengono nominati per un anno, dopo del quale, per continuare, occorrerà la conferma dell'incarico.

ART. 54. Per la rimozione e sospensione di un professore reggente, occorre sempre la decisione del Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.

ART. 55. I casi di rimozione e sospensione di un professore titolare saranno decisi da un consiglio straordinario, del quale faranno parte, oltre al Consiglio direttivo della Scuola:

- 1° il presidente del Consiglio provinciale;
- 2° il sindaco della città di Venezia;
- 3° il presidente della Camera di commercio di Venezia;
- 4° il prefetto della Provincia;
- 5° un altro speciale delegato del Governo.

La decisione dovrà esser presa alla maggioranza assoluta dei componenti questo consiglio straordinario.

ART. 56. A titolo di censura, il Consiglio direttivo della Scuola potrà ordinare la sospensione di un professore titolare per non più di otto giorni, salvo al professore il diritto di richiamarsi di tal misura entro otto giorni, mediante ricorso da presentare al Consiglio direttivo, il cui presidente sarà tenuto, in tal caso, a tosto convocare il consiglio straordinario che di sopra.

ART. 57. Il Consiglio direttivo potrà, nei casi più gravi, ordinare provvisoriamente la sospensione indefinita, coll'obbligo di provvedere entro quindici giorni alla convocazione del consiglio straordinario per la sua finale decisione.

ART. 58. Ogni professore, il quale si assenti senza permesso, o prolunghi oltre un mese il termine di permesso ricevuto, sarà ritenuto dimissionario.

ART. 59. È fatta facoltà al direttore di accordare permessi d'assenza non maggiori di una settimana, provvedendo al modo di supplirvi. Permessi di più lunga durata saranno accordati dal Consiglio direttivo, dietro proposta del direttore accompagnata dall'indicazione del provvedimento per la supplenza o per l'occupazione diversa delle ore d'insegnamento, che resterebbero vuote.

ART. 60. Tutti gli insegnanti devono trovarsi a disposizione del direttore durante dieci mesi dell'anno scolastico, e non potranno allontanarsi prima del termine degli esami, nei quali devono aver parte.

ART. 61. L'insegnante, legittimamente impedito di recarsi alla Scuola, deve darne subito avviso al direttore.

ART. 62. Gli stipendi non vengono determinati in modo fisso per ciascun insegnamento. Il loro ammontare si determina dal Consiglio direttivo secondo le circostanze. Gli insegnanti, nei limiti del proprio insegnamento, non possono rifiutarsi a quel maggior carico che derivi dalle eventuali variazioni dei programmi e degli orari.

ART. 63. Il *maximum* degli stipendi di professore reggente o titolare viene fissato in lire 7000.

ART. 64. Qualora il corpo degli insegnanti e degli ufficiali stabili della Scuola si accordasse per assicurare, mediante contribuzioni individuali, la formazione d'un fondo per pensioni di ritiro ai suoi membri in caso di malattia o vecchiaia, e pensioni alle loro vedove e figli orfani, il Consiglio direttivo potrà, approvando cossiffatta proposta, concorrere con somme prelevate dal fondo di riserva, del quale è parola qui sopra all'art. 27.

CAPITOLO VII.

CONFERENZE.

ART. 65. Gli insegnanti si riuniranno a conferenze periodiche una volta il mese, sotto la presidenza del direttore, o di quello fra essi che verrà delegato dal medesimo a tener le sue veci. Conferenze straordinarie, convocate e tenute colla medesima norma, avran luogo tutte le volte che il direttore ne senta il bisogno.

Il professore più giovane farà da segretario nella conferenza, e ne compilerà i processi verbali, che, sottoscritti da lui e dal presidente, si conserveranno nell'archivio della Scuola.

ART. 66. Le conferenze avranno per iscopo:

1° riferire sullo studio, la diligenza e la condotta disciplinare dei rispettivi studenti ;

2° mostrare come siensi successivamente eseguiti i rispettivi programmi dell'insegnamento e conservata la loro armonia ;

3° proporre i provvedimenti, che si credano opportuni, tanto in riguardo all'insegnamento, quanto in riguardo alla condotta degli alunni ;

4° discutere sopra ogni altro argomento, che venisse proposto dal presidente o da alcuno degl'insegnanti.

ART. 67. In una conferenza, che sarà tenuta nel mese di settembre di ogni anno, saranno presentati dai professori i programmi delle lezioni da darsi nel venturo anno scolastico. In un'altra, che sarà tenuta nel mese di ottobre, saranno partecipate le risoluzioni prese intorno ai programmi medesimi.

ART. 68. Sarà cura del direttore il portare a cognizione del Consiglio direttivo, quando occorra, le proposte, che si saranno deliberate nella conferenza dei professori, e viceversa comunicare a questa le deliberazioni del Consiglio, sia rispetto alle cose proposte, sia rispetto a qualunque altra materia.

CAPITOLO VIII.

DEL PERSONALE SECONDARIO.

ART. 69. Il personale secondario per ora si compone :

- a) di un segretario-economo ;
- b) di uno scrittore ;
- c) di un bidello ;
- d) di un portinaio ;
- e) di un facchino per la pulitezza e bassi servizi.

ART. 70. Occorrendo un servizio maggiore, si provvederà mediante giornalieri.

ART. 71. Ad ognuno di questi posti sarà provveduto con nomina del Consiglio direttivo, sopra proposta del direttore.

ART. 72. Tutto il personale secondario è sotto l'immediata dipendenza del direttore.

ART. 73. E esso direttore potrà proporre al Consiglio la rimozione, e, in casi urgenti, da sè solo allontanare un impiegato o sospenderlo, salvo di riferirne al Consiglio direttivo.

CAPITOLO IX.

DEGLI ALUNNI E DEGLI ALLIEVI.

ART. 74. Nessun alunno è ammesso alla Scuola, se non abbia l'età di sedici anni compiuti.

ART. 75. Per essere ammesso alla Scuola, occorre sostenere un esame di ammissione. Sono dispensati dall'esame di ammissione quelli, che presentino un diploma di licenza rilasciato dagl'Istituti tecnici industriali professionali del Regno. Possono essere dispensati dall'esame di ammissione gli alunni, che presentino il documento corrispondente all'attestato di licenza rilasciato da una Scuola reale tedesca, dalla sezione professionale d'un reale Ateneo belga, o dall'insegnamento speciale francese.

ART. 76. L'esame di ammissione verserà sulle materie, che saranno indicate in apposito programma, approvato dal Governo.

ART. 77. L'esame di ammissione si fa al principio dell'anno scolastico. Chi non si presentasse, per motivi legalmente provati, agli esami di ammissione nel tempo assegnato, potrà essere ammesso ad un esame straordinario, dietro decisione del Consiglio direttivo.

ART. 78. Un mese prima dell'apertura della Scuola, il Consiglio direttivo renderà noto, con avviso, l'ordine, le condizioni ed i giorni dell'esame di ammissione.

ART. 79. Per gli alunni forestieri, a' quali non fosse ancora familiare l'uso della lingua italiana, l'esame di ammissione sarà fatto in francese.

ART. 80. Gli alunni devono intervenire a tutte le lezioni dei corsi obbligatorii, come a tutte quelle di un corso libero, una volta che essi medesimi ne abbiano fatto la scelta.

ART. 81. Le assenze devono essere giustificate con documenti idonei, che facciano apparir chiaro l'impedimento. L'assenza non giustificata, protratta oltre quindici giorni, equivale ad abbandono della Scuola.

Non potrà l'alunno esser riammesso, che per concessione del Consiglio direttivo. I permessi d'assenza fino ad otto giorni, e per motivi gravi, saranno dati dal direttore sopra istanza anche verbale. I permessi per un tempo maggiore, che non oltrepasserà mai i quindici giorni, saranno concessi dal Consiglio direttivo dietro istanza scritta.

ART. 82. Ogni professore terrà un registro dell'assiduità e condotta dei propri alunni, e ne riferirà alla direzione.

ART. 83. Quando la Scuola, o per contributi o doni, o per maggiore concorso dello Stato, sia in grado di poterlo fare, saranno istituiti premi in danaro, da darsi a quegli allievi italiani, i quali avranno riportato il diploma con nota di *gran distinzione*.

messe per una sola materia in quelli di promozione, o per tutte le materie in quelli d' ammissione. Chi non ha fatto buona prova in un esame di promozione, nè superato la riparazione, potrà ripetere l' anno o continuare i corsi: non sarà però ammesso, nel secondo caso, all' esame di diploma, e riceverà soltanto un attestato di frequenza alla Scuola.

ART. 96. In ogni esame di promozione da un corso all' altro, il professore della materia, su cui versi l' esame, farà sempre parte della commissione esaminatrice. Le commissioni esaminatrici sono presiedute dal direttore o da quel professore, che verrà da esso indicato.

Tutti i membri del Consiglio hanno facoltà di assistere a tali esami.

ART. 97. La commissione per gli esami di licenza dovrà essere composta di almeno otto membri, oltre il presidente.

Due membri sono nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, in qualità di commissari governativi. Al Consiglio direttivo spetta la nomina del rimanente della commissione, con facoltà di comprendervi due de' suoi membri.

La commissione esaminatrice potrà essere divisa in due sezioni: una per le materie di cultura generale, l' altra per le materie d' istruzione speciale.

Ciascheduna sezione dovrà essere composta di almeno quattro membri, non compreso il presidente.

I commissari estranei alla Scuola, che venissero chiamati a formar parte delle commissioni di esame di diploma, saranno tutti fra i membri dell' Istituto di scienze, lettere ed arti, o tra i professori della regia Università di Padova, o fra i principali negozianti e banchieri della piazza di Venezia, indicati dal presidente della Camera di commercio. Sarà invitato il Ministero a farvisi rappresentare da un suo delegato.

La commissione sopraddetta, o le sue sezioni, saranno presiedute dal presidente del Consiglio direttivo o da un suo delegato.

ART. 98. Gli esami, tanto di promozione, quanto di diploma, si compongono di due prove: l' una per iscritto, l' altra orale.

ART. 99. Nella prova per iscritto si assegnano tante tornate, quanti sono i temi.

Una serie di temi scritti viene apparecchiata dalla conferenza dei professori, ed è approvata dal Consiglio direttivo. I detti temi, approvati che siano, si suggellano, per esser poscia estratti a sorte e consegnati, ciascuno d' essi, nella sala di esame, al professore assistente, che li apre in presenza degli studenti e li detta. Nessuna dichiarazione o commento da parte del professore può esser fatta sui temi.

ART. 100. Sono concesse ai candidati sei ore per la trattazione del tema. Ogni comunicazione esterna è vietata. I giovani non potranno parlare assieme. È permesso ad essi consultare soltanto i vocabolarij e i semplici testi delle leggi.

ART. 101. Finito il componimento, gli alunni lo firmano, il professore lo controfirma, annotando l' ora in cui gli è consegnato. I componimenti vengono chiusi a chiave dal direttore, che poi li presenta alla commissione.

ART. 102. Chi non supera la prova in iscritto con sette punti sopra dieci in tutti i temi, non viene ammesso all'esame orale di diploma.

Chi nell'esame scritto di promozione riporta cinque punti in una materia, non è escluso per questo dalla prova orale, ma dovrà riportare in essa, e su quella materia, almeno otto punti per essere promosso.

ART. 103. Superata la prova scritta, il candidato è ammesso alla prova orale. Gli esami orali s'aggirano sulle materie dei programmi.

Non è idoneo alla promozione e non ottiene il diploma chi non abbia, anche nella prova orale, riportato almeno sette punti su ciascuna materia.

La condotta disciplinare dell'allievo durante l'anno sarà considerata come una delle materie, su cui le commissioni di esame dovranno dare il loro giudizio.

ART. 104. I diplomi, secondo l'art. X dello statuto, saranno rilasciati dal Governo in nome del Re.

Dichiarati, in virtù degli esami di licenza, meritevoli di diploma gli allievi che hanno superato vittoriosamente la prova, il Consiglio direttivo comunica al regio Ministero di agricoltura, industria e commercio il prospetto dei giovani, a' quali deve conferirsi il diploma, accennando i punti riportati nella votazione da ciascuno di essi.

ART. 105. Oltre il diploma, sarà rilasciato un certificato dal direttore della Scuola, nel quale sono indicati i risultati dell'esame per materie, coi punti riportati.

ART. 106. Il regio Ministero provvede alla spedizione dei diplomi, e li trasmette al presidente del Consiglio direttivo della Scuola.

Prima che siano consegnati agli allievi, i diplomi vengono trascritti in un particolare registro. Indi il presidente ed il direttore vi appongono appiedi la propria firma, la data della consegna ed il sigillo della Scuola.

ART. 107. Il diploma stabilisce che il titolare del medesimo ha ricevuto la completa educazione superiore commerciale, e che l'allievo è atto a sostenere i più importanti uffizi commerciali, come direttore di banche, di istituti di credito, di case di commercio; che può essere impiegato in spedizioni e viaggi lontani, così per conto del Governo, come di società o di privati.

ART. 108. Il diploma rilasciato dal Governo in conseguenza degli studi percorsi ed esami regolarmente dati nella regia Scuola superiore di commercio, sarà tenuto come equivalente agli ordinari superiori gradi accademici, per tutti gli effetti di legge.

CAPITOLO XII.

DELLE TASSE.

ART. 109. La regia Scuola superiore di commercio riscuote le seguenti tasse:

a) per la prima iscrizione, così dando l'esame di ammissione, come essendone dispensati, lire 50;

- b) per l'iscrizione al primo corso, lire 100;
- c) per l'iscrizione al secondo corso, lire 150;
- d) per l'iscrizione degli uditori a corsi speciali; per ogni materia, lire 15;
- e) per un semplice attestato sulla frequentazione dei corsi della Scuola e sugli esami presi, lire 50, trattandosi di allievi iscritti al corso ordinario; e lire 5 per ogni materia, se si tratti di semplici uditori;

f) per il diploma regio, la tassa che verrà stabilita dal Governo. Essa spetta al regio Erario.

ART. 110. Nessun candidato sarà ammesso a verun esame, se prima non avrà dimostrato, mediante ricevuta del segretario-economista, di aver pagato la rispettiva tassa.

ART. 111. La mala riuscita nelle prove, o la espulsione dalla Scuola, non dà diritto a restituzione delle tasse pagate.

ART. 112. Ove altre Provincie od altri corpi stabiliscano un annuo sussidio a favore della Scuola, è data loro facoltà di designare, ognuno in proporzione al sussidio, uno o due giovani della rispettiva Provincia o Comune, i quali abbiano fatto ottima prova negli esami di licenza degli Istituti tecnici, per far loro godere dell'esenzione dalle tasse stabilite nella Scuola.

CAPITOLO XIII.

DELLE LETTURE E CONFERENZE.

ART. 113. Il Consiglio direttivo ha facoltà di autorizzare nella Scuola corsi liberi fuori de' suoi programmi, letture e conferenze, in quanto sieno conciliabili cogli insegnamenti ordinari.

ART. 114. Chiunque desideri fare letture e conferenze, dovrà presentare domanda in iscritto al Direttore, designando gli argomenti che intende trattare. Saranno preferite le materie affini a quelle dei programmi della Scuola.

ART. 115. Il direttore può non accettare la domanda: accettandola, fa la sua proposta al Consiglio direttivo, cui spetta la definitiva decisione.

CAPITOLO XIV.

DELLE COLLEZIONI E DELLA BIBLIOTECA.

ART. 116. La regia Scuola superiore di commercio sarà provveduta:

- a) d'una grande collezione di campioni, o museo di merceologia;
- b) di un laboratorio di chimica commerciale;
- c) di una biblioteca.

ART. 117. Il museo merceologico ed il laboratorio di chimica sono sotto l'im-

mediata custodia e responsabilità, ciascuno, del professore di quella materia; e sotto la speciale sorveglianza del direttore.

ART. 118. Il direttore avrà a cura speciale l'ordinamento, la conservazione e il buon mantenimento dei libri, fino a che, per l'acquistata importanza della biblioteca, non si decida dal Consiglio direttivo la istituzione e nomina di un bibliotecario.

ART. 119. Possibilmente, sarà provveduto ad una stanza di lettura vicino alla biblioteca, ad uso degli alunni.

ART. 120. Il Consiglio direttivo farà uno speciale regolamento per la biblioteca e per la conservazione del museo merceologico.

ART. 121. Sulla proposta del direttore, il Consiglio direttivo determinerà ogni anno la somma da destinarsi all'acquisto di libri e all'associazione ad opere periodiche. Il Consiglio stesso, nelle sue ordinarie sedute, delibererà intorno all'applicazione della somma suddetta agli acquisti, che gli verranno proposti dal direttore.

ART. 122. Ogni oggetto che verrà donato alla Scuola, sia in campioni, sia in libri, carte od altro, sarà munito di un segno che attesti del dono, e dica il nome del donatore.

CAPITOLO XV.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

ART. 123. Per tutti gli argomenti dei quali è fatta menzione nel presente regolamento, ed in quanto non sia provveduto con particolari disposizioni del medesimo, serviranno di norma le disposizioni dei vigenti regolamenti universitari e quelle del regolamento 18 ottobre 1865 sull'istruzione professionale.

ART. 124. Il presente regolamento sarà messo in vigore, tosto che abbia riportato l'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, secondo gli articoli VI e X dello statuto della Scuola.

ART. 125. Le riforme, aggiunte e modificazioni a questo regolamento, che venissero adottate ed approvate, saranno unite al medesimo in progressive appendici.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Ai membri della Commissione organizzatrice non saranno attribuite le medaglie di presenza, di che è parola nell'art. 8.

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio

CASTAGNOLA.



LEGGE 21 AGOSTO 1870

CHE PARIFICA L' ATTESTATO DI LICENZA DELLA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA

AL DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA, PER L' AMMISSIONE ALLA CARRIERA CONSOLARE ;

PRECEDUTA DALLA RELAZIONE

CON CUI IL SIGNOR MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI NE PRESENTAVA IL PROGETTO

(ADDÌ 21 MAGGIO 1870) ALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

SIGNORI !

Per iniziativa di quel Consiglio provinciale, fondavasi nel 1868 in Venezia una Scuola superiore di commercio.

Fra gli scopi cui mirava questa istituzione, era pure quello di preparare buoni alunni consolari, secondochè apparisce formalmente dall' art. 1 del decreto di fondazione, in data 6 agosto 1868, N. 4530.

Sennonchè, all' effettuazione di questo disegno si frappose dappprincipio una difficoltà preliminare, nascente da ciò che la legge consolare prescrive in modo assoluto, per l' ammissione alla carriera dei consolati, l' obbligo della laurea legale.

La direzione della Scuola superiore di commercio fece pertanto istanza perchè questa difficoltà venisse rimossa; ed il Governo accondiscese tanto più volentieri a prendere in considerazione siffatta istanza, in quanto che, dall' esame dei programmi in vigore presso quell' Istituto, appariva chiaramente come vi si insegnino in larga copia quelle materie, che sono di incontestabile utilità per chi voglia percorrere la carriera consolare.

Sembrò che il modo più acconcio di conciliare le prescrizioni della legge vigente colle legittime aspirazioni della Scuola superiore di commercio, fosse quello di ottenere che questa modificasse il suo programma in guisa da comprendervi, oltre le materie che già in essa si professavano, un complesso di studi giuridici che abbia a tenere luogo del corso legale compiuto presso qualcuna delle Università del Regno. Ottenuto questo intento, non vi sarebbe più stata ragione di diniegare alla Scuola di commercio di Venezia la concessione da essa invocata, imperocchè, per lo scopo al quale intendeva la legge consolare, l' esame finale dell' apposito corso, stabilito presso la Scuola medesima, avrebbe avuto la stessa efficacia pratica della laurea legale.

La Commissione preposta alla direzione della Scuola di commercio si adoperò con zelo nel compito, per cui la si ebbe a tale riguardo a richiedere. In breve spazio di tempo essa fu in grado di presentare un nuovo programma, in virtù del quale presso la Scuola sarebbe istituito un corso speciale di quattro a cinque anni, destinato al tirocinio dei giovani che aspirano alla carriera dei consolati. Le materie d'insegnamento sono quelle stesse professate negli altri corsi della Scuola, colla differenza che riesce più copiosa e più vasta la parte legale.

Adempiutasi in tal guisa, per parte della Scuola superiore di commercio, quella che era condizione indispensabile per l'ottenimento della concessione da essa invocata, il Ministero è venuto nel divisamento di sottoporre questa concessione all'approvazione vostra, affinchè essa riceva la sanzione parlamentare. Sembrò infatti regolare che, trattandosi di derogare ad una legge vigente, la deroga avesse parimente luogo in forma legislativa.

La Camera vorrà senza dubbio, approvando l'unito schema di legge, associarsi ad un provvedimento, dal quale il Governo giustamente si ripromette notevoli vantaggi, così dal punto di vista della carriera consolare, come da quello dell'incremento della Scuola superiore di commercio in Venezia.

PROGETTO DI LEGGE.

ARTICOLO UNICO.

L'attestato di licenza ottenuto alla regia Scuola superiore di commercio in Venezia, nella sezione degli studi per la carriera consolare, è pareggiato alla laurea riportata nelle facoltà di diritto nelle Università dello Stato, per gli effetti previsti dall'art. 15 della legge consolare del 28 gennaio 1866.

Il progetto venne emendato dalla Commissione parlamentare, e le modificazioni vennero accettate dal signor Ministro.

Approvato dalla Camera elettiva e dal Senato, avuta la sanzione Reale, divenne la legge 21 agosto 1870, del seguente tenore:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

In esecuzione dell'art. 1 del regio decreto 6 agosto 1868, N. 4530, saranno ammessi al concorso per la carriera consolare, giusta la legge consolare del 28 gen-

naio 1866, coloro che abbiano ottenuto l'attestato di licenza dalla Scuola superiore di commercio in Venezia, sezione degli studi per la carriera consolare, i programmi della quale sieno, per questa parte, approvati anche dal Ministero dell'istruzione pubblica, che potrà egualmente far ispezionare gli esami di licenza della suddetta sezione.

Sarà estesa la medesima concessione ad ogni altra istituzione che venisse fondata ed approvata con ispeciale regio decreto, in condizioni equivalenti a quella della Scuola superiore anzidetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Firenze, addì 21 agosto 1870.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI VENOSTA.

REGIO DECRETO 5 AGOSTO 1871

CONCERNENTE LE TASSE DA RISCOUTERSI

DALLA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 4 del regio decreto 6 agosto 1868, che approva lo statuto organico della regia Scuola superiore di commercio in Venezia;

Visto il decreto 15 maggio, che approva il regolamento di detta Scuola;

Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 109 del regolamento 15 maggio 1870, riguardante le tasse da riscuotersi dalla Scuola superiore di commercio in Venezia, è modificato come segue:

La regia Scuola superiore di commercio riscuote le seguenti tasse:

a) per la iscrizione, così dando l'esame di ammissione, come essendone dispensati, lire 50;

b) per l'iscrizione a ciascuno degli anni successivi, lire 100;

c) per l'iscrizione degli uditori a speciali lezioni del primo anno e per ogni materia, lire 15;

d) per l'iscrizione degli uditori a speciali lezioni degli anni successivi e per ogni materia, lire 10;

e) per l'attestato di frequentazione della Scuola, e sopra gli esami presi, se rilasciato ad allievi del corso ordinario, lire 50;

se ad uditori, per ogni materia, lire 5;

f) per il diploma regio, la tassa è erariale e verrà stabilita dal Governo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 5 agosto 1871.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

REGIO DECRETO 15 DICEMBRE 1872

CHE ORDINA ALCUNE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE

ALLO STATUTO DELLA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto del 6 agosto 1868, N. 4530, che approva lo statuto della regia Scuola superiore di commercio in Venezia;

Veduta la legge 30 giugno 1872, colla quale è approvato il bilancio definitivo della spesa del corrente anno;

Veduta la convenzione stipulata il 15 maggio 1871 tra il Ministero di agricoltura, industria e commercio ed il Consiglio direttivo della regia Scuola superiore in Venezia;

Vedute le deliberazioni del Consiglio provinciale di Venezia del 13 febbraio 1872, del Consiglio comunale di Venezia del 26 aprile 1872, e della Camera di commercio ed arti della stessa città del 3 agosto 1872, colle quali è accettato il concordato anzidetto;

Sulla proposta del nostro Ministro di agricoltura, industria e commercio, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Consiglio direttivo della Scuola superiore di commercio in Venezia, di cui all'art. IV dello statuto organico approvato col regio decreto 6 agosto 1868, N. 4530, si compone nel modo seguente:

Due membri nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Due membri nominati dal Consiglio provinciale;

Due membri nominati dal Consiglio comunale;

Due membri nominati dalla Camera di commercio;

Il direttore della Scuola.

Art. 2. A partire dal 1° gennaio 1873, il direttore ed i professori della Scuola saranno nominati dal Governo per delegazione dei corpi morali che concorrono alle spese della Scuola, e su proposta del Consiglio direttivo della medesima: con

decreto reale, il direttore e i professori titolari; con decreto ministeriale, i professori reggenti e gl'incaricati d'insegnamento.

Gli assistenti e gli ufficiali di amministrazione, ed in caso di urgenza anche i professori supplenti, saranno nominati dal Consiglio direttivo.

Art. 3. Il direttore ed i professori nominati dopo il 1° gennaio 1873 potranno essere sospesi e licenziati senza l'avviso della Commissione straordinaria, di cui all'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 15 maggio 1870, N. 5671.

Il licenziamento dovrà essere proposto dal Consiglio direttivo della Scuola, e si pronunzierà con decreto reale o ministeriale, a seconda del decreto, col quale fosse stato nominato il direttore od il professore.

La sospensione sarà pronunciata con decreto ministeriale, sulla proposta del Consiglio direttivo.

Art. 4. Il Governo può farsi rappresentare, agli esami annuali di promozione, da uno o più delegati, i quali avranno diritto d'interrogare i candidati.

Il medesimo diritto spetta al direttore della Scuola.

Art. 5. Il Governo presenterà al Parlamento nazionale la relazione annua che gli viene trasmessa dal Consiglio direttivo, in adempimento all'art. XII dello statuto della Scuola.

Art. 6. I concorsi alle cattedre di economia, statistica, diritto e computisteria negl'Istituti tecnici, avranno luogo, di regola, presso la Scuola superiore di commercio.

La giunta esaminatrice sarà nominata dal Governo, su proposta del direttore della Scuola.

Art. 7. Coloro che avranno conseguito diploma d'idoneità all'insegnamento negl'Istituti tecnici dalla Scuola superiore di commercio, dopo avere nella medesima compiuti gli studi prescritti, avranno diritto a preferenza nel conferimento delle cattedre dei mentovati Istituti, a parità di condizioni.

Art. 8. Il sussidio assegnato coll'art. 2 del regio decreto 6 agosto 1868, N. 4530, è fissato in annue lire 25,000 da prelevarsi, nel corrente anno, sui fondi approvati al capitolo 22 (Scuole ed Istituti superiori), e, per gli anni successivi, su quelli che allo stesso fine verranno stanziati sui rispettivi bilanci.

Art. 9. Lo statuto approvato con regio decreto 6 agosto 1868, N. 4530, il regolamento approvato con regio decreto 15 maggio 1870, N. 5671, e i programmi degli studi approvati dal Governo, continueranno ad essere osservati in quanto non vi deroga il presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Allegato B.

PROGRAMMI PARTICOLAREGGIATI

DELL' INSEGNAMENTO. (1)

(VEDI A PAGINA 20.)

(1) Per ordine di collocazione, i programmi furono disposti in modo da formare tre gruppi: 1° materie di cui s' impartisce l' insegnamento alla sola classe commerciale, ovvero ad essa in comune con altra o con altre classi (programmi dal N. I al XIV inclusive); 2° materie il cui insegnamento è speciale per la classe consolare e per quella magistrale di diritto, economia e statistica, ovvero per la classe magistrale di ragioneria (programmi dal N. XV al XXII inclusive); 3° programmi d' insegnamento di letteratura italiana e di lingue straniere.

I.

ISTITUZIONI DI COMMERCIO.

I° ANNO (*Classe indistinta*).

PARTE PRIMA.

Nozioni generali. — Idee elementari sullo scambio, sulla moneta, sulla trasformazione del baratto in compravendita, sugli uffici del commercio.

Della merce. — Caratteristiche della merce. — Classificazioni razionali e classificazioni empiriche delle merci. — Esempi di alcuni gruppi di merci secondo la pratica commerciale.

Pesi, misure, imballaggi. — Principali sistemi di misure e di pesi adottati da varie nazioni. — Sistema metrico. — Importanza degl' imballaggi. — Imballaggi semplici e doppi. — Peso lordo e peso netto. — Varie specie di tare. — Marche e numeri.

Del prezzo e della qualità. — Diversi modi di determinare il valore della merce. — Prezzi unitari. — Relazione tra il prezzo e la qualità. — Della qualità sotto l'aspetto tecnico e sotto l'aspetto commerciale. — Delle alterazioni naturali, delle alterazioni fraudolente e delle contraffazioni.

PARTE SECONDA.

Comunicazioni e trasporti. — Considerazioni generali sull'importanza dei mezzi di comunicazione e di trasporto.

Comunicazioni e trasporti terrestri. — Varie specie di strade e di trasporti terrestri. — Relazione tra la qualità delle strade e la qualità dei mezzi di trasporto. — Dei trasporti nei paesi ove le strade non sono bene determinate e le comunicazioni non sono sicure. — Della carovana.

Strade ferrate. — Loro origini. — Loro progresso. — Strade ferrate di Società e strade ferrate di Stato. — Servizio ferroviario. — Interno. — Cumulativo. — Di transito. — Tariffe generali e speciali.

Comunicazioni e trasporti per acqua. — Vie d'acqua naturali e artificiali. — Mari, fiumi, canali. — Canali interni e canali interoceanici.

Della nave e delle sue parti principali. — Del tonnello. — Registri nautici e loro scopo.

Del nolo. — Noleggi totali e parziali. — Noleggi per ordini. — Contratto di noleggio. — Polizze di carico. — Stallie e contro stallie.

Navigazione a vela e a vapore. — Decadimento progressivo della marina a vela.

Navigazione libera e sussidiata. — Linee sussidiate dell' Italia. — Di alcune Compagnie sussidiate da altri Stati.

Del cambio marittimo e dell' assicurazione marittima. — Antichità del cambio marittimo. — Grandi aiuti ch' esso rese alla navigazione in altri tempi. — Suoi uffici al presente.

Dell' assicurazione in generale. — Assicurazioni mutue e a premio. — Assicurazione marittima pel solo caso di perdita totale, franca d' avaria particolare, a tutto rischio. — Differenza tra avarie particolari e avarie generali. — Liquidazioni d' avaria.

Delle dogane in generale e delle istituzioni che tendono a conciliare le ragioni fiscali con le esigenze del commercio. — Nozioni generali sui dazi. — Dazi all' entrata e all' uscita. — Dogane. — Porti franchi. — Punti franchi. — Docks. — Magazzini generali. — Magazzini fiduciari. — Fedi di deposito e fedi di pegno.

Poste e telegrafi. — Importanza della rapida e sicura trasmissione delle notizie. — Le poste ai tempi passati. — Della riforma postale di Rowland Hile. — Dell' unione postale. — Antichità dell' uso dei segnali. — Del telegrafo ottico. — Del telegrafo elettrico e del grande impulso ch' esso diede alla rapidità delle operazioni commerciali. — Linee telegrafiche sottomarine.

PARTE TERZA.

Moneta e surrogati. — Cenni sommari sulla storia dei metalli preziosi e sulle oscillazioni del loro valore attraverso i tempi. — Esame delle qualità che li rendono adatti all' ufficio di moneta. — Delle parti di cui si compone un sistema monetario. — Unità monetaria. — Tipo unico e tipo doppio. — Titolo. — Fino e lega. — Piede della moneta. — Sistemi monetari di alcuni Stati. — Convenzioni monetarie. — Pari fra le monete.

Del biglietto di banca e del segreto della sua circolazione. — Biglietto fiduciario e biglietto legale. — Carta monetata. — Danni del corso forzoso.

Del credito e del cambio. — Idee generali sul credito. — Del capitale e dell' interesse. — Ragioni che influiscono sulla misura dell' interesse. — Credito al consumo e alla produzione. — Credito reale e credito personale.

Del credito applicato al commercio e del credito cambiario in particolare.

Uffici della cambiale. — Duplicati e copie. — Accettazione. — Protesto. — Pagamento per onore di firma. — Conto di ritorno. — Rivalsa. — Solidarietà cambiaria.

Del cambio interno e del cambio esterno. — Ragioni delle oscillazioni del cambio. — Listini di cambio. — Cambio diretto e cambio indiretto.

PARTE QUARTA.

Del contratto di compravendita. — Compravendita in piazza e fra due piazze, nello Stato e fra due Stati diversi. — Vari modi di contrattazione e di esecuzione. — Offerte con e senza impegno, su campione o senza campione. — Contratti pronti e a termine. — Compravendita di merce viaggiante. — Fatture. — Pagamenti per cassa o con dilazione. — Opera degl' intermediari.

Della compravendita per conto proprio e per conto altrui. — Differenze tra commercio per conto proprio e commercio di commissione. — Commissione d' acquisto e commissione di vendita. — Conto d' acquisto e conto di netto ricavo. — Provvigione e del credere. — Dell' ufficio dei semplici agenti di commissione e della loro crescente importanza.

PARTE QUINTA.

Del commercio sotto la forma individuale e sotto la forma associativa. — Caratteri distintivi di queste due forme di commercio. — Vantaggi e inconvenienti di ciascheduna.

Degli affari in partecipazione. — Dell'associazione commerciale in genere. — Delle grandi Compagnie commerciali.

Società in nome collettivo e in accomandita. — Società in accomandita per azioni.

Società anonime. — Modo della loro formazione. — Programmi e statuti. — Versamenti. — Dividendi. — Amministrazione. — Assemblee generali. — Emissione di azioni. — Sindacati. — Oscillazioni nel prezzo delle azioni. — Pregi e difetti delle anonime. — A quali imprese meglio si adattino. — Società *limited* e *Joint Stocks* in Inghilterra.

APPENDICE.

Corrispondenza commerciale italiana.

Premessi alcuni ammaestramenti teorici sulle qualità generali dello stile commerciale, si passa agli esercizi pratici.

E gli esercizi pratici consistono in lettere e scritture commerciali di vario argomento: Circolari, listini, lettere per iniziar relazioni d'affari, lettere per offrire e accettar mercanzie, per mandar fatture e per eseguir pagamenti, per rimettere e per accusare cambiali, per annunziare avarie, per spedir carichi in consegna, per protestar merci non conformi al campione, per comporre questioni, per sollecitar debitori morosi, per chieder proroghe, per affidare qualche causa a un legale, per aprir crediti a favore di qualcheduno, per proporre affari in partecipazione, ec. ec.

Il professore spiega il soggetto d'ogni lettera o scrittura; poi ne dà un modello sulla tavola nera. Gli studenti devono preparare e portar lettere analoghe, che vengono poi corrette in iscuola. È cura del professore di conciliare, in quanto sia possibile, la schietta italianità della lingua con la semplicità e la chiarezza indispensabili nell'epistolario mercantile.

II° ANNO (*Classi riunite*).

PARTE SESTA.

Del commercio all'ingrosso e al minuto. — Della diversa sfera d'azione del commercio all'ingrosso e del commercio al minuto, e del diverso modo di esercitar l'uno e l'altro. — Del capitale fisso e del capitale circolante in queste due specie di commercio.

Commercio in uno o in più rami. — Della specificazione nel commercio.

Che cosa sia la moda e su quali articoli faccia sentir maggiormente la sua influenza.

Del commercio ordinario e del commercio di speculazione. — Caratteri del commercio ordinario. — Per quali segni si distingua la speculazione. — Vantaggi, pericoli, abusi della speculazione. — Qualità necessarie allo speculatore.

PARTE SETTIMA.

Del commercio bancario. — Uffici del commercio bancario — Suoi caratteri in Inghilterra e nel continente. — *Local banker* e *Foreign banker* in Inghilterra.

Titoli fiduciari. — Loro importanza per agevolare la circolazione della ricchezza.

Deposito e conto corrente. — Conti correnti disponibili e conti correnti vincolati. — *Chèques*. — Delle stanze di liquidazione. — Meccanismo della *Clearing house* di Londra.

Operazioni di sconto. — Commissioni di sconto. — Cambiali reali. — Cambiali di comodo. — Cambiali all'aria. — Risconto. — Difficoltà delle operazioni di sconto nei momenti di crisi.

Anticipazioni verso deposito. — Credenziali semplici e circolari. — Arbitraggi di cambio.

Banche di circolazione. — Emissione di biglietti. — Vari sistemi d'emissione. — Riserva metallica. — Vantaggi e pericoli dell'emissione.

Grandi operazioni finanziarie per conto di Società private e per conto dello Stato.

Delle Borse e delle operazioni che vi si compiono. — Ordinamento delle Borse. — Agenti di cambio e loro importanza, specialmente alla Borsa di Parigi.

Dei titoli pubblici. — Buoni del Tesoro. — Obbligazioni redimibili. — Cartelle di consolidato. — Rendita nominativa e al portatore. — Del pari nei titoli pubblici. — Conversione delle rendite.

Operazioni di Borsa. — Contratti a termine, fermi, a premio. — *Option*. — Riporto. — Diporto, ec.

Danni dell'aggiotaggio.

Prof. ENRICO CASTELNUOVO.

II.

ALGEBRA E ARITMETICA RAGIONATA. (1)

I° ANNO (*Classe indistinta*).

Congruenza e divisibilità dei numeri. — Numeri primi e numeri multipli. — Massimo comun divisore, e minimo comune multiplo di due o più numeri. — Conversione delle frazioni ordinarie in decimali. — Frazioni decimali periodiche, e ricerca della loro generatrice. — Calcoli sui numeri complessi o frazioni eterogenee.

Progressioni aritmetiche del primo ordine. — Progressioni aritmetiche dell' *ennesimo* ordine. — Numeri *figurati* e numeri *poligoni*. — Progressioni geometriche. — Teorica dei logaritmi. — Tavole logaritmiche e loro uso. — Teorica e pratica del *regolo calcolatore*. — Disposizioni, permutazioni e combinazioni di elementi dati. — Binomio di Newton coll' esponente intero, frazionario e negativo. — Potenze dei polinomi.

(Per l' Aritmetica ragionata si segue il *Trattato* del BERTRAND, tradotto da GIOVANNI NOVI. Per l' Algebra si segue la prima parte del *Corso di matematiche* di GIUSEPPE PERI.)

Prof. TITO MARTINI.

(1) Nel programma d' insegnamento per l' Aritmetica teorica e per l' Algebra mancano quelle parti, sulle quali debbono essere esaminati gli alunni non provenienti dagli Istituti tecnici, che aspirano ad entrare nella Scuola. Collo svolgere il programma si ha l' intendimento di richiamare o consolidare nella mente dei giovani quelle dottrine d' Aritmetica e d' Algebra, che sono necessarie ad una completa intelligenza dell' Aritmetica commerciale e politica.

III.

CALCOLO MERCANTILE.

II° ANNO (*Classi commerciale, consolare e magistrale di ragioneria*).

Aritmetica commerciale. — Misure e monete nazionali ed estere. — Regola del tanto per cento, e sua applicazione ai calcoli dei profitti o perdite, ed alle spese del commercio.

Interesse semplice e formule relative. — Calcoli d'interesse eseguiti col metodo delle parti aliquote. — Sconto commerciale. — Sconto razionale. — Calcoli di sconto eseguiti col metodo delle parti aliquote. — Ragguagli d'interesse e di tempo. — Regola congiunta e sua applicazione alla ricerca del *pari monetario*. — Ragguagli di merci e conti simulati. — Definizione del *cambio*. — Calcoli di cambio *diretto* e *indiretto*. — *Livellamento* dei corsi di cambio. — Arbitraggi di cambio. — Problemi sui fondi pubblici nazionali ed esteri. — Calcoli sulle materie d'oro e d'argento. — Regola di ripartizione. — Regola di società semplice e composta. — Regola di miscuglio o di *alligazione*, diretta e inversa.

Aritmetica politica. — Interesse composto discreto e formule relative. — Costruzione delle tavole servienti ai calcoli d'interesse composto. — Interesse composto frazionario. — Interesse composto continuo. — Confronti fra i diversi modi d'interesse. — Annualità o versamenti periodici. — Annualità posticipate ed anticipate. — Rendita perpetua. — Ammortimenti eseguiti per mezzo delle annualità. — Ammortimento progressivo. — Costruzione ed uso delle tavole per i calcoli di ammortimento.

III° ANNO (*Classi commerciale e magistrale di ragioneria*).

Complemento dell' Aritmetica politica. — Probabilità matematica di un avvenimento. — Probabilità assoluta e relativa. — Probabilità semplice e composta. — Determinazione della probabilità nel caso che le prove siano ripetute. — Tavole di sopravvivenza. — Cenno sul modo di costruire le dette tavole. — Vita media e vita probabile. — Rendita vitalizia immediata. — Costruzione di una tavola che serva a dare il valore di una rendita vitalizia eguale a 1. — Rendita vitalizia protratta. — Rendita vitalizia temporanea. — Rendita vitalizia su due vite. — Assicurazioni sulla vita. — Assicurazione a premio unico. — Assicurazione a premio annuo. — Assicurazione protratta. — Assicurazione di una rendita vitalizia o di una rendita perpetua. — Assicurazioni sulle cose. — Cenno sul modo di valutare il premio di assicurazione, conoscendo il rischio che corre la cosa assicurata.

(Per lo svolgimento del Calcolo mercantile si segue il Trattato, appositamente scritto dal professore insegnante, che ha per titolo: *Aritmetica commerciale e politica*; Firenze, tip. L'Arte della Stampa, 1880.)

Prof. TITO MARTINI.

IV.

COMPUTISTERIA.

I° ANNO (*Classe indistinta*).

Introduzione. — Amministrazione. — Azienda. — Classificazione delle aziende. — Oggetto della Computisteria. — Costituzione del capitale nelle aziende mercantili. — L' inventario e il suo bilancio. — Le scritture. — Sistemi e metodi di registrazione. — Classificazione dei registri mercantili. — Disposizioni legislative che li riguardano.

I Registri. — Il Libro degl' inventari. — Uffici della Computisteria rispetto alla corrispondenza mercantile. — Il Copia-lettere e il suo Repertorio. — Il Giornale e il Mastro della corrispondenza.

Il Giornale. — Libri che ne preparano la compilazione. — *Prime note.* — *Memoriale.* — Libri esplicativi del Giornale. — *Libri delle fatture e degli effetti cambiari.* — Libri complementari del Giornale. — *Libri delle commissioni, delle spedizioni, degli ordini, delle scadenze, ec.*

Il Conto e la sua teorica. — Il Mastro e il suo Repertorio. — Libri esplicativi e complementari del Mastro. — *Scontri di cassa, del portafoglio e de' magazzini.* — *Saldacconti e Partitari.*

Teorica de' Conti correnti a interesse. — Quantità da cui dipende l' interesse. — *Capitale.* — *Tassa per cento.* — *Tempo.* — *Ricerca del tempo.*

Conti correnti a interesse, essendo costante la tassa così pel *dare* come per l' *avere*. — Conteggio dei frutti secondo i vari metodi. — *Metodo diretto a interesse o a numeri.* — *Metodi indiretti a giorno di chiusura presunto e a interessi o a numeri antecedenti.* — *Metodo amburghese.* — Confronto fra codesti vari metodi.

Conti correnti e interessi sui singoli saldi e a tasse varie, secondo la natura di questi. — Conti correnti a interesse sui minimi o massimi bilanci mensili o trimestrali. — Conti correnti nel caso che la tassa d' interesse muti dall' una all' altra chiusura. — Conteggio dell' interesse nei conti a due monete e nei conti *mio* o *nostro*. — Le provvigioni di Banca, le spese, i cambi ne' Conti correnti.

I metodi di registrazione. — Loro classificazione. — Scritture semplici. — Scritture doppie. — La scrittura semplice applicata alle aziende di minuto commercio.

La partita doppia. — Suoi teoremi fondamentali. — Varie sue forme. — Sue moderne teorie discusse. — Determinazione e classificazione dei conti da accendersi nelle aziende mercantili e bancarie, essendo le scritture analitiche. — Le norme che si seguono nel computare i *valori di conto*, ossia le somme da addebitare e da accreditare ai conti delle varie classi. — Regola fondamentale per la ricerca dei conti da addebitare e da accreditare.

I libri di cui si vale la partita doppia. — *Il Giornale e i suoi articoli.* — *Il Mastro e i suoi conti.* — *Come vi si debbano disporre.*

Le scritture d'impianto e d'apertura di conti. — Norme pratiche per la registrazione dei diversi affari mercantili e bancarii. — *Compere e vendite a pronta cassa, a respiro, contro effetti, complesse, incassi e pagamenti in conto e a saldo, negozi attinenti agli effetti cambiari attivi e passivi.* — *Operazioni in conto corrente con Banche.* — *Commercio di esportazione e d'importazione.* — *Regolamenti d'avarie.*

Teorica della chiusura dei conti. — Operazioni preparatorie alla formazione del bilancio. — Del vario modo di chiudere le diverse classi di conti agli elementi patrimoniali, secondo i vari criteri seguiti nel determinare i valori di conto delle singole scritture. — Chiusura dei conti di gestione. — Ufficio del conto di perdite e profitti. — Il bilancio di chiusura.

Riapertura dei conti e dei libri. — Diversi modi in cui si suol fare dai negozianti.

Del riscontro aritmetico che ha luogo tra le scritture dei vari conti del Mastro, e tra queste scritture e quelle del Giornale e dei vari libri elementari. — Puntatura dei registri. — Correzione degli errori.

La partita doppia sintetica, particolareggiata e riassuntiva. — Dei criteri da seguire nella determinazione dei conti del Mastro. — Ufficio e importanza dei libri elementari in questo metodo di scrittura, e loro collegamento mediante i conti del Mastro. — Divisione di lavoro e di uffici che questa forma di scrittura rende possibile. — Sua applicazione alle grandi aziende di commercio e di banca.

Il Giornale-Mastro e i suoi libri elementari. — Sua applicabilità.

La scrittura doppia a forma logismografica. — I conti fondamentali della *bilancia*. — La colonna della permutazione. — Gli svolgimenti. — Moltiplicità degli svolgimenti a un medesimo conto composto. — Le *minute*. — Il Giornale e sua forma; come in esso si possano allogare più *balance* corrispondenti a più sistemi di conti. — Il *quadro analitico*. — Il riscontro aritmetico in questo metodo. — Se questa forma di scritture sia utilmente applicabile nelle aziende mercantili.

II° ANNO (*Classi commerciale e magistrale di ragioneria*).

Computisteria delle società in nome collettivo o in accomandita. — La costituzione del capitale sociale. — La gestione. — Il conteggio e la partizione degli utili e delle perdite. — Gli aumenti e le diminuzioni del capitale sociale. — Forme particolari che assumono le scritture in queste aziende.

Stralcio del capitale di aziende che si spengono, e scioglimento di società. — Liquidazione del capitale di aziende individuali. — Stralcio di aziende collettive. — Scioglimento delle società in nome collettivo e in accomandita; partizione di diritto e di fatto del loro capitale fra i soci. — Fusione di più società in una sola. — Divisione della sostanza di un negoziante defunto fra i suoi eredi. — Computisteria dei fallimenti.

Commercio di commissioni in mercanzie. — Gli affari di commissione considerati nei riguardi del commissionario. — Compere per commissione; vari modi in cui possono aver luogo. — I conti di costo e spese. — Scritture nei libri elementari e nel Giornale e nel Mastro. — Vendite per commissione. — Il conto di netto ricavo nelle varie forme che gli si dà in commercio. — Registrature nei libri elementari e nei principali. — Le scritture di rappresentanti di case industriali fuori piazza, nazionali o estere, e consegnatari dei loro prodotti.

Gli affari di commissione nei riguardi del committente. — I conti alle mercanzie o ai prodotti affidati a commissionari o a consegnatari residenti in altre piazze. — Scritture da compilare nell'atto che si ricevono i conti di compera o di vendita.

Commercio di commissione in banca. — Scritture e conti di commissionari. — Le distinte di negoziazione e i *borderaux*. — Registrate del committente. — Difficoltà che si presentano nella tenuta dei *conti mio*. — Scritture in bianco. — Articoli zoppi o di complemento. — I conti intermedi ai fondi in giro o agli effetti alla negoziazione. — I conti ai commissionari secondo Varmier e Courcelle-Seneuil.

Computisteria delle associazioni in partecipazione. — Associazioni che hanno un'amministrazione e computisteria propria, distinta da quella delle aziende partecipanti. — Costituzioni di tali associazioni, i loro conti e le loro scritture, la partizione dei loro utili e delle loro perdite, la loro liquidazione. — Imprese mercantili associate temporariamente per la compartecipazione di utili o danni straordinari; determinazione e partecipazione dei profitti o delle perdite.

I conti sociali propriamente detti. — Caso in cui gli associati, sia che appartengano a uno stesso Stato o a Stati diversi, concorrono in proporzioni determinate alla costituzione dei fondi necessari ai vari acquisti, salvo a partecipare più tardi nella stessa proporzione alla divisione dei singoli netti ricavi. — Caso in cui si conviene fra i partecipanti di computare, innanzi di procedere al saldo definitivo dei conti reciproci, l'utile o la perdita totale dell'associazione, affine di dividerli tra essi in proporzioni prestabilite. — Confronto tra le due forme che assumono i conti sociali.

Le associazioni in partecipazione per affari di banca. — Forme particolari che prendono i relativi conti sociali. — Le teoriche di De Granges, di Lorimier, di Merten e di Schmidt.

Computisteria delle aziende industriali e manifatturiere. — Nozioni generali. — Ufficio delle registature nelle aziende manifatturiere. — Come sia espediente di tenere in tutto distinte le scritture che concernono gli affari mercantili coi terzi, dalle altre che riguardano il lavoro industriale. — Difficoltà nella determinazione dei mutamenti di valore che simile lavoro porta nei prodotti dell'industria. — Studio della serie di trasformazioni a cui si sottopongono i prodotti di una data industria, prima di porsi in commercio. — Fabbricazioni generali e fabbricazioni speciali. — Elementi generali e particolari di costo. — Conti relativi.

Composizione del capitale industriale. — Capitale fermo e capitale circolante. — Conti alle varie parti del capitale fermo, alle materie prime, ai materiali e ai prodotti nei magazzini; criteri secondo i quali si alimentano. — Libri ausiliari a simili conti. — Ordinamento dei magazzini.

Il lavoro degli operai. — Vari modi con cui si retribuisce. — Liquidazione e pagamento dei salari; loro imputazione fra gli elementi di costo. — Scritture attinenti al lavoro degli operai nei libri elementari e nei conti del Mastro.

Spese d'imputazione diretta; quali sieno; loro conti e scritture.

Spese generali. — Varie loro categorie. — Spese ferme e variabili. — Effettuazione e valutazione delle spese generali; loro imputazione fra gli elementi di costo dei diversi prodotti. — Conti e scritture corrispondenti.

Turni di produzione nelle fabbricazioni speciali e in quelle generali. — Ricerca definitiva del costo dei prodotti. — Scritture nei conti di fabbricazione.

Registrazione delle vendite e degli altri affari mercantili nelle aziende manifatturiere.

Chiusura dei conti e formazione del bilancio.

Modi incompiuti ed erronei di registrazione usati in alcune aziende manifatturiere.

III° ANNO (*Classi commerciale e magistrale di ragioneria*).

Costituzione delle società anonime. — Studi e ricerche da fare innanzi di promuoverne la istituzione. — I comitati promotori. — I sindacati. — Lo statuto sociale; discussione delle principali disposizioni che deve contenere intorno alla formazione del fondo sociale, all'amministrazione della società e alla compilazione dei bilanci.

Gestione delle società. — L'assemblea degli azionisti. — Il consiglio d'amministrazione. — I comitati dei sindaci o censori e degli arbitri. — Attribuzioni dei sopraddetti collegi. — Del controllo; come possa ottenersi costante ed efficace. — Le registrazioni riguardate come mezzo di controllo. — *Scritture elementari o particolareggiate.* — *Scritture generali o di bilancio.* — Criteri da seguire nella distribuzione delle funzioni amministrative.

I vari uffici.

Direzione generale. — Segretariato. — Archivio. — Loro attribuzioni.

Uffici incaricati della conclusione e del disbrigo degli affari ordinari. — Ufficio delle manifatture. — Loro registri e scritture.

Uffici che attendono alla custodia e al governo dei prodotti e dei valori di tutte sorta. — *I magazzini.* — *Le casse.* — Loro attribuzioni e loro scritture. — Ispezione delle casse e dei magazzini. — I rendiconti di cassa.

Ufficio centrale di ragioneria. — Sue attribuzioni. — Riscontro ed epilogo delle scritture elementari composte negli altri uffici.

Le scritture generali o di bilancio. — La partita doppia sintetica applicata alle scritture generali. — Criteri per la determinazione dei conti da accendersi nel Mastro. — Discussione dei conti che sono peculiari alle società anonime. — Varie forme che si possono dare ai diversi conti del Mastro. — Vario ufficio delle colonne complementari che si sogliono allogare in detti conti. — Collegamento di questi conti coi libri elementari tenuti presso le varie sezioni dell'amministrazione. — Casi in cui torna espediente compilare presso la Ragioneria generale una seconda copia di alcuni fra codesti libri elementari. — Forma del Giornale e dei suoi articoli.

Criteri e norme per la compilazione delle scritture compendiate nel Giornale e per il loro riferimento al Mastro. — Se torni sempre espediente epilogare ogni giorno le scritture elementari.

Le scritture generali compilate nel Giornale-Mastro e nei suoi registri esplicativi.

Se la logismografia possa utilmente applicarsi alle scritture generali di una società anonima.

Come si raccolgano in opportuni registri i dati statistici che non possano trovar luogo nei libri principali o in quelli che ne esplicano le scritture, e che nulladimeno si giudica espediente di conoscere per trarne giusti criteri di amministrazione.

Le situazioni. — Come si ottengano dai conti del Mastro; loro doppio ufficio; varie forme che assumono secondo la varia indole dell'azienda; loro pubblicazione.

Chiusura dei conti e formazione dei bilanci. — Computo delle quote d'ammortimento relative alle varie parti del capitale fermo che van perdendo valore rispetto all'azienda, alle spese di primo impianto e a quelle imputabili a più esercizi. — Caso in cui le azioni della società debbano gradualmente mutarsi in certificati di godimento. — Ammortimento delle obbligazioni della società. — Valutazione dei titoli di credito. — Conteggio dei risconti e degli interessi. — Valutazione dello *stock* in base al costo o al prezzo corrente; se sia espediente applicare il prezzo corrente quando non è inferiore al costo.

Ricerca degli utili o delle perdite dell'esercizio. — Partizione degli utili. — Costituzione della massa di rispetto e di fondi di riserve speciali.

Chiusura dei conti coi registri elementari e coi principali. — Casi in cui si rende necessario un prolungamento dell'esercizio, oltre il *periodo di gestione*, affine di poter ottenere una giusta valutazione dei profitti e delle spese a questo imputabili.

Compilazione dei bilanci. — Relazioni, allegati, tavole, cartogrammi e diagrammi che possano esplicarli.

Revisione, approvazione e pubblicazione dei bilanci. — Ufficio del comitato dei sindaci o censori, e di quello dei revisori de' conti, rispetto alla revisione o censura ordinaria dei bilanci. — Revisione nei riguardi computistici, nei riguardi amministrativi e nei riguardi legali. — Ispezione delle casse e dei magazzini fatta dai censori. — Relazione dei censori o revisori.

Revisioni straordinarie dei conti; da chi possano essere provocate; maggiori difficoltà che presentano. — Norme per la ricerca delle irregolarità e delle frodi che possono trovarsi nei libri.

Approvazione dei bilanci e della ripartizione degli utili, da parte del consiglio d'amministrazione e dell'assemblea degli azionisti.

Pubblicazione dei bilanci; sua utilità, sia nei riguardi del controllo, sia nei riguardi del credito della società.

Computisteria di una società anonima che abbia più sedi. — Ordinamento di così fatte società. — Vario ufficio delle sedi o succursali. — Relazioni delle sedi e succursali fra loro e coll'amministrazione centrale. — Computisteria delle sedi. — Computisteria dell'amministrazione centrale. — Doppio ordine di scritture che quivi si sogliono tenere. — Il conteggio e la partizione degli utili; le situazioni e i bilanci in queste aziende.

Trasformazione delle società anonime e loro scioglimento. — Aumenti e diminuzioni del capitale sociale. — Mutazioni nel montare delle azioni. — Fusioni di più società in una sola. — Stralcio del capitale di una società anonima che si scioglia o che sia fallita.

Nozioni complementari intorno alla computisteria delle banche. — Costituzione delle banche. — Banche erette a corpi morali. — Banche il cui capitale è fornito da società anonime. — Attribuzioni e ordinamento dei vari collegi e dei vari uffici che concorrono all'amministrazione delle varie specie di banche.

Della gestione delle banche. — Come si riscontrino e come si ricordino, nelle scritture elementari e in quelle di bilancio, le principali operazioni delle banche. — Operazioni passive. — *Depositi a risparmio.* — *Conti correnti semplici o a interesse, disponibili e non disponibili.* — *Conti correnti sui minimi bilanci mensili o trimestrali.* — *Emissione di obbligazioni pagabili a scadenza fissa.* — *Emissione e cambio di biglietti pagabili a vista e al portatore.* — *Prestiti.* — *Risconti.* — Operazioni attive. — *Sconti.* — *Anticipazioni sopra deposito.* — *Conti correnti attivi allo scoperto, o garantiti da depositi di valori o da obbligazioni cambiarie.* — Operazioni di commissione. — *Esazioni o pagamenti per conto di terzi.* — *Servizio di cassa ad amministrazioni pubbliche o private.* — *Emissioni di assegni pagabili in altre piazze.* — *Depositi di titoli chiusi o aperti.*

Le scritture generali, le situazioni e i bilanci nelle banche.

Monografie speciali. — Oltre alla parte generale fin qui esposta, viene in questo corso (ogni anno) svolta colla maggior larghezza possibile la computisteria di alcuna grande azienda mercantile speciale, variandosi da un anno all'altro il tema.

V.

MERCEOLOGIA.

I° ANNO (*Classe indistinta*).

Introduzione allo studio della Merceologia. — Lo scopo di questo primo insegnamento è quello di condurre tutti gli alunni allo stesso grado di cognizioni scientifiche, e più precisamente di nozioni chimiche, tanto necessarie allo studio speciale della merceologia. — Qualunque fosse pertanto il sistema d'istruzione da essi precedentemente avuto negl'Istituti tecnici od in altre Scuole, compiuto che abbiano questo primo anno, trovansi tutti ugualmente istruiti, sia nella conoscenza delle dottrine chimiche, come in quella delle proprietà dei corpi principali, non che nel maneggio delle formule e delle equazioni, e nell'esercizio delle analisi, con particolare riguardo a quella detta *volumetrica*, fornita, com'è, d'importanza affatto speciale nei saggi commerciali.

II°, III° ANNO (*Classi riunite*).

È in questi anni che viene esclusivamente impartito l'insegnamento particolare della merceologia, trattata per estese monografie, nelle quali la parte descrittiva e la pratica si accompagnano sempre alle relative dichiarazioni scientifiche.

Il sistema di classificazione tenuto nelle lezioni è quello medesimo che trovasi in questo Volume epilogato, là dove si discorre del Museo merceologico (vedi più sotto, in appendice ai programmi). Per gli argomenti delle singole monografie, si scelgono di preferenza quelli che hanno una maggiore importanza commerciale, e si mutano ed avvicendano nei vari anni, così da non esservi un programma costante per nessuno dei due corsi. Ci sarà però facile dare un'idea del metodo d'insegnamento, riassumendo qui l'ordine con cui vengono trattate alcune monografie di prodotti disparatissimi, quali sarebbero il *frumento*, l'*olio di oliva*, la *seta*, che riportiamo in via di semplice esempio.

Frumento. — Sua storia. — Specie e varietà di questa pianta: sommaria descrizione. — Distinzione dei frumenti in *teneri*, *duri* e *semiduri*; luoghi principali di loro coltivazione. — Chimica composizione del grano del frumento, dimostrandosi praticamente nella Scuola come si separino i principali suoi componenti. — Materie coloranti in esso contenute, dalle quali deriva la distinzione commerciale del frumento in *bianco*, *giallo* e *rosso*. — Confronto tra la chimica composizione delle qualità differenti di frumento, ed essenziali differenze tra i *teneri* ed i *duri*.

— In qual modo il valore di un frumento sia essenzialmente relativo al suo peso. — Premessa la descrizione generale del grano del frumento, e i principali centri di sua produzione, si passa a indicare le qualità del medesimo dietro le varie provenienze, accompagnandovi la pratica dimostrazione dei campioni. — Circostanze che influiscono sul mercato dei grani. — Caratteri che si devono esigere in un buon frumento. — Prove tenute dal commerciante per apprezzarne la qualità (peso, secchezza, sapore, mondezza). — Malattie del frumento. — Conservazione del medesimo: cause dalle quali dipendono le perdite e le alterazioni di esso nei granai. — Insetti (punteruolo, alucita, e tignuola del grano). — Pròdigiosa moltiplicazione del punteruolo, e modo di allontanarlo. — Effetti dell'umidità nel grano. — Importanza di una buona sua conservazione, e sistemi posti in opera (*granai* e *sili*). — Granai comuni *orizzontali* (granaio Salaville); granai *verticali* e granai *mobili*. — Metodo dei *sili*. — Apparecchi di asciugamento artificiale.

Farina del frumento. — Costituzione del grano di questo cereale, ossia descrizione anatomica del medesimo. — Quali, fra le parti che lo compongono, passino nella crusca. — Differente quantità di glutine contenuto nei vari strati della massa farinosa del grano. — Suo apprestamento in farina. — Mulini a vapore. — Importanza di una ben regolata macinatura, così per la qualità, come per la quantità della farina. — La stessa costituzione del grano dimostra essere un pregiudizio, che le farine più dolci al tatto sieno le meno nutritive. — Marche di classificazione commerciale delle farine di frumento. — Quale valore pratico abbiano le espressioni di farina abburattata al 10, 15, 20 e 25 per cento. — Guasti cui soggiacciono le predette farine, e cautele per conservarle. — Modo con cui accertare l'esistenza dell'*acarò* in una farina. — Commercio di queste farine: centri principali di esportazione: imballaggi delle medesime, con particolare riguardo ai climi: avvertenze per il disseccamento, quando sieno destinate a lunghi viaggi. — Sofisticazioni delle farine di frumento. — Modi il più possibilmente pratici per riscontrarle: uso del microscopio, ed esercizi degli alunni col medesimo.

Olio di oliva. — Dell'olivo e del suo frutto. — Raccolta del frutto e processo di spremitura dell'olio in generale. — Classificazioni degli olii di oliva. — Olii commestibili: olio fino od olio vergine, ed olio ordinario. — Olio per illuminazione e da fabbrica. — Olii lavati. — Olii sollochiari. — Olii raffinati del Napoletano. — Olii detti *tournantes*; saggio con cui stabilire tale qualità. — Estrazione dell'olio di oliva per mezzo del solfuro di carbonio. — Considerazioni sulle proprietà dell'olio ottenuto coi differenti processi, e depurazione del medesimo. — Distinzione di quest'olio secondo la varia sua provenienza; suoi differenti caratteri, e rispettive specificazioni commerciali. — Cautele da aversi nella sua conservazione, e suoi usi. — Olii adoperati nelle sofisticazioni di quello di oliva. — Saggi dietro i quali giudicarne la purezza. — Densità che gli appartiene (oleometri od elaiometri). — Grado di congelamento. — Aumento di temperatura prodotto dal miscuglio dell'olio coll'acido solforico concentrato. — Modo di comportarsi dell'olio di oliva sotto l'azione dell'acido iponitrico: processo del Boudet e del Pontet, e saggio industriale del Kopp. — Metodo dell'Hancheorne e del Massie. — Ricerca speciale degli olii delle crocifere in quello di oliva. — Diagonometro del Rousseau e del Palmieri.

Seta. — Della seta in generale. — Specie di sete diverse, oltre quella somministrata dal filugello (seta del *Bombyx Parnyi*, del *B. Cynthia* o baco del ricino, del *B. Yama-Mai*). — Del filugello o *baco da seta* in particolare: sua origine e paesi nei quali si alleva. — Bigattiere. — Il filugello ed il suo allevamento, con un cenno intorno al gelso: *mude* od *età* del baco: sue malattie. — Inramatura e sbozzolatura. — Del bozzolo o *galetta*: caratteri che ne denotano la

buona qualità. — Doppioni; gallettoni; faloppe; galette fiorite o bozzoli sfarfallati. — Cascami di seta: stame; fantasia; crescentino, ec. — Chimica composizione della seta. — Seta *cruda e cotta*; seta mezzo cotta o raddolcita. — Seta *greggia e lavorata*. — Della greggia in particolare: lavoro con cui si appresta; stufatura e trattura. — Caratteri di una buona seta. — Classificazione delle sete greggie. — Di quella lavorata in particolare. — Filatura (seta filata *andante, mezzo strafilata, strafilata, strafilatissima*). — Torcitura: sua influenza sulla qualità della seta. — Organzino e trame. — Dell'organzino; sua grana: il medesimo considerato secondo le speciali sue applicazioni: orsojo. — Della trama, e della trama organzinata. — Principali varietà di seta lavorata. — Indicazione del numero dei *capi*, coi quali una seta fu lavorata. — Assortimento della seta. — La stessa considerata secondo le provenienze, incominciando da quella della China, del Giappone, della Persia, ec., e fermandosi in modo particolare sulla nostrale. — Determinazione del valore intrinseco delle sete. — Stagionatura ed assaggio delle medesime. — Della *stagionatura o condizione* delle sete in particolare: processo e vantaggi della medesima. — Dell'*assaggio* in particolare, e per primo della determinazione del *titolo (provinatura)*. — Come si proceda a stabilire il grado di *tenacità* e quello di *elasticità (serimetro)*. — In qual modo se ne determini il grado di *torcitura (torcimetro)*. — Assaggio relativo alla *purga o sgommatura* delle sete.

Per maggiori dettagli si possono vedere anche le monografie stampate dal professore, che sono quelle in cui trattò del *caffè*, dello *zucchero* e del *petrolio*.

Prof. GIOVANNI BIZIO.

VI.

BUREAU COMMERCIAL.

GÉNÉRALITÉS.

Ce cours est fréquenté par les élèves qui se destinent au commerce (2^e, 3^e année), ou au professorat de la comptabilité (2^e, 3^e, 4^e année).

Ceux de 4^e année assistent le Professeur de la matière pour la vérification des opérations et des comptes; ils complètent leur instruction pratique par l'étude des opérations industrielles et des assurances: — les élèves qui se destinent au professorat des langues étrangères (3^e, 4^e, 5^e année) assistent le Professeur pour la révision de la correspondance dans les susdites langues.

Les étudiants de 2^e et 3^e année sont répartis en divers groupes ou Maisons de commerce. Les unes n'ont qu'un seul Chef; d'autres forment des Sociétés en nom collectif avec ou sans commanditaires; d'autres enfin des Sociétés en commandite et anonymes, sous toutes leurs formes possibles.

Chacune de ces Maisons a un commerce particulier selon la ville où elle est supposée exister, et, autant que faire se peut, a des relations d'affaires avec toutes les autres. De plus, chaque groupe d'élèves passe successivement d'une Maison à l'autre, en sorte que, à la fin de l'année, ils aient tous une connaissance égale et complète de toute la partie du Programme professée.

Afin d'habituer davantage les jeunes gens à se familiariser avec les langues étrangères, le Professeur donne ses explications en langue française, et la plupart des registres sont tenus en cette langue. D'ailleurs, la correspondance se fait, selon les cas, en Italien, en Français, en Anglais et en Allemand, avec le concours des Professeurs de ces langues.

Aussitôt que les élèves ont compris le système et le but de ces études et qu'ils ont reçu du Professeur les notions essentielles, les *Chefs de Maison* se mettent en rapport direct avec le Professeur, qui doit leur indiquer les opérations les plus urgentes et surveiller le fonctionnement de chaque Maison.

Le Chef propose les opérations à ceux qui composent son groupe; quand le travail est terminé, il remet tous les documents au Professeur qui les examine, et les accepte ou les rejette; dans ce dernier cas, il explique les raisons de son refus, basées sur la pratique des affaires et les usages des places. Ainsi, les élèves peuvent, quelque fois, présenter des opérations erronées; mais quand le Professeur a démontré l'impossibilité pratique et indiqué les moyens de se servir des mêmes documents pour en tirer une opération vraisemblable, alors ils saisissent mieux les habitudes commerciales.

On termine chaque année les travaux par l'inventaire, la répartition des profits ou des pertes, le bilan, et la fermeture et la réouverture des comptes.

Le Professeur a été autorisé, sur sa demande, à faire une leçon orale supplémentaire chaque semaine, afin de pouvoir donner aux élèves des renseignements et des explications que la

marche du Cours ne lui permet pas de développer pendant les heures régulières. Il peut ainsi résoudre difficultés sur le prix de revient et de vente des changes et des fonds publics achetés ou vendus sur une place intermédiaire, sur les ordres de banque, sur le calcul de l'or et de l'argent en barres, sur les opérations en commission de la banque, en participation avec 3 ou 4 associés, sur les opérations étendues à plusieurs places, sur les opérations d'armement et de consignations, les différentes polices d'assurances et de réassurances maritimes, leurs applications, les avenants, etc., etc.

Il s'applique surtout à habituer les élèves à employer les moyens les plus rapides pour exécuter les nombreux calculs qu'ils sont appelés à faire pendant la leçon ou dans l'intervalle de deux leçons successives.

PROGRAMME.

I^e ANNÉE DU BUREAU COMMERCIAL.

(Élèves de II^e Année. — Commerce et professorat de la comptabilité.)

Toutes les Maisons sont supposées à Venise.

Notions sur les principales marchandises par rapport à leurs emballages, à leurs classifications selon la provenance ou la qualité, à leurs prix, etc.

Communication de diverses cotes de Bourses de commerce italiennes, et des résumés des usages de place, publiées par diverses Chambres de commerce.

Opérations d'achats et de ventes sur place. — Encaissements. — Paiements. — Réglements divers. — Remises. — Tirages. — Négociations d'effets. — Effets impayés. — Opérations réglées en partie, etc.

Circulaires. — Offres. — Demandes. — Demandes de renseignement et leur réponses, etc.

Factures. — Note des poids. — Notes de courtier, etc.

Billets. — Lettres de change. — Endossements. — Acceptation. — Aval. — Besoins. — Mention. — Sans frais. — Retraite, etc.

Livres auxiliaires plus importants et plus généralement usités : Caisse, Entrée et Sortie des marchandises, Livre d'achats, Livre de ventes, Enregistrement des effets actifs, Echancier des effets passifs, Main-courante, etc.

Copie de lettres et son Répertoire.

Journal. — Grand-Livre.

Livre des balances.

Opérations à terme, avec ou sans arrhes. — Cas où l'un des deux contractants doit se refuser à leur exécution au jour fixé pour la livraison.

Opérations avec d'autres places italiennes, avec ou sans l'intermédiaire d'un voyageur. — Compte de frais de voyage. — Correspondance.

Opérations en commission à l'achat, à la vente. — Comptes spéciaux à ces opérations. — Leurs réglemens. — Notes et bulletins d'expéditions. — Comptes d'achat et de vente.

Opérations en participation. — Leurs règles pratiques. — Établissement des comptes d'intérêts. — Recherche et partage du bénéfice ou de la perte. — Règlement des comptes.

Les balances de vérification sont faites chaque mois et trouvées d'accord avec les livres auxiliaires.

Inventaire des objets de commerce.

Établissement ou vérification des comptes courants portant intérêts.

Créances douteuses.

Bilans. — Fermeture et réouverture des comptes.

II^e ANNÉE DU BUREAU COMMERCIAL.

(*Élèves de III^e Année. — Commerce et professorat de la comptabilité.*)

Les Maisons sont supposées établies dans diverses places, telles que : Venise, Milan, Le Havre, Calcutta, etc.

Opérations de Banque. — Communication des cotes de la Bourse financière. — Achats et ventes d'actions, d'obligations, de change, de fonds publics, de matières d'or et d'argent. — Escomptes d'effets. — Ouvertures de comptes courants sous leurs diverses formes. — Avances sur dépôt de titres ou de marchandises. — Opérations en commission pour notre propre compte, ou pour compte d'autrui. — Règlement des comptes *mon compte* et des comptes *son compte*. — Opérations en participation avec 2, 3 et 4 participants.

Achats et ventes de soie. — Son conditionnement.

Usages des principales places de commerce du monde : Marseille, Londres, Liverpool, Anvers, Hambourg, Amsterdam, Trieste, Odessa, etc. — Bombay, Singapoor, Batavia, New-York, New-Orléans, Haïti, Rio-Janeiro, etc., etc. — Leurs poids, mesures, monnaies, changes, tares, escomptes sur la marchandise et sur l'argent, modes de remboursement, articles d'importation et d'exportation, etc.

Communication de divers journaux commerciaux étrangers, de circulaires périodiques des consignataires, de cotes commerciales, etc.

Compte d'armement d'un navire. — De son chargement. — Fret. — Prix de revient d'une marchandise achetée sur une place et vendue sur une place étrangère. — Divers modes d'assurer un navire et son chargement d'aller et de retour. — Frais d'arrivée, de séjour et de départ d'un navire dans les principaux ports de mer.

Parité des prix de la même marchandise dans diverses places.

Achat d'un chargement pour notre compte, pour compte d'autrui. — Vente d'un chargement pour notre compte, pour compte d'autrui. — Connaissements. — Compte d'achat. — Compte de vente. — Compte de consignation. — Remboursement pour solde. — Lettres de confirmation de crédit. — Traités documentaires.

Clôture des comptes de voyage et de cargaison d'un navire.

En outre de ces opérations spéciales, chaque Maison fait des achats et des ventes sur place pour son propre compte, selon les usages particuliers des divers pays.

Les balances de vérification se font chaque mois, et doivent être d'accord avec les auxiliaires. — Les lettres et les principaux documents sont rédigés dans la langue de la place où ils doivent être adressés.

Inventaire. — Clôture et réouverture des comptes.

Répartition du bénéfice d'une société en commandite par actions. — Fonds de réserve. — Parts attribuées au gérant et aux employés. — Frais de premier établissement. — Dividende, etc.

Prof. THÉOPHILE VANNIER.

VII.

CALLIGRAFIA.

I° ANNO (*Classe indistinta*).

Esercitazioni progressive e riassuntive sopra la scrittura corrente tedesca ed americana, ovvero corrente inglese, e relative applicazioni con esercizi di corrispondenza commerciale. — Inoltre esercizi di scrittura francese o rotonda, e relative applicazioni.

II° ANNO (*Classi commerciale e magistrale di ragioneria*).

Esercitazioni sulla scrittura italiana ovvero bastarda, ed applicazioni. — Perfezionamento delle scritture apprese nel precedente anno, ed applicazioni con esercizi di corrispondenza e lavori commerciali.

III° ANNO (*Classe commerciale*).

Gli alunni vengono esercitati sopra la scrittura gotica e perfezionati nelle scritture già studiate, con relative applicazioni di lavori commerciali e di corrispondenza.

NB. — L' esame di calligrafia, come quelli delle altre materie d' insegnamento, è obbligatorio; e vien dato sopra gli esercizi di corrispondenza e sopra lavori commerciali eseguiti nel corso delle lezioni, e secondo il metodo del professore insegnante.

Prof. GIUSEPPE PAOLETTI.

VIII.

STORIA DEL COMMERCIO.

III° ANNO (*Classi riunite*).

Osservazioni generali sul commercio dell'antichità. — Carovane, strade, moneta, caste, schiavi. L' Oriente, e specialmente i paesi dell' Eufrate e del Tigri. — L' Egitto, e le sue istituzioni. La Fenicia. — Storia, colonie, commercio ed industria. — Relazioni tra la Fenicia e la Grecia. — Costituzioni, colonie, industria e commercio della Grecia. — Viaggi marittimi.

Alessandro Magno, e divisione del suo impero. — Le leggi Rodie. — L' Egitto sotto i Tolomei. Gli Etruschi, i Romani e le loro relazioni con Cartagine. — Condizioni di Roma, dell' Italia, e delle provincie sotto la Repubblica e sotto l' Impero.

Il Medio Evo. — Il Cristianesimo; i barbari; l' Islamismo. — Carlo Magno. — Le crociate e loro influenza.

Principii delle città italiane: Amalfi, Genova, Pisa, Venezia.

Venezia e l' Impero bizantino, dal IX secolo al secolo XIII. — Trattati commerciali.

La quarta crociata e le sue conseguenze.

Le colonie italiane in Siria. — Ristorazione dell' Impero greco.

Gl' Italiani nel Mar Nero. — Soldaia, Caffa e la Tana.

Veneziani e Genovesi a Trebisonda ed in Persia.

Gl' Italiani in Egitto. — Firenze; industrie e relazioni commerciali di questa Repubblica.

L' industria nel Medio Evo. — Corporazioni d' artefici.

Le leghe tedesche.

Leggi ed usi commerciali. — Banchi e banchieri. — Viaggiatori e viaggi.

Le scoperte marittime. — Trasformazione dell' Europa.

La Spagna e le sue colonie. — Cause della sua decadenza. — Alberoni. — I Borboni.

Colonie portoghesi in Asia. — La China e il Giappone. — Decadenza del dominio portoghese. — Il Brasile. — Pombal.

I Paesi Bassi e l' Olanda. — Relazioni colla Germania e colla Spagna. — Bruges, Anversa, Amsterdam. — La Compagnia delle Indie Orientali e delle Indie Occidentali. — Sviluppo dell' industria olandese.

La Francia nell' età moderna. — Sully. — Il Colbertismo. — Splendore dell' industria francese. — Rovesci della Francia.

Law. — I fisiocrati. — Colonie francesi in India e in America.

L'Inghilterra sotto i Tudor. — Gli Stuardi e l'atto di navigazione. — Prosperità dell'Inghilterra dopo la rivoluzione del 1688. — La banca di Londra e la banca di Edimburgo. — Enorme sviluppo dell'industria inglese. — Crescente potenza dell'Inghilterra nelle Indie. — Le colonie americane e la guerra dell'indipendenza.

Gli Stati secondari d'Europa nell'età moderna.

L'Europa e la rivoluzione francese. — Napoleone. — Il blocco continentale e le sue conseguenze.

L'età presente. — Sviluppo dei mezzi di comunicazione e degli istituti di credito. — Lo Zollverein. — Libertà del commercio. — Trattati commerciali. — Sviluppo del commercio e dell'industria italiana.

Prof. RINALDO FULIN.

IX.

GEOGRAFIA COMMERCIALE.

I°, II° ANNO (*Classi riunite*).

Generalità sulla scienza geografica e divisioni della Geografia. — Essenza del commercio; aspetti sotto cui un commerciante deve considerare la terra, abitata da uomini viventi in civili consorzi e in relazione d'interessi fra loro.

La *terra* come produttrice delle materie prime e come teatro degli scambi; l'*uomo* come agente della produzione, modificatore delle materie prime e agente degli scambi.

Enumerazione degli elementi strettamente geografici, che son necessari conoscere ad un commerciante, quali sarebbero: la posizione astronomica, — l'estensione, la forma e la natura dei confini sì geografici che politici, anche se questi ultimi fossero convenzionali, — la forma e la natura delle coste, — la configurazione altimetrica del suolo, e quindi monti e loro direzione, laghi, fiumi, canali e loro navigabilità e portata, — la distribuzione geografica dei minerali.

Clima. — La flora e la fauna sotto l'aspetto puramente commerciale.

Le vie di comunicazione e le loro condizioni. — Il numero e lo stato dei porti che servono o possono servire al commercio. — I fari, i telegrafi terrestri e sottomarini. — Le stazioni meteorologiche e semaforiche.

Le industrie e i centri industriali e commerciali; il movimento della navigazione e quello del commercio interno ed estero.

I dati che interessano al commerciante ed al console, sopra la coltura generale, le istituzioni di credito e di commercio: — i dati sulla popolazione, la razza, la lingua, la religione, il governo.

(NB. — Delle particolarità in questi argomenti s'occupano la *Statistica commerciale* e le *Istituzioni di commercio*.)

Ostacoli e facilitazioni al commercio, sì per terra che per acqua, naturali ed artificiali. — Istmi, canali, stretti, ponti, monti, trafori, deserti. — Mari, fondo del mare, coste, maree, correnti, venti: loro cause e modi d'azione sul commercio. — Corso dei fiumi e condizioni della loro navigabilità, a seconda del mezzo di trasporto, del carico, della qualità delle acque e delle foci in relazione alle maree.

Meteorologia e sue parti, cui giova conoscere al commerciante. — Pioggie, nevi e loro limite; ghiacci sulla terra e sul mare.

Nel primo semestre del primo Anno si svolgono succintamente così le generalità, come le nozioni particolari, che, formando parte della Geografia fisica, possono tornare di utile dottrina

al commerciante. — Nel secondo semestre del primo Anno e nei due semestri del secondo, si procede a sviluppare l'insegnamento della Geografia commerciale dell'Italia, della Francia, del Regno Unito e di tutte le regioni del globo. Naturalmente si attribuisce maggiore studio alla descrizione dei paesi più ricchi e civili, dai più estesi commerci, dalle maggiori relazioni coll'Italia, prendendo sempre per guida i criterii sovra esposti, come necessari a ben conoscere un paese sotto tutti i suoi aspetti commerciali.

(Il testo che si raccomanda è il *Manuale di Geografia moderna, matematica, fisica e descrittiva* di G. L. BEVAN, tradotto dall'inglese in italiano dal professore G. Carraro; 3^a ediz., Firenze 1876: — ciò che non si trova in quest'opera, i giovani l'attingono dalla viva voce dell'insegnante.)

Prof. GIUSEPPE CARRARO.

X.

STATISTICA COMMERCIALE.

III° ANNO (*Classi riunite*).

Prolegomeni. (1) — Definizione della Statistica come viene comunemente intesa e praticata. — La Statistica come scienza, come arte, come metodo; scienze affini.

Cenno storico sullo sviluppo del concetto della Statistica, e formazione delle due scuole, quale necessità logica di tale sviluppo.

Dati statistici e loro qualità imprescindibili. — Fonti e raccolta dei dati; indagine diretta ed indiretta. — Critica e comparazione dei dati. — Dati numerici ad uso del calcolo; valori medii ed avvertenze sull'uso delle medie.

Metodi di esposizione statistica: prospetti numerici e sinottici: diagrammi, quadri grafici ed in rilievo.

Ordinamento della Statistica: statistiche pubbliche e private. — Congressi internazionali di Statistica.

Divisione della Statistica. — Topografica e Demografica. — Elementi che costituiscono la statistica territoriale.

Demografia. — Stato della popolazione: censimenti; popolazione di fatto e di diritto, assoluta e relativa, accentrata e sparsa, urbana e rurale, per case e famiglie; popolazione secondo il sesso, l'età e la professione. — Movimento della popolazione; stato civile, nascite, matrimoni e morti. — Durata della vita; vita media e vita probabile. — Tavole di mortalità e loro usi; assicurazione sulla vita. — Emigrazione ed immigrazione.

Statistica commerciale propriamente detta. — Concetto della Statistica commerciale nel suo più ampio significato, e quindi sua definizione.

Statistica dell'agricoltura. — Catasti in genere e loro scopi; indagini ed inchieste sull'agricoltura. — Notizie sommarie sul suolo coltivabile in Italia, sull'irrigazione e sui prodotti del regno animale e vegetale, quale saggio di monografie consimili di qualunque altro paese. — Assicurazioni contro i danni della grandine, contro la mortalità del bestiame e sugli incendi. — Divisione della proprietà e debiti ipotecari.

(1) Per l'ammissione alla Scuola, basta che i giovani abbiano superato l'esame relativo, fra le cui materie non è compresa la Statistica: — par dunque necessario premettere alcune nozioni elementari di questo studio, come prolegomeni della *Statistica commerciale*.

Statistica delle industrie. — Caccia e pesca. — Statistica mineraria: carbon fossile, oro, argento, altri metalli. — Sostanze minerali non metalliche.

Statistica delle industrie manifatturiere propriamente dette. — Attività industriale: le grandi e piccole industrie; loro distribuzione locale, e cause che influiscono su di esse.

Classificazione delle industrie manifatturiere: fonti di dati statistici su queste industrie.

Singoli rami d'industria.

Sostanze alimentari: zucchero, vini, birra.

Industrie tessili: sete, cotone, lana, lino, canapa, jute.

Industrie edilizie. — Ceramica e industria vetraria.

Industrie chimiche: alcool, acidi, sali.

Industrie della carta e della stampa.

Industrie che si esercitano sui metalli, sul legno, industria della paglia.

Industria del commercio. — Commercio interno ed estero; statistiche doganali, loro difetti e correzioni occorrenti; loro valore pratico e norme sul loro uso. — Movimento del commercio speciale, relativo a certi articoli; per esempio, ai cereali, al caffè, al thè, al petrolio.

Statistica delle vie di comunicazione. — Comunicazioni terrestri: strade ordinarie, ferrovie, ed argomenti statistici che vi si riferiscono. — Statistica delle comunicazioni per acqua, generalità intorno a queste. — Poste e telegrafi.

XI.

ECONOMIA POLITICA.

III° ANNO (*Classi riunite*).

Nozioni elementari sulla definizione, sulla essenza e sulla nomenclatura della scienza economica. — Sulla progressione dei bisogni umani e sulla sua corrispondenza collo svolgimento della produzione. — Sulla utilità obbiettiva e sulla utilità subbiettiva. — Sulla legge del progresso industriale. — Sulle condizioni naturali del lavoro. — Sugli elementi materiali di produzione. — Sulla mutua dipendenza delle industrie. — Sul consumo considerato nell'atto della produzione. — Sui bisogni industriali e sui prodotti che li soddisfano (capitale). — Sulla natura e sulle condizioni del capitale. — Sui vantaggi morali ed economici delle macchine. — Sulla legge di capitalizzazione, ec.

Teoria del valore. — Causa efficiente del valore. — Critica alla teoria che il lavoro sia causa efficiente di valore. — Della rarità considerata come utilità. — Della proprietà, condizione di valore nello scambio. — Critica alla teoria del costo di *produzione*. — Falsa legge del rapporto fra la *dimanda* e l'*offerta*, considerato come misura del valore. — Della misura del valore. — Del costo di *riproduzione*, considerato come difficoltà a conseguire (*difficulties of attainment*). — Del costo di riproduzione tradotto in moneta. — Del costo di riproduzione per via di *lavoro* e per via di *cambio*. — Del costo di riproduzione per via di *surrogato*, o costo di riproduzione economica (teoria dei succedanei). — Della legge del valore sotto il regime del monopolio e nel seno della libertà. — Che quando il valore cresce in ragione diretta della dimanda, ciò avviene perchè l'aumento della dimanda si converte in alzamento del costo di riproduzione.

Teoria della moneta. — Della moneta considerata come *medium* dello scambio e come controvalore nello scambio. — Della moneta attraverso il tempo e lo spazio. — A quali condizioni la moneta per eccellenza debba rispondere. — Come la moneta misuri i valori. — Della utilità monetaria e della utilità industriale dei metalli preziosi; della *falsa moneta vera* (moneta-segno convenzionale di valore). — Della *vera moneta falsa* (biglione). — Legge Gresham citata dal Jevons. — Come la quantità del metallo prezioso coniato operi sui prezzi. — Dei danni e dei pericoli che derivano dal rapido incremento e dalla rapida diminuzione nella quantità di metallo prezioso circolante. — Del valore della moneta. — Della incombenza governativa nella coniazione monetaria. — Dell'intervento dello Stato nei regimi monetari. — Della moneta *legale*.

Teoria del credito. — Del credito in generale e del credito di consumo in particolare. —

Del credito *economico* propriamente detto. — Come il massimo sviluppo del credito dipenda dal capitale monetario. — Della dottrina che *nega* l'azione del credito. — Della dottrina che *esagera* l'azione del credito. — Delle istituzioni di credito su guarentigia di beni *mobili* (credito mobiliare, monti di pietà). — Delle istituzioni di credito su guarentigia di beni *immobili* (credito fondiario, credito agricolo). — Delle istituzioni di credito che non implicano guarentigia di beni mobili, nè immobili (credito di produzione ed operazioni inerenti: *depositi, conti correnti, anticipazioni, cambio, arbitraggio, ec.*) — Del titolo fiduciario in generale, e dei titoli fiduciari in particolare. — Dei surrogati alla moneta (*pagamenti economici a distanza*). — Dell'aggio. — Dei surrogati alla moneta (*pagamenti economici in luogo*). — Del *Clearing*. — Dell'interesse e del come ne sia determinato il saggio. — Delle limitazioni legali all'interesse. — Della carta-moneta. — Della moneta di carta. — Della natura del biglietto di banco. — Della emissione dei biglietti di banco pagabili a vista, e della riserva metallica dei banchi. — Come la moneta di carta diventi carta-moneta. — Trattati caratteristici della libertà e del privilegio della emissione. — Dei più celebri errori sul biglietto di banco. — Del *currency principle* e del *banking principle*. — Del sistema bancario in Italia.

Prof. TULLIO MARTELLO.

XII.

ISTITUZIONI DI DIRITTO CIVILE. (1)

I° ANNO (*Classe indistinta*).

INTRODUZIONE.

Del diritto in generale. — L'ordine morale e l'ordine giuridico. — La necessità, la libertà e la legge. — Deduzione dell'idea del diritto. — Gli altri sistemi oggettivi. — I sistemi soggettivi.

Elementi dell'idea del diritto. — Il titolo e il modo.

Del diritto nella società. — Lo Stato. — Poteri dello Stato. — Del potere legislativo, in particolare.

Divisione della scienza del diritto. — Diritto privato e pubblico, nazionale e internazionale. — Parti del diritto privato.

Diritto naturale e diritto positivo. — Scuola filosofica e scuola storica.

Norme proprie a tutte le leggi. — Loro promulgazione, pubblicazione, irretroattività, sanzioni, interpretazioni, analogie, abrogazione, derogazione.

Del diritto civile. — Cenni storici. — Della legislazione francese e della germanica. — Codici civili d'Italia ed Austria. — Loro caratteri diversi. — Fonti. — Notizie bibliografiche.

Argomenti del diritto civile nel loro ordine razionale. — Critica della economia dei codici civili d'Italia ed Austria.

PARTE GENERALE.

Persone naturali e persone giuridiche. — Il godimento e l'esercizio dei diritti civili.

Cause che influiscono sull'esercizio dei diritti civili. — La cittadinanza. — L'assenza. — Il domicilio, la residenza e la dimora.

Cause che restringono l'esercizio dei diritti civili. — In particolare, dell'età minore, della interdizione, dell'inabilitazione.

(1) L'insegnamento versa pel Diritto civile sulle due legislazioni dell'Adriatico, e pel Diritto commerciale anche su altri codici nelle questioni più importanti. — Il Diritto civile (primo anno) è trattato in modo che ne risulti una istituzione giuridica, razionale e positiva ad un tempo, e sempre collo scopo di avviare allo studio del Diritto commerciale. Sugli argomenti, che non vi hanno relazione diretta, si pongono soltanto le nozioni principali, tanto da servire al nesso fra le varie parti della scienza e al suo linguaggio. — Essi vengono svolti nel secondo e nel terzo anno per gli allievi del consolato e della classe magistrale di diritto, economia e statistica (vedi programma al n. XV). — Si usa il metodo reale, e si accompagnano di esempi le teorie.

PARTE SPECIALE.

Dei diritti che hanno per oggetto le qualità e le relazioni personali. — Nozioni dello stato di famiglia, e dei più importanti diritti, che ne conseguono, sui beni.

Dei diritti che hanno per oggetto le cose. — Idea giuridica di queste. — Loro distinzioni. — Dei diritti reali e personali sulle cose, in generale. — Loro natura diversa. — Errori e questioni su tale argomento.

I diritti reali. — Il diritto di proprietà. — Sua teoria filosofica, e confutazione delle teorie opposte. — Attributi, caratteri, restrizioni del diritto di proprietà. — Azioni del proprietario.

Nozioni dell'accessione. — Le accessioni mobiliari. — L'aggiunzione, la specificazione, la commistione.

Divisione e modificazioni del diritto di proprietà. — Nozioni sulle servitù personali e prediali. Il pegno e l'ipoteca. — Loro concetto. — Rinvio ai modi di assicurazione dei diritti.

La comproprietà. — Diritti ed obblighi dei comproprietari. — Come si formi e come cessi la comproprietà.

Del possesso e delle azioni possessorie, in generale. — Le particolari disposizioni che concernono il possesso delle cose mobili.

I diritti personali e le obbligazioni. — Delle obbligazioni, in generale. — Loro fondamento giuridico. — Loro condizioni essenziali. — Le obbligazioni naturali e le civili. — Conseguenze civili dell'adempimento delle obbligazioni naturali. — Le obbligazioni di dare, fare e non fare. — Loro suddistinzioni. — Indole ed effetti di ogni loro specie. — Più in particolare, delle condizioni, del termine, della solidarietà, delle clausole penali, della pena di recesso. — Gli effetti generali delle obbligazioni. — Del loro adempimento. — La mora del debitore. — Casi, estensione e modi del relativo risarcimento. — La espropriazione forzata. — L'arresto personale. — I diritti ausiliari del creditore. — Il sequestro.

Dell'acquisto dei diritti sulle cose. — Distinzioni ed esame dei rispettivi caratteri comuni o speciali.

L'acquisto originario. — Suo concetto. — Sue specie. — Le nozioni essenziali della occupazione e dell'usucapione.

L'acquisto derivativo. — Suoi modi. — Loro applicazione ai diritti reali e personali.

1° L'acquisto derivativo di diritti trasmessi. — Della successione e dei contratti, in generale.

I contratti. — Loro principii comuni. — Loro specie. — Confronti fra i contratti gratuiti e gli onerosi, gl'individuali e i sociali, i certi e gli aleatorii. — La capacità delle parti contraenti. — La promessa e l'accettazione. — I vizi del consenso. — L'errore, la violenza e il dolo. — La possibilità fisica, morale e giuridica di prestare l'oggetto convenuto. — Le regole per la interpretazione dei contratti. — Gli effetti generali dei contratti. — La tradizione, le sue maniere, e i diversi sistemi giuridici che la riguardano. — I registri della proprietà immobiliare.

Svolgimento delle norme che regolano l'essenza, i requisiti estrinseci, le specie, le modalità diverse, le clausole più usitate, i conseguenti rapporti giuridici, i casi di scioglimento dei singoli contratti; e, particolarmente, della compravendita, della locazione delle cose per quello che può avere attinenza col commercio, della locazione d'opere, del deposito, del mutuo, del mandato, nonchè, riguardo al primo di questi contratti, le teorie dell'evizione, dell'azione redibitoria, della lesione oltre la metà, del retratto convenzionale.

I contratti sociali. — Lo scopo della società civile. — Concetto dell'unità materiale e della

unità morale, che vi si formano. — Modificazioni che la società civile reca all'istituto della comproprietà. — Le società universali e le particolari. — Loro rapporti interni ed esterni. — Scioglimento della società.

I contratti aleatorii. — I criterii principali di ciascuno di essi. — Dell'alea negli effetti della contrattazione, e di quella nell'essenza e nella misura della corresponsività. — Le regole più speciali delle compravendite aleatorie. — I principii fondamentali nelle assicurazioni.

2° L'acquisto derivativo di diritti non trasmessi. — I quasi contratti. — La gestione degli affari altrui senza mandato. — Il pagamento dell'indebito. — I delitti e i quasi delitti. — In particolare, della colpa, del danno e del risarcimento.

Dell'assicurazione, del mutamento e della estinzione dei diritti. — Dell'assicurazione dei diritti, de' suoi modi, dei contratti cauzionali, dei privilegi, della trascrizione, in generale. — La cauzione personale. — La fidejussione, le sue forme e i suoi effetti. — La cauzione reale. — Il pegno. — Condizioni per la sua esistenza, validità ed efficacia. — Diritti ed obblighi del creditore e del debitore con pegno. — Nozioni circa l'ipoteca.

Del mutamento dei diritti. — La novazione. — La transazione. — La cessione. — La surrogazione. — L'assegnamento.

Dell'estinzione dei diritti. — Più specialmente, del pagamento, della compensazione, della consolidazione, della nullità e rescissione degli atti, della prescrizione.

APPENDICI.

1° Delle prove. — La certezza giuridica. — Le massime che stanno a fondamento della teoria delle prove. — Dell'obbligo della prova. — La prova scritta. — La prova per testimoni. — La confessione. — Il giuramento. — Le presunzioni.

2° Principii fondamentali di diritto internazionale privato, applicati allo statuto personale, al reale ed al misto. — Commento delle disposizioni preposte al codice civile d'Italia.

Prof. CARLO COMBI.

XIII.

DIRITTO COMMERCIALE.

(L'insegnamento del Diritto commerciale nelle varie sue parti e di quello industriale viene ripartito nel secondo e nel terzo anno, ed è comune per tutte le classi riunite.)

I. — DIRITTO COMMERCIALE GENERALE.

Proemio. — Delle varie scienze che prendono a considerare il commercio. — Del commercio quale argomento della scienza del diritto. — Deduzione del concetto giuridico del commercio. — Criterii limitativi ed estensivi che ne risultano per la determinazione dei singoli atti commerciali.

Lo sviluppo della legislazione commerciale ne' suoi tratti principali. — I codici d' Italia e di Germania. — Gli altri codici degli Stati maggiori. — Bibliografia.

Relazioni del diritto commerciale col diritto civile. — Suoi principii e caratteri speciali. — Ragioni di accoglierlo in codice separato.

Fonti del diritto commerciale. — Ordine loro. — Delle consuetudini mercantili.

Ripartizione degli argomenti del diritto commerciale. — Critica della divisione del codice italiano e del germanico.

Gli atti commerciali. — Classificazione degli atti di commercio secondo la legge italiana e la germanica. — Altri sistemi di distinzione degli atti commerciali. — Determinazione dei caratteri che sono particolari a ciascuno di essi. — Deviazioni necessarie e arbitrarie dalla nozione giuridica del commercio; difficoltà, quesiti, esempi. — Degli atti di commercio unilaterali e bilaterali.

I Commercianti. — 1° Del diritto di esercitare il commercio. — Sue restrizioni in passato e al presente. — Proibizione e incapacità. — In particolare, della donna commerciante, dei patti nuziali, del minore emancipato.

2° Doveri e diritti, oneri e prerogative, dipendenti dalla qualità personale di commerciante. — Della legge e del foro eccezionali, del registro di commercio, della ditta mercantile, dei libri di commercio.

3° Rappresentanti del commerciante. — L' institore. — L' agente di negozio. — Il commesso viaggiatore. — L' assistente di negozio. — Confronti fra loro e accordo dei relativi principii del mandato con quelli della locazione e conduzione d' opere. — Il rappresentante deputato dalla legge. — Il mandatario per singoli affari.

4° Agenti intermediarii del commercio. — Le diverse teorie giuridiche circa tale istituto. — Rapporti pubblici e privati dei mediatori. — Relative proibizioni e penalità. — I libri e le

note dei mediatori. — Più specialmente, degli agenti di cambio. — Le borse nei riguardi giuridici.

5° Le società commerciali. — Loro principi fondamentali, considerati in ordine agl' istituti della comproprietà e della società civile.

In particolare, della società in nome collettivo, dell' accomandita semplice, dell' accomandita per azioni, dell' anonima, per ciò che riguarda il loro concetto, gli sviluppi storici, le diverse funzioni giuridiche, i vantaggi e i pericoli, la costituzione, la prova, la ragione sociale, la sede, gli apporti, il fondo, l' amministrazione, la rappresentanza nelle relazioni dei soci fra loro, il calcolo e la distribuzione degli utili e delle perdite, la rappresentanza e la responsabilità nei rapporti esterni, il patrimonio sociale distinto o no dal patrimonio particolare dei soci di confronto ai terzi, la durata, i mutamenti, la fusione con altre società, lo scioglimento totale o parziale, la liquidazione, la prescrizione delle obbligazioni della società disciolta. Inoltre, quanto alle società a responsabilità limitata, le teorie e le leggi speciali circa l' autorizzazione governativa, il capitale, le azioni, l' assemblea generale, la giunta di sorveglianza, la direzione. — Il sistema inglese e l' atto del 7 agosto 1862. — La legge francese del 1867.

6° L' associazione in partecipazione e la società tacita germanica. — L' associazione a singoli atti di commercio per conto comune.

7° Le associazioni mutue del codice italiano.

La merce. — Suo concetto giuridico. — Denaro e valori. — Le carte commerciabili. — Il credito. — L' opera.

La legge degli atti commerciali. — 1° Disposizioni generali intorno agli atti di commercio e alle conseguenti obbligazioni. — Conclusione, data, prova, interpretazione, effetti per la responsabilità, esecuzione, scioglimento delle contrattazioni commerciali. — Della telegrafia in ordine ad esse.

2° Particolari norme e criterii di diritto commerciale circa il mandato, — il mandato di pagamento e di riscossione, la cessione, l' assegnamento, lo sconto, — il mutuo e i suoi vari modi nel commercio, il deposito di valori, il *chèque*, il credito aperto e fatto aprire, il conto corrente, — la fidejussione, il pegno, il diritto di ritenzione.

3° La compravendita commerciale. — La merce. — L' offerta e l' accettazione. — Il prezzo. — Il trapasso della proprietà e del pericolo. — L' approntamento e la custodia della merce. — Il tempo e il luogo della esecuzione del contratto. — La consegna e il ricevimento. — L' ispezione e la sua prova. — La mora del venditore e quella del compratore, colle loro conseguenze. — Le garanzie a cui è tenuto il venditore.

Le varie specie della compravendita. — La mercatura, la speculazione, le operazioni sul rialzo e sul ribasso, l' aggio. — In particolare, della vendita pubblica, condizionata, a ispezione, a prova, a buone e cattive nuove, a termine. — I mercati a premio, semplici e composti. — Gli affari differenziali. — I riporti e deporti.

I magazzini generali quali istituti giuridici. — I certificati di deposito e le cedole di pegno. — Leggi e progetti di legge che li riguardano.

4° La commissione. — Suo concetto. — Il committente, il commissionario e i terzi nei loro rapporti giuridici. — I doveri e la responsabilità del commissionario. — Lo stare del credere. — I diritti del commissionario e le loro guarentigie. — Le norme particolari alle commissioni per vendere e per comperare. — La commissione per affari cambiarii. — Del commissionario che contrae la compra o la vendita per proprio conto col committente.

5° Il contratto di spedizione. — La stessa ripartizione di argomenti, indicata per la commissione.

6° Il contratto di trasporto. — Le nozioni e i principii fondamentali. — Rapporti fra il mittente, il condottiere e il destinatario. — La polizza di legittimazione e la lettera di porto. — I recapiti di scorta. — La consegna, la spedizione e il viaggio della merce. — Doveri e responsabilità del condottiere. — I suoi diritti e le relative guarentigie. — Le clausole penali nel contratto di trasporto. — I dipendenti del condottiere e i condottieri successivi. — Collisione di più diritti di pegno. — La prescrizione dei diritti e degli obblighi del condottiere.

Disposizioni speciali pei trasporti postali. — Degli stabilimenti di trasporto. — Dei trasporti ferroviarii. — Conflitti su questo proposito fra le ragioni di diritto pubblico e i principii della libertà contrattuale. — Conseguenze giuridiche del monopolio esercitato dalle ferrovie. — Delle facoltà eccezionali da accordarsi alla magistratura per le sue decisioni nei singoli casi. — Questioni, esempi, confutazioni e proposte.

II. — DIRITTO CAMBIARIO.

Il cambio manuale e il cambio traiettizio. — Origine e sviluppo della cambiale. — Le principali differenze fra il sistema cambiario italiano e il germanico.

Fonti del diritto cambiario. — Bibliografia.

Ripartizione della materia.

La capacità di assumere l'obbligazione cambiaria. — La responsabilità solidale.

La cambiale tratta. — 1° Dell'emissione. — I requisiti e gli effetti giuridici.

2° Della trasmissione. — La girata, le sue specie, forme e conseguenze. — La cessione per atto civile.

3° Delle guarentigie per l'esecuzione dell'obbligo cambiario.

La provvista dei fondi.

L'accettazione ordinaria. — La presentazione. — Forme ed effetti dell'accettazione.

L'accettazione al bisogno e per onore.

Il regresso per mancata accettazione.

Il regresso per mancanza di sicurezza.

L'avallo.

4° Della esecuzione dell'obbligo cambiario. — La scadenza. — Il pagamento ordinario. — Il pagamento al bisogno e per onore. — Regresso giudiziale per mancanza di pagamento. — Rivalsa.

5° Riassunto delle norme relative al protesto.

6° Moltiplicazione della cambiale. — Duplicati e copie.

7° Della prescrizione cambiaria. — Cause che la interrompono. — Cause che la sospendono. — Diritti che possono sopravvivere alla perentoria azione cambiaria.

8° Delle disposizioni suppletive per le eccezioni cambiarie, — per le firme difettose, — per le cambiali smarrite, — per le cambiali false, — per l'applicazione di leggi estere.

La cambiale propria.

L'ordine in derrate.

III. — DIRITTO MARITTIMO.

Introduzione e parte generale. — Concetto giuridico del commercio marittimo. — Il diritto marittimo, pubblico e privato, e la sua importanza. — Suo sviluppo storico. — Più particolarmente, del consolato del mare, della legislazione anseatica, della giurisprudenza inglese, dell'ordinanza del 1681, del codice napoleonico, e delle leggi più recenti. — Antagonismi fra il diritto marittimo latino e il germanico. — Indole speciale del diritto marittimo privato. — Sue relazioni col diritto comune e col diritto internazionale. — Fonti. — Le consuetudini. — Cenni bibliografici.

Determinazione degli atti di commercio marittimo. — Differenze, per alcuni di essi, fra i criteri della commercialità comune e quelli della commercialità marittima. — Soluzione delle più importanti questioni intorno alla estensione giuridica d'ogni singolo atto. — Le incertezze che sussistono e i nuovi studii che si sono fatti per toglierle.

Delle cose soggette al diritto marittimo, in generale. — Del viaggio marittimo. — I diversi riguardi sotto cui lo considera la legge, e come lo si determini per ciascuno di essi. — Difetti in ciò anche dei migliori codici, e voti di riforma.

Statuto personale. — La gente di mare. — I proprietari, i costruttori, gli armatori, i capitani e padroni, gli ufficiali di bordo, i piloti, i marinai. — La giurisdizione marittima amministrativa. — Il registro marittimo. — La nazionalità della nave. — La cassa dei depositi della gente di mare.

Statuto reale. — Della nave e delle sue pertinenze, in particolare. — Le relative eccezioni ai principii del diritto comune. — La proprietà e la comproprietà della nave. — I rapporti della comunione e della società riguardo ad essa, e come siano insufficientemente ordinati dalla legislazione marittima. — Del comproprietario gestore. — La prescrizione del diritto di proprietà sulla nave. — Il diritto di *seguito*, e i conseguenti problemi di diritto internazionale privato. — I privilegi della nave, le questioni ch'essi involgono, le diverse loro definizioni nei codici più importanti, i modi di provarli, la loro graduazione e prescrizione, e gli altri modi di estinguerli.

Statuto degli atti. — Gli interessi della navigazione e i principii di diritto. — Ragioni delle norme eccezionali, che regolano le relazioni giuridiche dipendenti dagli atti di commercio marittimo.

1° La costruzione della nave. — Varie specie del contratto di costruzione. — Diritti ed obblighi che ne derivano, e più specialmente delle azioni che competono agli operai, diversamente sancite nei codici. — Le dichiarazioni e cessioni di partecipazione ad una nave che si costruisce. — Scioglimento del contratto di costruzione.

2° La compravendita della nave. — Diversi sistemi circa le formalità prescritte per tale contratto. — Questioni intorno all'estensione dell'oggetto del contratto. — Dei rischi e degli utili della nave dopo la vendita. — La consegna della nave al compratore. — Le garanzie per l'evizione. — Le garanzie per i vizi occulti. — L'azione redibitoria, l'estimatoria e la riparatoria. — La vendita senza garanzia.

3° Le convenzioni col capitano. — Loro varia natura, e diversi caratteri che assume per esse il capitano. — Della responsabilità del proprietario per i fatti del capitano, e de' suoi limiti. — L'azione esercitoria. — Del capitano comproprietario. — I doveri e i diritti del capitano prima della partenza, durante il viaggio e all'arrivo in porto, specialmente per quello che

spetta alla formazione dell'equipaggio, alle carte di bordo, alla visita, alle riparazioni e alla vendita della nave, ai prestiti a cambio marittimo, al giornale nautico, alle relazioni del viaggio, al contratto di paccottiglia. — Della responsabilità civile e penale del capitano. — Nozione della colpa leggiera che gli è posta a carico. — Le specie varie della baratteria, e la relativa giurisprudenza pratica.

4° Le convenzioni coll'equipaggio. — Modi di arrolamento, e loro formalità. — Dei principii del contratto di società nell'ingaggio con parte al nolo o al profitto. — Diritti e doveri dell'equipaggio. — Colpe, frodi, responsabilità, pene. — Scioglimento o modificazioni dei contratti coll'equipaggio per viaggio rotto, ritardato o prolungato, per presa, rottura o naufragio della nave, per malattia, morte, cattività o congedo del marinaio.

5° Il contratto di noleggio. — Suo carattere speciale. — Il noleggio del bastimento intiero, e il noleggio parziale, fatto puramente od a collegio. — Loro estensione giuridica. — La locazione della nave secondo il diritto comune. — Il noleggiatore commissionario. — Forme e parti essenziali del contratto di noleggio. — La polizza di carico, le sue clausole, la sua negoziabilità, la sua forza probatoria. — I diritti e gli obblighi che derivano dal noleggio. — Le stallie, le controstallie e le stallie irregolari. — Il caricamento e il ritiro delle merci. — Lo *stoppage* nel transito. — Gli avvenimenti che modificano gli effetti del contratto, distinti secondo che dipendano dal proprietario, dal caricatore o da forza maggiore, e sospendano o interrompano il viaggio. — Lo scaricamento della merce. — Il pagamento, e i diritti del nolo. — Usi e leggi riguardo all'abbandono, pel nolo, di certe merci.

Del contratto di noleggio per trasporto di passeggeri. — Come vi abbiano provveduto il codice della marina mercantile e il codice di commercio d'Italia. — Modificazioni recate da essi al modello che offrì loro il codice olandese.

6° Il cambio marittimo. — Origine e sviluppo di tale contratto. — Il mutuo navale, il prestito alla *grossa avventura*, la *bomeria*, e il cambio marittimo delle leggi attuali. — Indole di tale contratto. — Confronti col prestito e col pegno di diritto comune, e coi principii dell'assicurazione. — Delle condizioni alla validità del cambio marittimo, e, specialmente, della capacità di prendere nel capitano, delle cose che possono essere mutate e sulle quali il prestito può venire assicurato, del profitto marittimo, dei rischi a carico del datore. — Le forme del contratto e la sua trasmissione. — La clausola all'ordine e la legge di cambio. — Diritti ed obblighi che procedono dal cambio marittimo. — Effetti della sua nullità. — Il ristorno. — Le avarie comuni e particolari in ordine al datore. — Concorrenza del cambio marittimo coll'assicurazione, e con altri cambii e crediti di genere diverso.

7° L'assicurazione. — Essenza ed estensione giuridica di essa quale atto di commercio. — Sue specie e loro caratteri. — Origini e svolgimento del relativo diritto negli usi e nelle leggi. — Condizioni per la validità del contratto. — La capacità dell'assicurato. — Concetto dell'interesse all'assicurazione. — Gl'interessi assicurabili, e differenze su di questo fra il diritto francese e l'inglese. — L'assicurazione presa per conto altrui. — La riassicurazione. — L'assicurazione della solvenza dell'assicuratore secondo le leggi vecchie e le moderne. — La capacità dell'assicuratore. — Delle società assicuratrici, e di alcuni dei principali loro statuti. — L'oggetto dell'assicurazione. — Del nolo, del luero sperato, dei salarii dell'equipaggio, delle somme prese a cambio marittimo, del relativo profitto, della cosa già assicurata. — Il premio dell'assicurazione. — Modi impliciti di stipularlo. — Casi nei quali esso va aumentato o diminuito. — Le proporzioni fra il valore dell'oggetto dell'assicurazione e la somma assicurata. — Il rischio sotto i riguardi della sua varia natura, e del tempo e del luogo, in cui lo si corre.

— In particolare, della preda, del naufragio, dell' investimento, dell' abbordaggio, dell' arresto per ordine di governo, della interdizione di commercio, della guerra, del cambiamento di viaggio, di via e di nave. — Gli scali. — I viaggi intermedi. — I rischi dipendenti da colpa. — I vizi dell' oggetto assicurato. — Le forme e le prove del contratto. — Valore ed effetti delle sue clausole più usitate. — Casi di nullità del contratto. — Nozione giuridica delle reticenze dell' assicuratore. — Loro prova e sensi incerti per la giurisprudenza. — Il ristorno totale e parziale, legale e convenzionale. — Concorrenza di più assicurazioni. — Del fallimento dell' assicuratore e dell' assicurato. — Gli obblighi dell' assicurato, secondo che riguardino la conservazione e l' esercizio della sua azione, e l' adempimento del contratto dal canto suo. — Più specialmente, delle prove che gli stanno a carico. — Degli obblighi dell' assicuratore. — Dei sinistri maggiori. — Teoria dell' abbandono. — Leggi delle varie nazioni circa la sua ammissibilità. — Le relative condizioni. — Tempo ed effetti dell' abbandono.

8° La spedizione marittima. — Applicazione ad essa dei principii del diritto comune e del diritto generale di commercio. — Le norme speciali per le imprese e le società di navigazione, e i loro più consueti ordinamenti. — Rapporti giuridici dipendenti dalla spedizione marittima. — Nesso di questo argomento colla teoria dei danni marittimi.

Principii fondamentali intorno al danno marittimo. — Sotto quanti riguardi lo consideri il codice di commercio.

Concetto dell' avaria. — Le avarie improprie, le comuni e le particolari. — Caratteri generali delle avarie comuni. — Speciale trattazione delle norme che riguardano il getto. — Il contributo e la ripartizione. — Il ricupero.

Disposizioni processuali. — Il pignoramento e il sequestro della nave. — La compravendita giudiziaria. — Le sue forme essenziali e secondarie. — L' aggiudicazione, e le sue conseguenze.

L' inammissibilità di azione e la prescrizione.

IV. — IL FALLIMENTO.

Il fallimento. — Cessazione dei pagamenti. — Dichiarazione del fallimento. — Suoi effetti. — Nomina del giudice delegato. — Apposizione dei sigilli.

I sindaci. — Loro funzioni. — Rimozione dei sigilli. — Inventario. — Vendita delle merci e dei mobili. — Riscossione dei crediti. — Atti conservativi. — Verificazione dei crediti.

Il concordato e l' unione. — Convocazione e adunanza dei creditori. — Formazione, effetti, annullamento e risoluzione del concordato. — Stato di unione dei creditori. — Cessazione delle operazioni del fallimento per insufficienza di attivo.

I creditori del fallito. — Loro specie diverse. — Loro diritti. — La rivendicazione.

Le bancherotte. — La bancarotta semplice e la fraudolenta. — L' amministrazione della massa, nell' uno e nell' altro caso.

La riabilitazione.

APPENDICI.

1° Della giurisdizione commerciale. — Ordinamento dei tribunali di commercio e suoi diversi sistemi. — La competenza in materia commerciale. — Le principali norme della procedura commerciale.

2° Dell' arresto personale secondo i codici di commercio.

Prof. CARLO COMBI.

XIV.

DIRITTO INDUSTRIALE. (1)

(Vedi avvertenza al numero precedente.)

Proemio. — Oggetto e carattere del diritto industriale. — Cenni storici sulla legislazione industriale. — Del principio di libertà nel regime industriale presente. — Dei limiti dell' intervento dello Stato nell' industria. — Relativa azione preventiva e repressiva. — Ripartizione della materia.

Le persone industriali. — 1° Condizioni per l' esercizio di qualsiasi industria. — Motivi di esclusione. — Industrianti esteri. — Dell' esercizio delle industrie da parte di enti morali. — Registro delle industrie. — La ditta industriale. — Acquisto e trasmissione della stessa.

2° Estensione ed esercizio dei diritti industriali. — Diritto di produzione. — Diritto di far commercio delle produzioni. — Diritto di tenere stabilimenti filiali e depositi. — Diritto riguardo ai prezzi. — Le scorte, e le pubblicazioni dei prezzi. — Calmieri. — Diritto delle marche di fabbrica e delle insegne.

3° Personale sussidiario nell' esercizio delle industrie. — Rapporti di diritto. — Ricapiti. — Proibizioni. — Scioglimento del contratto di servizio. — In particolare, dei lavoratori di fabbrica. — Relativo regolamento di servizio. — Casse obbligatorie di sussidio pei lavoratori. — Del lavoro dei fanciulli. — Del lavoro delle donne. — Degli apprendisti. — Dei libretti di lavoro.

4° I consorzi industriali. — Loro scopo. — Rappresentanza consorziale. — Adunanze dei consorzi. — Loro attribuzioni disciplinari. — Patronato dei garzoni d' industria. — I comizi agrarii.

5° Le camere di commercio e d' industria.

Le industrie. — 1° Le industrie libere. — La notificazione e la patente.

2° Le industrie soggette a concessione. — Disposizioni generali. — Requisiti per l' esercizio di tali industrie. — La concessione, il relativo diniego e il ricorso contro di esso.

Disposizioni particolari per le imprese di magazzini generali, — per le banche di emissione, — per gli stabilimenti di pegni, — per le industrie intese a moltiplicare con mezzi meccanici e fisici le produzioni letterarie od artistiche, oppure a farne commercio, come tipografie, stamperie d' incisioni, librerie, negozi d' oggetti d' arte, ec.; e, in relazione a tale argomento,

(1) Si crede opportuno di notare che quelle parti del Diritto industriale, le quali appartengono anche all' insegnamento dell' Economia, vengono qui trattate nei limiti delle considerazioni strettamente giuridiche.

per la proprietà letteraria, — per l'industria navale, — per le industrie di trasporti periodici di persone, come imprese di strade ferrate e di navigazione a vapore, — per la industria mineraria, — per le industrie relative a costruzioni, — per le industrie di fabbricazione d'armi e d'oggetti pirotecnici, — per le industrie di vendita di medicine, droghe, veleni, — pel traffico girovago, — per le industrie plateali.

3° Le industrie che vanno esercitate in località approvate. — Disposizioni generali. — Ispezione delle località destinate a tali industrie. — Cautele nell'accordarne la licenza.

Disposizioni particolari per le industrie, la cui località di esercizio non può essere approvata che dietro processo edittale.

4° Le fiere e i mercati. — Relativi regolamenti.

5° Le industrie che si esercitano nei distretti di confine. — Relative norme di finanza.

6° Le industrie obbligatorie.

7° Le altre industrie soggette a regolamenti, come la pesca, la caccia, la coltivazione di risaie, foreste, ec.

8° Le industrie privilegiate. — Legislazione delle invenzioni industriali. — Privative e regalie dello Stato. — Della concorrenza dello Stato all'industria privata nell'esecuzione d'opere di utilità generale.

Le autorità e le procedure industriali. — Istanze industriali. — Competenza. — Procedimenti esecutivi. — Contravvenzioni. — Pene. — Premii.

Prof. CARLO COMBI.

XV.

TRATTATI SPECIALI DI DIRITTO CIVILE.

II°, III° ANNO (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

A. — IL DIRITTO MATRIMONIALE.

Introduzione. — Natura del contratto. — Studio storico delle relative questioni. — Ripartizione della materia.

I. La promessa di matrimonio. — Suoi effetti giuridici.

II. Le condizioni legali del matrimonio.

1° Condizioni necessarie all'esistenza del matrimonio. — Sanzioni relative.

2° Condizioni necessarie alla validità del matrimonio. — Impedimenti dirimenti, assoluti e relativi. — Sanzioni corrispondenti.

3° Condizioni alla regolarità del matrimonio. — Impedimenti proibitivi. — Pubblicazioni del matrimonio. — Atti che debbono essere previamente presentati. — Sanzioni relative.

4° Dispensa dagli impedimenti.

5° Opposizione al matrimonio. — Cause di essa, secondo la diversa qualità degli opposenti. — Relativi termini e forme. — Responsabilità dell'opponente. — Modi di rimuovere l'opposizione.

6° Norme di diritto internazionale privato.

III. La celebrazione del matrimonio. — Le sue forme. — Le sue prove.

IV. Diritti e doveri che nascono dal matrimonio. — Diritti e doveri fra i coniugi. — L'autorizzazione maritale. — Diritti e doveri riguardo alla prole. — Diritti e doveri fra parenti. — La prestazione degli alimenti.

V. La separazione dei coniugi. — Cause per le quali la si può chiedere. — Relativo procedimento. — Sanzioni. — Provvedimenti che debbono accompagnare la sentenza di separazione. — Suoi effetti.

VI. La domanda di nullità del matrimonio. — Nullità assolute e relative. — Effetti del matrimonio annullato. — In particolare degli effetti del matrimonio putativo.

VII. La filiazione.

1° La filiazione legittima. — Le presunzioni di legittimità. — Le azioni di denegata paternità e di contestazione di legittimità. — Le prove della filiazione legittima. — L'azione di reclamo di stato. — L'azione di contestazione di stato di filiazione legittima.

2° La filiazione illegittima.

a) La filiazione naturale. — Del riconoscimento e della dichiarazione della filiazione naturale. — Loro effetti. — La legittimazione. — Modi, condizioni e conseguenze di essa.

b) La filiazione adulterina e incestuosa.

3° L'adozione. — Condizioni per adottare e per essere adottato. — Forme ed effetti dell'adozione.

Appendice. — Patti nuziali.

IL DIRITTO DOMESTICO.

Introduzione. — Del governo della famiglia e dei rapporti di essa col diritto di proprietà. — Ripartizione dell'argomento.

I. Il governo della famiglia. — Della patria potestà e della tutela in generale. — Sviluppo storico dei due istituti giuridici.

1° La patria potestà. — Diritto di educare i figli. — Diritto di amministrazione dei loro beni. — Diritto di usufrutto. — Modi di cessazione della patria potestà.

2° La tutela. — Principii che la regolano.

a) Dei tutori, del consiglio di famiglia e di tutela, e del protutore.

b) Della incapacità agli uffici tutelari. — Della esclusione e rimozione da essi. — Della dispensa dal carico della tutela.

c) Dell'esercizio della tutela, riguardo alla persona del tutelato, alla rappresentanza di esso, all'amministrazione de' suoi beni, al rendimento dei conti.

3° La emancipazione. — Modi di operarla. — Suoi effetti. — Cura dell'emancipato. — Cause per le quali essa cessa.

II. I patti nuziali. — Loro carattere e norme comuni. — Loro forme. — Le persone dei contraenti. — La loro capacità di contrattare.

1° La dote. — Costituzione di essa. — Diritti ed obblighi del marito e della moglie riguardo la dote. — L'alienazione dei beni dotali. — La restituzione della dote. — La separazione della dote dai beni del marito.

2° La comunione dei beni fra coniugi. — Amministrazione, scioglimento e divisione di essa.

3° I lucri dotali.

4° Le convenzioni nuziali accessorie.

5° I beni parafernali.

IL DIRITTO EREDITARIO.

Introduzione. — Il diritto ereditario nella storia della legislazione e nelle sue ragioni. — Ripartizione della materia.

I. La successione legittima. — Sue specie diverse secondo la qualità degli eredi e secondo l'indole del diritto ereditario. — Capacità di succedere. — Diritti di rappresentazione. — Successione dei parenti legittimi. — Successione dei parenti naturali. — Diritti del coniuge superstite. — Successione dello Stato.

II. La successione testamentaria. — Capacità di testare e di succedere per testamento. — Specie, forme, deposito, apertura, pubblicazione, revocazione dei testamenti. — I testamenti speciali. — Delle persone e delle cose che formano l'oggetto delle disposizioni testamentarie.

— Delle disposizioni testamentarie sotto condizione, con pesi e a termine. — Più particolarmente dei legati, delle diverse loro specie, dei loro effetti, del loro pagamento. — Il diritto di accrescimento. — Le sostituzioni. — Gli esecutori testamentari.

III. **La successione necessaria e i diritti riservati** riguardo ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge ed ai figli naturali. — La riduzione delle disposizioni testamentarie.

IV. **Norme che riguardano in comune la successione legittima, la testamentaria e la necessaria.** — Apertura della successione. — Possesso dell'eredità e del legato. — Beneficio dell'inventario, suoi effetti e decadenza da esso. — La collazione. — Il pagamento dei debiti e la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede. — La divisione dei beni ereditari e la sua rescissione. — L'eredità giacente.

LA DONAZIONE.

Le donazioni proprie e le improprie. — La irrevocabilità della donazione e le relative eccezioni. — Capacità di disporre e di ricevere per donazione. — Le forme, le condizioni, gli effetti, la revocazione e la riduzione delle donazioni.

B. — I DIRITTI E LE GARANZIE REALI.

a) I DIRITTI REALI.

I. **Della proprietà.** — Fondamento del diritto di proprietà. — Analisi e critica delle definizioni che ne danno i codici. — Suoi attributi e caratteri. — Sue restrizioni. — Espropriazione per causa di utilità pubblica.

Azioni di proprietà. — L'azione di rivendicazione. — Prova della proprietà. — Teorie diverse per le cose mobili. — Conseguenze del principio per cui possesso vale titolo. — Azione di stabilimento di termini e di regolamento di confini.

Dell'estensione del diritto di proprietà, particolarmente riguardo al suolo. ⁽¹⁾

Diritto di accessione. — Suo principio fondamentale. — Sue specie. — Accessioni di produzione. — Frutti naturali e civili. — Accessioni di unione, relativamente alle cose immobili. — Costruzioni e piantagioni; accessioni alla proprietà dei rivieraschi; animali che divengono accessione del bene immobile. — Accessioni di unione, relativamente alle cose mobili. — Aggiunzione; specificazione; commistione.

II. **Della divisione del diritto di proprietà.** — L'enfiteusi nel passato e al presente. — Diritti ed obblighi del concedente e dell'enfiteuta. — Affrancazione e devoluzione del fondo enfiteutico.

III. **Delle servitù.** — Concetto delle servitù personali e prediali. — Confronti fra le une e le altre.

Servitù personali. — Usufrutto. — Sue specie. — Beni che ne possono essere oggetto. — Diritti ed obblighi dell'usufruttuario. — Modi con cui finisce l'usufrutto. — Servitù d'uso e di abitazione. — In che differiscano le relative norme da quelle dell'usufrutto.

Servitù prediali. — Come si distinguono. — Nozioni generali e principii che sono loro comuni. Servitù prediali stabilite dalla legge. — Loro oggetto. — Utilità pubbliche e private che

(¹) Della proprietà letteraria e della mineraria si tratta nel Diritto industriale.

le giustificano. — Loro specie. — Servitù che derivano dalla situazione dei luoghi. — Uso delle sorgenti ed altre acque; scolo naturale delle acque; relative opere; uso d'acqua che corra naturalmente e senza opere manufatte. — Servitù che riguardano i muri, i fossi, le siepi, gli alberi divisorii. — Comunione delle case divise per piani. — Distanze ed opere intermedie richieste in alcuni scavamenti, costruzioni e piantagioni. — Luce e prospetto. — Stillicidio. — Servitù di passaggio. — Acquedotto. — Appoggio e infissione di chiuse.

Servitù stabilite per fatto dell'uomo. — Loro classificazione. — Modi di stabilirle. — Norme generali e particolari riguardo al loro esercizio. — Cause di estinzione delle servitù.

IV. Del possesso. — Il possesso considerato come fatto. — Suo oggetto. — Il quasi-possesto. — Il possesso materiale e il possesso civile. — Elementi del possesso civile. — Diverso loro valore giuridico. — Il possesso legittimo ed illegittimo, di buona e mala fede:

Acquisto, conservazione, continuazione, unione, perdita del possesso.

Effetti del possesso. — Azioni possessorie. — Azioni di denuncia di nuova opera e contro danno sovrastante.

b) LE GARANZIE REALI.

Nozioni fondamentali. — Cause di prelazione dei crediti. — Divisione della materia.

Dei privilegi. — Relativi principii. — Loro oggetto ed effetti. — Privilegi generali e particolari sui mobili, e loro ordine. — Privilegi sui beni immobili, per modo principale e sussidiario, e loro ordine.

Delle ipoteche. — Relativi principii. — Confronti fra la ipoteca e il privilegio. — Oggetto, estensione ed effetti generali dell'ipoteca. — Diverse specie d'ipoteca. — Le norme particolari alla ipoteca legale, alla giudiziale e alla convenzionale. — Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche. — Ordine fra di esse. — L'azione ipotecaria e le diverse sue eventualità. — Riduzione ed estinzione delle ipoteche. — Liberazione da esse. — Cancellazione delle iscrizioni ipotecarie.

Del pegno. — Condizioni per la sua esistenza, validità ed efficacia di confronto ai terzi. — Diritti ed obblighi del pignoratario e del pignorante.

Del sequestro convenzionale e giudiziario.

Dell' anticresi. — Diritti ed obblighi del creditore anticretico.

COMPLEMENTI.

I. Della trascrizione. — Concetto e vantaggi di questo istituto giuridico. — Atti che vanno trascritti. — Procedimento della trascrizione. — Suoi effetti.

II. Della espropriazione forzata.

XVI.

ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE.

IV° ANNO (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

Introduzione. — Il diritto pubblico; suo concetto; sua estensione. — Il diritto pubblico interno.

Lo Stato e la sua vita interiore ed esteriore. — La sovranità. — Il governo e le sue forme. — Funzioni di governo.

Lo Stato antico. — Lo Stato nel medio evo. — Lo Stato moderno. — Scrittori antichi di gius pubblico; scrittori moderni.

Il governo rappresentativo. — Definizione di *costituzione* in senso tecnico. — Il diritto costituzionale e il suo studio. — La sua importanza; la sua posizione nell'enciclopedia degli studi giuridici. — Attinenze colle altre branche del diritto. — Influenza degl'istituti di governo rappresentativo sopra tutti i rami della legislazione dello Stato.

Lo statuto 4 marzo 1848. — Il regno d'Italia. — Paralleli in generale colle costituzioni dei maggiori paesi stranieri.

L'individuo nelle sue relazioni colla società politica.

I diritti individuali. — Ragione di studiarli, prima di entrare nella disamina dell'organamento di governo. — Loro essenza. — Loro distinzione dai diritti civili e da quelli politici.

Personalità dell'uomo e sua individualità. — Funzioni della costituzione politica nei rapporti coi diritti individuali.

1° *Eguaglianza.* — Suo concetto; suo fondamento razionale e giuridico. — Quadro storico. — Le ultime reliquie della schiavitù; leggi interne e trattati pubblici. — La nobiltà. — L'imposta. — L'eguaglianza davanti la legge; il giudice naturale. — Analisi e commenti degli articoli 24, 25, 71, 79 dello statuto.

2° *Libertà.* — Libertà civile e libertà politica. — Libertà individuale; suo concetto, razionale e giuridico. — Lineamenti di storia della libertà. — Ancora della schiavitù e della sua abolizione. — Voti religiosi e corporazioni monastiche. — Gli articoli 26, 27 dello statuto.

La libertà individuale e lo Stato. — Servigi pubblici. — Amministrazione della giustizia; difesa del paese.

La responsabilità dell'individuo. — Leggi repressive e leggi preventive. — Loro caratteri distintivi: fin dove arrivi la liceità della prevenzione, concordata col rispetto della libertà. — L'organamento della sicurezza pubblica. — Se si dia il diritto di resistenza legale; suoi estremi.

Leggi politico-amministrative. — Facoltà dell'individuo di emigrare e di mutar domicilio.

— Leggi penali; la detenzione preventiva: sistema inglese; sistemi continentali; la legge nostra. — Leggi civili; l'arresto per debiti; sua abolizione.

Libertà religiosa; libertà di espressione del pensiero; libertà d'insegnamento: rinvio.

3° *Diritto di associazione e di riunione.* — Società necessarie e società utili. — Liceità delle associazioni; riconoscimento da parte dello Stato. — Associazioni a scopo religioso; a scopo politico; a scopo commerciale e industriale, ec.

Il diritto di riunione posto in relazione coll'associazione a scopo politico. — Analisi dell'art. 32 dello statuto e della legge di pubblica sicurezza. — Questione del reprimere e del prevenire. — Teoria e pratica della libertà. — Studio di legislazione comparata; qualche pagina di storia parlamentare a questo proposito.

Questione degli scioperi. — Il nostro codice penale; raffronti colle legislazioni straniere.

4° *Diritto di petizione.* — Studio comparato del sistema inglese e di quelli continentali. — Gli articoli 57, 58 dello statuto; i regolamenti delle camere.

5° *Proprietà.* — Sua definizione; suoi elementi. — Teoriche sull'origine della proprietà. — Il suo esatto criterio. — Linee di storia della proprietà. — Confutazione della teoria del dominio eminente dello Stato. — Socialismo e comunismo. — Analisi dell'art. 29 dello statuto e raffronti col diritto civile. — Attributi della proprietà. — La espropriazione per causa di pubblica utilità. — Criterii generali. — La legge 25 giugno 1865.

La società politica (Stato).

1° *Lo Stato.* — Sua definizione in senso subbiiettivo; in senso obbiiettivo.

Stato; nazione; popolo. — Origine della società; criterii razionali e storici. — Analisi degli elementi della definizione dello Stato. — Sede fissa e territorio determinato. — Indipendenza. — Universalità. — Perpetuità; questioni sull'abbandono della cittadinanza e sulla emigrazione. — Scopo razionale della società politica.

2° *La sovranità.* — Sua definizione e suoi elementi. — Esame dei concetti delle varie scuole sull'origine della sovranità. — Fonte della sovranità. — Sue attribuzioni; suo fine razionale. — Esercizio delle funzioni della sovranità. — Inalienabilità. — Le persone investite delle funzioni della sovranità. — Surrogazione delle persone. — Mezzi illegittimi di assumere le funzioni della sovranità. — Rapporti vari che derivano dall'usurpazione; conseguenze. — Atti compiuti sotto l'usurpazione. — Estinzione delle funzioni della sovranità. — Estinzione dell'esercizio nelle persone che ne sono investite.

Forme di governo. — Storia. — Rivista delle dottrine dei principali scrittori antichi e moderni di diritto pubblico. — Governi illegittimi e governi legittimi. — Forme razionali.

3° *Il governo rappresentativo.* — Costituzione; statuti. — Definizione di costituzione. — Lineamenti di storia delle costituzioni dei principali Stati. — Valore del governo costituzionale.

Potere costituente. — Poteri costituiti. — Divisione delle funzioni del potere nel governo rappresentativo. — Potere legislativo; potere esecutivo; potere giudiziario. — Scrittori che allargano troppo la distinzione dei poteri; chi troppo la restringe. — Se esista un potere regio distinto. — Se esista un potere municipale. — Se esista un potere elettivo.

Caratteri di guarentia nell'azione dei poteri.

Lo Stato nei suoi rapporti colle manifestazioni della libertà religiosa e del pensiero. — Ragione per cui collochiamo qui la trattazione dell'argomento.

1° *Libertà religiosa.* — Libertà di coscienza. — Suo fondamento filosofico. — Confutazione delle obiezioni. — Libertà di culto. — Svolgimento del suo concetto in tutte le attinenze.

Relazioni fra lo Stato e la Chiesa. — Sistemi. — Lineamenti di storia di cotali relazioni. —

Condizioni di mutuo aiuto dello Stato e della Chiesa; tratti maggiori del Diritto canonico e del sistema dei concordati in relazioni cosiffatte. — Si svolge il concetto cardinale del separatismo. — Considerazioni sulla formula cavouriana. — Il separatismo in tutte le sue applicazioni.

Nostro ordinamento di diritto positivo. — L'art. 1° dello statuto. — La legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie pontificie. — Le leggi sul patrimonio ecclesiastico. — Leggi penali e leggi civili attinenti alle relazioni fra Stato e Chiese. — Gli abusi dei ministri dei culti.

2° *Libertà di pensiero.* — La libertà della stampa. — Suo fondamento razionale e giuridico. — Cenni storici dalla invenzione della stampa fino ai nostri giorni.

Il nostro ordinamento di diritto positivo. — L'art. 28 dello statuto. — L'editto 26 marzo 1848 nei concetti che lo informano. — Analisi e critiche. — Stampa non periodica; stampa periodica. — Altre leggi che vi si associano.

3° *Libertà di insegnamento.* — Fondamento razionale. — Si confutano le obiezioni. — Qualche cenno storico.

L'organamento del nostro governo rappresentativo.

I. La monarchia.

1° Caratteri distintivi fra monarchia e repubblica. — Forme varie di monarchia; storia. — Legittimità e razionalità del governo monarchico rappresentativo.

2° Successione ereditaria della corona. — Trapasso della corona. — Giuramento del Re. — Minor età del Re. — Incapacità di regnare. — Reggenza. — Confronti col sistema inglese.

3° La inviolabilità del Re. — Sua impersonalità e irresponsabilità.

4° Attribuzioni della corona: *a)* in generale; — *b)* nel potere legislativo, ed in ispecie nella iniziativa e nella sanzione delle leggi, nella prorogazione delle camere e nello scioglimento di quella dei deputati; — *c)* nel potere esecutivo; — *d)* nel potere giudiziario. — Paralleli coll'Inghilterra.

5° Pieni poteri. — Questioni sulla efficacia degli atti compiuti durante i pieni poteri.

6° Posizione giuridica del Re e della famiglia regia. — Leggi civili in ordine alla capacità della persona ed al patrimonio. — Leggi processuali. — Leggi penali.

7° Dotazione della corona. — Lista civile. — Patrimonio privato.

8° La corte regia. — Norme e consuetudini inglesi.

II. Il potere esecutivo.

1° I caratteri del potere esecutivo. — Sue attribuzioni; suoi limiti. — Quadro sintetico della ripartizione degli uffici del potere esecutivo. — Ordine gerarchico.

2° I ministri. — Loro nomina. — Loro attribuzioni. — Consiglio dei ministri. — Rapporto in cui gli uffici ministeriali devono trovarsi colla legittima azione dello Stato. — Rapporti dei ministri colla corona; col parlamento. — Opera dei ministri nelle discussioni parlamentari. — Iniziativa delle leggi. — Crisi. — Studio comparato.

3° I decreti regi e i regolamenti. — Caratteri di distinzione fra legge, decreto e regolamento. — Categorie di regi decreti. — Requisiti dei regolamenti generali; loro promulgazione. — Regolamenti speciali. — Regolamenti incostituzionali e loro inefficacia. — Decreti e circolari ministeriali. — Regolamenti provinciali e comunali.

4° Responsabilità dei ministri. — Quando si verifica. — Specie di responsabilità; collettiva e individuale; politica, penale, civile. — Studio comparato delle leggi e delle giurisprudenze dei varii paesi. — Giurisdizione e forme speciali del giudizio per i ministri posti in accusa dalla camera dei deputati.

Responsabilità degli ufficiali inferiori del potere esecutivo. — La garanzia amministrativa e la sua critica. — Il progetto di legge (1876) sulla responsabilità dei pubblici funzionari.

III. *Il potere legislativo; il parlamento.*

1° Del parlamento in generale. — Storia. — Parallelo coll' Inghilterra. — Azione del parlamento. — Limiti razionali e limiti particolari. — Attribuzioni e facoltà del parlamento nel suo corpo e nei suoi membri. — Legislature. — Sezioni parlamentari.

Fondamento razionale della costituzione del parlamento in due camere. — Confutazione degli argomenti contrari. — Studio comparato.

2° Il senato. — Sistemi di composizione della seconda camera. — Studio di legislazione comparata. — Sistema adottato dal nostro statuto; considerazioni. — Costituzione dell' ufficio di presidenza. — Attribuzioni del senato; funzioni legislative; funzioni giudiziarie. — Regolamento sulla costituzione del senato in alta corte di giustizia; forme del procedimento.

3° Camera dei deputati. — Sua importanza. — Storia; in specie dei Comuni inglesi. — Generalità.

A. Elezione dei deputati. — Legge elettorale; principii cardinali in un governo libero.

a) Capacità degli elettori. — Il suffragio universale; limiti riguardanti intelligenza e moralità; esclusione dell' elemento del censo. — Studio comparato delle varie legislazioni, segnatamente delle riforme inglesi: la nostra legge 17 dicembre 1860 e la sua critica; i progetti di riforma.

b) Eleggibilità. — Condizioni. — Studio comparato delle maggiori legislazioni; la nostra legge 13 maggio 1877 sulle incompatibilità parlamentari; maggiori casi di giurisprudenza.

c) Procedimento elettorale. — La proporzionalità della rappresentanza. — La legge esistente e la sua critica. — Parallelo di legislazioni. — I principali sistemi proposti. — I progetti di riforma.

B. Costituzione dell' ufficio di presidenza della camera. — Riconoscimento della validità dei titoli; paralleli. — Il mandato affidato ai deputati. — Questione della indennità; legislazioni. — Durata della legislatura; prorogazione, scioglimento della camera.

C. Funzioni della camera dei deputati. — Iniziativa; interrogazioni; interpellanze. — Discussioni. — Parti politiche.

D. Trattazione degli affari. — Analisi dello statuto e dei regolamenti. — Studio comparato dei regolamenti adottati in altri parlamenti.

4° Privilegi parlamentari. — Privilegio dei senatori. — Privilegio dei deputati.

5° La legge nelle sue forme costituzionali. — Le leggi incostituzionali.

6° I bilanci.

IV. *Il potere giudiziario.*

1° Le sue attinenze cogli altri poteri. — Fonte del potere giudiziario. — La formula contenuta nell' art. 68 dello statuto. — Uffici del potere giudiziario.

2° L' indipendenza della magistratura. — Sistemi di elezione; sistema nostrale. — Inamovibilità; paralleli.

3° Garanzie nell' amministrazione della giustizia. — Responsabilità del magistrato. — Pubblicità dei giudizi. — La regola dell' art. 71 dello statuto.

4° Le giurisdizioni amministrative. — Legge del contenzioso amministrativo. — Conflitti colla giurisdizione giudiziaria. — Risoluzione dei conflitti.

XVII.

ELEMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO.

4° ANNO (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

Introduzione. — Concetto e caratteri del diritto internazionale pubblico. — Storia del suo progresso. — Suoi fattori. — Attinenze cogli altri rami della scienza giuridica e colla scienza politica. — Partizione della materia. — Scrittori di diritto internazionale.

Personalità degli Stati.

1° Lo Stato. — Suoi caratteri. — Autonomia esteriore. — Condizioni di sovranità e di governo ne' rapporti internazionali.

2° Stato e nazione. — Il principio di nazionalità: sua importanza e sue conseguenze.

3° Stati semisovrani. — Combinazioni di Stati. — Unioni personali. — Unioni reali. — Federazioni di Stati. — Stati federali.

4° Fondazione degli Stati. — Loro riconoscimento da parte delle altre potenze. — Rivolgimenti interni e modificazioni di costituzione.

5° Cessazione di esistenza degli Stati. — Modi. — Conseguenze giuridiche.

Diritti degli Stati. — Capacità giuridica degli Stati. — Diritti e doveri. — Quadro generale.

I. *Diritti assoluti.* — Loro natura; loro caratteri; loro importanza.

1° Indipendenza. — Caratteri e conseguenze. — Principio del non intervento. — Sue applicazioni.

2° Eguaglianza. — Regole ed applicazioni.

3° Conservazione. — Difesa. — Armamenti militari. — Accrescimento legittimo della proprietà e della ricchezza nazionale. — Equilibrio politico. — Equilibrio artificiale ed equilibrio naturale. — Teoriche e storia.

4° Dominio. — Concetto e caratteri. — Territorio dello Stato. — Luoghi assimilati. — Rapporti fra gli Stati nei diritti di uso innocuo. — Navigazione sui fiumi e sui laghi. — Trattati internazionali a questo proposito.

A. Modi di acquisto del dominio internazionale. — Attinenze col diritto privato: divergenze. — Modi di acquisto originario; modi di acquisto derivativo.

a) Occupazione. — Sue condizioni di liceità. — Scoperte geografiche. — Illegittimità della guerra di conquista. — Occupazione temporanea in tempo di guerra. — Diritti ed obblighi dell'occupante. — Efficacia degli atti compiuti durante la occupazione temporanea.

b) Accessione. — Confini naturali e confini artificiali degli Stati. — Fiumi: casi vari di accessione alla proprietà dei rivieraschi. — L'accessione rispetto ai laghi. — Accessione rispetto al mare territoriale: rinvio alla trattazione successiva.

c) Cessione. — Le età andate e il nuovo diritto. — Storia. — Condizioni di legittimità delle cessioni. — Effetti delle annessioni di due o più Stati. — Conseguenze della cessione di una parte di territorio da uno ad altro Stato.

d) Prescrizione. — Imprescrittibilità dei diritti di sovranità. — Sotto quale aspetto e con quali limitazioni possa darsi prescrizione in diritto internazionale. — Principii del diritto antico. — Storia. — Canoni del diritto moderno.

B. Il dominio internazionale rispetto al mare.

a) Mare aperto, mare libero. — Grozio e Selden. — Lineamenti di storia.

b) Dominio sul mare territoriale. — Porti e rade. — Golfi e baie. — Stretti. — Mari interni. — Linea di rispetto. — Prodotti del mare territoriale. — Trattati sulla pesca. — Isole nel mare territoriale: accessione.

c) Il mare aperto e la navigazione. — Navi di guerra. — Navi di commercio. — Nazionalità delle navi; prove della nazionalità. — Giurisdizione dello Stato sulle sue navi nazionali. — La pirateria e la sua repressione. — Il commercio di schiavi. — Storia, e norme desunte dai trattati internazionali e dal nostro codice della marina mercantile. — Ricerca della bandiera e diritto di visita in tempo di pace. — Regole, limitazioni e cautele.

C. Giurisdizione nel territorio dello Stato e nei mari territoriali. — Rinvio alla successiva trattazione.

II. *Diritti contingenti o relativi.*

1° Trattati pubblici. — Del codice di diritto positivo che si compone mercè dei trattati. — Definizione di trattato pubblico. — Attinenze e divergenze fra trattati pubblici e patti privati.

A. Requisiti della conclusione dei trattati: a) Capacità dei contraenti. — Riflessi di diritto pubblico interno, e comparazioni storiche. — L'art. 5 del nostro statuto. — Plenipotenziari e loro mandato. — Ratifiche. — Le sponzioni; — b) Consenso; — c) Oggetto. — Principali distinzioni e classificazioni dei trattati in riguardo all'oggetto; — d) Causa lecita. — Riflessi in ordine al diritto pubblico interno e ai principii generali del diritto internazionale. — Storia. — Trattati nulli.

B. Modi e forme di conclusione dei trattati. — Quando ne incomincia la forza obbligatoria.

C. Effetti dei trattati. — Loro interpretazione; a chi spetti: clausola compromissoria. — Inviolabilità dei trattati. — Esecuzione: a chi spetti.

D. Guarentie per l'esecuzione dei trattati. — Storia: condizioni odierne. — Conservatori. — Ostaggi. — Pegno. — Ipoteca. — Malleveria di una terza potenza. — Arbitrati.

E. Conferma dei trattati. — Loro rinnovamento. — Loro estinzione.

F. Di alcune specie principali di trattati, con riguardo alle norme delle convenzioni internazionali conchiuse dal nostro cogli altri Stati. — Trattati di pace. — Trattati di alleanza. — Trattati di commercio e di navigazione. — Convenzioni consolari. — Trattati sulle vie di comunicazione. — Convenzioni postali e telegrafiche. — Trattati a protezione della proprietà delle opere dell'ingegno. — Trattati di estradizione, ec.

2° La guerra come fonte di diritti e di obblighi per le potenze belligeranti e per quelle neutrali. — Rinvio alla trattazione successiva.

Le persone individue nei loro rapporti col diritto internazionale.

1° Libertà personale degl'individui. — Immigrazione ed emigrazione degli stranieri. — Divieto allo straniero di ingredire nel territorio: sua espulsione: cautele e limiti. — Indigenato. — Acquisto di cittadinanza.

2° Diritti ed obblighi dello Stato verso i suoi cittadini che trovansi in uno Stato straniero.

3° Diritti ed obblighi dello Stato verso i cittadini stranieri che trovansi nel suo territorio.

4° La giurisdizione dello Stato. — Delle diverse specie di leggi cui è soggetta la persona. — Leggi personali. — Leggi reali. — Leggi che regolano gli atti. — Legislazione civile. — Legislazione penale: territorialità ed extraterritorialità. — Estradizione. — Esecuzione delle sentenze straniere. — Giudizi di delibazione.

5° Riflessi speciali per i capi di governi stranieri. — Rinvio alla successiva trattazione per riguardo agli agenti diplomatici ed ai consoli. — Rinvio per riguardo alla giurisdizione nei paesi non cristiani.

6° Giurisdizione sul mare territoriale. — Navi di guerra e navi di commercio. — Reati commessi a bordo di navi ancorate in un porto estero. — Norme seguite dalle varie nazioni. — Rifugiati a bordo di navi.

Organi del diritto internazionale.

I. Agenti diplomatici.

1° Origini e progressivo svolgimento storico delle legazioni fino ai dì nostri. — Diritto attivo di legazione. — Diritto passivo.

2° Classificazione degli agenti diplomatici. — Inviati della santa sede, e inviati delle potenze alla santa sede stessa, giusta la legge 13 maggio 1871.

3° Lettere credenziali. — Forme di loro compilazione e di loro presentazione.

4° Diritti e privilegi degli agenti diplomatici.

A. Inviolabilità degli agenti diplomatici. — Suo concetto: suoi limiti.

B. Indipendenza. — Se la finzione della extraterritorialità sia accettabile in tutte le sue conseguenze. — Teoriche e questioni sulle immunità degli agenti diplomatici. — Immunità dalla giurisdizione penale e da quella civile: limiti necessari. — Immunità locale: limiti. — Leggi e consuetudini. — Immunità delle persone del seguito: limitazioni.

C. Privilegi concessi agli agenti diplomatici. — Leggi ed usi.

D. Condizione e trattamento degli agenti diplomatici, mentre passano dal territorio di un terzo Stato.

5° Doveri e funzioni degli agenti diplomatici.

6° Sospensione temporanea e cessazione delle legazioni. — Cessazione degli agenti diplomatici dal loro ufficio.

II. Agenti consolari.

1° Origine e progressivo svolgimento storico degl'istituti consolari. — Nostra legge 28 gennaio 1866. — Norme principali delle nostre convenzioni consolari. — Ordinamento dei consolati.

2° Classificazione degli ufficiali consolari e del personale dei consolati, secondo la nostra legge.

3° Erezione dei consolati e delle agenzie consolari. — Nomina degli ufficiali consolari. — Relazioni col paese mittente.

4° L'*exequatur*. — Il *barat*. — Concessione dell'*exequatur*. — Suo ritiro. — Relazioni degli ufficiali consolari col paese di residenza.

5° Dipendenza gerarchica. — Corrispondenza.

6° Posizione ufficiale dei consoli.

A. Inviolabilità dei consoli. — Archivi consolari.

B. Diritti dei consoli. — Consoli investiti anche di funzioni diplomatiche. — Condizione dei consoli in Oriente. — Posizione di essi nei paesi occidentali. — Legge criminale; legge civile dei paesi di residenza. — Prerogative consolari. — Casa consolare: bandiera e stemma. — Esenzione da imposte. — Onori resi ai consoli. — Posizione del personale dei consolati.

7° Funzioni dei consoli: a) In generale; — b) Protezione dei cittadini: in quali casi la si estenda a nazionali esteri; — c) Funzioni di ufficiale dello stato civile; — d) Funzioni in caso di morte di nazionali; — e) Funzioni notarili; — f) Funzioni amministrative; — g) Funzioni rispetto alla marina militare; — h) Funzioni rispetto alla marina mercantile; — i) Funzioni in caso di naufragio di navi nazionali; — l) Polizia sulle navi e sugli equipaggi di navi nazionali; — m) Incombenze diverse; — n) Relazioni consolari: bullettino consolare.

8° Della giurisdizione consolare in generale. — Capitolazioni concluse fra gli Stati cristiani e quelli non cristiani. — Storia e condizioni odierne. — Turchia. — Condizioni speciali dell'Egitto. — Tripoli. — Tunisi. — Persia. — Siam. — Birmania. — Marocco. — China. — Giappone.

9° Giurisdizione del console. — Tribunale consolare e sua composizione. — Corti di appello che giudicano delle controversie decise dai tribunali consolari.

A. Giurisdizione contenziosa civile e commerciale. — Giurisdizione del console e del tribunale consolare per materia e per valore. — Competenza. — Rito. — Sentenze e loro appellabilità. — Esecuzione. — Attinenze e divergenze dal patrio codice di procedura civile.

B. Giurisdizione volontaria amministrata dai consoli e dai tribunali consolari.

C. Giurisdizione penale. — Giurisdizione del console e del tribunale consolare in ordine alla materia. — Competenza. — Ufficio d'istruzione. — Ufficio del pubblico ministero. — Giudizi del console e del tribunale consolare. — Rito e sentenze. — Facoltà nell'applicazione delle pene. — Cause criminali. — Corti di assise cui sono deferite. — Divergenze dal patrio codice di procedura penale.

10° Soppressione dei consolati. — Cessazione dei consoli dall'ufficio.

Conflitti internazionali e modi di risolverli.

I. Modi amichevoli di soluzione. — Mediazioni; arbitrati; congressi.

II. Modi coattivi.

1° Rappresaglie. — Embargo. — Blocco pacifico. — Ritorsione.

2° Guerra. — Nozione della guerra secondo il nuovo diritto. — Guerra giusta e guerra ingiusta. — Guerra offensiva e guerra difensiva. — Facoltà di dichiarare e di intraprendere la guerra: riflessi di diritto pubblico interno: storia. — Solennità della guerra. — Potenze belligeranti. — Potenze ausiliarie ed alleate. — Potenze neutrali.

Rapporti derivanti dallo stato di guerra.

I. *Potenze belligeranti.*

1° Loro diritti contro lo Stato avversario. — Occupazione del territorio. — Diritti e doveri dell'occupante. — Modi illeciti di guerra. — Feriti sul campo: convenzione di Ginevra. — Ostaggi. — Prigionieri. — Desertori. — Ribelli. — Spie. — Salvocondotti.

2° Dei beni delle persone private sul territorio nemico. — Commercio in tempo di guerra. — Guerra continentale. — Guerra marittima. — Delle prede e della corsa. — Rivista storica fino al congresso di Parigi (1856). — Dichiarazioni del congresso: condizioni odierne. — Trattati. — Il nostro codice della marina mercantile: legislazione comparata.

3° Negoziati e convenzioni militari. — Capitolazioni. — Armistizi. — Cessazione delle ostilità. — Postliminio. — Trattati di pace.

II. *Potenze neutrali.*

1° Della neutralità. — Sue condizioni. — Diritti ed obblighi dei neutrali.

2° Commercio dei popoli neutrali. — Contrabbando di guerra. — Navi e carico. — Diritto di visita. — Blocco. — Validità delle prede: tribunali. — Ripresa delle navi e delle merci catturate.

Prof. RENATO MANZATO.

XVIII.

ELEMENTI DI DIRITTO E DI PROCEDURA PENALE. (1)

IV° ANNO (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

DIRITTO PENALE.

Introduzione. — Concetto del diritto punitivo. — Lineamenti della sua storia. — Il diritto punitivo secondo le varie scuole filosofiche. — Genesi, legittimità, mezzi, limiti, scopo del diritto di punire. — Legislazione penale. — Giurisprudenza. — Fonti di studio. — Attinenze colle altre branche della scienza giuridica. — Il Codice vigente. — I Progetti. — Economia del Codice nella parte generale.

Del reato e della pena in generale.

Il reato. — Sua nozione. — Suoi elementi costitutivi. — Prima idea del reato perfetto e dell'imperfetto.

Elemento morale nel reato. — Il soggetto attivo. — Imputabilità. — Responsabilità. — Imputazione. — Dolo. — Colpa. — Graduazioni. — Cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità.

a) Cause fisiologiche: — età; sordomutismo; sonno; sonnambulismo; malattie mentali.

b) Cause ideologiche: — ignoranza, errore; errore di diritto, errore di fatto.

c) Cause influenti sulla libertà e sulla volontà: — violenza fisica; coazione; affetti; ebrietà.

Elemento fisico nel reato. — Il danno. — Il danno privato e il danno sociale. — Reati materiali e reati formali. — Danno recato altrui a difesa propria. — Eccesso di difesa. — Atto eseguito in obbedienza alla legge.

Elementi e circostanze di fatto nel reato. — Oggetto del reato. — Mezzi. — Preparazione ed esecuzione. — Tempo del reato. — Luogo pubblico. — Luogo religioso. — Luogo di giustizia. — Luogo di campagna. — Luogo abitato.

Circostanze aggravanti: influenti sulla colpeabilità assoluta; recidiva: — influenti sulla colpeabilità individuale. — Circostanze attenuanti: influenti sulla colpeabilità assoluta: — influenti sulla colpeabilità individuale.

La legge penale in ordine al tempo. — Pubblicazione della legge. — Norme di sua applicazione.

(1) In tutti gli argomenti raccolti nel programma, si commentano (dopo lo svolgimento della dottrina) le disposizioni positive dei due Codici, penale e di procedura, e delle leggi che li completano, — non intralasciati gli opportuni raffronti colle altre legislazioni, coi progetti di nuovo Codice penale italiano e colla proposta riforma di alcune norme di procedura.

La legge penale in ordine al territorio dello Stato. — Territorialità della legge. — Extraterritorialità: a) Persone delinquenti; — b) Qualità dei reati; — c) Legge da applicarsi; — d) Conseguenze di un giudizio intervenuto all'estero.

Reato perfetto. — Consumazione del reato: — secondo il reo; — secondo ragione giuridica.

Reato imperfetto. — In generale delle condizioni che lo rendono tale.

1° *Attentato.* — Nozione, elementi: mezzi idonei; oggetto idoneo. — Misura della pena.

2° *Reato mancato.* — Nozione e differenze dal reato consumato e dal reato tentato. — Pena.

Concorso di più reati. — Cumulo di reati. — Connessione di reati. — Reato complesso. — Reato continuato. — Ancora della recidiva.

Concorso di più rei nel medesimo reato. — Partecipazione morale. — Graduazioni. — Concorso fisico. — Forme varie di concorso. — Classificazione dei partecipanti. — Responsabilità rispettiva. — Circostanze e loro comunicazione. — Circostanze personalissime, personali e materiali.

La pena. — Nozione della pena. — Suo scopo. — Qualità, quantità, grado.

Specie di pene. — Pene criminali, correzionali e di polizia. — Principali e accessorie.

1° Pena di morte. — La sua abolizione. — Stato della questione nella dottrina. — Comparazione delle legislazioni.

2° Pene afflittive corporee.

3° Pene infamanti. — Interdizione e sospensione dai pubblici uffici.

4° Pene pecuniarie.

5° Pene privative o sospensive della libertà personale: a) Deportazione; b) Esilio e confino; c) Pene carcerarie. — Loro intensità e loro durata. — Case di pena: organamento. — Liberazione provvisoria.

Applicazione della pena. — Concorso di più pene. — Gradi delle pene e modo di computarli. — Passaggio da una pena all'altra. — Mitigazione di pena: facoltà concessa al magistrato: — specialità nei giudizi consolari.

Conseguenze della pena. — Sorveglianza della polizia.

Azione penale. — Nozione. — Suo esercizio. — Dell'azione penale sopra querela di parte. — Casi in cui occorre l'autorizzazione per esercitare l'azione penale: a) Rispetto alla persona lesa; — b) Rispetto alla persona imputata. — Le questioni pregiudiziali.

Azione civile. — Sua nozione: a chi spetta. — Suo esercizio: regola; eccezione.

Sospensione ed estinzione dell'azione penale. — Cause naturali; cause politiche. — Rapporto fra l'azione penale e l'azione civile.

Esecuzione penale. — Modi e forme. — Ostacoli al suo esercizio. — Cause che ne estinguono il diritto. — Della riabilitazione dei condannati.

Dei reati e delle pene in particolare.

Proemio. — Reati di azione e di omissione. — Reati intenzionali e non intenzionali. — Comuni e speciali, — politici e non politici, — istantanei e successivi, — isolati e abituali, — semplici e composti, — flagranti e non flagranti. — Reati di mera creazione politica. — Crimini, delitti, contravvenzioni.

Classificazione dei reati. — Secondo il concetto scientifico. — Classificazione secondo l'ordine ricevuto dal Codice penale vigente. — Economia del Codice nella parte speciale.

Definizioni, elementi costitutivi, penalità dei varii reati. — Studio dei caratteri distintivi dell'uno e dell'altro reato dentro della medesima specie. — Raffronti fra reati di specie analoga. — Casuistica. — Penalità rispettive, e raffronti.

1° Reati contro la persona umana: *a)* contro la vita; — *b)* contro l'incolumità personale; — *c)* contro la libertà individuale; — *d)* contro l'onore.

2° Reati contro la proprietà.

3° Reati contro la società familiare.

4° Reati contro la società politica (Stato): *a)* Reati politici propriamente detti; — *b)* Reati contro la pubblica tranquillità; — *c)* Reati contro la pubblica amministrazione; — *d)* Reati contro l'amministrazione della giustizia; — *e)* Reati contro la religione, ed abusi dei ministri dei culti; — *f)* Reati contro la moralità pubblica; — *g)* Reati contro la pubblica fede; — *h)* Reati contro il commercio e l'industria; — *i)* Reati contro la sanità pubblica.

5° Delle contravvenzioni in generale. — Secondo il Codice penale. — Secondo le importanti leggi speciali e i regolamenti. — Cenni sommarii.

PROCEDURA PENALE.

Introduzione. — Nozione della procedura penale. — Ufficio e scopo. — Sistemi processuali. — Lineamenti di storia. — Cenni di legislazione comparata. — Il nostro Codice di procedura penale e le leggi che lo completano. — Partizione della materia.

Ordinamento giudiziario penale.

1° Giurisdizione ordinaria. — Distribuzione per ragione di materia. — Pretori. — Tribunali correzionali. — Corti d'appello. — Corti d'assise: i giurati; sistemi di composizione secondo la legge vigente. — Corti di cassazione: la corte di cassazione di Roma.

2° Giurisdizione speciale. — Il senato costituito in alta corte di giustizia. — Giurisdizione militare. — Giurisdizione militare marittima. — Capitanati di porto. — Giurisdizione consolare.

3° Competenza. — Criterii: territorio: connessione di reato.

L'azione penale nel suo esercizio. — Il pubblico ministero. — Sue funzioni: suoi poteri. — Cenni di legislazione comparata. — Il querelante privato. — L'azione civile. — La parte civile.

Procedimento.

1° Il periodo inquisitorio:

a) Polizia giudiziaria. — Funzioni. — Ufficiali. — Agenti. — Regole ed eccezioni.

b) L'istruttoria. — Giudici istruttori. — Ufficiali del pubblico ministero. — Ufficiali di polizia giudiziaria. — Gli agenti consolari. — Regole per l'ingenero. — Accessi. — Perizie. — Autopsie. — Sequestri. — Visite domiciliari. — Regole per la prova specifica. — Interrogatorio. — Ricognizione e confronti. — Mandato di comparizione e di cattura. — Arresto. — Legittimazione dell'arresto. — Libertà provvisoria. — Cenni di legislazione comparata.

c) Camera di consiglio. — Ordinanza. — Opposizione. — Appello.

d) Sezione di accusa. — Sentenza. — Ricorso. — Legislazione comparata.

e) Specialità dell'istruzione nella giurisdizione consolare.

2° Il sistema probatorio. — Oggetto e natura della prova. — Prova generica. — Prova specifica. — Documenti. — Testimonianze. — Perizie. — Confessioni. — Indizi. — Assunzione delle prove.

3° Il periodo accusatorio. — Norme generali. — Il dibattimento davanti i pretori: — davanti i tribunali correzionali: — davanti le corti di assise. — Il dibattimento nella giurisdizione consolare.

4° La sentenza. — Formazione delle sentenze dei pretori, dei tribunali correzionali. — La sentenza delle corti di assise. — Sentenze dei consoli e dei tribunali consolari.

5° Rimedii contro le sentenze. — Rimedii contro le sentenze dei pretori. — Appello dalla sentenza dei tribunali correzionali. — L'appello dalle sentenze dei tribunali consolari. — Il dibattimento davanti le corti di appello. — Ricorso dalle sentenze delle corti di assise. — Il procedimento in cassazione.

6° Procedimento sommario. — Citazione diretta. — Citazione direttissima.

7° Procedura confumaciale.

La estradizione. — Suo fondamento. — Storia. — Le convenzioni internazionali. — Modo di chiederla e di accordarla.

Della grazia, dell' amnistia e dell' indulto.

Prof. RENATO MANZATO.

XIX.

ELEMENTI DI PROCEDURA GIUDIZIARIA CIVILE.

IV° ANNO (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

Introduzione. — Diritto giudiziario civile. — Concetto e scopo. — Attinenze cogli altri rami della scienza giuridica. — Partizione dello studio.

Ordinamento giudiziario.

1° Il potere giudiziario nell'ordine costituzionale dello Stato.

2° Fonte del potere giudiziario. — Storia. — L'art. 68 dello statuto.

3° Caratteri di distinzione fra l'autorità giudiziaria e quella amministrativa. — Loro rispettiva cerchia di azione. — Legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo. — Conflitti di giurisdizione.

4° Principii fondamentali dell'ordinamento giudiziario: *a)* Giudici permanenti. — Magistratura popolare. — *b)* Magistrato singolo e magistratura collegiale. — *c)* Guarentie costituzionali nell'ordinamento giudiziario. — Elezione e promozione dei giudici. — Inamovibilità. — Responsabilità dei giudici. — Giudice naturale. — Nostro sistema legislativo.

5° Giurisdizione ordinaria. — Conciliatori. — Pretori. — Tribunali civili e correzionali. — Tribunali di commercio. — Corti di appello. — Corti di cassazione. — Il sistema di cassazione posto a riscontro col sistema della terza istanza. — Specialità della corte di cassazione di Roma. — Pluralità e unicità del magistrato supremo. — Persone che coadiuvano all'amministrazione della giustizia. — Pubblico ministero. — Cancellieri ed uscieri. — Procuratori e avvocati. — Notai.

6° Giurisdizioni speciali ed eccezionali. — In materia disciplinare. — In materia penale. — In materia elettorale. — Corte dei conti. — Consiglio di stato. — Consoli e tribunali consolari.

Procedura giudiziale civile. — Generalità. — Il nostro codice di procedura civile. — Leggi complementari. — Effetti delle leggi giudiziarie in ordine al tempo e al luogo. — Forme di definizione delle controversie di diritto privato. — Transazione. — Conciliazione e sue regole. — Compromesso e forme dei giudizi arbitrali. — La controversia davanti il magistrato.

Giurisdizione contenziosa. — Suoi caratteri fondamentali. — Fasi del processo in generale. — Concetto primo; ricerca del giudice fornito di giurisdizione e di competenza.

Giurisdizione. — Materia. — Valore; regola di determinarlo; eccezioni. — Grado di giurisdizione. — Guarentie delle norme sulla giurisdizione. — Giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana sugli stranieri. — Della giurisdizione consolare.

Competenza. — Territorio. — Principio territoriale e principio personale. — Regola ed eccezioni. — Connessione o continenza di causa. — Prevenzione. — Regolamento della competenza.

— Competenza delle autorità giudiziarie italiane sugli stranieri. — Della competenza dei consoli e dei tribunali consolari.

Introduzione del giudizio.

1° Azione giudiziaria. — Sua nozione e caratteri. — Suo nascimento. — Distinzione delle azioni. — In ispezialità delle azioni possessorie e di quelle petitorie. — Cumulo di azioni. — Spettanza del diritto di azione. — L'azione in esercizio. — Estinzione delle azioni.

2° Norme generali per l'istituzione dei giudizi. — Forma degli atti. — Notificazione degli atti. — Tempo. — Termini.

3° Citazione; suoi requisiti; sua notificazione. — La citazione nella procedura civile contenziosa davanti i consoli e i tribunali consolari.

4° Influenza che esercita il processo sulle ragioni medesime che si fanno in esso valere.

5° Nullità della citazione e degli atti processuali.

6° Termini a comparire in giudizio.

Contraddittorio. — Atto di comparizione in giudizio. — Procuratori alle liti. — Difesa del convenuto. — Negative ed eccezioni. — Prescrizione delle eccezioni.

Forme di processo. — Processo scritto. — Processo orale puro. — Processo misto. — Sistema nostro.

1° *Processo formale.* — Forme e fasi, dalla citazione alla chiusura della discussione all'udienza. — Gli incidenti.

2° *Processo sommario.* — Forme e fasi, dalla citazione alla chiusura della discussione all'udienza. — Progetto di legge per la correzione del processo sommario.

3° *Procedura* davanti i conciliatori, davanti i pretori, davanti i tribunali di commercio.

4° *Procedura consolare.* — Norme della legge 28 gennaio 1866 sulle forme di istruzione e di discussione delle cause.

Questioni incidentali. — Eccezione di mancanza di giurisdizione. — Eccezione di incompetenza. — Eccezioni di nullità. — Chiamata in guarentia. — Intervento.

Sistema probatorio.

1° Delle prove. — Oggetto della prova. — A chi ne incombe l'onere. — Fatti negativi. — Fatti notori. — Presunzioni.

2° Forme di proporre e di assumere le prove in giudizio: a) Prova per interrogatorio; — b) Prova per giuramento; — c) Prova per testimoni; — d) Prova per periti; — e) Accesso giudiziale; — f) Prova per documenti: verifica di scritture; falsità di documenti.

Norme diverse sul procedimento. — Giudizio contumaciale. — Riassunzione di istanza. — Costituzione di nuovi procuratori. — Rinuncia agli atti del giudizio. — Perenzione d'istanza.

Sentenza.

1° Concetto. — Distinzioni di specie delle sentenze. — Effetti: autorità della cosa giudicata; eccezione della cosa giudicata; obbligazione di adempiere il precetto del giudice.

2° Formazione della sentenza. — Votazione. — Redazione.

3° Oggetto della sentenza. — Motivazione e dispositivo.

4° Pubblicazione e notificazione.

5° Esecuzione provvisoria; spese di lite.

6° Sentenze dei consoli e dei tribunali consolari.

Impugnativa delle sentenze. — Regole comuni ai varii mezzi d'impugnativa. — Mezzi ordinari e mezzi straordinari:

1) Opposizione del contumace; 2) Appello. — Effetti. — Termini di appellare. — Appello

incidentale. — Appello di adesione. — Appello dalle sentenze dei tribunali consolari; 3) Rivocazione; 4) Opposizione di terzo; 5) Cassazione. — Cenni del procedimento sul ricorso in cassazione.

Esecuzione. — Rendimento di conti. — Liquidazione di frutti. — Cauzioni. — Esecuzione forzata. — Regole generali. — Esecuzione delle sentenze dei consoli e dei tribunali consolari.

1° Esecuzione mobiliare. — Pignoramento di mobili presso il debitore. — Vendita e aggiudicazione degli oggetti pignorati. — Pignoramento presso terzi. — Assegno di crediti. — Opposizione e domanda di separazione. — Assegnazione e distribuzione del denaro ricavato dalla esecuzione mobiliare.

2° Esecuzione sopra i beni immobili. — Disposizioni preliminari. — Incanto. — Rivendita. — Eccezioni di nullità. — Domanda di separazione. — Incidenti. — Spropriazione contro il terzo possessore. — Giudizio di graduazione e di purgazione delle ipoteche. — Della esecuzione per rilascio di beni.

Procedimenti speciali. — Cenni sommarii. — In ispecie, della volontaria giurisdizione e della camera di consiglio. — Della esecuzione delle sentenze e degli atti delle autorità straniere.

Prof. RENATO MANZATO.

XX.

ECONOMIA POLITICA.

IV° ANNO (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

Teoria della popolazione. — Che al principio di popolazione mettono capo tutti i problemi economici. — Genesi del principio di popolazione. — Principio di popolazione (Malthus). — Dei precursori di Malthus (Botero e Ortes). — Dei continuatori di Malthus (Storch, S. Mill, Rossi, Senior, Mac Culloch, Garnier, Scialoia, Ferrara). — Degli oppositori di Malthus (Sismondi, Eisdell, Everett, Doubleday, Saddler, Carey). — Che la sproporzione fra l'accrescimento della popolazione e quello delle sussistenze non è il risultato d'una legge fatale. — Che la questione non istà tra la quantità della popolazione in rapporto alla quantità dei mezzi di esistenza (G. B. Say), sì bene nella vita media della popolazione in rapporto alle condizioni economiche della società. — Che la durata maggiore o minore della vita media della popolazione è causa ed effetto delle migliori o peggiori condizioni economiche della società. — Che è erronea la teoria di Malthus, come quella di Carey, e che, nell'anello di congiunzione tra le due teorie, dimostrato dal Ferrara, sta la vera teoria della popolazione, perchè si risolve in teoria di vita media.

Teoria del reddito. — Applicazione delle teorie del *Valore* e della *Popolazione* alla *Rendita* (terra coltivata), al *Profitto* (lavoro anteriore: capitale), alla *Mercede* (lavoro attuale: travaglio), alla *Entrata* (monopolio naturale). — Applicazione delle teorie del *Valore* e del *Credito* all'*Interesse* (capitale monetario). — Critica alle teorie di Ricardo, di Carey (*Rendita*) e di Ad. Smith (*Mercede*). — Teoria del Ferrara in relazione alle teorie di Ricardo e di Carey.

Teoria dell'imposta. — Concetto economico dell'imposta (applicazione della teoria del *Valore*). — Imposta proporzionale. — Imposta progressiva, rapida, lenta, troncata. — Imposta progressiva a rovescio. — Imposta molteplice. — Imposta unica. — Imposta a larga base. — Imposta voluttuaria. — Imposta mascherata. — A quali esigenze debba rispondere la imposta in generale e qualsiasi imposta in particolare. — Tasse locali e peculiari. — Trattati di commercio e tariffe autonome generali. — Dazii fiscali, dazii proibitivi e protettivi, dazii compensatori. — Critica alle teorie di G. B. Say, Condorcet, Rossi, Ricardo, Mac Culloch, Royer, Parieu, Proudhon, Walras, Skarbek, S. Mill, Garnier, ec.

Credito pubblico. — Prestiti. — Debito fluttuante. — Debito consolidato. — Carta moneta a corso obbligatorio. — Fallimento aperto e fallimento mascherato. — Conversione dei prestiti pubblici. — Critica: Colbert, Hume, Say, Ricardo, Florez Estrada, ec.

V° CORSO (*Classi magistrale di diritto, economia e statistica*).

Questioni economiche che si risolvono nella questione sui limiti dell'azione economica dello Stato. — *Questioni economiche* che trovano la loro soluzione nell'applicazione pura e semplice dei principii scientifici in ogni tempo e in ogni luogo. — *Questioni economiche* che non si possono risolvere in via generale, perchè dipendono dai fatti peculiari che le cagionano e dalle concomitanze di luogo, di tempo, di circostanza e di opportunità.

Storia della scienza economica. — Fisiocrazia. — Sistema mercantile. — Colbertismo. — Sistema industriale. — Libertà economica: « Lasciate fare, lasciate passare. » — Carattere dello svolgimento scientifico in Francia, in Inghilterra, in Italia. — Scrittori italiani morti e viventi.

Storia del socialismo. — Socialismo propriamente detto e sue distinzioni. — Cameralistica tedesca. — Socialismo della cattedra.

Guida bibliografica per materia economica, per nome d'autore, per ordine di tempo.

Prof. TULLIO MARTELLO.

XXI.

STATISTICA TEORETICA.

IV° ANNO (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

Difficoltà di ogni definizione, e particolarmente di quella della Statistica.

Origini del concetto della Statistica, rintracciate nella storia delle operazioni dette poi statistiche, dalla più remota antichità fino a Quetelet.

Lenta ed inevitabile trasformazione della scuola storica o descrittiva, e quindi origini della scuola matematica.

Della logica applicata alla Statistica, e del metodo induttivo e deduttivo nell'investigazione delle cause dei fatti statistici: osservazione e suoi requisiti. — Non dovendo la Statistica confondersi, come un tempo, colla scienza di Stato, nè potendo la nostra Scuola considerare la Statistica quale una scienza universale, essa si definisce come un metodo, proemio e substrato positivo di ogni scienza sperimentale: perciò non si ammette vi sia un metodo propriamente detto statistico, poichè, in ogni e qualunque indagine, s'usa il solo metodo insegnato da secoli dalla logica, — l'unico praticato da dotti e da indotti anche inscientemente.

Materia della Statistica. — Fatti *tipici* ed *individuali*. — Regolarità nella successione dei fatti: la Statistica e il libero arbitrio. — La quantità dei fatti (il numero) e gli sforzi per farne uscire la qualità: la legge dei grandi numeri. — Calcolo nella Statistica. — Calcolo delle probabilità; storia ed applicazione di esso.

Scienza della popolazione. — Censimenti. — Stato e movimento.

Vita sociale e politica della popolazione. — Statistica elettorale e militare. — Amministrazione dello Stato: bilanci attivi e passivi.

Statistica morale: criminalità. — Tendenza al male; cause prossime e remote determinanti al delitto. — I singoli fatti morali più importanti; suicidii, omicidii, lesioni corporali, nascite illegittime.

Cultura intellettuale: scuole, corrispondenza epistolare, giornalismo, stampa. — Religiosità: laici e preti; ordini regolari maschili e femminili.

(Nell'insegnamento, sì della Statistica commerciale (vedi programma al n. X), che della Teoretica, sono presi a guida il Quetelet, le pubblicazioni statistiche del nostro Ministero d'agricoltura e commercio, gli scritti del comm. Correnti, del prof. Messedaglia, dell' Haushofer, del Mayr, dei comm. Morpurgo e Lampertico, e gli Annuari statistici e commerciali dei diversi paesi.)

Prof. GIUSEPPE CARRARO.

XXII.

RAGIONERIA.

(Questo studio è speciale per gli allievi della Classe magistrale di Ragioneria,
e l'insegnamento ne è impartito nel III° e IV° Anno.)

PARTE PRIMA.

Introduzione. — Azienda, suoi organi. — Classificazione delle aziende. — Amministrazione economica. — Suoi capitali momenti. — *La direzione, la gestione, il controllo.* — Oggetto e definizione della Ragioneria e della Computisteria. — Attinenze della Ragioneria colle altre scienze. — Della responsabilità delle persone che agiscono nell'amministrazione economica. — Il periodo di gestione. — Gli esercizi. — Le funzioni del controllo economico e della Ragioneria.

Valutazione della ricchezza. — La ricchezza riguardata come oggetto dell'amministrazione economica. — *L'attivo, il passivo, la sostanza netta o il deficit.* — Criteri generali per la valutazione degli elementi del patrimonio e dei loro mutamenti. — Norme particolareggiate per la stima dei singoli elementi patrimoniali.

Gli inventari. — Oggetto degli inventari. — Loro classificazione. — Formazione degli inventari. — *Ricerca degli elementi da porre in essi, loro valutazione e loro descrizione.* — Libri degli inventari. — Bilanci tra gli inventari di consegna e di riconsegna. — Bilanci degli inventari di amministrazione, analitici e sintetici; loro allegati. — Bilanci d'inventari nelle aziende divise.

Le previsioni. — Ufficio delle previsioni in relazione all'amministrazione economica. — I conti di previsione. — Loro classificazione.

La teorica dei bilanci di previsione. — Definizione e classificazione delle entrate e delle uscite. — Le varie loro fasi. — I bilanci di previsione nelle aziende indipendenti. — Materia loro. — Fonti a cui attingere i dati per le previsioni. — Criteri da seguire nella valutazione delle singole entrate ed uscite. — Forma di simili bilanci. — Le previsioni nelle aziende in cui i bilanci compiuti non sono possibili. — Le previsioni nelle aziende dipendenti. — Le autorizzazioni delle entrate e le limitazioni delle spese. — Loro diversa indole secondo le varie classi di queste e di quelle. — I bilanci di cassa e di competenze. — Loro forma, loro discussione e loro approvazione. — Le previsioni riguardanti gli acquisti, i movimenti e i consumi delle materie. — Della limitazione delle entrate ed uscite che si ottiene col deputare a ciascuna classe di spese le somme che si sperano da entrate determinate. — Opportunità di separare la previsione di cassa dalla concessione delle entrate e dalla limitazione delle spese. — Gli storni. — Le nuove e le maggiori spese.

La gestione. — La divisione degli uffici amministrativi nelle aziende complesse. — Uffici di concetto. — Uffici tecnici. — Uffici di ragioneria. — Uffici d'ordine. — Attribuzioni di questi uffici, loro registri e scritture.

Se vi abbia costante unità nell'amministrazione economica, e se sia possibile enunciare un sistema di funzioni economico-amministrative che sia proprio di tutte le aziende. — I fatti di gestione nelle diverse specie di aziende. — Loro classificazione. — Loro riscontro. — Gli appalti e i contratti conchiusi in seguito a trattative dirette, a trattative private, a incanti. — Collaudi. — Liquidazioni.

Il servizio di cassa considerato in relazione alle varie classi di fatti di gestione e alle diverse specie di aziende. — Le ispezioni delle casse. — Del riscontro che, rispetto al servizio di cassa, si opera nelle aziende dipendenti, da quelli che esercitano l'eminente autorità sopra di esse, o da altri per conto loro. — Aspetto che esso riscontro assume, in quanto ha attinenza coll'autorizzazione delle entrate e colla limitazione delle spese che si fosse fatta, o per mezzo di un bilancio di previsione, o in altro modo. — Dell'unità e della molteplicità delle casse.

Il servizio dei magazzini.

Delle registrazioni in generale. — Il fine delle registrazioni. — I registri, loro classificazione. — Distinzione tra sistema di scritture e metodo di registrazione. — Classificazione dei sistemi di scritture. — Sistemi che direttamente riguardano la gestione del patrimonio. — Sistemi attinenti all'esercizio del bilancio di previsione. — Confronto tra i vari sistemi. — Il prolungamento dell'esercizio oltre il periodo di gestione nei diversi sistemi di scrittura.

Il conto e la sua teorica. — Fine per cui si accendono i conti. — Definizione del conto. — Le mutazioni che si ricordano nei conti, riguardate in relazione all'oggetto complesso dell'intero sistema di scritture a cui essi conti appartengono; loro classificazione. — Le due sezioni del conto; loro ragione di essere. — Voci e frasi tecniche riferentisi al conto. — Esame degli oggetti semplici e complessi, a cui, nelle varie aziende e per i vari sistemi di scrittura, si possono accendere conti. — Le scritture dei conti, riguardate in sè stesse singolarmente e in relazione colle altre di un medesimo conto, di un medesimo sistema, e dei vari sistemi che possono tenersi in una data azienda. — I numeri di riferimento. — I richiami. — I numeri che segnano rapporti di grandezza tra le mutazioni negli oggetti dei conti ricordate dalle scritture. — Come questi numeri devono riferirsi a una grandezza comune a tutti gli oggetti dei conti, che si vogliono insieme collegati. — Come in generale la sola grandezza comune a tutti codesti oggetti sia il valore. — Dei *valori di conto*. — Posto principalissimo che questi prendono nelle scritture, specialmente se si tratta di conti complessi. — Discussione sulla natura dei conti.

Le scritture elementari e generali, analitiche e sintetiche. — Importanza delle scritture elementari. — Loro forma varia. — Criteri e norme generali per la loro compilazione.

Classificazione dei metodi di registrazione. — Scritture semplici. — Scritture doppie. — Scritture molteplici.

Èenni storici riguardanti l'origine delle scritture.

Le scritture semplici. — Forme principali che assumono le scritture semplici nelle varie aziende cui sono applicate. — Scritture semplici attinenti alla gestione del patrimonio. — Scritture semplici riguardanti l'esercizio del bilancio di previsione. — Descrizione dei registri su cui si compilano.

Il metodo camerale, nella forma in cui attualmente si applica negli Stati tedeschi.

Il metodo Jones e il metodo Poitrat.

Le scritture doppie nella loro teorica generale. — Le due serie di conti da accendersi nella scrittura doppia. — I conti agli elementi del fondo, oggetto complesso delle scritture di un dato sistema. — I conti alle parti astratte di quello. — I teoremi fondamentali della scrittura doppia. — Loro dimostrazione. — Forme improprie della scrittura doppia.

La partita doppia. — Forme tipiche delle sue scritture. — La partita doppia analitica e la partita doppia sintetica, particolareggiata o riassuntiva. — Libri elementari, esplicativi o complementari, sulla partita doppia sintetica. — Come in essi la separazione delle partite si possa fare per gradi. — Loro compilazione. — Loro collegamenti. — La forma descrittivo-numerica, e la forma sinottica nella partita doppia. — Il Giornale nella partita doppia.

La partita doppia applicata alle scritture patrimoniali compiute. — I conti di cui si vale; loro classificazione e descrizione. — L'apertura dei conti. — La compilazione delle scritture durante l'esercizio. — La chiusura dei conti. — Caso in cui l'esercizio si prolunghi al di là del periodo di gestione. — Applicazione della partita doppia ai sistemi di scrittura patrimoniali incompiuti e a quelli attinenti al bilancio di previsione.

Dei vari sistemi di scrittura che posson doversi tenere in un'azienda, eziandio rispetto a un medesimo fondo. — Del modo di coordinarli fra loro, applicandosi la partita doppia. — Se, applicandosi la partita doppia, le scritture di due o più sistemi eterogenei possano razionalmente fondersi in una sola serie armonica.

Applicazione della partita doppia alle aziende complesse che hanno, oltre a un'amministrazione centrale, più aziende o agenzie subalterne.

Criteri e norme generali per la determinazione dei conti del Mastro e dei suoi libri esplicativi, nei vari sistemi di scritture e per le varie forme della partita doppia. — Criteri e norme generali per la determinazione dei *valori di conto*, nelle scritture a comporsi nei conti dei vari sistemi.

Applicabilità della partita doppia nelle sue varie forme.

Origine veneziana della partita doppia. — Sua storia. — Nomi che ricevette. — Discussione e delle teoriche colle quali si cercò di spiegarne i meccanismi. — Del concetto di riferire tutti i conti a persone; quanto sia antico. — Dei conti generali considerati come se fossero accesi al proprietario dell'azienda. — La teorica del Villa e del Cambray-Digny. — La personificazione dei conti di G. B. Say. — La teorica dei conti personali di H. Vannier, di F. Marchi, di F. Parmentier e di altri moderni scrittori. — Le teoriche di Launay, di Morrison e di Forster.

Di alcune vecchie forme della scrittura doppia. — Il Giornale-mastro. — Sua forma tipica. — Vari modi con cui possono compularsi le sue scritture nella loro parte descrittiva. — Suoi libri esplicativi. — Il Giornale-mastro secondo Schumacher, secondo Lefebvre, secondo l'Anonimo di Nancy. — Secondo Ochs. — Applicabilità di questo metodo. — Sua storia.

Metodi di scrittura doppia suggeriti da Quinay, da Monginot, da Morrison e da altri.

La Logismografia. — Discussione dei concetti sui quali si fonda la teorica data alla Logismografia dal suo inventore e dai suoi divulgatori. — Svolgimento compiuto di questo metodo. — I suoi conti, i suoi registri, le sue registature. — Sua applicazione ai diversi sistemi di scrittura. — Come in esso si possano collegare insieme in un unico Giornale le scritture di più sistemi. — Sull'applicabilità della Logismografia alle scritture analitiche e alle scritture sintetiche. — Pregi e difetti di questo metodo.

I rendiconti, loro revisione e approvazione. — Definizione. — Classificazione dei rendiconti nei vari aspetti in cui si può fare. — I rendiconti di opere e d'impresе speciali. — Dei rendiconti de' consegnatari in generale, e di quelli dei cassieri in particolare. — I rendiconti o bilanci generali di amministrazione, analitici o sintetici. — Come ogni sistema di scritture e ogni esercizio debba avere un proprio rendiconto. — Del modo di collegare insieme i diversi rendiconti, che, per un medesimo periodo di gestione, si dovessero compilare in un'azienda. — Rendiconti nelle aziende divise.

Ufficio dei rendiconti nelle aziende indipendenti. — Loro compilazione. — I rendiconti nelle aziende dipendenti. — Rendiconti riguardanti la gestione del patrimonio. — Rendiconti attinenti all'esercizio del bilancio di previsione. — Loro ufficio. — Loro allegati e documenti giustificativi. — Bilanci compendiosi che si fanno per essere divulgati col mezzo della stampa. — Prospetti, diagrammi e cartogrammi che possono spiegarli. — Relazioni che per consueto accompagnano i rendiconti.

Revisione e censura delle varie specie di rendiconti nelle aziende dipendenti. — Da chi debba farsi. — Censura dei rendiconti nei riguardi computistici, amministrativi e legali. — Ispezione degli archivi, delle casse e dei magazzini. — Esame delle censure del primo revisore, o soprarevisione. — Correzione degli errori nei rendiconti. — Approvazione dei rendiconti da parte di chi esercita l'eminente autorità sull'azienda.

Monografie speciali. — Riordinamento delle scritture di un'azienda, confuse e manchevoli. — Liquidazione del capitale di un'azienda che si spegne.

Divisione del patrimonio lasciato da un defunto fra i suoi eredi e legatari. — Questioni che possono sorgere nella determinazione della legittima. — Partizione delle rendite che si verificano mentre si effettua la divisione.

Amministrazione di una sostanza appartenente a pupilli.

Computisteria delle aziende agrarie. — Nozioni generali. — Attinenze tra la computisteria di queste aziende e quella delle aziende manifatturiere. — I conti alle varie parti del capitale fermo. — I conti ai prodotti che si ottengono dalle diverse porzioni del podere. — I conti alle varie colture. — I conti alle spese generali e a quelle pel lavoro degli animali e degli agricoltori. — I conti alle industrie sussidiarie e complementari. — I conti alle scorte. — I libri elementari. — Compilazione delle scritture. — Formazione dei bilanci.

La Ragioneria nell'amministrazione di un grande patrimonio costituito da elementi disformi.

PARTE SECONDA.

INTRODUZIONE ALLA CONTABILITÀ PUBBLICA.

Natura delle amministrazioni pubbliche. — Loro classificazione. — Amministrazioni che traggono i principali mezzi, necessari al conseguimento del fine a cui intendono, da un patrimonio proprio. — Amministrazioni che raccolgono, per via d'imposte, la più parte dei fondi onde abbisognano. — Sindacato e controllo dei contribuenti in queste; magistrati o autorità tutorie di quelle. — Dell'ingerenza dello Stato nelle amministrazioni pubbliche non governative.

La Ragioneria nelle amministrazioni pubbliche. — Discussione dei sistemi di scritture che in esse sogliono applicarsi. — La ricchezza nelle amministrazioni pubbliche; forma varia che ivi prende. — Difficoltà che si oppongono ad una giusta valutazione delle condizioni economiche delle varie amministrazioni pubbliche. — Gli inventari, i bilanci e i rendiconti nelle aziende pubbliche.

• CONTABILITÀ DELLO STATO.

Organismi finanziari e amministrativi. — Cenni storici intorno alle disposizioni legislative che regolano la contabilità di Stato in Italia.

Il Parlamento e il controllo legislativo. — Il Consiglio di Stato e il controllo legale. — La Corte dei Conti e il controllo costituzionale e giudiziario. — I Ministeri e le amministrazioni centrali. — Amministrazioni che intendono alla esazione delle entrate, all'effettuazione delle spese, al compimento dei servizi pubblici. — La Direzione generale del Tesoro, il servizio di

tesoreria e il controllo finanziario. — La Direzione del Debito pubblico e la Cassa dei depositi e prestiti. — La Ragioneria nelle amministrazioni centrali e il controllo amministrativo. — La Ragioneria generale e il controllo contabile. — Le Intendenze di finanza e gli altri uffici finanziari di minor conto.

Il patrimonio dello Stato e i contratti. — Il patrimonio dello Stato. — Elementi suoi. — Come se ne debbano formare e tenere in evidenza gl' inventari. — Come si debba, e in qual modo, tener conto delle entrate e uscite normali di uno Stato, per determinarne la condizione economica.

Da chi, in qual modo, e previe quali cautele, si possa impegnare e trasformare il patrimonio dello Stato. — I contratti. — Entro quali limiti di tempo e di somme si possa con essi vincolare lo Stato. — Disposizioni in vigore in Inghilterra e nel Belgio intorno a così fatta materia. — Degl' incanti. — Varia loro forma. — Stipulazione e approvazione dei contratti. — Provviste e lavori a economia. — Collaudi. — Liquidazioni.

Materia dei bilanci e dei rendiconti in uno Stato. — I bilanci di previsione e i conti consuntivi che li riguardano. — I conti del tesoro. — I conti patrimoniali. — Quanto riesca difficile determinarne senza incertezza la materia. — L' esercizio e l' anno finanziario. — Dell' imputazione delle entrate e delle uscite all' esercizio in cui trovan luogo più appropriato. — Le varie fasi di esse entrate e uscite, che in simile imputazione si sogliono considerare. — Come si sia risolta tale questione nei vari Stati d' Europa. — Interpretazioni date alle disposizioni della nostra legge di contabilità, riguardanti la materia dei bilanci e dei conti d' ogni esercizio.

Il bilancio di previsione nel suo concetto teorico. — Le previsioni nei governi assoluti. — Loro ufficio. — I bilanci nel vecchio Piemonte.

Della limitazione delle uscite, ottenuta col deputare a ciascuna classe di spese i fondi provenienti da determinate rendite. — Molteplicità delle casse pubbliche. — Il fa-bisogno di cassa per le spese non ferme. — La provvisione e la disposizione del pubblico soldo nella Repubblica veneta.

Origine del diritto di bilancio nei governi rappresentativi. — Come l' unità del tesoro abbia condotto all' unità del fa-bisogno di cassa e ai bilanci, nella forma che attualmente hanno. — Scopo del bilancio nei riguardi amministrativi e nei riguardi costituzionali. — Dei rapporti tra il bilancio e le leggi organiche dello Stato. — Se sia espediente sottrarre alcune parti del bilancio all' approvazione annuale del Parlamento. — Fasi che subì il diritto di bilancio in Inghilterra e negli altri Stati.

Oggetto delle autorizzazioni contenute nel bilancio. — I bilanci di cassa e i bilanci di accertamenti. — Stati che adottarono l' una o l' altra forma di bilanci. — Se i residui degli esercizi precedenti debbano allogarsi nel bilancio.

Forma del bilancio e classificazione delle entrate e delle uscite. — Il bilancio nell' Impero austro-ungarico.

Se sia prudente lasciare che lo Stato abbia entrate o spese fuori di bilancio. — I voti del Parlamento per le varie allegazioni in bilancio; opportunità di limitarne il numero. — Dei doppi bilanci di prima e di definitiva previsione. — Ufficio di quelli e di questi. — Confini entro cui dovrebbero restringersi i bilanci di prima previsione. — Gli storni. — Le spese nuove e maggiori spese. — Fondi per le spese d' ordine e obbligatorie, e per le spese impreviste.

Discussione e approvazione del bilancio. — La pubblicità dei bilanci.

Mutazioni che, col consentimento delle Camere, possono introdursi nel bilancio durante l' esercizio.

Il bilancio nella sua forma attuale in Italia. — Prefazione dei bilanci. — Loro esame, discussione e approvazione nei due rami del Parlamento. — Esame della forma dei bilanci di prima e di definitiva previsione, fin qui pubblicati in Italia. — I bilanci di cassa e di competenze. — I resti. — Della doppia classificazione delle entrate e delle uscite introdotte nei bilanci. — Le successive riforme dei nostri bilanci. — Nuove riforme desiderabili.

Il servizio del tesoro e le operazioni di tesoreria. — Intorno all'unità del tesoro. — Come essa sia compatibile colla molteplicità delle casse. — Il servizio di tesoreria affidato a Banche private e pubbliche. — Il servizio del tesoro nei vari Stati d'Europa. — Suo ordinamento in Italia. — Il giro dei fondi. — I vaglia e i buoni del tesoro. — Le quietanze di tesoreria. — I conti del tesoro. — I conti di coloro che hanno la custodia e il maneggio del denaro dello Stato. — Loro revisione e approvazione da parte della Corte dei Conti.

Le entrate dello Stato. — La esazione delle entrate per appalti. — Quanto fosse generale, nei tempi andati, questa forma di esazione. — Le regie. — Le esazioni delle entrate, fatte direttamente dagli agenti dello Stato. — Fasi per cui passa l'effettuazione delle entrate. — *Accertamento, riscossione, versamento.* — Del riscontro sull'esazione delle varie specie d'entrate, nei riguardi dei contribuenti e dello Stato. — Il controllo costituzionale sull'esazione delle entrate.

Le spese dello Stato. — Impegni a sostenere le spese. — Liquidazione delle spese. — Ordinazione del loro pagamento. — Pagamento delle spese fisse sopra ruoli. — Pagamento delle spese variabili. — Mandati diretti dei Ministeri, individuali e collettivi. — Mandati a disposizione. — Mandati di anticipazione. — Pagamento delle spese giudiziarie, di quelle per le guardie doganali, delle vincite al lotto, ec. — Controllo amministrativo, finanziario e costituzionale per riguardo alle spese. — Il pagamento delle spese in Inghilterra, in Francia, nel Belgio.

Le scritture dello Stato. — Le scritture elementari. — Forme che prendono nei vari uffici. — Le scritture complesse negli uffici subalterni.

Le scritture centrali e generali dello Stato. — Secondo quali metodi si tengono in Inghilterra, in Francia, nel Belgio e negli Stati tedeschi. — Forma che hanno in Italia. — Discussione delle istruzioni emanate il 5 novembre 1870. — Riforma del 4 settembre 1874. — La Logismografia applicata alle scritture dei servizi amministrativi del Ministero della guerra, dell'Economato generale al Ministero di agricoltura e commercio, e della Ragioneria generale. — Le registature nelle Intendenze di finanza. — Applicazione della Logismografia alle loro scritture complesse.

Il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato. — I conti consuntivi negli Stati assoluti. — Loro ufficio.

Del diritto che ha la rappresentanza nazionale di investigare l'andamento dell'amministrazione e di esaminarne i conti, per approvarli o respingerli. — Lotte sostenute dal Parlamento inglese e dagli Stati generali francesi, perchè fosse riconosciuto in tutta la sua pienezza codesto diritto. — Pubblicità dei rendiconti.

La forma dei conti consuntivi nei principali Stati d'Europa.

Le varie parti del conto generale dello Stato in Italia. — Compilazione dei rendiconti e loro revisione. — Legge che li approva. — Esame dei rendiconti generali pubblicati fino ad ora, dopo la costituzione del Regno.

Le situazioni del tesoro. — Loro ufficio. — Se sia possibile il sopprimerle.

CONTABILITÀ DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Contabilità dei Comuni. — Costituzione delle amministrazioni comunali nei riguardi della gestione finanziaria. — La costituzione comunale nei vari Stati d'Europa. — I bilanci di previ-

sione. — La esazione delle entrate e la effettuazione delle spese nei Comuni. — La gestione del patrimonio fermo. — Le scritture. — I rendiconti. — Pubblicazione dei bilanci e dei conti consuntivi.

Contabilità delle Provincie. — Costituzione delle amministrazioni provinciali. — Attribuzioni del Consiglio, della Deputazione e del Prefetto. — I bilanci e i rendiconti nelle Provincie. — Quali riforme sia espediente introdurre in essi.

Contabilità delle Opere Pie. — Discussione della legge 3 agosto 1862. — Del suo regolamento in quella parte che riguarda i bilanci, la gestione e i conti consuntivi delle Opere Pie, e delle istruzioni ministeriali emanate successivamente intorno a così fatti oggetti. — Gli spedali, i monti di pietà, gli istituti elemosinieri; loro computisteria.

NOZIONI COMPLEMENTARI.

Cenni sulle evoluzioni del controllo economico, dai più antichi tempi sino a noi, così nelle aziende private come in quelle pubbliche. — Storia della Ragioneria teoretica. — Notizie bibliografiche intorno alle migliori opere di Ragioneria e di Computisteria.

Norme per insegnare la Computisteria e la Ragioneria negl' Istituti tecnici.

Osservazione. — Il corso di Ragioneria è biennale; e le due parti si svolgono alternativamente, una ogni anno, agli alunni riuniti del terzo e quarto corso, che sono iscritti nella classe di Ragioneria.

Prof. FABIO BESTA.

XXIII.

LETTERATURA ITALIANA. (1)

I° ANNO.

AMMAESTRAMENTI LETTERARÍ.

1° **Del discorso.** — Elementi costitutivi del discorso. — Stretta connessione degli ammaestramenti letterari con lo studio della logica e della psicologia. — Partizione del discorso riguardo al contenuto. — Partizione del discorso riguardo alla forma. — Prosa, poesia e loro differenze caratteristiche.

2° **Dell' invenzione.** — Vizi principali delle scritture odierne. — Scelta dei soggetti. — Critica di due opposte teorie intorno alla scelta dei soggetti. — Teoria intermedia. — Perchè sia accettabile. — Precetti generali intorno all' invenzione. — Esplicazione dei soggetti. — Convenienza e temperanza nella rappresentazione delle cose.

3° **Della disposizione.** — Come si ottenga una buona disposizione. — Ordine e proporzione. — L' unità nella varietà. — Applicazione generale del principio alle opere della natura e dell' uomo. — Imitazione degli autori. — Quanto abbia nociuto alla letteratura italiana. — Come deva intendersi. — Dell' originalità.

4° **Della lingua.** — Cenni generali intorno all' origine, allo svolgimento, alla classificazione dei linguaggi. — Lingua italiana. — Lingua parlata e lingua scritta. — Le dottrine manzoniane. — Lingua comune e lingua tecnica. — Purezza e proprietà. — Vizi che offendono la purezza e la proprietà. — Linguaggio figurato. — Sue relazioni colla fantasia e col sentimento.

5° **Del periodare.** — Proposizioni e periodi. — Varie forme di periodi. — Modo di temperarli e collegarli. — L' ordine logico delle idee e la collocazione delle parole. — Inversioni consentite dall' indole della nostra lingua. — La parola segno dell' idea e suono. — Armonia.

6° **Dello stile.** — Differenza fra stile e lingua. — Essenza dello stile. — Suoi pregi e difetti. — Distinzione artificiosa degli stili. — Accordo tra la forma e il contenuto. — Lo stile nelle opere scientifiche. — La prosa del Machiavelli e del Galilei. — Come si formi lo stile. — Maniera.

7° **Della lettera.** — Regole che deve osservare lo scrittore di lettere. — Lettere famigliari pertinenti al genere persuasivo e narrativo. — Lettere didascaliche. — Lettere di affari privati e pubblici. — Carteggio diplomatico. — Relazione, processo verbale, istruzione, istanza. — Epistolari italiani antichi e moderni.

(1) Questo programma fu compilato dal professore, all' atto in cui assunse l' incarico dell' insegnamento, dopo già iniziato il corrente anno scolastico: restano dunque salve le modificazioni che si manifestassero necessarie od opportune, a sistemazione definitiva dello studio.

STORIA DELLA LETTERATURA.

1° **Le origini della lingua.** — Varie ipotesi intorno all'origine della lingua italiana. — Scienziati moderni che hanno rischiarato la questione. — Latino nobile e latino rustico. — Come si propagasse il latino nelle provincie romane. — Perchè il latino rustico prevalessse sul latino nobile. — Gli idiomi romanzi. — Elementi costitutivi della lingua italiana. — Perchè gli Italiani assorgessero ultimi alla produzione letteraria. — Corrispondenza del fatto linguistico al fatto sociale.

2° **Condizioni politiche d'Italia fino al secolo XIII.** — Il feudalismo. — Posizione dell'imperatore. — Effetti del suo intervento. — Relazioni tra l'imperatore e il papa. — Gregorio VII e la lotta per le investiture. — La rivoluzione comunale. — Federico Barbarossa. — Svolgimento delle costituzioni repubblicane. — Guelfi e Ghibellini. — Prevalenza del partito ghibellino con Federico II. — Reazione guelfa. — Le condizioni politiche della penisola spiegano le sue condizioni letterarie. — Elementi propri della civiltà italiana.

3° **La poesia italiana prima di Dante.** — Le carte d'Arborea non sono autentiche. — Lotta del volgare nascente col latino, col provenzale, col francese. — Poemi franco-italiani. — I dialetti schiettamente italiani compariscono verso la metà del secolo XIII. — Poesie dialettali nell'Italia settentrionale. — Corrente popolare e aulica nel Mezzogiorno. — Lirica e drammatica religiosa nell'Umbria. — Le tre scuole toscane. — Bologna. — La scuola del *dolce stil nuovo*.

4° **Dante Alighieri.** — Vicende della costituzione di Firenze. — Condizioni economiche. — Vita privata dei Fiorentini. — Firenze focolare dell'arte. — Giovinezza, studi, uffici, esiglio, peregrinazioni di Dante. — Suo carattere e opinioni. — I precursori di Dante. — Tela della *Commedia*. — Ragione e intendimenti del poema. — L'arte dell'Alighieri. — Le opere minori.

5° **La prosa.** — La prosa francese in Italia. — Primi tentativi in volgare. — Trattati. — Lettere. — Novelle. — Romanzi. — Libri ascetici. — La cronaca di Ricordano Malespini. — Se sia autentica. — Cronache di Giovanni, Matteo e Filippo Villani. — La statistica nelle cronache dei fratelli Villani. — Le finanze della repubblica fiorentina desunte dalle stesse fonti. — La cronaca di Dino Compagni. — Sua autenticità.

6° **Francesco Petrarca e Giovanni Boccacci.** — Firenze dopo la morte dell'Alighieri. — Movimento democratico. — Corrispondente reazione individuale nella letteratura. — Vita di Francesco Petrarca. — Suo carattere. — La lirica petrarchesca. — Il suo ideale politico. — Giovanni Boccacci. — Le novelle. — La prosa del Boccacci. — La *Commedia*, il *Canzoniere*, il *Decameron*. — Mutamento nello spirito pubblico. — Muore il medio evo e risorge lo spirito dell'antichità.

7° **Viaggi e colonie.** — Colonie italiane in Asia al tempo delle crociate. — In Grecia al tempo dei Paleologi. — Colonie sul Mar Nero, in Egitto, a Cipro, nell'Africa settentrionale. — Viaggi in Oriente per traffici, per missioni religiose, per relazioni diplomatiche. — Marco Polo e il *Milione*. — La navigazione e la bussola. — Viaggi al nord. — I fratelli Zeno. — Cognizioni geografiche e astronomiche. — Mappe.

8° **La vita italiana nel medio evo.** — La famiglia. — Le corporazioni. — Conventi e ordini religiosi. — Cenni sull'industria e sull'agricoltura. — Le fiere. — Le università e l'insegnamento scolastico. — Usi e costumi. — Le arti belle. — Invenzioni medievali. — Il sentimento religioso. — Le superstizioni. — Trattati principali del carattere italiano nel medio evo.

II° ANNO.

AMMAESTRAMENTI LETTERARI.

1° **Prosa narrativa e descrittiva.** — Narrazione e descrizione. — In che differiscano. — Verità. — Verisimiglianza. — Imitazione della natura. — Che cosa si deva riprodurre, che cosa tralasciare. — Connessione naturale di cause ed effetti nella narrazione. — Ordine di continuità nella descrizione. — Varie specie di descrizione. — Accoppiamento delle due forme del genere narrativo.

2° **Della storia.** — Materia della storia. — Suoi limiti. — Verità storica e fonti. — Condizioni che si richiedono oggi nelle storie. — Svolgimento della materia. — Ordine estrinseco e intrinseco. — Unità di composizione. — Cronologia, geografia, etnografia, statistica rispetto alla storia. — Annali, cronache, commentari, diari.

3° **Biografie e relazioni.** — Biografia. — Sue relazioni con la storia. — Avvertenze intorno alla biografia. — Autobiografia. — Relazioni d'ambasciatori. — Loro condotta e stile. — Dei viaggi. — Materia e forme dei viaggi. — Principali scrittori italiani di biografie, autobiografie, relazioni diplomatiche, viaggi.

4° **Prosa didascalica.** — Materia e caratteri del genere didascalico. — Sua partizione. — Del metodo. — Dello stile didascalico. — Del trattato. — Varie specie di trattati. — Della lezione. — La lezione tiene del genere didascalico e del genere persuasivo. — Conseguenze. — Principali trattatisti italiani.

STORIA DELLA LETTERATURA.

1° **Condizioni politiche d'Italia nel secolo del Rinascimento.** — I grandi stati europei. — Tendenze all'unità anche in Italia. — Perchè l'Italia non abbia potuto costituirsi in nazione. — Le maggiori case principesche. — Le signorie minori. — Le repubbliche. — Confronto fra la costituzione di Venezia e la costituzione di Firenze. — Roma e il papato. — Politica degli stati italiani. — L'intervento straniero. — L'arte diplomatica.

2° **Condizioni morali.** — Sfrenata immoralità. — Ragioni di tal fatto. — Ideale della vita umana nel secolo del Rinascimento. — Fine e mezzi. — Disordine sociale e domestico. — Cattivo esempio dato dai governi. — Tratti principali del carattere italiano nei secoli XV e XVI. — Perchè il secolo delle più splendide creazioni letterarie ed artistiche sia stato il secolo del più profondo perversimento morale. — Vizio organico di quelle società. — La relazione del Machiavelli sui casi di Sinigaglia.

3° **Condizioni intellettuali.** — Progresso delle scienze. — L'erudizione. — Biblioteche, manoscritti, amanuensi. — L'invenzione della stampa. — Dissidio fra la letteratura popolare e la letteratura dotta. — Riconciliazione. — I due diversi momenti letterari corrispondono a due diversi momenti politici. — La poesia italiana a Firenze, a Ferrara, a Napoli. — La critica. — Le accademie. — L'eloquenza. — La vita sociale e le feste. — I pittori naturalisti e l'architettura del Rinascimento. — Caratteri generali della civiltà italiana nel quattro e cinquecento. — Tentativo di reazione religiosa.

4° **I viaggi e le scoperte.** — Precursori di Cristoforo Colombo. — I Portoghesi. — Giovi-

nezza e studi di Colombo. — Sue vicende prima della scoperta. — Ragioni che lo indussero a credere di scoprire le Indie. — Primo viaggio. — I tre viaggi successivi. — Lettera al re e alla regina di Spagna (7 luglio 1503). — Carattere di Cristoforo Colombo. — L'America. — Conseguenze della scoperta. — Amerigo Vespucci. — I Caboto. — Magellano e la relazione del Pigafetta. — Altre relazioni di viaggi. — Cristoforo Colombo e le scoperte nella poesia italiana.

5° **La storia e la politica.** — Vita e carattere di Niccolò Machiavelli. — Suo ideale politico. — Contraddizioni. — In qual modo si spieghino. — Le opere del Machiavelli. — Come egli abbia concepito la storia. — Sua prosa. — Francesco Guicciardini. — Indole e vicende. — Sue tendenze politiche. — *La Storia d' Italia.* — I *Ricordi.* — Considerazioni sui *Ricordi.* — La prosa del Guicciardini.

6° **La storia e la politica.** — Politici unitari continuatori del Machiavelli. — Politici federalisti continuatori del Guicciardini. — La repubblica di Venezia dopo la lega di Cambrai. — Relazioni degli ambasciatori. — Dispacci. — Marin Sanudo e gli storici veneziani. — Paolo Paruta. — Suo ideale politico. — Fra Paolo Sarpi e l'interdetto.

7° **La poesia narrativa.** — Vita e carattere di Lodovico Ariosto. — Commedie e satire. — Poemi del ciclo carolingio che precedettero l'*Orlando Furioso.* — Contenuto generale del poema. — L'arte dell'Ariosto. — Gli studi più recenti sul *Furioso.* — Relazione del poema coll'età sua. — Il concilio di Trento e i nuovi ordini religiosi. — Torquato Tasso. — Liriche e prose. — La *Liberata* e la *Conquistata.* — Relazione del poema col movimento cattolico nella seconda metà del secolo XVI. — Carattere elegiaco del Tasso e della sua poesia. — Segni di decadimento.

8° **Il decadimento della letteratura e la scienza.** — Predominio spagnuolo in Italia. — Giovan Battista Marini e il seicentismo. — Cause ed eccezioni. — Il dramma musicale. — Giordano Bruno e la filosofia nell'Italia meridionale. — Vita di Galileo Galilei. — Il metodo. — Scoperte e invenzioni. — Gli scritti. — Prosa del Galilei. — L'accademia del Cimento. — Galileo Galilei e Bacone da Verulamio.

III° ANNO.

AMMAESTRAMENTI LETTERARI.

1° **Genere persuasivo.** — Caratteri del genere persuasivo desunti dal fine cui è diretto. — Ragione, immaginazione, sentimento. — Dell'arte di argomentare. — Varie specie di argomentazione. — Le citazioni. — Esempi ed immagini. — Mozione degli affetti.

2° **Dell'eloquenza.** — Definizione e ufficio. — Eloquenza politica, giudiziale, sacra, accademica. — Dell'orazione. — Esordio e proposizione oratoria. — Narrazione e spiegazione. — Dimostrazione e perorazione. — Stile oratorio. — Del parlare improvviso. — Del porgere. — Doti che si richiedono nell'oratore. — Vizi nei quali si perde l'eloquenza.

3° **Eloquenza politica.** — Fine e caratteri. — Avvertimenti sul modo di trattarla. — Vari gradi d'eloquenza politica. — Eloquenza parlamentare. — Doti dell'oratore parlamentare. — L'eloquenza nei consigli comunali e provinciali. — Condizioni indispensabili allo svolgimento dell'eloquenza politica.

4° **L'eloquenza politica in Atene.** — Utilità pratica che si ricava dallo studio degli oratori antichi. — Testimonianze d'uomini di stato. — La vita politica, civile, letteraria in Atene.

— Pericle, la retorica e gli oratori ateniesi prima di Demostene. — Lettura e commento di alcune parti del discorso *per la corona* (traduzione di F. Mariotti). — Caratteri dell'eloquenza demostenica, e studio che ne fecero i grandi oratori inglesi. — Decadimento dell'eloquenza greca e perchè.

5° **L'eloquenza politica a Roma.** — Carattere e tendenze pratiche dei Romani. — Svolgimento della loro costituzione. — La coltura greca. — Predecessori e contemporanei di Cicerone. — Sue vicende e carattere. — Lettura e commento della *quarta filippica* contro Marco Antonio. — Confronto coll'orazione *per la lettera* di Demostene. — Giudizio di Teodoro Mommsen su Cicerone. — È accettabile? — Influenza di Cicerone sulla prosa italiana.

6° **L'eloquenza politica in Inghilterra.** — La costituzione inglese tipo delle costituzioni organiche. — Le forme rappresentative. — I rivolgimenti politici e religiosi. — Formazione del carattere inglese. — Il regno d'Elisabetta. — Bacone da Verulamio e sua influenza sullo svolgimento della prosa. — L'Inghilterra nel secolo decimottavo. — Lord Chatam. — Fox. — Burke. — Pitt. — Sheridan. — Il processo di Warren Hastings. — Lettura e commento di parecchi brani di quelle orazioni. — Gli oratori inglesi contemporanei.

7° **L'eloquenza politica in Francia.** — Indole del popolo francese. — Il rapido scadimento delle assemblee nazionali e la monarchia assoluta. — Il regno di Luigi XIV. — Il movimento filosofico e la prosa. — L'eloquenza sacra. — La Francia nel secolo XVIII. — L'eloquenza politica al tempo della rivoluzione. — Mirabeau. — Vergniaud. — Lettura e commento di un'orazione dell'uno e dell'altro. — I principali oratori francesi dopo la rivoluzione. — Berryer. — L'eloquenza francese e l'eloquenza inglese.

8° **L'eloquenza politica in Italia.** — L'età dei comuni. — Cause della povertà dell'eloquenza italiana nel cinquecento. — Costituzione degli stati italiani. — L'intervento straniero. — Superficialità della coscienza. — Pregiudizi letterari. — L'eloquenza politica a Venezia e a Firenze. — Principali orazioni politiche del secolo decimosesto. — Loro difetti. — Eccezioni.

9° **L'eloquenza politica in Italia.** — Cenni sulle condizioni dell'eloquenza sacra, giudiziale, accademica, nei secoli XVII e XVIII. — L'eloquenza politica nel senato veneto. — Marco Foscarini e il discorso *per gl' inquisitori da spedirsi in Dalmazia*. — Il rinnovamento letterario e politico. — Un'orazione di Ugo Foscolo. — La rivoluzione italiana e l'eloquenza dei patrioti. — Il parlamento subalpino, poi nazionale. — Camillo Benso di Cavour uomo di Stato e oratore. — Vizi dell'eloquenza parlamentare in Italia.

STORIA DELLA LETTERATURA.

1° **L'Italia dallo scorcio del secolo XVII al trattato di Aquisgrana.** — Napoli e la Lombardia. — La Toscana. — Venezia e il Piemonte. — La società. — La famiglia. — La religione. — Si fonda l'Arcadia. — Con quali intendimenti. — Le tre maniere dell'Arcadia. — Le accademie.

2° **La scienza.** — Perchè il movimento scientifico dovesse precedere il rinnovamento letterario. — Giovambattista Vico e la filosofia della storia. — Lodovico Antonio Muratori e l'erudizione. — La scienza nella seconda metà del secolo. — Studi economici e giuridici. — Gaetano Filangieri. — Mario Pagano. — Pietro Verri. — Cesare Beccaria. — Influenza della letteratura e della filosofia francese.

3° **Il rinnovamento letterario.** — L'Italia dopo il trattato d'Aquisgrana. — La riforma del melodramma e della commedia. — La satira prima del Parini. — Il Parini inaugura la nuova

letteratura. — Il *Giorno*. — Lo spirito del secolo decimottavo e la satira del Parini. — Lirica della prima e della seconda maniera. — La rivoluzione francese. — I Francesi in Italia. — Carattere del Parini. — L' uomo vecchio e l' uomo nuovo.

4° **Il rinnovamento letterario.** — L' Alfieri. — Ossatura, contenuto, stile delle sue tragedie. — Le opere minori. — Influenza che l' Alfieri ha esercitato in Italia. — La repubblica cisalpina e il regno italico. — Ugo Foscolo. — Momento storico ch' egli rappresenta. — La sua arte e il suo spirito. — Vincenzo Monti. — Carattere dell' uomo e del poeta.

5° **La letteratura italiana dopo il 1815.** — La reazione politica. — Gli scrittori del *Conciliatore*. — Origine e intendimenti del romanticismo italiano. — La vita e il carattere d' Alessandro Manzoni. — Liriche e tragedie. — Contenuto e forma dei *Promessi Sposi*. — La seconda edizione del romanzo e le dottrine sulla lingua. — I principali manzoniani.

6° **La letteratura italiana dopo il 1815.** — Giacomo Leopardi e la malattia del secolo. — Carattere particolare del suo scetticismo. — Le canzoni. — Le prose. — Giuseppe Giusti. — Poesie serie, giocose, satiriche. — La satira del Parini e la satira del Giusti. — La rivoluzione italiana e la letteratura militante. — Niccolini e il neo-classicismo. — Progresso degli studi storici e filosofici.

Prof. ANTONIO FRADELETTO.

XXIV.

LINGUE STRANIERE.

L'insegnamento delle lingue straniere è impartito dai rispettivi professori, sopra loro programmi, compilati con larga estensione, sì come esige l'indole della Scuola, in cui tanto e meritato peso si dà alla istruzione linguistica.

Ora, appunto per la larga diffusione dei programmi stessi, crediamo di omettere di qui riferirli, bastando piuttosto far menzione dei tratti precipui, secondo i quali si conduce in generale l'insegnamento delle lingue suindicate.

L'istruzione riflette due parti: l'una teorica, l'altra pratica.

I giovani che entrano nella Scuola, o come quelli che sono licenziati dagli Istituti tecnici, o come quelli che (per esser qui ammessi) danno prova di studio già fatto della lingua Francese, devono presentarsi forniti di sode cognizioni, almeno elementari, della grammatica relativa. Nella Scuola pertanto si provvede a completare cotali cognizioni, a ben fondare quelle nelle altre lingue, — e quindi ad elevarle al grado di insegnamento che ad un Istituto superiore si addice, a svolgerle in tutte le particolarità, massime là dove (nei varii idiomi) si palesano le difficoltà grammaticali maggiori. Lo studio prende per guida i migliori metodi didattici moderni, in fatto di istruzione linguistica; e intende a far sì, che gli allievi si addentrino nello spirito delle lingue straniere, nella loro sintassi più pura, nella proprietà delle forme, nell'analisi accurata delle etimologie e dei sinonimi. E l'istruzione conduce eziandio (in quanto vi sia di omogeneità) a istituire comparazioni fra le varie lingue che si apparano alla Scuola, onde formarne così (finchè è possibile) uno studio sintetico sui punti di contatto e di divergenza, per iscolpirne sempre meglio, in mente degli alunni, i rispettivi caratteri.

Nella parte pratica, l'insegnamento delle lingue ha due obbietti: istruire gli alunni a parlare e a scriverle correttamente.

È cura solerte dei professori di arricchire, fin dalle prime, la mente degli allievi colla più doviziosa copia di vocaboli e di frasi, di esercitarli poco a poco nel discorso, di abituarli subito a dialogare; perlocchè, a breve andare, avviene che in iscuola fra professore ed allievi si adopera sempre la lingua straniera insegnata: — così i giovani acquistano familiarità colla conversazione anche più animata, superando, quasi senza avvedersene, le difficoltà inseparabili dalla pratica dei linguaggi stranieri: prontezza di esprimersi, correttezza grammaticale, proprietà di parola, finezza e gusto della lingua parlata, retta pronuncia. E, a quest'ultimo proposito anzi, sempre mirando allo scopo dell'istruzione che si impartisce nella Scuola nostra, i professori, nel progresso degli anni di studio, hanno cura di erudire gli alunni anche in taluna varietà di pronuncie, massime nell'Inglese, dove si tien nota delle innovazioni dei più recenti ortoepisti, come lo Smart, il Chauncey, il Goodrich, e va dicendo.

Quanto agli studi del comporre, essi versano su tutti i temi; ma, per la specialità della classe commerciale, si dà opera singolarmente ai componimenti di corrispondenza mercantile: e ciò trova complemento nella lezione di *Pratica commerciale*, dove gli esercizi sono fatti, oltre che in lingua italiana, negl' idiomi stranieri, tenuto a quest' uopo opportuno accordo fra il professore della materia e quelli di lingue.

E i temi di componimento sono assai frequentemente ordinati ed eseguiti, come spessi esercizi, quasi quotidianamente, si fanno di dettatura, col duplice vantaggio di assuefare l' allievo alla esatta ortografia e alla retta pronuncia.

Finalmente le letture, le traduzioni, le analisi sopra i migliori autori delle letterature straniere, oltre che porgere agli studenti gli esemplari del gusto e dello stile nelle varie lingue, sono avviamento alle venturose lezioni impartite negli ultimi anni delle classi consolare e magistrale, in cui i professori si fanno ad esporre succose notizie delle rispettive storie letterarie, a complemento di cultura degli alunni, e ad ulteriore e più elevato esercizio di dialogo e di componimento.

Tale è il sistema finora seguito nella Scuola, e provato con esperienza di buoni frutti. E questa esposizione appunto, come quella che rende la sintesi di ciò che contengono i singoli programmi particolareggiati, fatti per la interna disciplina dello studio linguistico, ci dispensa (come abbiamo detto a principio) di qui riprodurli per disteso.

Dell' insegnamento di una sola lingua ci pare opportuno recare qui per intiero il programma; ed è la lingua Giapponese. È prezzo dell' opera il farlo, sia in vista delle peculiari difficoltà di quell' idioma, sia perchè in tutta Italia non v' ha ancora alcuna cattedra del suo insegnamento, se ne toglia la Scuola di Venezia.

XXV.

LINGUA GIAPPONESE.

Il programma che qui si espone è quello che il docente, nell'ottobre del 1879, dopo lunghi studi, ha stabilito di seguire.

Esaminate tutte le grammatiche, e ponderati tutti i metodi d'insegnamento della lingua Giapponese proposti da varie scuole di lingue Orientali, il professore non vi trovava che confusi ed errati riassunti di regole grammaticali. Quindi egli risolveva di non valersene e di formarsi invece una traccia, che gli delineasse più chiaramente la via da seguire, e, in pari tempo, rendesse facilmente accessibili ai suoi allievi le molte difficoltà dello studio.

E, nella pratica infatti di tale suo programma, il professore rimase abbastanza soddisfatto.

La materia d'insegnamento è divisa in due parti, corrispondenti al I° e II° anno di lingua Giapponese, stabiliti dalla direzione della Scuola, la quale prescrisse tre lezioni serali alla settimana.

Il primo anno è per lo studio degli elementi della lingua; il secondo è per entrare nello spirito della medesima.

Nel primo anno, la lezione prima è dedicata a un po' di storia dell'idioma Giapponese e della sua scrittura.

Poi, parecchie lezioni successive trattano dell'insegnamento del carattere Katakana, come il più semplice per forma e per numero di segni, che ascendono a 50, e come il più usitato dai Giapponesi cogli stranieri.

Appresa questa scrittura, l'allievo passa subito alla traduzione dei temi elementari della grammatica francese, sistema Ahn. Il professore, per ogni tema, detta i vocaboli Giapponesi, e spiega le regole da seguire nella versione delle frasi.

Così, poco a poco, lo studioso acquista un certo corredo di voci Giapponesi; e, colla minore fatica, s'impraticisce delle moltissime difficoltà di costruzione che esistono.

A metà dell'anno, il professore comincia a riassumere le regole grammaticali spiegate, in modo che, alla fine dell'anno stesso, egli arriva a compiere un sommario di teorie, semplice e ordinato conformemente alle moderne grammatiche di lingue europee: — e l'allievo si trova abbastanza addentrato nello stile di questo linguaggio.

Il secondo anno incomincia coll'insegnamento d'un altro carattere, l'Hirakana, formato da Kudai o Kobodaishi, prete Buddista. Questa scrittura è necessario conoscere, essendo molto adoperata fra Giapponesi, ed occorrendo per l'interpretazione di certi dizionari.

Coll'uso variato dei due caratteri, Katakana ed Hirakana, l'allievo riprende, in principio dell'anno, la versione dei temi di Ahn.

Dopo un mese, il professore detta dei facili raccontini in italiano, e li fa tradurre dallo studioso, in maniera che questi va imparando il vero stile della lingua scritta, ben differente da quello della lingua parlata.

A questo esercizio è unito poi quello della versione dei dialoghi famigliari, la quale serve ad insegnare lo stile parlato.

Questi stessi dialoghi il professore li fa apprendere al suo scolaro; sicchè questi si inizia, passo passo, anche alla conversazione in Giapponese.

L'insegnante fa pure esercitare l'alunno, periodicamente, alla lettura su libri Giapponesi, facendo eseguire la traduzione di qualche favola.


Negli ultimi mesi principia la versione di semplici frasi di stile commerciale e la raccolta di molti vocaboli, i più necessari, per preparare lo studioso alla compilazione di lettere di questo medesimo stile, il quale differisce moltissimo dagli altri sovraccennati.

Infine l'allievo può, con quest'ultima raccolta di frasi, tradurre senza molta difficoltà uno degli ultimi temi dell'Ahn, un raccontino, una lettera commerciale, e sa pure sostenere una conversazione famigliare.

E questo è quanto può raggiungere un giovane in soli due anni di studio di questa lingua. Ma quegli che voglia approfondirsi maggiormente, ed acquistare una conoscenza del vero spirito dell'idioma, bisogna continui tale studio almeno per altri due anni.

Il qual tempo è necessario per penetrare nelle immense difficoltà del carattere Sinico, composto d'un numero incalcolabile di segni.

Prof. KITO KAVAMURA.



MUSEO MERCEOLOGICO.

MUSEO MERCEOLOGICO.

Alcuni gruppi di prodotti sono riccamente rappresentati, come, per esempio, i cereali, gli olii, il caffè, il thè, lo zucchero, le droghe aromatiche, le materie coloranti, le lane, le pellicce, ec.

Il sistema di ordinamento, che nel Museo nostro fu adottato, è il seguente :

GRUPPO 1°. — **Materiali da costruzione.**

Calce, sabbie, terre, gesso. — Marmi. — Argille. — Asfalto e cementi bituminosi. — Legni da costruzione e per ebanisteria.

GRUPPO 2°. — **Minerali metallici.**

Minerali greggi. — Metalli. — Leghe metalliche.

GRUPPO 3°. — **Pietre d'ornamento e Gemme.**

Malachiti, lapis-lazuli, agate, diaspri, ec. — Diamanti, topazzi, rubini, ec.

GRUPPO 4°. — **Prodotti chimici applicati all'industria.**

Materie prime: Solfo, fosforo, ec. — Sali: Solfati di ferro, di rame, di zinco, borace, ec. — Acidi.

GRUPPO 5°. — **Combustibili.**

Legna. — Carboni. — Combustibili fossili.

GRUPPO 6°. — **Cereali.**

Fruento, mais, orzo, segale, avena, riso.

GRUPPO 7° — Farine e Fecole.

Farine. — Amido e fecole alimentari (sago, tapioca, ec.).

GRUPPO 8° — Granaglie varie.

Saraceno, sorgo, miglio, ec.

GRUPPO 9° — Legumi secchi.

Fagioli, lenti, fave, piselli, ec.

GRUPPO 10° — Frutta secche.

Castagne, prugne, datteri, ec.

GRUPPO 11° — Radici e tuberi alimentari.

Patate, topinambour, ec.

GRUPPO 12° — Coloniali.

Caffè, thè, cacao (cioccolata), pepe, cannella, zuccheri greggi e raffinati.

GRUPPO 13° — Droghe aromatiche.

Sono suddivise in frutta, semi, fiori, ec. (vaniglia, noce moscata, anici, senape, ec.)

GRUPPO 14° — Materie zuccherine diverse.

Miele. — Zucchero di latte, d' uva, ec.

GRUPPO 15° — Bevande spiritose e loro derivati.

Vino, sidro, rhum, ec. — Aceto.

GRUPPO 16° — Olii essenziali ed acque aromatiche.

GRUPPO 17° — Frutta e semi oleosi.

Oliva, cocco, noce, arachide, mandorle, lino, sesamo, colza, cotone, ec.

GRUPPO 18° — Olii, grassi, cere, e loro prodotti.

- a) *Minerali*: petrolio (benzina, fotogeno, ec.), — paraffine, — cera minerale.
- b) *Vegetabili*: olii diversi, — sevo vegetale, — cere vegetali.
- c) *Animali*: grassi diversi (sevo, spermaceti, olio di pesce, ec.), — cere (di api, della China, ec.).
- d) *Prodotti delle materie grasse*: candele, — saponi.

GRUPPO 19° — Pelli.

Pelli greggie. — Pelli conciate (cuoio, marocchini, cuoio di Russia, di Ungheria, pelli scamosciate, ec.). — Pellicce.

GRUPPO 20° — Materie concianti.

- a) *Minerali* (allume, ec.).
- b) *Vegetabili*: radici (ratania, ec.), — cortecce (betula, salice, quercia, ec.), — foglie (sommaco, scotano, ec.), — frutta (vallonea, dividivi, bablah, ec.), — galle (di Aleppo, della China, Knopporn, ec.).
- c) *Estratti* (gambier, cattù, chino, ec.).
- d) *Tannini artificiali*.

GRUPPO 21° — Materie tessili e loro prodotti.

- a) *Minerali* (amianto).
- b) *Vegetabili*: cotone, — lino, — canape, — fibre di piante diverse (juta, agave, formio, seta vegetale, ortica della China, crine vegetale, ec.).
- c) *Animali*: seta (del filugello, del borbice, dell'ailanto, del ricino, ec.), — bisso (della pinna marina), — lane, — peli diversi (capre d'Angora, alpaca, vigogna, ec.).
- d) *Prodotti di questo gruppo*: filati e tessuti diversi, — feltri, — carta.

GRUPPO 22° — Materie coloranti.

- a) *Colori minerali*: bianchi, — neri e bruni, — azzurri, — verdi, — gialli, — rossi, — forniti di apparenza metallica (porporina, ec.).
- b) *Legni coloranti e colori vegetabili* (indaco, alcanna, zafferano, curcuma, gommagotta, ec.): e sono suddivisi come sopra).
- c) *Colori animali* (cocciniglia, chermes, lac-dye, porpora, seppia, ec.).
- d) *Colori preparati artificialmente* (acido picrico, murexida, colori diversi dell'anilina, ec.).

GRUPPO 23°. — Gomme, resine e loro prodotti.

Gomme propriamente dette. — Resine propriamente dette. — Gommoresine. — Caoutchouc e guttaperca (naturali e vulcanizzate). — Prodotti che si hanno da queste materie (vernici).

GRUPPO 24°. — Prodotti animali diversi.


Corna. — Denti di elefante. — Fanoni di balena. — Crine. — Penne (struzzo, marabù, ec.). — Pelli di pesce. — Gusci di tartaruga. — Madreperla. — Coralli. — Spugne.

GRUPPO 25°. — Sostanze medicinali.

Radici. — Foglie. — Frutta. — Semi. — Fiori. — Prodotti chimici, ec.

GRUPPO 26°. — Tabacco.

Al Museo è annesso un gabinetto analitico, fornito di tutti i mezzi che rendono necessari tanto all'analisi chimica delle materie prime, quanto ai saggi delle loro qualità e delle sofisticazioni cui si trovassero assoggettate.



INDICE DELLE MATERIE.

PREFAZIONE	Pag. 3
LA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA.	
I. — Cronaca della sua fondazione	11
Consiglio direttivo	16
Corpo insegnante	17
II. — Ordinamento degli studii. — Programma generale dei corsi. — Programmi particolareggiati dell'insegnamento. — Museo merceologico. — Biblioteca	19
Programmi generali dei corsi	22-25
III. — Statistica della Scuola. — Frequentazione. — Promozioni. — Provenienze	27
IV. — Profitto degli allievi. — Impieghi ottenuti al termine del loro tirocinio. — Comitato di collocamento. — Elenco dei già studenti della R. Scuola superiore di commercio che tengono impiego nel pubblico insegnamento o in pubblici ufficii.	37
Programma di costituzione del Comitato di collocamento degli allievi della R. Scuola superiore di commercio	42
V. — Una parola di conclusione	45
APPENDICE.	
PALAZZO FOSCARI.	
Il Palazzo Foscari	49
Collocazione e capacità delle aule scolastiche	56
ALLEGATI.	
<i>Allegato A.</i> — DOCUMENTI DELLA FONDAZIONE E DELL' ORDINAMENTO DELLA SCUOLA	61
1. — Estratto dalla Relazione presentata dalla Commissione di studio nominata dal Presidente del Consiglio provinciale giusta la deliberazione del 12 luglio 1867	63
2. — Progetto della Scuola superiore di commercio in Venezia proposto dalla Commissione mista del Consiglio provinciale, del Consiglio comunale e della Camera di commercio di Venezia al R. Governo.	73
3. — Rapporto della Commissione della Camera di commercio	85
4. — Statuto della R. Scuola superiore di commercio e R. Decreto 6 agosto 1868 che lo approva, preceduto dalla Relazione presentata a Sua Maestà del Ministro di agricoltura, industria e commercio.	88
Statuto della R. Scuola superiore di commercio in Venezia.	91
5. — Ministeriale Decreto 23 novembre 1869 che promulga alcune disposizioni riguardanti il Corso magistrale nella R. Scuola superiore di commercio	95
6. — Regolamento della R. Scuola superiore di commercio preceduto dal R. Decreto 15 maggio 1870 che lo approva	97
Regolamento della R. Scuola superiore di commercio.	98

7. — Legge 21 agosto 1870 che parifica l'attestato di licenza della R. Scuola superiore di commercio in Venezia al diploma di laurea in Giurisprudenza, per l'ammissione alla carriera consolare; preceduta dalla Relazione con cui il signor Ministro degli affari esteri ne presentava il progetto (addì 21 maggio 1870) alla Camera dei deputati Pag. 116

8. — Regio Decreto 5 agosto 1871 concernente le tasse da riscuotersi dalla R. Scuola superiore di commercio in Venezia 119

9. — Regio Decreto 15 dicembre 1872 che ordina alcune modificazioni ed aggiunte allo Statuto della R. Scuola superiore di commercio in Venezia 121

Allegato B. — PROGRAMMI PARTICOLAREGGIATI DELL'INSEGNAMENTO. 123

I. — Istituzioni di commercio 125

II. — Algebra e Aritmetica ragionata 129

III. — Calcolo mercantile 130

IV. — Computisteria 131

V. — Merceologia 136

VI. — Bureau commercial 139

VII. — Calligrafia 142

VIII. — Storia del commercio 143

IX. — Geografia commerciale 145

X. — Statistica commerciale 147

XI. — Economia politica 149

XII. — Istituzioni di Diritto civile 151

XIII. — Diritto commerciale 154

 I. — Diritto commerciale generale ivi

 II. — Diritto cambiario 156

 III. — Diritto marittimo 157

 IV. — Il fallimento 159

XIV. — Diritto industriale 160

XV. — Trattati speciali di Diritto civile 162

 A. — Il diritto matrimoniale ivi

 B. — I diritti e le garanzie reali 164

XVI. — Elementi di Diritto costituzionale 166

XVII. — Elementi di Diritto internazionale pubblico 170

XVIII. — Elementi di Diritto e di Procedura penale 175

XIX. — Elementi di Procedura giudiziaria civile 179

XX. — Economia politica 182

XXI. — Statistica teoretica 184

XXII. — Ragioneria 185

XXIII. — Letteratura italiana 192

XXIV. — Lingue straniere 198

XXV. — Lingua giapponese 200

MUSEO MERCEOLOGICO.

Museo merceologico 203

TAVOLE.

1^a Prospetto del Palazzo Foscari 49

2^a Museo merceologico 205



APPENDICE.

DECRETI E REGOLAMENTI

SOPRAVVENUTI ALLA STAMPA DEL PRESENTE VOLUME.

REGIO DECRETO 24 GIUGNO 1883

CHE APPROVA IL REGOLAMENTO

PEL CONFERIMENTO DEI DIPLOMI NELLA REGIA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto lo statuto fondamentale e il regolamento della Scuola superiore di commercio in Venezia, approvati con Regi decreti 6 agosto 1868, n. 4530 e 15 maggio 1870;

Visti i Reali decreti 5 agosto 1871, n. 602 (Serie 2^a), e del 15 dicembre 1872, n. 1175 (Serie 2^a);

Volendo determinare le norme per il conferimento dei diplomi di abilitazione all'insegnamento tecnico di secondo grado;

Visto il progetto del Consiglio direttivo della Scuola suddetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri di agricoltura, industria e commercio, e della pubblica istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente regolamento per il conferimento dei diplomi di abilitazione all'insegnamento tecnico di secondo grado.

ART. 1. La Regia Scuola di commercio in Venezia ha facoltà di rilasciare in nome proprio, ed in conformità delle disposizioni contenute nel presente regolamento, gli infraindicati diplomi di abilitazione all'insegnamento negli Istituti di istruzione tecnica di secondo grado del Regno ai propri alunni che hanno compiuto regolarmente i corsi di magistero, e sostenute con successo le corrispondenti prove di esame:

1. Diploma per gli insegnamenti di economia politica, statistica e diritto;
2. Diploma per gli insegnamenti di ragioneria e computisteria;
3. Diploma per l'insegnamento della lingua francese;
4. Diploma per l'insegnamento della lingua inglese;
5. Diploma per l'insegnamento della lingua tedesca.

ART. 2. Gli alunni della Scuola che aspirano al conseguimento del primo degli indicati diplomi dovranno provare di avere seguito con profitto tutti i corsi di diritto stabiliti per le diverse sezioni della Scuola medesima.

ART. 3. Per l'esame tendente ad ottenere uno qualunque dei diplomi di magistero indicati all'art. 1 del presente regolamento, sarà di regola assegnata una sessione ordinaria nelle vacanze estive o autunnali, della quale sarà dato avviso agli aspiranti, non più tardi del mese di giugno.

ART. 4. Sono di diritto ammissibili a tali esami:

1. Gli studenti della Regia Scuola superiore di commercio i quali, oltre che forniti del certificato di corso compiuto, abbiano frequentati gli esercizi dell'anno complementare prescritto nel decreto Ministeriale 23 novembre 1869;

2. Tutti coloro che vogliono dedicarsi all'insegnamento delle discipline indicate all'art. 1 del presente regolamento, negli Istituti d'istruzione tecnica di secondo grado, purchè si trovino in possesso della licenza liceale o di Istituto tecnico, se aspiranti al diploma di magistero per le lingue straniere; della licenza della sezione di commercio e ragioneria d'Istituto tecnico, o della licenza universitaria in matematica o fisico-matematica, se aspiranti al diploma di magistero per la ragioneria e la computisteria.

ART. 5. In eccezione a questa regola potrà essere ammesso agli esami, pel conseguimento di uno dei cinque diplomi indicati all'art. 1, qualunque estraneo alla Scuola i cui titoli presentati in appoggio alla domanda d'ammissione siano stati favorevolmente giudicati dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 6. Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di esonerare dalla tassa di esame, di che all'art. 26, pel conseguimento di uno dei cennati diplomi di magistero, due candidati che già insegnino in una delle Scuole tecniche, normali o ginnasiali governative, o pareggiate del Regno.

ART. 7. Oltre agli ordinari *certificati di corso compiuto*, la Scuola superiore di commercio in Venezia è di regola autorizzata a rilasciare, in nome proprio e previo apposito esame, *attestati di idoneità* ad insegnare ciascuna delle materie comprese nei programmi del suo insegnamento.

Siffatti attestati, comunque possano formare un titolo di onore per chi li abbia ottenuti, non costituiranno alcun titolo obbligatoriamente apprezzabile nella carriera del professorato ufficiale.

ART. 8. All'esame per ottenere dalla Scuola il semplice *attestato d'idoneità*, preveduto nell'art. 7, si potranno presentare così gli studenti della Scuola che abbiano riportato il *certificato di corso compiuto*, come qualunque individuo estraneo alla Scuola; il Consiglio direttivo avrà libertà di ammetterli o no alla prova dell'esame richiesto, di stabilire anno per anno l'epoca in cui questa prova debba aver luogo, e di determinare la tassa speciale a cui i candidati debbano sottostare per essere ammessi.

ART. 9. Ambo le specie di esami distinte negli articoli precedenti verranno sempre condotte con le norme che seguono.

ART. 10. Una Commissione esaminatrice, composta di nove membri, sarà nominata per ciascuna materia su cui si debba sperimentare l'idoneità del candidato.

Vi si comprenderanno, in tutti i casi, il professore della materia e il direttore della Scuola, più un delegato del Ministero di agricoltura.

Negli esami per *diploma di magistero* s'aggiungerà un delegato del Ministero di pubblica istruzione.

Gli altri commissari saranno nominati dal Consiglio direttivo della Scuola, scegliendoli sia fra i suoi componenti o professori, sia fra persone estranee alla Scuola, e destinando ad un tempo chi debba fra i commissari fungere l'ufficio di presidente e quello di segretario.

ART. 11. Gli esami non saranno preceduti da alcun programma; il candidato dovrà, in generale, dar prova di conoscere tutta la materia che intende insegnare, svolgendo a tal uopo i temi, o rispondendo ai quesiti che la Commissione esaminatrice reputerà opportuno di proporgli. Questa prova sarà triplice, per iscritto, per esposizione e discussione verbale, per lezione pubblica, in giornate differenti, che verranno dalla Commissione assegnate.

ART. 12. Per la prova in iscritto la Commissione formulerà quel numero di temi che stimerà opportuno. All'apertura dello esame ne sarà data lettura al candidato, invitandolo ad estrarne a sorte uno, il quale verrà firmato dal presidente e consegnato in copia al candidato. Se vi saranno più candidati, ciascuno estrarrà il proprio tema.

Quando si tratti di materia, in cui la conoscenza di alcuna lingua straniera non costituisca il soggetto esclusivo dello esame, ogni tema dovrà essere presentato in modo che il candidato si trovi tenuto a dar prova di conoscere quel tanto di francese, inglese e tedesco che sia necessario per intendere le opere scritte in siffatte lingue sulla materia dell'esame.

ART. 13. I candidati avranno dodici ore di tempo per isvolgere il loro tema, saranno possibilmente collocati in camere distinte, ed ogni comunicazione esterna sarà loro vietata.

Uno dei commissari, a turno, sarà sempre presente nel luogo dell'esame, in qualità di sorvegliante.

Nessuna spiegazione o commento del tema può aggiungersi nè in iscritto, nè oralmente.

La Commissione indicherà se e quali libri potranno essere lasciati a disposizione del candidato.

ART. 14. Il lavoro eseguito verrà chiuso e suggellato in presenza dell'autore, e affidato al direttore della Scuola per custodirlo sino al momento di consegnarlo alla Commissione esaminatrice.

Due terzi almeno dei membri di questa dovranno essere presenti all'apertura, discussione e giudizio definitivo; ove questo numero non si raggiunga in una prima convocazione, si sospenderà lo esame dello scritto, e si farà una seconda convocazione per discutere e deliberare con metà, più uno, dei commissari, pur-

chè non vi manchino il professore della materia e il direttore della Scuola o chi per essi.

Non potendosi ottenere alcuna convocazione in numero legale, il Consiglio direttivo sarà chiamato a deliberare sul modo di surrogare i commissari mancanti.

ART. 15. Esaurito l'esame e chiusa la discussione, i commissari intervenuti saranno invitati dal presidente a deliberare se il candidato sia o non sia ammissibile alla prova di un esame orale. Questa deliberazione sarà presa a maggioranza dei presenti; se la risposta è negativa, il corso degli esami si troncherà e ne sarà dato analogo avviso all'interessato. Se è affermativa, la Commissione stabilirà il giorno in cui la prova orale debba aver luogo, e ne sarà dato parimenti notizia al candidato.

ART. 16. La prova orale si aggirerà in primo luogo su quelle interrogazioni ed obiezioni che i commissari crederanno di muovere sull'elaborato della prova in iscritto. Indi su altri punti della materia che la Commissione farà estrarre a sorte dal candidato sopra un numero di quesiti che l'abbraccino in tutta la sua estensione, e che la Commissione avrà scelti poco prima di aprire l'esame orale.

ART. 17. Il giudizio del merito sulla prova orale sarà profferito immediatamente con la stessa regola e forma indicata nell'art. 15 per lo esame in iscritto, deliberando se il candidato debba ammettersi o no alla prova di una pubblica lezione.

ART. 18. In caso affermativo la Commissione ne assegnerà il giorno, e ne sarà dato preventivo avviso al pubblico, ai signori professori della Scuola e agli studenti.

ART. 19. Nel giorno destinato la Commissione si adunerà per fissare tre temi di lezione, fra i quali il candidato ne sceglierà uno a sorte.

ART. 20. Il candidato avrà quattro ore di tempo per prepararsi a svolgere il tema prescelto, durante le quali dovrà rimanere chiuso senza alcuna comunicazione col di fuori. Potrà domandare dei libri, e in tal caso la Commissione, qualora sia in grado di fornirli, giudicherà se sia il caso di farlo. Giudicherà ancora se, e di quanto, le quattro ore di tempo si debbano abbreviare, avuto riguardo alla agevolezza proveniente dalla concessione dei libri richiesti.

ART. 21. Terminata la pubblica lezione, i commissari si aduneranno per deliberare immediatamente o rimettere ad altro giorno la deliberazione definitiva sul merito del candidato.

ART. 22. Questa deliberazione sarà presa a maggioranza degli intervenuti, secondo la regola stabilita più sopra agli articoli 14 e 15.

Sarà preceduta, occorrendo, da una discussione fra i commissari, ma il loro voto dovrà essere dato a scrutinio segreto per mezzo di pallottole a prova e controprova.

ART. 23. Nel giudizio di merito definitivo s'intenderà abbracciare complessivamente le tre prove subite dal candidato.

La maniera di esprimerlo consisterà nel concedergli quelle unità che ogni commissario reputi giuste, nella scala da zero che esprime il nessun merito, a dieci che esprime il massimo.

Siffatta graduazione di punti sarà ripetuta per ciascuna delle materie sulle quali siasi aggirato l'esame, non escluse le lingue, quand'anche siano considerate come accessorie.

I punti assegnati in segreto da ogni singolo commissario saranno sommati insieme per prenderne la media, che sola verrà annunciata per ciascuna materia, ed esprimerà fino a sei punti la semplice idoneità, e da sette a dieci punti i gradi di merito.

ART. 24. Oltre al giudizio graduato come al precedente articolo, la Commissione esprimerà il suo parere sui lavori attinenti alla materia che il candidato avesse fatti prima dell'esame e presentati alla Commissione. Essi saranno ritenuti come un titolo di più, ma non dovranno modificare il giudizio fondato sulla triplice prova dell'esame.

ART. 25. Al candidato giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice sarà rilasciato dalla Scuola il diploma di abilitazione all'insegnamento di quelle discipline indicate all'art. 1 del presente regolamento, per le quali avrà sostenuto gli esami.

Questo diploma è titolo di preferenza, a parità di merito, nel conferimento pel concorso delle cattedre vacanti negli Istituti d'istruzione tecnica di secondo grado.

ART. 26. Il diploma di abilitazione va soggetto ad una tassa di lire cento a favore dell'Erario.

ART. 27. Di tutti gli atti compiutisi nel corso dell'esame sarà fatto processo verbale, il quale sarà trasmesso in copia al Governo.

ART. 28. Il candidato, che non sia riuscito ad ottenere l'abilitazione richiesta, potrà, dopo un anno, ritentare la prova dell'esame, sopra temi diversi da quelli che ebbe nella prima prova.

ART. 29. Ogni disposizione anteriore s'intende abrogata in quanto sia incompatibile colle disposizioni del presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1883.

UMBERTO.

BERTI.

BACCELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1883

Reg. 129 Atti del Governo a f. 79

PELLIZZOLI.

(Luogo del sigillo)

Visto: Il Guardasigilli

SAVELLI.

REGIO DECRETO 26 AGOSTO 1885

CHE MODIFICA L'ART. 10 DEL REGIO DECRETO 24 GIUGNO 1883, N. 1547, SERIE 3^a
CONCERNENTE LA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto in data 24 giugno 1883, n. 1547 (Serie 3^a), che riguarda il conferimento dei diplomi nella Regia Scuola superiore di commercio in Venezia ;
Vista la deliberazione in data 23 luglio 1885 del Consiglio direttivo di quella Scuola ;

Sulla proposta dei Nostri ministri di agricoltura, industria e commercio, e della pubblica istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo :

ARTICOLO UNICO.

L'art. 10 del citato Regio decreto 24 giugno 1883, n. 1547 (Serie 3^a), è modificato come segue :

ART. 10. Una Commissione esaminatrice composta di cinque membri sarà nominata per ciascuna materia in cui deve sperimentare l' idoneità del candidato.

Vi si comprendono in tutti i casi il professore della materia ed il direttore della Scuola od un suo delegato, più un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Negli esami di diploma di magistero vi sarà compreso un delegato del Ministero di pubblica istruzione.

Il quinto commissario sarà nominato dal Consiglio direttivo della Scuola, scegliendolo sia fra i suoi componenti o professori, sia fra persone estranee alla Scuola.

Il Consiglio destinerà chi debba, fra i commissari, fungere da presidente e chi da segretario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 agosto 1885.

UMBERTO.

GRIMALDI.

COPPINO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1885

Reg. 144 Atti del Governo a f. 41

PELLIZZOLI.

(Luogo del sigillo)

Visto :. Il Guardasigilli

D. TAJANI.

DECRETO E REGOLAMENTO

PER L'AMMISSIONE NEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E NELLE CARRIERE DIPENDENTI.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto le leggi e i regolamenti in vigore concernenti il personale del Ministero degli affari esteri (amministrazione centrale, legazioni, consolati);

Ritenuta la convenienza di agevolare le ammissioni nel suddetto Ministero e la necessità di guarentir meglio il Governo circa le attitudini degli ammittendi;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, ministro segretario di Stato per l'interno, ministro *ad interim* degli affari esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. L'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, ministro *ad interim* degli affari esteri, stabilirà le norme per l'ammissione al Ministero degli affari esteri e carriere dipendenti, a partire dal 1° ottobre 1887.

ART. 2. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie alle presenti, rimanendo però salvi i diritti acquisiti, circa la prima nomina o gli esami, da quei volontari effettivi od onorari che all'entrata in vigore dell'unito regolamento già si trovassero a prestar servizio nel Ministero (amministrazione centrale, legazioni, consolati).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 27 settembre 1887.

UMBERTO.

Firmato: CRISPI.

REGOLAMENTO

PER L'AMMISSIONE NEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E NELLE CARRIERE DIPENDENTI.

CAPO I.

CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI PER L'AMMISSIONE.

ART. 1. Per l'ammissione nel Ministero (amministrazione centrale e dipendenti carriere) vi ha condizioni comuni alle cinque categorie d'impiegati ad esso attribuiti (impiegati alla redazione, alla contabilità, alla traduzione, alla registrazione e copia, alla spedizione e servizio), e condizioni speciali a ciascuna di esse.

ART. 2. Le condizioni comuni sono:

- a) la cittadinanza italiana;
- b) l'età non minore degli anni 20 e non maggiore dei 30;
- c) l'aver sempre tenuta una buona e irriprovevole condotta;
- d) l'esito favorevole degli esami, quando ne siano richiesti per l'ammissione.

Gli aspiranti all'ufficio di traduttore (interpreti e dragomanni) possono, trattandosi di lingue poco note, essere dispensati dalle condizioni alle lettere *a* e *b*; gli aspiranti agli uffici della spedizione e del servizio, dalla condizione alla lettera *b*.

ART. 3. Le condizioni speciali sono:

a) per la categoria dei redattori, il diploma di leggi ottenuto in una delle Università del Regno, o negli Istituti pareggiati alle medesime, oppure *gli attestati di licenza della Scuola superiore di commercio in Venezia (sezione degli studi per la carriera consolare)* o della Scuola di scienze sociali di Firenze, l'essere di buoni e onesti natali, e il possesso di sufficienti mezzi di fortuna per provvedere con decoro alla propria sussistenza durante il biennio di volontariato gratuito presso l'amministrazione centrale;

b) per la categoria dei contabili, il diploma di ragioniere;

c) per la categoria dei registratori e copisti, la licenza ginnasiale o istituto tecnico;

d) per la categoria degli impiegati alla spedizione o al servizio, la robusta costituzione fisica, il saper leggere e scrivere l'italiano, il conoscere sufficientemente il francese e il far di conti correntemente.

Omissis.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro presidente del Consiglio
Ministro ad interim degli affari esteri

Firmato: CRISPI.

40649

